



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

SCHEMA DI
RELAZIONE SUGLI ESITI DEL CONTROLLO SUL
RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2022
DEI COMUNI DELLA
VALLE D'AOSTA/ VALLÉE D'AOSTE CON
POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI





CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

SCHEMA DI
RELAZIONE SUGLI ESITI DEL CONTROLLO SUL
RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2022
DEI COMUNI DELLA
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE CON
POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI

Relatore: Consigliere Franco Vietti.

Hanno coadiuvato il relatore nell'attività istruttoria e nell'elaborazione dei dati:

- Omissis -



Deliberazione n...../2024

**REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER
LA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE
Collegio n. 2**

- Omissis -

INDICE

Premessa

1. La metodologia del controllo.	2
2. Valutazioni preliminari rispetto ai principali adempimenti correlati alla gestione dell'esercizio 2022.	3
2.1 Sviluppi in ordine agli approfondimenti svolti dalla Sezione sulla certificazione da parte dell'Organo di revisione del Fondo unico aziendale (FUA).	10
2.2 Approfondimenti sul rispetto del termine di approvazione del rendiconto 2022.	12
3. Parametri di deficitarietà.	25
4. Gli equilibri economico-finanziari della gestione 2022.	31
4.1 L'applicazione del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente.	43
4.2 Il risultato di amministrazione.	46
4.3 La dimensione funzionale del risultato di amministrazione.	52
4.4 Gli equilibri di cassa.	60
4.5 La gestione dei residui.	80
4.5.1 Residui attivi.	83
4.5.2 Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).	93
4.5.3 Residui passivi.	116
4.5.4 Tempestività dei pagamenti.	124
4.6 Fondo pluriennale vincolato (FPV).	137
4.7 Debiti fuori bilancio e fondo rischi contenzioso.	140
4.7.1 Debiti fuori bilancio.	140
4.7.2 Fondo rischi contenzioso.	152
4.8 Organismi partecipati.	159
4.9 Indebitamento e strumenti di finanza derivata.	171
4.10 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).	178
5. Le risorse umane dei Comuni valdostani.	185

Allegati:

Allegato A – Personale a tempo indeterminato nei Comuni della Valle d'Aosta al 31.12.2022.

Allegato B - Riepilogo della composizione del risultato di amministrazione 2022.

Premessa.

Nell’ambito dei controlli intestati alla Corte dei conti, la Sezione regionale di controllo per la Valle d’Aosta, disciplinata dal d.lgs. 5 ottobre 2010, n. 179, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall’art. 3, del d.l. 20 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dà conto nella presente relazione degli esiti dei controlli effettuati in ordine al rendiconto dell’esercizio 2022 dei Comuni della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, anche sulla base delle statuzioni integrative adottate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, richiamate nel testo che segue.

Il presente referto riferisce anche degli esiti del controllo dell’apposito questionario concernente i debiti fuori bilancio e il fondo rischi contenzioso relativi all’esercizio 2022, le cui risultanze concorrono a completare il quadro dell’andamento della gestione.

I Comuni scrutinati sono 73, ovvero tutti i Comuni valdostani ad eccezione del Comune di Aosta. Si precisa, inoltre, che l’esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella relazione e che l’assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

1. La metodologia del controllo.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 8 del 4 maggio 2023, ha approvato le Linee Guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall’art. 1, comma 3, del d.l. 20 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell’esercizio 2022.

Il questionario è stato reso disponibile agli Enti e ai rispettivi Organi di revisione sul sistema *Limesurvey*, come da comunicazione del magistrato istruttore prot. n. 960 del 31 luglio 2023, con la quale è stato, inoltre, assegnato il termine del 2 ottobre 2023 per l’invio *on-line* della predetta documentazione.

Con successiva nota prot. n. 1223 del 4 settembre 2023 del magistrato istruttore, il predetto termine è stato prorogato al 27 ottobre 2023, in accoglimento di specifica richiesta formulata in tal senso Presidente del Consiglio permanente degli EE.LL. valdostani, su sollecitazione dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Aosta.

Come precisato dalla Sezione delle Autonomie nella citata deliberazione, il questionario e le

correlate Linee guida si inseriscono in un quadro di finanza pubblica fortemente caratterizzato da due aspetti: da un lato, per la parte corrente, il ritorno alle condizioni di gestione ordinaria con la piena ripresa delle procedure di accertamento e di riscossione delle entrate proprie e la parziale cessazione degli effetti delle misure di flessibilità disposte dalla legislazione emergenziale; dall'altro, l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), programma, come noto, di grande ampiezza strategica e di complessa trama realizzativa che coinvolge in consistente misura finanziaria e funzionale gli enti territoriali.

Analogamente a quanto avvenuto in relazione agli esercizi precedenti, l'esame del questionario è stato integrato con ulteriori atti, quali le delibere consiliari di approvazione del rendiconto e le relazioni degli organi di revisione. In continuità con quanto già posto in essere da questa Sezione relativamente al rendiconto 2021 e nel rispetto delle indicazioni stabilite dalla Sezione delle Autonomie con la sopra citata deliberazione, la presente relazione dà conto dell'esame dei principali istituti che comprendano il sistema contabile armonizzato, anche in una prospettiva comparativa e tendenziale con gli esiti delle verifiche esperite in ordine ai rendiconti degli esercizi precedenti, nonché di quanto emerso in sede istruttoria laddove, in particolare, si è reso necessario richiedere specifici chiarimenti ai singoli enti scrutinati.

2. Valutazioni preliminari rispetto ai principali adempimenti correlati alla gestione dell'esercizio 2022.

Si evidenza, preliminarmente, che, nonostante la proroga disposta, gli Organi di revisione dei Comuni di Antey-Saint-André, Emarèse, Fontainemore, Issime, Lillianes, Pontey, non hanno trasmesso tutta la documentazione richiesta entro il rinnovato termine del 27 ottobre 2023. Questa Sezione richiama gli Organi di revisione dei predetti Enti all'osservanza dei termini per l'inoltro dei questionari ad uso relazione e della ulteriore documentazione correlata al rendiconto.

La sezione del questionario riservata alle informazioni preliminari è finalizzata al controllo delle verifiche che gli Organi di revisione degli enti debbono porre in essere, con particolare riferimento ad eventuali gravi irregolarità riscontrate nella gestione, alla completezza del compendio documentale trasmesso alla BDAP, alla congruenza dei dati inviati, nonché ad altri aspetti correlati alle novelle legislative e giurisprudenziali intervenute.

Dallo scrutinio dei questionari, come trasmessi dagli Organi di revisione, si rileva, preliminarmente, che:

- non sono state rilevate gravi irregolarità contabili o particolari anomalie gestionali tali da compromettere gli equilibri dei bilanci. Tale verifica di primo livello operata dagli organi di revisione si pone in continuità con quanto rilevato in ordine ai rendiconti 2017, 2018, 2019, 2020

e 2021 come confermato, peraltro, anche da questa Sezione nei correlati referti; non sono, inoltre, segnalate misure correttive suggerite dai revisori e non adottate dagli enti;

- nel corso dell'esercizio considerato, non sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell'art. 153, comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio.

Ciò posto, si osserva, inoltre, quanto segue:

- a) è stata verificata dagli Organi di revisione, per tutti i rispettivi enti, la completa trasmissione alla BDAP dei documenti allegati al rendiconto 2021 elencati all'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011. Al riguardo, si osserva che, nonostante analoghe attestazioni fossero contenute nei questionari ad uso relazione degli esercizi precedenti (in particolare, riferiti al 2019, 2020 e 2021), la Sezione ha rilevato diverse lacune informative, soprattutto avuto riguardo al mancato invio alla BDAP degli elenchi dei residui attivi e passivi, come invece prescritto dalla lettera m) del comma 4 dell'art. 11 del d.lgs. n. 118/2011. Per quanto riguarda il rendiconto 2022, si rileva il medesimo inadempimento per i Comuni di La Thuile, Pontey e Saint-Christophe i quali, a seguito di specifica segnalazione della Sezione, hanno successivamente ottemperato. Per i Comuni di Issogne e Arnad, invece, i file caricati sono risultati illeggibili; anche tali Enti, a seguito di sollecitazione della Sezione, hanno successivamente ottemperato.

Per il Comune di La Thuile l'inadempimento è reiterato, in quanto già rilevato in relazione al rendiconto 2021.

La Sezione raccomanda ai predetti Enti e ai rispettivi Organi di revisione - e, in particolare, al Comune di La Thuile - di assicurare la coerenza, la completezza e l'intellegibilità delle informazioni trasmesse alla predetta banca dati, a tal fine rimarcando quanto statuito dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte: *"Va ribadita l'importanza della correttezza e della tempestività dei flussi informativi in BDAP, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 9, co. 1-quinquies, del decreto-legge n. 113/2016. Tale obbligo di trasmissione è funzionale, altresì, all'elaborazione dei flussi informativi necessari al consolidamento dei conti pubblici, per la quale è essenziale assicurare la piena corrispondenza dei dati inviati alla BDAP con i documenti contabili approvati e gestiti dagli Organi di governo e consiliari o elaborati dai software gestionali dei singoli enti. È compito specifico dei revisori verificare che i canali informativi sopra richiamati siano adeguatamente alimentati dagli enti, segnalando alle competenti strutture amministrative la necessità di integrare le informazioni mancanti o di rettificare quelle erronee. A tal fine, va ribadita la necessità che i revisori provvedano a registrarsi al sistema BDAP - Bilanci Armonizzati (<https://openbdap.mef.gov.it/>), per accedere in visualizzazione a tutti i documenti contabili dell'ente di competenza in esso presenti"*¹.

¹ Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 10/2022/INPR.

- b) in ordine all’eventuale utilizzo nel corso della gestione 2022 di quote di avanzo libero del risultato di amministrazione dell’esercizio precedente, viene accertato il rispetto delle prescrizioni previste dagli artt. 195 e 222 del TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), ad eccezione dei Comuni di Allein, Bard, Champdepraz, Courmayeur, Ollomont, Pré-Saint-Didier, Saint-Pierre, per i quali i rispettivi Organi di revisione indicano “*non ricorre la fattispecie*”. Tale attestazione non è corretta, in quanto tali enti hanno applicato avanzo libero nel corso della gestione, come ricavabile dalla tabella n. 42.1 del questionario che restituisce il seguente quadro: Allein euro 194.900,00; Bard euro 119.287,39; Champdepraz euro 504.907,52; Courmayeur euro 3.005.916,61; Ollomont euro 383.524,30; Pré-Saint-Didier euro 246.381,93; Saint-Pierre euro 125.211,99. L’inibizione all’utilizzo dell’avanzo libero in presenza delle situazioni delineate agli artt. 195 e 222 del TUEL è prevista dall’art. 187, comma 3-*bis* dello stesso Testo unico, fatto salvo l’utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all’art. 193. Esclusa tale ultima fattispecie per gli enti in argomento, in base alle ulteriori attestazioni contenute nei questionari sul rendiconto 2022 e nei documenti contabili trasmessi alla BDAP, in sede istruttoria è stata verificata da parte della Sezione l’assenza del ricorso ad anticipazioni di tesoreria (art. 222), mentre per quanto riguarda l’assenza dell’utilizzo di somme vincolate in termini di cassa (art. 195), ovvero l’impiego della cassa vincolata per disporre pagamenti di spesa corrente libera, la situazione dei comuni di Allein, Champdepraz e Pré-Saint-Didier, disvela profili di irregolarità in rapporto a quanto emerso in sede di controllo della gestione della cassa vincolata (unitamente ad altri Comuni, come riportato al successivo paragrafo n. 4.4). La mancata quantificazione delle giacenze vincolate e l’inconsapevolezza di quale liquidità si stia utilizzando, fa ricadere astrattamente tali enti nella situazione dell’art. 195, con conseguente impossibilità di applicare avanzo di amministrazione non vincolato.
- Per quanto precede, si raccomanda fermamente agli Enti e agli Organi di revisione di monitorare costantemente il corretto aggiornamento della cassa vincolata e la rigorosa osservanza delle disposizioni sopra richiamate;
- c) quanto al conseguimento del risultato di competenza non negativo, come prescritto dall’art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018, soltanto l’Organo di revisione del Comune di Saint-Marcel risponde negativamente. Nel rinviare ai controlli esperiti al riguardo nel successivo paragrafo n. 4, si anticipa in questa sede che la suddetta attestazione non risulta corretta (W1= euro 682.291,25);
- d) in tutti gli Enti, gli agenti contabili (a denaro e a materia) hanno reso il conto della propria gestione, ad eccezione del Comune di Antey-Saint-André per il quale l’Organo di revisione segnala “*non ci sono agenti contabili*”. E’ stata, preliminarmente, rilevata la mancata

pubblicazione sul portale istituzionale del Comune del regolamento di contabilità, fatto che si pone in contrasto con il principio generale della trasparenza amministrativa e, in particolare, con l'art. 12 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il quale prescrive, tra l'altro, la pubblicazione di *"ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti"*. Il predetto regolamento è prescritto dall'art. 152, comma 1 e ss. del TUEL, il quale, ad eccezione delle lettere c) e f) del comma 4², si applica agli enti locali valdostani.

Acquisito il Regolamento di contabilità dall'Ente, si osserva che lo stesso è stato adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 21 dicembre 2000 e, successivamente, modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 27 giugno 2001. Tale regolamento, che appare piuttosto risalente e non più oggetto di alcun aggiornamento, fa in gran parte riferimento, quali presupposti normativi, al regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1, nonché alle leggi regionali 23 ottobre 1995, n. 45, 20 giugno 1996, n. 12, 12 luglio 1996, n. 17, tutti provvedimenti nel tempo abrogati. Pertanto, si rinvengono in esso diverse disposizioni riferite ad istituti oggi non più in vigore e sostituiti dal sistema contabile armonizzato ex d.lgs. n. 118/2011 (a titolo esemplificativo, ai sensi dell'art. 6 del proprio regolamento di contabilità, il Comune di Antey-Saint-André dovrebbe predisporre la "Relazione previsionale programmatica", strumento di programmazione sostituito dal DUP).

In ogni caso, per quanto di rilievo, pur nell'obsolescenza dello strumento regolamentare sopra richiamato, l'art. 4, comma 1, dispone che *"Il Comune di Antey-Saint-André istituisce il servizio economato, gestito nell'ambito del servizio finanziario, per consentire l'effettuazione di spese in contanti. Il servizio è affidato ad un responsabile appositamente nominato quale economo, il quale riveste la qualifica di agente contabile"*. Al successivo art. 35, inoltre, viene dettata una disciplina di dettaglio della resa del conto degli agenti contabili, che però non pare aggiornata con le disposizioni di cui all'art. 233 del TUEL, come modificato dall'art. 2-quater, comma 6, lettera d) del d.l. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Tale ultima disposizione del TUEL, prevede, infatti, al comma 1, che *"Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'art. 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorno dall'approvazione del rendiconto"*.

² Tale esclusione è espressamente prevista all'art. 28, comma 1, lettera a), della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19.

Sussiste, pertanto, l'obbligo in capo all'ente locale di procedere all'individuazione degli agenti contabili, a presidio della corretta gestione delle risorse, finanziarie e strumentali, nella disponibilità dell'Ente, le quali, ex art. 223 del TUEL, debbono essere sottoposte anche a verifica con cadenza trimestrale da parte dell'organo di revisione (nell'ambito della verifica di cassa). Rammenta, infine, questa Sezione che, anche qualora non sia intervenuto alcun incarico formale di nomina di agente contabile, la sola gestione di fatto di denaro o materia pubblici comporta le medesime responsabilità amministrative e contabili e i medesimi obblighi di resa del conto giudiziale previsti per gli agenti contabili incaricati a seguito di provvedimento formale, laddove "*il contabile di fatto espletì le medesime mansioni di quello di diritto*" (Corte dei conti, Sezione Prima giurisdizionale centrale d'appello, sentenza n. 155/2020). A fronte di quanto precede, questa Sezione sollecita il Comune di Antey-Saint-André a procedere con la necessaria tempestività ad una revisione organica del Regolamento di contabilità, a darne pubblicazione ai fini della trasparenza amministrativa sul proprio portale istituzionale, nonché ad individuare gli agenti contabili interni, i quali dovranno, in ogni caso, operare nella rigorosa osservanza delle disposizioni di cui all'art. 233 del TUEL;

- e) occorre, infine, focalizzare l'attenzione in ordine alle verifiche sulla resa del rendiconto dei contributi straordinari nei termini e con le modalità di cui all'art. 158 del TUEL. Come anche osservato in relazione ad altri quesiti del questionario (cfr. successivo paragrafo n. 2.1), si rilevano risposte piuttosto divergenti: laddove ciò si realizza, sussiste, ad avviso di questa Sezione, una scarsa chiarezza normativa che lascia, in capo all'Ente locale, margini di incertezza sul corretto *modus operandi*.

La citata disposizione dispone l'obbligo di rendiconto per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali per la realizzazione di specifici interventi. Pertanto, tali risorse debbono considerarsi vincolate, sia di competenza che di cassa. Il rendiconto deve essere presentato entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario. Oltre alla dimostrazione contabile della spesa, il rendiconto documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento. Tale ultimo profilo, fornisce qualificati elementi di valutazione dell'azione amministrativa posta in essere da ogni singolo ente destinatario del contributo. Il termine di presentazione del rendiconto è perentorio e la sua inosservanza comporta la restituzione delle somme assegnate all'Amministrazione erogante.

Come già avvenuto nel 2020 ad opera dell'art. 112-bis, comma 4, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il d.l. 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modifica, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, ha previsto, all'art. 5,

comma 6-ter, l'esonero per l'anno 2022 dell'obbligo di rendiconto dei contributi straordinari ricevuti da disposizioni di legge per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, estendendolo anche a quelli ricevuti per sostenere i maggiori oneri relativi all'energia elettrica e al gas. Analoga esclusione dalla rendicontazione ex art. 158 del TUEL è operata in relazione a taluni fondi PNRR. Dapprima è intervenuta sul punto specifica comunicazione, in data 23 febbraio 2023, del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza Locale - del Ministero dell'Interno, con la quale, in relazione ai contributi PNRR di cui il predetto Ministero è Amministrazione Titolare, nel rispetto delle esigenze di semplificazione connesse alla realizzazione del Piano, i Soggetti Attuatori dei relativi interventi, che ottemperano agli obblighi di rendicontazione e monitoraggio delle opere tramite il sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n.178, denominato Re.GiS, assolvono l'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I contributi di cui sopra fanno riferimento alle seguenti fonti normative:

- articolo 1, comma 29 e seguenti, legge n.160/2019 (piccole opere);
- articolo 1, comma 139 e seguenti, legge n.145/2018 (medie opere);
- articolo 1, comma 42 e seguenti, legge n.160/2019 (rigenerazione urbana);
- articolo 21, decreto-legge n.152/2021 (piani urbani integrati).

Infine, con d.l. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2024, n. 56, ha stabilito, tra l'altro, agli art. 32 e 33, come ulteriormente precisato dal Comunicato in data 18 marzo 2024 della Direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell'Interno, l'esonero dall'obbligo di rendicontazione ex art. 158 del TUEL per gli interventi concernenti le piccole e medie opere qualora i Comuni destinatari dei relativi fondi ottemperino agli adempimenti informativi richiesti tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione della banca dati Re.GiS, di cui all'art.1, comma 1043, della citata legge n. 178/2020.

Ciò premesso occorre rimarcare che, la disposizione in esame, in forza delle deroghe previste dall'art. 28, comma 1, lettera c), della già menzionata legge regionale n. 19/2015, non trova applicazione per gli enti locali valdostani.

Nonostante quanto precede, si osserva che gli Organi di revisione di 26 Comuni attestano che, relativamente a contributi straordinari ricevuti, è stato reso nel corso del 2022 il rendiconto ai sensi dell'art. 158 del TUEL, senza null'altro specificare. Dato l'elevato numero di Enti interessati da tale rendicontazione, fatto che rende poco plausibile che possa trattarsi di un mero errore materiale nella compilazione del questionario, è stato disposto, ai fini di una prima approfondimento sul tema in argomento, un controllo a campione che ha interessato i seguenti 6 comuni (20% del totale con

risposta affermativa) individuati in base al numero di popolazione (superiore a 2000 e inferiore a 5000): Donnas, Nus, Pont-Saint-Martin, Saint-Vincent, Valtournenche e Verrès.

Sulla base dei riscontri istruttori, emerge un quadro piuttosto complesso e di non facile delimitazione, tenuto conto che si profilano diverse fattispecie di finanziamenti agli enti locali regionali, oltre a quelli disposti dalla Regione autonoma Valle d'Aosta ai sensi della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (recante "Interventi regionali in materia di finanza locale") ed anche in deroga alla stessa.

In sintesi, e con riferimento all'esercizio 2022, si rileva quanto segue:

- i Comuni di Donnas, Nus e Pont-Saint-Martin hanno prodotto specifica rendicontazione relativamente a contributi di titolarità del Ministero dell'Interno, per il tramite della Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano. Tale rendicontazione è stata effettuata *"su espressa richiesta del Ministero dell'Interno"*;
- il Comune di Donnas ha prodotto specifica rendicontazione anche in relazione a contributi ricevuti ai sensi dell'art. 1, commi 139 e ss. della legge n. 145/2018 e dell'art. 1, commi 29 e ss. della legge n. 160/2019;
- i Comuni di Saint-Vincent e Verrès hanno prodotto specifica rendicontazione in relazione a contributi ricevuti ai sensi dell'art. 1, comma 29 e ss. della legge n. 160/2019;
- infine, il Comune di Valtournenche precisa di aver richiesto nell'esercizio finanziario 2022 contributi straordinari unicamente alla Regione autonoma Valle d'Aosta, Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali (per l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni di interesse agricolo "Accueil à l'Alpage" e "Dézarpa"), e all'Office Régional du Tourisme (per l'Organizzazione della manifestazione "Settimana del Cervino"). Tutte e tre le manifestazioni si sono svolte nel 2022 e la relativa rendicontazione è stata prodotta all'Amministrazione regionale nei primi mesi del 2023. Null'altro viene esplicitato.

In relazione a quanto precede, occorre preliminarmente rilevare che i contributi straordinari *ex art. 1, comma 407, della legge n. 234/2021*, sono stati erogati a tutti i Comuni della Valle d'Aosta con deliberazione della Giunta regionale n. 681 del 13 giugno 2022. Quanto agli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, gli importi assegnati a ciascun Comune ammontano a euro 10.000,00 nel 2022 ed euro 5.000,00 nel 2023, per un totale, rispettivamente, di euro 730.000,00 ed euro 365.000,00. Con riferimento all'esercizio oggetto di controllo, tali risorse devono essere necessariamente riportate nell'allegato A/2 (evidenziando le risorse vincolate accertate nell'esercizio 2022 e le correlate movimentazioni contabili - impegni nel corso dell'anno o FPV finanziato da entrate vincolate accertate nell'anno - o, in alternativa, riportando tali entrate

vincolate tra quelle ancora presenti al 31.12.2022). Nel riscontro istruttorio, come visto, i Comuni di Saint-Vincent, Verrès e Valtournenche, pur avendo ricevuto i detti trasferimenti, nulla esplicitano al riguardo e, pertanto, la risposta deve considerarsi incompleta.

Tutto ciò posto, da quanto è possibile osservare, si ricava che, qualora i contributi siano erogati dallo Stato, anche per il tramite della Regione autonoma Valle d'Aosta (come nei casi specifici attenzionati), gli Enti beneficiari, su indicazione del Ministero titolare, effettuano la rendicontazione ex art. 158 del TUEL. Si conservano, al riguardo, alcune perplessità che derivano, principalmente, dalle rendicontazioni effettuate dagli enti interessati a fronte dell'espressa esclusione disposta con legge regionale dall'ambito soggettivo di applicazione dello stesso art. 158 del TUEL dei comuni valdostani.

Ad avviso di questo Sezione, l'agire prudenziale degli enti osservati, proprio in ragione dell'*"incertezza normativa sul punto"* (come segnalato dal Comune di Saint Vincent) appare pienamente condivisibile, tenuto conto che ha salvaguardato gli equilibri di bilancio da eventuali criticità legate alla richiesta da parte dell'Amministrazione titolare della ripetizione delle somme erogate. Resta ferma, in ogni caso, la necessità che, sull'effettiva portata applicativa della deroga disposta dalla legge regionale n. 19/2015, si giunga in tempi brevi ad un chiarimento attinente ai rapporti concernenti la finanza locale tra Stato e Regione autonoma e relativi oneri in capo ai Comuni valdostani.

2.1 Sviluppi in ordine agli approfondimenti svolti dalla Sezione sulla certificazione da parte dell'Organo di revisione del Fondo unico aziendale (FUA).

Questa Sezione, con deliberazione n. 31/2023, ha svolto alcuni approfondimenti in relazione alla certificazione da parte dell'Organo di revisione della costituzione del fondo per il salario accessorio, attinente alla contrattazione integrativa decentrata.

Ciò in quanto gli esiti del controllo all'epoca svolto hanno permesso di rilevare comportamenti piuttosto difformi: in 31 Comuni la costituzione del fondo per il salario accessorio è stata certificata dall'Organo di revisione, mentre nei restanti 42 ciò non è avvenuto. La disomogeneità di comportamenti nell'ambito dei comuni valdostani, derivante da un'evidente incertezza della disciplina normativa da applicare, ha condotto la Sezione a fornire il proprio avviso in materia. Nel rinviare integralmente alle considerazioni esposte nella sopra citata deliberazione, è opportuno, in questa sede, richiamare quanto conclusivamente disposto sul punto: *"La Sezione, ad esito dei primi approfondimenti effettuati sul tema in argomento, auspica un aggiornamento delle disposizioni normative contenute nel regolamento regionale n. 1/1999, nella parte ad oggi vigente e concernente l'attività di revisione economico-finanziaria negli enti locali regionali e, nelle more, invita gli Enti ad integrare il proprio regolamento*

di contabilità con la previsione delle funzioni ad oggi non espressamente attribuite all’Organo di revisione (possibilità contemplata dall’art. 67 del ripetuto r.r. n. 1/1999), fermo restando che, anche in assenza dei predetti interventi di aggiornamento normativo, per le ragioni innanzi esposte, parrebbe potersi sostenere che ogni adempimento previsto dal d.lgs. n. 118/2011 posto in capo all’Organo di revisione debba essere rigorosamente osservato”.

Tanto premesso, il controllo esperito nei confronti del rendiconto 2022 evidenzia che 38 Enti (+7 rispetto al 2021) hanno richiesto e ottenuto la certificazione della costituzione del fondo, mentre diminuiscono a 35 gli enti che non hanno provveduto in merito. Con riferimento a tale secondo gruppo di Comuni, le motivazioni indicate dagli Organi di revisione in risposta alla domanda n. 11.1. del pertinente questionario, tese a giustificare la mancata certificazione, sono in larga misura sostanzialmente analoghe a quelle già formulate in relazione al rendiconto dell’esercizio precedente. In relazione a quanto precede, questa Sezione prende atto, con favore, del recente intervento normativo disposto in materia dalla Regione autonoma Valle d’Aosta. L’art. 10, comma 7, della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25³, ha modificato l’art. 47, comma 9 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22⁴, che ora così recita: “*A corredo di ogni contratto collettivo decentrato o di settore, gli enti di cui all’articolo 1, comma 1 [n.d.r.: enti locali compresi], redigono una relazione tecnico-finanziaria e una relazione illustrativa. Tali relazioni sono certificate dagli organi di revisione o di controllo degli stessi enti e, per l’Amministrazione regionale, dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera c), della legge regionale 15 giugno 2021, n. 14, istitutiva dello stesso*”.

Trattasi di un intervento che opera nel senso auspicato da questa Sezione, la quale ripropone l’invito all’Amministrazione regionale di procedere ad un’attualizzazione organica delle disposizioni concernenti l’attività di revisione economica-finanziaria negli enti locali valdostani, che non pare più procrastinabile, attesa l’importanza assunta dall’Organo di controllo nel “*rinnovato contesto*” dell’armonizzazione dei sistemi contabili (cfr. Sezione Autonomie della Corte dei conti deliberazione n. 6/2017).

Si richiama, infine, l’osservanza degli adempimenti, posti in capo a tutti i Comuni, prescritti dall’art. 47, comma 10, della citata l.r. n. 22/2010, di seguito riportati: “*Gli enti di cui all’articolo 1, comma 1, hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni, i contratti decentrati o di settore stipulati, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria e a quella illustrativa certificate dagli organi di controllo. La relazione illustrativa evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato o di settore in materia di produttività*

³ Recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026). Modificazioni di leggi regionali*”. In vigore dal 1° gennaio 2024.

⁴ Recante “*Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale*”.

ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste degli utenti". In sede di controllo del rendiconto dell'esercizio 2023, saranno effettuate ulteriori verifiche al riguardo.

2.2 Approfondimenti sul rispetto del termine di approvazione del rendiconto 2022.

Il rispetto del termine per l'approvazione del rendiconto è stato oggetto di reiterati rilievi e correlate raccomandazioni formulati da questa Sezione in sede di controllo dei rendiconti degli esercizi precedenti, anche tenuto conto delle statuizioni della Sezione delle Autonomie circa la necessità di rispettare *"tutti i termini di legge per l'intero procedimento del ciclo del bilancio"*, la quale *"è ineludibile e va ribadita con riferimento ai termini per l'approvazione del rendiconto, adempimento che costituisce obiettivo prioritario nell'ottica della verifica della regolarità delle gestioni"*⁵.

Quanto ai due esercizi precedenti, questa Sezione ha rilevato, nelle pertinenti deliberazioni di controllo, che:

- per il rendiconto 2020, 30 Comuni non hanno rispettato il termine di approvazione;
- per il rendiconto 2021, 52 Comuni non hanno rispettato il termine di approvazione.

La situazione accertata nel biennio 2020-2021, piuttosto insoddisfacente e in netto peggioramento rispetto all'esercizio 2019, laddove il mancato rispetto del termine ha interessato 18 Comuni, poteva trovare giustificazione da generalizzate difficoltà, anche di ordine organizzativo, legate all'emergenza pandemica. Tuttavia, questa Sezione ha rilevato, per alcuni enti (9 Comuni: Arvier, Brusson, Champdepraz, Courmayeur, Gignod, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Torgnon, Valgrisenche), una ricorrente violazione del termine di approvazione del rendiconto per tutto il quadriennio 2018-2021, sottolineando come per gli stessi tale violazione *"appare sintomo di problemi organizzativi-gestionali, acuiti dall'emergenza pandemica ma, al tempo stesso, ad essa preesistenti, che non consentono di presidiare adeguatamente il ciclo della programmazione dell'ente locale, come delineato nel principio contabile n. 4/1, allegato al d.lgs. n. 118/2011."*

Ciò posto, con riferimento all'esercizio 2022, si osserva che sono 43 gli enti che hanno approvato il rendiconto oltre il termine ordinario del 30 aprile. Altri 4 enti hanno approvato il rendiconto in data 2 maggio 2023 (quale primo giorno successivo al termine non festivo e, dunque, possono essere considerati adempienti).

Tale esito, pur risultando in miglioramento rispetto all'esercizio precedente (+13 enti rispettosi dell'adempimento in parola), fornisce un quadro complessivo ancora piuttosto negativo, in quanto l'inadempimento è quantitativamente più marcato rispetto ai due ultimi esercizi pre-pandemici (2018 e 2019). Con riferimento agli enti inadempienti, si delinea la seguente situazione:

⁵ Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, deliberazione n. 9/2020.

- 26 Comuni hanno approvato il rendiconto entro il mese di maggio (Antey-Saint-André, Arnad, Avise, Brissogne, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Châtillon, Cogne, Courmayeur, Gaby, Gignod, Gressoney-Saint-Jean, Issogne, La Thuile, Montjovet, Morgex, Roisan, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Rhémy-en-Bosses, Torgnon, Valgrisenche, Valtournenche, Verrayes, Verrès). Per alcuni enti lo sforamento è stato piuttosto contenuto e limitato ad alcuni giorni, mentre per altri è stato più dilatato;
- 7 Comuni entro il mese di giugno (Chamois, Champdepraz, Emarèse, Pontey, Pré-Saint-Didier, Saint-Denis, Valpelline);
- 5 Comuni entro il mese di luglio (Chambave, Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Saint-Pierre).

A fronte di quanto precede, con riferimento ai 9 Comuni oggetto di specifici rilevi da parte di questa Sezione, in quanto inadempienti per tutto il quadriennio 2018-2021 (Arvier, Brusson, Champdepraz, Courmayeur, Gignod, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Torgnon, Valgrisenche), si riscontra analoga violazione delle prescrizioni di cui all'art. 151, comma 7, come ripetute all'art. 227, comma 2, del TUEL, anche per il rendiconto dell'esercizio 2022, ad eccezione del Comune di Arvier, il quale ha approvato il rendiconto in data 28 aprile 2023, in recepimento delle ripetute sollecitazioni in tal senso formulate da questa Sezione.

Tale esito, come già sottolineato nel referto sul controllo del rendiconto dell'esercizio 2021, costituisce per questa Sezione motivo di preoccupazione, in quanto appare evidente come l'inadempimento, grave e reiterato, sia strutturale e non legato a situazioni di criticità eccezionali o contingenti, con la conseguenza, tra le altre, dell'inibizione, sino all'avvenuto adempimento, dell'impiego della quota libera e di quella destinata agli investimenti del risultato di amministrazione nel corso della gestione.

Tenuto conto che nessuno dei predetti Enti, come detto ad eccezione del comune di Arvier, si è uniformato nel tempo alle reiterate raccomandazioni di questa Corte, ponendo in atto un comportamento, non solo violativo della disciplina contabile sopra richiamata ma anche confligente con i principi posti a fondamento del buon andamento dell'azione amministrativa, in sede istruttoria si è provveduto ad effettuare ulteriori approfondimenti, anche al fine di verificare l'osservanza, in relazione al rendiconto 2022, delle disposizioni inibitorie-sanzionatorie di cui all'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e s.m. e i.⁶ Tale ultima verifica è stata esperita anche nei confronti dei Comuni

⁶ Si rammenta, al riguardo, che il d.l. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, aveva disposto al comma 5-bis dell'art. 40, quanto segue: "Per l'anno 2022, agli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano approvato e trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi all'esercizio 2021, anche se approvati in data successiva al termine del 30 aprile 2022, non si applicano le restrizioni connesse al mancato rispetto dei temini di approvazione dei rendiconti previste in materia di assunzioni dall'art. 9, comma 1-quinquies, del

che hanno approvato il rendiconto dell'esercizio 2022 con massimo ritardo, ovvero nel mese di luglio 2023 (Chambave, Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges) e, limitatamente al Comune di Chambave, è stato ulteriormente richiesto se le criticità organizzative e di personale, segnalate in occasione dei precedenti riscontri istruttori, siano o meno in fase di superamento.

Tanto evidenziato, si rappresentano di seguito gli esiti del contradditorio, riportando, nell'ordine, i riscontri dei Comuni reiteratamente inadempienti e successivamente quelli che, con riferimento al rendiconto 2022, hanno registrato i ritardi più significativi (ovvero, con approvazione avvenuta nel mese di luglio, precisando che, per il Comune di Saint-Pierre, che presenta entrambi i profili di criticità, si dà conto nell'ambito dei Comuni reiteratamente ritardatari):

a) Comune di Brusson: *"I rendiconti sono stati approvati oltre i termini di legge, ma con ritardi sempre inferiori ai 30 giorni, infatti:*

- *il rendiconto 2018, scadenza 31.05.2019, è stato approvato con deliberazione del Consiglio n. 19 del 14.06.2019 (ritardo 14 giorni);*
- *il rendiconto 2019, scadenza 30.06.2020, è stato approvato con deliberazione del Consiglio n. 17 del 06.07.2020 (ritardo 6 giorni);*
- *il rendiconto 2020, scadenza 31.05.2021, è stato approvato con deliberazione del Consiglio n. 28 del 21.06.2021 (ritardo 21 giorni);*
- *il rendiconto 2021, scadenza 30.04.2022, è stato approvato con deliberazione del Consiglio n. 11 del 24.05.2022 (ritardo 24 giorni);*
- *il rendiconto 2022, scadenza 30.04.2023, è stato approvato con deliberazione del Consiglio n. 13 del 04.05.2023 (ritardo 4 giorni).*

Tale ritardo è dovuto in parte al fatto che, essendo i bilanci di previsione approvati nei termini di legge ma oltre il 31.12 di ciascun anno, così come consentito dalle disposizioni in deroga, gli uffici non riuscivano ad operare sulla predisposizione del rendiconto.

Inoltre, il nostro comune ha esercitato dal 2015 al 2021 le proprie funzioni e servizi comunali in forma associata con altri due comuni (Ayas e Challand-Saint-Anselme). L'associazione a tre non ha riscontrato alcun beneficio in termini di efficienza dei servizi e questo ha portato nel 2021 allo scioglimento dell'ambito sovracomunale che si è ricostituito a due con il solo comune di Challand-Saint-Anselme. Il 2021 è stato pertanto un anno di transizione e riorganizzazione.

Altro fattore determinante del ritardo di approvazione del rendiconto è stata la carenza di personale (pensionamento, maternità, interruzione del rapporto per vincita di concorso presso altro ente) e il

decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge. Gli enti locali di cui al primo periodo possono altresì dare applicazione alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggiore gettito dell'imposta municipale e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature e all'incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate". Con riferimento al rendiconto 2022, oggetto del presente referto, la predetta misura straordinaria non è stata riproposta.

continuo avvicendarsi nell'ufficio di contabilità di soggetti esterni assunti temporaneamente e spesso senza esperienza pregressa e da formare, che ha caratterizzato non solo l'ufficio di ragioneria e contabilità ma anche l'ufficio tecnico.

Da aprile del 2023 l'ufficio di contabilità è privo di personale dipendente, le due posizioni previste in pianta organica (cat C-posizione C2) sono vacanti e la procedura concorsuale per il reclutamento delle due figure è in corso di espletamento da parte della Regione. Inoltre, è con estrema difficoltà che si reperiscono operatori economici esterni a cui affidare il servizio di supporto.

L'unico funzionario contabile cat. D, è stato nominato responsabile del servizio finanziario associato per i tre comuni dal 2015 al 2021 con difficoltà evidenti nella gestione dei tre uffici e nel rispetto degli adempimenti previsti, dal 2021 ad oggi è presente presso il nostro ente solo a tempo parziale".

- b) Comune di Champdepraz: "il mancato rispetto del termine di legge per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2022 è stato determinato dalle difficoltà riscontrate nelle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui dovute principalmente alla presenza in contabilità di residui attivi e passivi molto vecchi e per i quali è stato necessario accettare accuratamente il permanere delle condizioni che hanno originato il relativo accertamento e impegno. Le irregolarità gestionali nel riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2022 sono state rilevate nei verbali di verifica del revisore dei conti, il quale solo a seguito delle correzioni richieste ha rilasciato in data 20.04.2023 parere favorevole al riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2022. Successivamente a ciò è stato inoltre necessario procedere a rettificare le risultanze relative alla parte entrate dei residui a causa dell'errore materiale dovuto all'eliminazione erronea di un accertamento, acquisendo nuovo parere del Revisore dei conti in data 20.05.2023, operazione che ha ulteriormente dilatato i tempi di approvazione del Rendiconto. A fronte del predetto inadempimento riferito al rendiconto dell'esercizio 2022, si comunica che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 9, comma 1-quinquies d, del d.lgs. [Ndr d.l.] 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 e s.m.i. In merito si precisa che l'unica assunzione di personale avvenuta nel corso del 2023 è stata formalizzata con determinazione del Segretario comunale n. 52 del 28.12.2023 con decorrenza dal 01.01.2024";
- c) Comune di Courmayeur: "il mancato rispetto del termine di legge per l'approvazione del rendiconto esercizio 2022 è dovuto alla notevole mole di lavoro ed alla carenza di organico degli uffici.; - a fronte del predetto inadempimento riferito al rendiconto dell'esercizio 2022, risultano regolarmente osservate le prescrizioni di cui all'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016";
- d) Comune di Gignod: "- Il riaccertamento ordinario dei residui, attività propedeutica all'approvazione del rendiconto, è avvenuto con deliberazione di Giunta comunale n. 21 in data 31 marzo 2023 (con pubblicazione a partire dal 04/04/2023). Con questo riaccertamento l'Amministrazione ha voluto procedere con l'eliminazione di alcuni residui passivi risalenti agli anni 2011, 2012 e 2014 relativi ai lavori di allargamento della strada di Roisod per i quali erano sorte delle contestazioni e solo con

deliberazione di Giunta comunale n. 19, in 31 marzo 2023 (e pubblicata a partire dal 04/04/2023), è stato approvato il certificato di collaudo e di conseguenza disposta la cancellazione dei relativi residui passivi;

- Il regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con deliberazioni di Consiglio n. 8/2017 e modificato con nn. 35/2017 e 12/2019, stabilisce, all'art. 25, la procedura relativa al Rendiconto della gestione:

1. *La Giunta comunale, almeno 25 giorni prima della data prevista per l'approvazione da parte del Consiglio comunale, approva lo schema di rendiconto, unitamente alla relazione sulla gestione.*

Con deliberazione di Giunta comunale n. 24 in data 06 aprile 2023, l'Amministrazione ha approvato lo schema di rendiconto della gestione esercizio 2022 e la relativa relazione, ai sensi degli artt. 151 e 231 del d.lgs n. 267/2000.

2. *La proposta di deliberazione consiliare, lo schema di rendiconto e la relazione sulla gestione sono trasmessi immediatamente all'organo di revisione, il quale predisponde e trasmette la propria relazione entro i successivi 5 giorni.*

Con nota 3043 del 07/04/2023 è stata trasmessa al Revisore dei conti tutta la documentazione e al prot. 3145 del 12/04/2023 è stato acquisito il parere da parte del Revisore.

3. *La proposta di deliberazione, lo schema di rendiconto, la relazione sulla gestione, la relazione dell'organo di revisione sono depositati nella segreteria dell'ente a disposizione dei consiglieri almeno 20 giorni prima della data prevista per l'approvazione. Del deposito viene dato avviso a tutti i componenti dell'organo rappresentativo e all'organo di revisione.*

Del deposito è stato dato avviso con nota prot. 3172 del 12/04/2023 e pertanto, nel rispetto dei 20 giorni di deposito, è stata fissata la seduta consigliare nel primo giorno utile quindi il 3 maggio 2023."

e) Comuni di Saint-Nicolas e Valgrisenche (accumunati da identico riscontro istruttorio) "*il Comune di Saint-Nicolas, ai sensi della legge 6/2014, fa parte dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 con i Comuni di Arvier, Avise e Valgrisenche e pertanto, come ben noto, gli adempimenti si moltiplicano (4 bilanci di previsione, 4 rendiconti, variazioni di bilancio dedicate, 4 tesorerie, 4 contratti manutenzioni per ogni servizio, ecc...);*

- gli organici dei vari comuni sono attualmente sottodimensionati e pertanto in forte difficoltà nel riuscire a istruire anche le pratiche di ordinaria amministrazione che, da qualche anno sono in notevole aumento, e seppure negli ultimi anni si sia cercato di garantire il turnover dei posti resi vacanti da pensionamenti, attualmente si è ancora alle prese con la sostituzione di due posti vacanti all'Ufficio finanziario;

- in relazione al sottodimensionamento e al turnover di personale (ben 6 dipendenti amministrativi su 21 sostituiti tra il 2021 e 2023) senza possibilità di affiancamento e passaggi di consegna, si sono accumulate pratiche e ritardi nell'esecuzione dei procedimenti;

- agli enti facenti parte dell'Ambito, inoltre, negli ultimi anni sono state assegnati diversi finanziamenti statali che hanno richiesto e richiedono una puntuale rendicontazione di complessa attuazione in relazione alla mole di lavoro a carico degli uffici associati, con particolare riferimento all'ufficio tecnico e a quello finanziario;

- al sottodimensionamento strutturale degli uffici si è aggiunto il carico di lavoro derivante negli ultimi anni dall'assegnazione del progetto PNRR da 20 milioni di Euro conferito al comune di Arvier che solo dal 1° febbraio 2024, a seguito di diversi confronti e interlocuzioni con il Ministero, si sta in parte risolvendo con l'istituzione della struttura temporanea dedicata costituita da un dirigente e tre livelli;

- si è cercato di sopperire a tali difficoltà mettendo in atto le seguenti azioni:

- assunzione da parte dei Segretari dal 1.5.2023 della responsabilità del servizio finanziario al fine di dedicare il funzionario precedentemente preposto a tale ruolo unicamente ad attività operative;
- parziale distacco di risorse interne di altri uffici (Polizia Locale, Ufficio Tecnico e Segreteria) per supportare il servizio finanziario;
- convenzioni con comuni limitrofi per l'impiego di personale;
- assunzione di personale interinale;
- oltre alla disponibilità dei dipendenti che hanno rinunciato più volte alle ferie per cercare di porre rimedio a tale situazione.

Si precisa infine che, a fronte del predetto inadempimento riferito al rendiconto dell'esercizio 2022, sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n 160, e s.m. e i.."

f) Comune di Saint Pierre: "1. Carenza del personale.

Come anche descritto nella Sezione 3 - Organizzazione e capitale umano del PIAO 2024/2026, nel Comune di Saint-Pierre si rileva una situazione di notevole sofferenza: il personale risulta numericamente ridotto, rispetto alle competenze, all'estensione del territorio e alla popolazione turistica e residente, che è in continua crescita. Tale constatazione è rafforzata dal confronto con Comuni simili per territorio, popolazione e servizi offerti. In particolare per il servizio finanziario dal giorno 3 febbraio 2023 risultavano in servizio la sottoscritta, responsabile del servizio finanziario, e una risorsa di cat. C2:

- la responsabile del servizio finanziario, del Comune di Saint-Pierre, è anche segretario e quindi oltre che a capo del servizio finanziario, è a capo di tutti i servizi amministrativi (segreteria, personale, servizi demografici, elettorale, stato civile, servizi scolastici, sociale, vigilanza); inoltre è datore di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2007 e RUP nei contratti di fornitura e servizi, RPCT e responsabile del trattamento dei dati personali. Pertanto il tempo che la responsabile ha potuto dedicare agli adempimenti funzionali all'approvazione del rendiconto 2022 è stato molto limitato;
- la dipendente C2, oltre alle delicate attività istruttorie necessarie ai fini dell'approvazione del rendiconto, ha dovuto far fronte da sola a tutti gli altri compiti che fanno capo ordinariamente al

servizio finanziario (verifiche necessarie per l'espressione dei pareri di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di accertamenti, liquidazioni fatture, regolarizzazione dei flussi in entrata, tenuta dei registri IVA, gestione del bilancio, ...).

In data 13 febbraio 2023 ha preso servizio un assistente amministrativo contabile di cat. C2, già previsto nella programmazione dell'anno precedente, in sostituzione di personale cessato nel 2022. Tale nuova risorsa essendo neo diplomata e al primo impiego, non possedeva nessun tipo di esperienza, né in capo contabile né amministrativo, e pertanto è stato necessario fornirle adeguata donazione e affiancamento, che però ha sottratto ulteriore tempo ed energie all'unica dipendente e alla responsabile del servizio.

2. Nuovi applicativi informatici.

Nel mese di ottobre 2022 i programmi informatici in uso negli uffici comunali, forniti dalla società WINXPALL s.r.l., sono stati sostituiti con la soluzione integrata denominata Sicr@Web, fornita dalla ditta Maggioli s.p.a., risultata affidataria di un accordo quadro con il quale la società partecipata IN.VA. s.p.a. ha messo a disposizione degli enti locali una soluzione per informatizzare i progetti amministrativi e gestionale in cloud. Il passaggio ai nuovi applicativi ha richiesto un impegnativo periodo di formazione del personale e ha comportato rallentamenti dell'attività di tutti i servizi comunali, in particolare del servizio finanziario; la trasmigrazione dei dati da un applicativo all'altro non è infatti avvenuta in automatico, ma ha richiesto continue verifiche e controlli sulla correttezza dei dati e numerosi interventi di tipo manuale da parte dell'unica addetta: oltretutto, tale attività si è sovrapposta agli adempimenti di chiusura dell'esercizio 2022 e di inizio di quello successivo, creando ulteriori difficoltà. In particolare la gestione dei pagamenti con il sistema PagoPa ha determinato notevoli problemi nella fase di regolarizzazione delle entrate, comportando il ritardo nel riaccertamento dei residui.

Si precisa che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 9, comma 1-quinquies del d.l. 113/2016".

- g) Comune di Torgnon: "Effettivamente i ritardi ci sono stati e sono da imputarsi alla lentezza con cui il comune è riuscito a dare corso agli adempimenti, vuoi per la complessità del sistema informatico, vuoi per l'assenza di personale dedicato in determinati periodi dell'anno (personale in part-time e con ferire arretrate da smaltire). Comunque, per quanto riguarda il rendiconto dell'Esercizio 2022, la giunta Comunale ha approvato lo schema di rendiconto in data 09.05.2023, il che significa che la documentazione era pronta il 05.05.2023 (venerdì della settimana precedente la riunione della Giunta, termine ultimo entro il quale il sottoscritto segretario comunale accetta le istruttorie di deliberazione al fine dell'emissione del parere di competenza per la riunione del martedì successivo). Lo schema venne approvato con deliberazione della Giunta comunale 32 del 09.05.2023, quindi la documentazione venne trasmessa ai Consiglieri per l'esame di merito. Trascorse 2 settimane per l'esame dei Consiglieri, la documentazione del rendiconto è stata approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n. 10 del 23.05.203. Relativamente al secondo punto, si assicura il puntuale rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 9, comma

1-quinquies, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 e s.m.i. fino all'avvenuto adempimento”.

A fronte di quanto precede si osserva che, ad eccezione dei Comuni di Gignod e Champdepraz, il mancato rispetto del termine viene addebitato in prevalenza a carenze di personale e al conseguente sottodimensionamento degli organici, nonché all'elevato *turn over*. A ciò si aggiungono: il ritardo nell'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 (Brusson) e nella predisposizione dei documenti preordinati all'approvazione del rendiconto (Gignod e Champdepraz); inefficienze derivanti dall'appartenenza all'ambito territoriale ottimale sovracomunale (Brusson, Saint-Nicolas, Valgrisenche); criticità dovute al cambiamento dei sistemi gestionali informatici (Saint-Pierre); l'incremento della “*mole di lavoro*” (Courmayeur, Saint-Nicolas, Valgrisenche).

L'irregolarità rilevata da questa Sezione, persistente per quattro esercizi finanziari consecutivi e reiterata anche con riferimento al rendiconto 2022, non può, comunque, essere superata dall'insieme delle giustificazioni addotte dagli Enti, in quanto appare palese come tali Comuni, a differenza di tutti gli altri, presentino difficoltà permanenti nell'applicare correttamente la normativa e i principi contabili che disciplinano l'intera materia del ciclo della programmazione (peraltro innovata in modo significativo con il DM 25 luglio 2023)⁷, cui i predetti enti non hanno saputo porvi rimedio in un quinquennio. E ciò, nonostante le reiterate raccomandazioni in tal senso formulate nel tempo dalla Sezione che, in questa sede, debbono intendersi fermamente riproposte, unitamente alla sollecitazione a porre in essere ogni idonea misura di ordine organizzativo interno finalizzata al superamento della criticità evidenziata e ad invertire una tendenza particolarmente negativa per la corretta e sana gestione dell'Ente locale.

Si prende atto, infine, delle attestazioni degli Enti in relazione al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 e s.m.i.

Quanto agli altri Comuni che hanno approvato il rendiconto 2022 con maggiore sforamento, i riscontri istruttori sono di seguito riportati:

a.1) Comune di Chambave: “*1. nel corso del 2023, il Comune è stato retto da un Segretario per il primo bimestre (reggente per il mese di febbraio) cui è seguito l'avvicendamento con un nuovo Segretario (nonché Responsabile del Servizio finanziario), nominato a decorrere dal 1° marzo 2023. L'ente ha, pertanto, avviato tardivamente le operazioni finalizzate all'approvazione del rendiconto 2022, sforando conseguentemente il*

⁷ Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 188, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

termine di legge previsto dalla normativa per l'approvazione dello stesso; 2. a fronte del ritardo sopra indicato, sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 e s.m. e i. Si precisa che l'assunzione di un collaboratore di qualifica C2, prevista in sede di programmazione triennale del fabbisogno del personale, è avvenuta in una fase successiva all'avvenuto adempimento; 3. In relazione alla situazione carenza di personale e criticità organizzativa nelle quali l'ente versa, si segnala che la carenza di personale all'interno del Comune è strutturale, né l'ente ha la possibilità di procedere ad ulteriori assunzioni per risolvere la situazione. Ciò detto, le criticità organizzative, pur persistenti, sono oggetto di puntuale attenzione da parte dell'ente e di una risistemizzazione di alcuni processi e flussi informativi, che si auspica, possano avere un positivo impatto sul rispetto dei tempi dei singoli adempimenti. L'approvazione, a regime, del bilancio di previsione entro la scadenza del 31.12 (come avvenuto per il bilancio di previsione 2024-2026) faciliterà la corretta programmazione delle attività al fine del rispetto degli adempimenti contabili nei termini previsti dalla legge".

A fronte di quanto riscontrato dal Comune di Chambave, si osserva che, pur non appartenendo al gruppo di Comuni che, reiteratamente, non hanno osservato il termine di approvazione del rendiconto nel quinquennio 2018-2022, questa Sezione ha rilevato tale irregolarità con riferimento anche ai rendiconti degli esercizi 2020 e 2021. Pertanto, l'esercizio 2022 rappresenta il terzo anno consecutivo nel quale il Comune di Chambave viola le disposizioni di legge in materia, profilando in tal modo una situazione di criticità di natura strutturale, legata, in base a quanto riscontrato dall'Ente, a carenze di personale e al *turn over* della figura del Segretario comunale, già rilevate da questa Sezione in sede di controllo dei documenti contabili dei precedenti esercizi. Il Comune ha comunicato le azioni individuate per migliorare il proprio assetto organizzativo, i cui effetti hanno determinato l'approvazione entro il 31.12.2023 del bilancio di previsione 2024-2026. La Sezione si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti in sede di controllo del rendiconto dell'esercizio 2023 e prende atto, infine, dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1- quinquies del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

- b.1) Comuni di Introd, Rhêmes-Nostre-Dame, Rhêmes Saint-Georges (accumunati da identico riscontro istruttorio) "Il ritardo del Comune [...] nell'approvazione del rendiconto 2022 è ascrivibile alla situazione di grande difficoltà che il servizio finanziario unico associato ha affrontato a seguito della sostituzione degli applicativi informatici con l'adozione degli applicativi acquistati dall'Unité des communes valdôtaines Grand Paradis per tutti i Comuni membri, in adesione alla Soluzione innovativa per l'informatizzazione dei processi amministrativi degli enti locali della Valle d'Aosta INVA-SIEL. Il Cambio dei programmi avvenuto nel mese di dicembre 2022 ha avuto un impatto considerevole sulla gestione ordinaria dell'ente. L'attività è stata compromessa per l'intero mese, tenuto conto che l'ufficio

unico associato, costituito ai sensi della l.r. n. 6/2014, opera per i comuni convenzionati di Introd, Rhêmes-Nostre-Dame, Rhêmes Saint-Georges, e la richiesta di rinviare tale operazione non è stata considerata possibile da IN.VA che si è detta tenuta a un cronoprogramma per l'attivazione degli applicativi. La complessità dei programmi ha reso necessari tempi lunghi di formazione e innumerevoli interventi di assistenza che, in molteplici occasioni, si sono rivelati inutili quando non dannosi considerata la manchevole preparazione dei tecnici in materia di contabilità e di amministrazioni pubbliche. L'errata e incompleta trascodifica dei dati di contabilità ha avuto un'importanza decisiva sulla tardata predisposizione del rendiconto, in particolare:

- *l'economato è stato trascodificato solo dopo insistenza degli uffici, in quanto non era previsto dal capitolato;*
- *la trascodifica delle registrazioni IVA dell'esercizio 2022 parimenti non era prevista in capitolato e pertanto non è avvenuta in tempo utile alla liquidazione del quarto trimestre, costringendo gli uffici a trascrivere manualmente sul programma precedente tutte le registrazioni di dicembre 2022;*
- *l'errata trascodifica dell'FPV ha costretto due comuni su tre a riapprovare in Giunta lo schema di bilancio per un riporto errato degli stanziamenti definitivi dell'esercizio precedente, peraltro non rilevato dal programma;*
- *l'importazione delle fatture scomposte su più impegni ha generato doppioni dei documenti fiscali che sono stati eleminati manualmente con grande dispendio di tempo.*

Il Programma non gestendo l'elaborazione della situazione patrimoniale semplificata, prevista per i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti come sostitutiva della contabilità economico-patrimoniale, ha comportato la redazione manuale del documento. La trasmissione alla BDAP dei dati di bilancio e di rendiconto è stata notevolmente rallentata poiché si è dovuto attendere gli esiti a cascata dalla piattaforma, non prevedendo il programma alcun meccanismo di rilevazione preventiva delle anomalie.

Inoltre, la scelta di privilegiare la redazione del bilancio previsionale 2023-2025 al fine di accedere dei contributi per l'annualità 2023 di cui all'art. 30, comma 14-bis, del DM 34/2019 (euro 83.790,52 assegnati a ciascuno dei tre comuni) ha avuto quale conseguenza di ritardare le procedure di rendicontazione dell'esercizio precedente.

La necessità di rendicontare entro il 31 maggio 2023 l'utilizzo dei fondi trasferiti per l'emergenza COVID ed energetica ha ulteriormente procrastinato le procedure di riaccertamento dei residui e di rendicontazione, tuttavia, era impensabile non rispettare il termine giacché una simile inadempienza avrebbe avuto ripercussioni non solo per questi tre enti, ma per tutti gli enti locali della Valle d'Aosta.

La gestione ordinaria degli enti è stata comunque assicurata, pur nelle difficoltà fin qui esposte, come dimostrato dallo stock del debito 2022 e 2023 pari a zero e dal ritardo medio di pagamento inferiore a zero. Infine, si rappresenta che le difficoltà sopra descritte hanno avuto carattere contingente e paiono superate, per cui non si prevedono ritardi nell'approvazione del rendiconto 2023. Si precisa, inoltre, come richiesto,

che il Comune [...] ha rispettato le prescrizioni di cui all'art. 9, comma 5-quinquies [ndr. Comma 1-quinquies] del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160".

A fronte di quanto precede, si osserva che il ritardo, particolarmente rilevante, nell'approvazione del rendiconto 2022 è addebitabile, per i Comuni di Introd, Rhêmes-Nostre-Dame, Rhêmes Saint-Georges ad eventi di natura contingente, quali il cambiamento dei sistemi gestionali informatici, valutati poco performanti dagli enti stessi, e ai processi ad essi correlati, non puntualmente gestiti dai soggetti preposti e, per alcuni profili, non correttamente attuati (*"errata e incompleta trascodifica dei dati contabili"*). Ciò ha comportato, ad avviso degli Enti in argomento, rallentamenti dell'azione amministrativa e aggravio di lavoro per gli uffici, con *"grande dispendio di tempo"*. Questo Collegio ritiene che le giustificazioni addotte dai predetti Enti possano spiegare l'irregolarità rilevata, tenuto conto che tutti i predetti Comuni hanno approvato nei termini di legge i rispettivi rendiconti nel quadriennio 2018-2021. Resta fermo, in ogni caso, che quanto evidenziato suscita non poche perplessità sull'effettiva funzionalità dei nuovi gestionali (*"il programma"* non gestisce *"l'elaborazione della situazione patrimoniale semplificata, prevista per i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti"*) e sulla tempestività e la completezza della fornitura dei nuovi applicativi informativi (*"l'economato è stato trascodificato solo dopo insistenza degli uffici, in quanto non era previsto dal capitolato"*). Questa Sezione, infine, prende atto dell'attestazione fornita dai Comuni di Introd, Rhêmes-Nostre-Dame, Rhêmes Saint-Georges dell'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 9, comma 1-quinquies del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

Tutto ciò considerato e rilevato, con riferimento ai ritardi nell'approvazione dei documenti contabili, nel caso di specie il rendiconto, occorre, infine, rammentare che, tra le diverse limitazioni imposte agli enti locali che versano in tale situazione, si annovera anche l'esercizio di poteri sostitutivi degli organi, con possibilità di intimare specifiche diffide ad adempiere ed eventualmente nominare un commissario *ad acta*, con tutto ciò che può conseguire sotto il profilo del successivo accertamento delle responsabilità in capo ai soggetti che hanno assunto una tale condotta dilatoria.

La procedura e le attribuzioni di cui all'art. 137 del TUEL⁸ sono disciplinate, in forza dell'art. 43, secondo comma, dello Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta, dall'art. 70 della legge

⁸ La disposizione citata così recita: "1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere. 2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva. 3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri può adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed è

regionale 7 dicembre 1998, n. 54⁹. In sede istruttoria è stato richiesto ai competenti uffici dell'Amministrazione regionale di trasmettere, con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2022, gli atti adottati ai sensi della disposizione citata. Il riscontro, esaustivo e dettagliato, acquisito agli atti della Sezione prot. n. 260 del 23 febbraio 2024, contiene:

1. le note della Struttura enti locali con le quali è stato richiesto agli enti di comunicare gli estremi del provvedimento di approvazione del rendiconto della gestione 2022 adottato dall'organo competente (trasmesse agli enti in data 2 maggio 2023);
2. la comunicazione, trasmessa via posta elettronica, della Struttura enti locali in data 17 maggio 2023 con la quale è stata sollecitata la risposta alla richiesta effettuata con la nota indicata al punto precedente agli enti per i quali la stessa risposta non risultava ancora pervenuta;
3. le note della Struttura enti locali con le quali è stato richiesto agli enti che non avevano ancora provveduto ad approvare il documento contabile di trasmettere copia della convocazione dell'organo competente contenente l'ordine del giorno nel quale era prevista l'approvazione del rendiconto della gestione 2022 (trasmesse in data 22 maggio 2023);
4. gli atti con i quali, ai sensi dell'art. 70, comma 2 della l.r. n. 54/1998, il Presidente della Regione ha assegnato alla Giunta comunale di n. 5 enti, che non avevano provveduto ad approvare lo schema di rendiconto della gestione 2022, il termine di giorni 20 dal ricevimento dell'atto di assegnazione per la predisposizione dello stesso (trasmesse in data 30 maggio 2023);
5. gli atti con i quali, ai sensi dell'art. 70, comma 2, della l.r. 54/1998, il Presidente della Regione ha diffidato il Consiglio comunale di n. 4 enti, che non avevano ancora provveduto ad approvare il rendiconto della gestione 2022, a deliberare lo stesso entro il termine di giorno 30 dalla notifica dell'atto di diffida (trasmessi in data 30 maggio 2023);

immediatamente comunicato alla Conferenza Stato-città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane, che ne può chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'articolo 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59. 4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente".

⁹ Provvedimento normativo recante "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta", adottato in attuazione dei principi costituzionali in materia di autonomie locali (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4- Statuto speciale per la Valle d'Aosta. In particolare, l'art. 70, rubricato "Scioglimento dei consigli comunali", prevede al comma 1, lettera d) lo scioglimento del consiglio comunale con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio regionale nei casi in cui il bilancio e il rendiconto della gestione e la salvaguardia degli equilibri non siano approvati nei termini di legge. In tale ipotesi, il successivo comma 2, dispone che "...trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato, senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il presidente della Regione assegna alla stessa un termine per la sua predisposizione, decorso il quale nomina un commissario, affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio, In tal caso e, comunque, quando il Consiglio non abbia approvato nei termini lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il Presidente della Regione assegna, pervia diffida, al Consiglio, con lettera notificata a tutti i consiglieri, un termine non superiore a trenta giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente, Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione alla Giunta regionale, che avvia la procedura di scioglimento del Consiglio".

6. l’atto con il quale, ai sensi dell’art. 70, comma 2, della l.r. 54/1998, il Presidente della Regione ha diffidato il Consiglio comunale di n. 1 ente, che aveva provveduto nei termini assegnati con l’atto di cui al punto 4 ad approvare lo schema di rendiconto 2022, a deliberare il rendiconto della gestione 2022 entro il termine di giorni 30 dalla notifica dell’atto di diffida (trasmesso in data 22 giugno 2023);
7. gli atti con i quali, ai sensi dell’art. 70 , comma 2, della l.r. 54/1998, il Presidente della Regione, in relazione alla richiesta da parte di n. 3 enti di concedere una proroga dei termini assegnati con l’atto di cui al punto 4 e valutati positivamente gli elementi oggettivi richiesti ed eccezionali che hanno impedito di rispettare i termini, ha assegnato alla Giunta comunale dei medesimi enti l’ulteriore termine, perentorio e non ulteriormente prorogabile, di giorni 20 dal ricevimento dell’atto di proroga dell’assegnazione per la predisposizione dello stesso (trasmessa in data 22 giugno 2023);
8. gli atti con i quali, ai sensi dell’articolo 70, comma 2, della l.r. 54/2018, il Presidente della Regione ha diffidato il Consiglio comunale di n. 3 Enti, che avevano provveduto nei termini assegnati con l’atto di cui al punto 4 e prorogati con gli atti di cui al punto 7 ad approvare lo schema di rendiconto 2022, a deliberare il rendiconto della gestione 2022 entro il termine di giorni 30 dalla notifica dell’atto di diffida (tramessi in data 10 luglio 2023).

Con riferimento a quanto precede, l’Amministrazione regionale precisa che “*in relazione agli atti di cui sopra, si conferma inoltre che tutti gli enti destinatari degli atti di cui ai punti sopra indicati si sono attenuti a quanto in essi disposto, rispettando le prescrizioni ivi contenute*”.

Esaminata tutta la documentazione trasmessa, questa Sezione rileva come l’esercizio delle funzioni attribuite dalla l.r. n. 54/1998 sia puntualmente presidiato dalla Regione, e come, l’intero procedimento, prefigurato all’art. 70, comma 2, nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo, sia preceduto da una comunicazione, tempestivamente intervenuta (2 maggio 2023), con la quale l’Amministrazione regionale ha acquisito da tutti gli enti comunali le informazioni necessarie all’attivazione del procedimento in argomento. Si rammenta, come segnalato dalla Regione, che la comunicazione dell’avvenuta approvazione del rendiconto è condizione necessaria per la liquidazione, nell’anno 2023, del terzo acconto dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione, ai sensi dell’art. 14, comma 7, lettera c), della legge regionale n. 32 del 21 dicembre 2022. In relazione alla proroga disposta nei confronti di n. 3 enti (Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges) del termine assegnato in un primo momento alle rispettive Giunte comunali per l’approvazione dello schema di consuntivo, comunque di durata non superiore al termine originario (20 giorni), si ritiene che la stessa, se adeguatamente motivata, come nel caso di specie, possa essere disposta. Ciò in base al disposto dell’art. 70, comma 2 della l.r. n. 54/1998, il quale

nell'indeterminatezza di un termine normativamente prescritto, ascrive tale attività - esclusivamente per gli inadempimenti della Giunta comunale ma non per quelli del Consiglio comunale, laddove, invece, il termine da assegnare è perentoriamente individuato (non oltre trenta giorni) - all'alveo della discrezionalità amministrativa, ancorché nel rispetto di un canone di ragionevolezza di durata dell'intero procedimento e di buon andamento dell'azione amministrativa. I Comuni che hanno ricevuto diffide ad adempiere, al fine di scongiurare l'applicazione delle misure normativamente prescritte, sino allo scioglimento del Consiglio comunale, sono Chambave, Emarèse, Champdepraz, Introd, Pré-Saint-Didier, Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre-Dame, Saint-Pierre. Infine, questo Collegio intende rammentare a tutti gli enti scrutinati che, in base all'orientamento giurisprudenziale consolidato di questa Corte, qualora non siano rispettati i termini per l'approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione stabiliti dal TUEL, o da diverso termine eventualmente prorogato dal legislatore, non è possibile erogare al personale gli incentivi di cui all'art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018 (*ex multis* Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 113/2024; Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 173/2024).

3. Parametri di deficitarietà.

Con DM 5 agosto 2022 sono stati disposti gli aggiornamenti del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014.

Sostanzialmente, non si rilevano particolari profili di discontinuità con il precedente DM 22 dicembre 2015, se non per gli indicatori 1.1 e 10.3 (di cui all'Allegato n. 1 al citato DM del 2015) e 1.1 e 9.3 (di cui all'Allegato n. 3, del medesimo decreto), modificati prevedendo al denominatore anche le entrate in conto capitale destinate al ripiano del disavanzo, che, in ogni caso, non rilevano per i Comuni in esame, in quanto non in situazione di disavanzo alcuno.

In sostituzione di quanto disposto con DM 28 dicembre 2018 per il triennio 2019-2021, con DM 4 agosto 2023 sono stati approvati, per il triennio 2022-2024, per i comuni, province, città metropolitane e comunità montane:

- a) i parametri obiettivi costituiti da indicatori di bilancio - individuati all'interno del Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio attesi, approvato con il sopra citato DM 5 agosto 2022 - ai quali sono associate, per ciascuna tipologia di ente locale, le rispettive soglie di deficitarietà (di cui all'Allegato A del decreto);

- b) le tabelle contenenti i parametri obiettivi di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, da allegare secondo quanto stabilito dal TUEL, al bilancio di previsione [art. 172, comma 1, lettera d) e al rendiconto della gestione (art. 227, comma 2 lettera b) e art. 228, comma 5)], contenenti le relative soglie di deficitarietà (di cui all'Allegato B del decreto).

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal rendiconto dell'esercizio 2022.

Rispetto al quadro di riferimento normativo precedente, dettagliato nel richiamato DM 28 dicembre 2018, non si rilevano scostamenti, in quanto restano invariati sia le soglie di deficitarietà sia il numero dei parametri (8), unitamente alle correlate modalità di calcolo (fatto salvo quanto sopra evidenziato in ordine al DM 5 agosto 2022).

Si rammenta, inoltre, che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, l'art. 37-quinquies del d.l. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ha previsto che, ai fini del calcolo per gli anni 2020, 2021 e 2022 dei parametri obiettivi di cui all'art. 242 del TUEL, gli enti locali includano tra gli incassi i ristori destinati alla compensazione delle minori entrate connesse all'emergenza sanitaria stessa negli anni di riferimento.

Ciò posto, si rileva che tutti gli enti hanno allegato al rendiconto e trasmesso alla BDAP il prospetto contenente i parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, ai sensi dell'art. 227, comma 5, lett. b) del TUEL, come modificato dal d.lgs. n. 118/2011 e, con riferimento al citato DM 4 agosto 2023, i parametri obiettivi, costituiti da altrettanti indicatori di bilancio individuati all'interno del "*Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*".

Si rammenta, ancora, che un Ente è considerato deficitario qualora registri quattro parametri in soglia deficitaria. Come rimarcato dalla Sezione delle Autonomie, e più volte rammentato da questo Collegio, l'esame dei parametri di deficitarietà può disvelare situazioni critiche nella tenuta degli equilibri e "consente di individuare agevolmente gli enti più esposti al rischio" (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 9/2020). Relativamente a tale profilo e con riferimento alla situazione complessiva, gli esiti rilevati in relazione agli esercizi precedenti hanno mostrato un lieve peggioramento tra il 2019 e il 2020 seguito da un miglioramento tra il 2020 e il 2021. Il controllo del sopra citato prospetto allegato al rendiconto 2022 consente di rilevare che:

- a) in nessun Comune si configura una situazione di deficitarietà strutturale, ovvero non si rilevano enti che registrano almeno quattro parametri deficitari. Ciò si pone in linea di positiva continuità rispetto all'esito del controllo sui rendiconti 2019, 2020 e 2021;
- b) 66 Comuni (pari al 90,40%) non presentano alcun parametro deficitario. A livello di sistema complessivo, tale esito si mostra in lieve peggioramento rispetto all'esercizio 2021, laddove 68 Comuni (pari al 93%) non presentavano alcun parametro deficitario;

- c) 7 Comuni (+2 rispetto al 2021) - Allein, Arvier, Bard, Champdepraz, Emarèse Pontboset, Rhêmes-Saint-Georges – presentano un parametro deficitario.

In realtà, a seguito degli approfondimenti istruttori esperiti, come oltre argomentato, i Comuni che presentano un parametro deficitario sono in totale 8 (+3 rispetto al 2021), in quanto anche il Comune di La Magdeleine, pur non avendo segnalato alcunché nei pertinenti allegati al rendiconto (al pari dell’Organo di revisione dell’Ente, nella cui relazione nulla viene segnalato sul punto) presenta criticità in relazione al parametro P6. In particolare:

c.1) i Comuni di Allein, Arvier, Bard e Pontboset presentano criticità in relazione al parametro n. 2 (corrispondente all’indicatore 2.8), concernente l’incidenza degli incassi delle entrate proprie (titolo 1 e titolo 3) sulle previsioni definitive di cassa di parte corrente. Tale parametro evidenzia la capacità di riscossione (sia di competenza che in conto residui) da parte dell’ente locale rispetto alle entrate previste in via definitiva in parte corrente. Il valore soglia stabilito dal DM 4 agosto 2023 resta invariato rispetto a quello individuato dal precedente DM 28 dicembre 2018: <22%. Rispetto a tale limite, i valori rilevati sono i seguenti: Allein 14,09%; Arvier 19,84%, Bard 12,71%, Pontboset 19,47%.

Il valore medio rilevabile nell’ambito dell’insieme dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è pari al 37,94% e, attesa l’elevata differenziazione esistente nel sistema degli enti locali regionali, più volte rilevata da questa Sezione, è la risultante di performance molto elevate nei Comuni dove le entrate del titolo 1 e titolo 3 appaiono piuttosto significative rispetto ai trasferimenti correnti (Ayas, Courmayeur, Gressoney-Saint-Jean, La Thuile, Pré-Saint-Didier, Valtournenche, tutti ampiamente al di sopra del 60%), controbilanciate da un gruppo di Comuni, 18 in totale, che presentano un valore superiore alla soglia deficitaria (22%) ma inferiore al 30%.

Quanto ai Comuni di Allein e Bard tale criticità, oltre a perdurare per tutto il quadriennio 2019-2022, si profila in aggravamento, atteso che i valori rilevati a rendiconto 2022 si mostrano ancor più critici rispetto all’esercizio precedente (rispettivamente, 15,59% e 16,33%).

Questo Collegio conferma, pertanto, quanto già anticipato nel referto sul controllo del rendiconto dell’esercizio 2021 relativamente alla presenza di una difficoltà strutturale nei predetti due Comuni, che si profila in continuo peggioramento, e reitera nei confronti degli stessi la raccomandazione di porre in essere ogni idonea misura per rispettare il valore soglia normativamente stabilito, nonché di monitorare, in corso di gestione, l’andamento dei restanti parametri al fine di intercettare, con la necessaria tempestività, eventuali ulteriori profili problematici.

Quanto al Comune di Pontboset, sempre in relazione al parametro P2, si osserva un andamento discontinuo: pur non registrando deficitarietà nell'esercizio 2021, in quelli 2019 e 2020 presentava valori al di sotto della soglia di deficitarietà. Nel 2022 il valore risulta nuovamente deficitario. Pertanto, debbono richiamarsi le raccomandazioni sopra formulate per i Comuni di Allein e Bard.

Infine, per il Comune di Arvier la deficitarietà del parametro P2 si presenta per la prima volta nell'esercizio 2022.

Questo Collegio si riserva di esperire ulteriori controlli in relazione a tutti i predetti quattro Comuni in sede di controllo dei prossimi documenti contabili.

c.2) i Comuni di Champdepraz, Emarèse e Rhêmes-Saint-Georges registrano deficitarietà in relazione ai debiti fuori bilancio (cui sono riferiti i parametri P6 e P7), aspetto quest'ultimo che a livello di sistema dei Comuni valdostani, come già osservato da questa Sezione in occasione dei controlli dei precedenti rendiconti, appare sotto il profilo fenomenologico piuttosto contenuto.

Ciò nondimeno l'ente locale è tenuto a porre in essere ogni idonea misura atta a contenere il più possibile la formazione di passività potenzialmente pregiudizievoli degli equilibri e della sana e corretta gestione del bilancio. I valori registrati dai tre predetti Comuni, rispetto ai valori soglia normativamente stabiliti (P6: >1%; P7: > 0,60%), sono i seguenti: Champdepraz (P7), 2,19%; Emarèse (P6), 6,02%; Rhêmes-Saint-Georges (P6), 6,95%.

Analogamente alla metodologia seguita in sede di controllo dei rendiconti degli esercizi precedenti, questo Collegio ha ritenuto di verificare la coerenza della deficitarietà rilevata in rapporto alle attestazioni effettuate dagli enti nell'apposito questionario dei debiti fuori bilancio.

Da quest'ultimo, si rileva la presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati nel corso del 2022 unicamente per il Comune di Rhêmes-Saint-Georges, per un importo di euro 114.441,17, mentre i Comuni di Champdepraz ed Emarèse nulla attestano.

Nel rinviare al pertinente paragrafo n. 4.7.1 gli approfondimenti svolti in ordine ai debiti fuori bilancio e alle non corrette attestazioni fornite dai Comuni di Champdepraz ed Emarèse, per le finalità che in questa sede interessano, questa Sezione, a seguito del controllo effettuato in sede istruttoria, conferma i valori percentuali indicati dagli enti. Ciò si ricava nel modo seguente:

- Champdepraz: debiti in corso di riconoscimento, euro 37.147,71, rapportati agli accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 del bilancio (complessivamente pari a euro 1.964.598,06, da QGR inserito in BDAP). Parametri P7 = 2,19%;

- Emarèse: debiti riconosciuti e finanziati nel corso del 2022, euro 336.785,98, rapportati al totale degli impegni dei titoli 1 e 2 del bilancio (complessivamente pari a euro 5.589.986,74, da QGR inserito in BDAP). Parametro P6= 6,02%;
- d) dei restanti Comuni che hanno segnalato l'avvenuto riconoscimento e finanziamento nel corso del 2022 di debiti fuori bilancio nel pertinente questionario (Ayas, Courmayeur, Gressan, La Magdeleine, Saint-Christophe, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Sarre, Valgrisenche e Valtournenche), questa Sezione ha verificato, in rapporto alle modalità di calcolo normativamente stabilite per la determinazione del parametro P6 (sopra esplicitate per il Comune di Emarèse), che tutti, ad eccezione del Comune di La Magdeleine, non superano il valore percentuale, quale soglia di deficitarietà, dell'1%. In base all'esame cartolare, il Comune di La Magdeleine presenta la seguente situazione:
 - l'allegato 1), denominato Parametri comuni, come trasmesso dall'Ente alla BDAP, riporta l'assenza di parametri in soglia deficitaria;
 - il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, come trasmesso dall'Ente alla BDAP, in relazione ai debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati in rapporto al totale degli impegni del titolo 1 e del titolo 2, non viene valorizzato (viene riportato "0,00").
 - l'assenza di un valore positivo del predetto indicatore, riferito al parametro P6, risulta però incoerente con quanto attestato dall'Ente nel questionario dei debiti fuori bilancio, laddove vengono riportati debiti fuori bilancio, riconosciuti e finanziati nel 2022, per complessivi euro 20.293,50. Di ciò si ha conferma nella relazione della Giunta sul rendiconto 2022, laddove viene riportato che "*Nel corso del 2022 è stata riconosciuta la legittimità di un debito fuori bilancio relativamente alla spesa di cui alla relazione prot. n. 7194/2022 predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale in riferimento alla riparazione in regime di somma urgenza (prot. com.le n. 6464/2022) di un tratto di acquedotto comunale, per una spesa di euro 16.634,02 iva esclusa (=20,293,5044) [...]. A tal proposito è stata assunta apposita delibera di consiglio comunale n. 20 del 22/12/2022*".
 - applicando le modalità di calcolo previste dal DM 4 agosto 2023 del parametro P6, si ottiene un valore pari all' 1,72% (dato dall'ammontare dei debiti fuori bilancio in rapporto al totale degli impegni del titolo 1 e del titolo 2, pari a complessivi euro 1.178.326,56, come ricavabili dal QGR inserito in BDAP);
 - di conseguenza, l'Ente sarebbe in soglia deficitaria rispetto al parametro P6;
 - infine, nella relazione della Giunta comunale sul rendiconto 2022, così come nel prescritto parere dell'Organo di revisione dell'Ente, nulla viene riportato riguardo alla situazione deficitaria con riferimento al parametro P6. Anzi, nel parere sul rendiconto formulato

dall’Organo di revisione viene riportato “*L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente non ha dovuto riconoscere debiti fuori bilancio*”.

Quanto precede indurrebbe a ritenerre, non senza preoccupazione, che l’Ente, così come l’Organo di revisione, non abbiano contezza alcuna riguardo alla situazione deficitaria del parametro P6.

Di conseguenza, è stata disposta una richiesta di approfondimenti, contestando all’Ente la mancata evidenza della situazione deficitaria in relazione al parametro P6, unitamente alla richiesta di precisare se la deliberazione consiliare di riconoscimento sia stata trasmessa alla competente Procura regionale, ex art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Nel riscontro sul contradditorio instaurato, il Comune di La Magdeleine comunica che “*L’allegato I), denominato Parametri comuni, come trasmesso dall’Ente alla BDAP (Sezione Schemi di bilancio), indica l’assenza di parametri deficitari, in quanto per mero errore materiale l’addetta alla compilazione della schermata Piano degli indicatori di Bilancio – rendiconto esercizio 2022 – indicatori sintetici (allegato n. 2-a) dell’applicativo Giove Siscon utilizzato dal Comune ha dimenticato di inserire al paragrafo 13 Debiti fuori bilancio punto 13.1 Debiti riconosciuti e finanziati la cifra di € 20.293,50. A causa di questo errore l’allegato I) della Tabella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario (anno 2022) è stata elaborata con il Punto P6 (indicatore 13.1 debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell’1% valorizzata NO (anziché SI). Relativamente alla deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio, si assicura che la medesima è stata trasmessa, con nota prot. n7476lm/1-8-3/22di2022, alla competente Procura regionale della Corte dei Conti, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289*”.

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, l’Ente produce la nota di trasmissione alla Procura regionale della documentazione concernente il debito fuori bilancio in argomento, unitamente al parere del revisore dei conti sulla deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio.

La Sezione prende atto delle giustificazioni addotte dall’Ente, dalle quali emerge come la mancata valorizzazione dell’indicatore e, conseguentemente, del parametro P6, sia da ricondurre a errore materiale di compilazione degli allegati al rendiconto (Piano degli indicatori e dei risultati attesi e Parametri comuni).

Al riguardo, questo Collegio, pur riconoscendo l’eventualità che, tra i numerosi adempimenti richiesti all’ente locale, sia possibile rinvenire errori, peraltro ammessi dal principio contabile n. 6, di cui all’allegato n. 1 al d.lgs. n. 119/2011, come “*tecnicamente inevitabili*”, raccomanda al Comune di La Magdeleine di prestare la dovuta attenzione nella predisposizione dei documenti normativamente prescritti a corredo del rendiconto e in modo aderente ai principi generali della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità del bilancio, di cui all’allegato n. 1 al d.lgs. n. 118/2011.


Quanto all’Organo di revisione dell’Ente, questo Collegio deve rimarcare come la dichiarazione resa in sede di parere circa l’avvenuta verifica dell’insussistenza dei debiti fuori bilancio, oltre ad essere totalmente fuorviante, disvela una scarsa cura nella predisposizione del prescritto parere, che non risulta coerente con l’attività di controllo svolta dallo stesso Revisore all’atto del rilascio del parere sul riconoscimento del debito fuori bilancio.

Tenuto conto di quanto sopra riportato i Comuni che presentano un parametro deficitario a rendiconto 2022 sono complessivamente 8, pari all’11% del totale degli enti scrutinati.

- e) infine, non si rilevano Comuni che presentano due parametri deficitari, a conferma del positivo esito del controllo sul rendiconto 2021 e del miglioramento rispetto alla situazione accertata in sede di controllo dell’esercizio 2020 (laddove 2 Comuni presentavano due parametri deficitari).

Il quadro comparativo del quadriennio 2019-2022 è riportato nel grafico che segue.

Grafico n. 1 – Parametri di deficitarietà. Confronto rendiconti 2019, 2020, 2021, 2022.



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP e a seguito dell’attività istruttoria svolta.

4. Gli equilibri economico-finanziari della gestione 2022.

Con riferimento alla previsione delle entrate di competenza formulate per il triennio 2022-2024, così già come osservato in relazione al bilancio di previsione 2021-2023 rapportato alla previsione 2020-2022, si rileva, in relazione al primo esercizio del triennio considerato e al complesso degli Enti in esame, una previsione in aumento delle stesse rispetto al bilancio di previsione 2021-2023. L’aumento della previsione del totale complessivo delle entrate rispetto a quella effettuata in relazione all’esercizio 2021 è pari complessivamente a euro 10.738.984,79.

La previsione delle entrate di competenza dell'annualità 2022, con riferimento a quella iniziale e non definitiva, è riportata nella tabella che segue:

Tabella n. 1- Riepilogo generale delle previsioni delle entrate. Annualità 2022 del bilancio di previsione 2022-2024.

ENTRATE	TOTALE 73 COMUNI	% su totale complessivo entrate	TOTALE AGGREGATI	TOTALE AGGREGATI	% su totale entrate finali	% su totale aggregati
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	91.734.875,48	24,01%	217.776.606,32	56,99%	31,50%	74,78%
Titolo 2: Trasferimenti correnti	89.372.295,51	23,39%			30,69%	
Titolo 3 : Entrate extratributarie	36.669.435,33	9,60%			12,59%	
Titolo 4 : Entrate in conto capitale	72.768.366,40	19,04%	72.768.366,40	19,04%	24,99%	24,99%
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziaria	676.050,00	0,18%	676.050,00	0,18%	0,23%	0,23%
Totale entrate finali	291.221.022,72	76,21%	291.221.022,72	76,21%	100,00%	100,00%
Titolo 6: Accensione prestiti	2.859.254,98	0,75%	55.925.003,36	14,64%		
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	0,13%				
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	52.565.748,38	13,76%				
Totale titoli entrate	347.146.026,08	90,85%	347.146.026,08	90,85%		
Utilizzo avanzo presunto amministrazione	1.351.977,54	0,35%	1.351.977,54	0,35%		
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
Fondo pluriennale vincolato	33.629.291,80	8,80%	33.629.291,80	8,80%		
Totale complessivo entrate	382.127.295,42	100,00%	382.127.295,42	100,00%		

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

A fronte della previsione iniziale formulata dal complesso degli enti, a rendiconto 2022 si rileva la situazione di seguito riepilogata.

Tabella n. 2 – Riepilogo generale degli accertamenti. Rendiconto 2022.

ENTRATE	TOTALE 73 COMUNI	% su totale complessivo entrate	TOTALE AGGREGATI	TOTALE AGGREGATI	% su totale entrate finali	% su totale aggregati
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	97.160.578,39	20,994%	232.695.883,45	50,279%	32,42%	77,654%
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	95.213.835,46	20,573%			31,77%	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	40.321.469,60	8,712%			13,46%	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	65.909.991,87	14,241%	65.909.991,87	14,241%	21,995%	21,995%
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.050.959,05	0,227%	1.050.959,05	0,227%	0,351%	0,351%
Totale entrate finali	299.656.834,37	64,75%	299.656.834,37	64,75%	100,00%	100,00%
Titolo 6 - Accensione di prestiti	554.297,41	0,12%	36.607.004,51	7,91%		
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00%				
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	36.052.707,10	7,79%				
Totale entrate dell'esercizio	336.263.838,88	72,66%	336.263.838,88	72,66%		
Utilizzo avанzo di amministrazione	64.968.867,75	14,04%	126.543.236,76	27,34%		
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	2.894.324,74	0,63%				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	58.680.044,27	12,68%				
Totale complessivo entrate	462.807.075,64	100,00%	462.807.075,64	100,00%		

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

Al riguardo, si osserva che:

- il valore complessivo delle entrate a rendiconto (considerando anche il FPV, il ricorso all'indebitamento e l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione) registra un incremento di euro 80.679.780,22 rispetto alla previsione, pari a +21,11% (da euro 382.127.295,42 a euro 462.807.075,64). L'aumento rilevato tra previsione e rendiconto della gestione 2022 appare più marcato di quanto realizzato in rapporto al 2021 (euro 61.482.895,03, pari a un incremento del 16,55%);
- le entrate del titolo 1 (gettito tributario) sommano complessivamente a euro 97.160.578,39. Rispetto alla previsione iniziale mostrano un aumento di euro 5.425.702,91, pari a +5,91;
- le entrate del titolo 2 (trasferimenti correnti) registrano accertamenti in aumento rispetto alla previsione iniziale di complessivi euro 5.841.539,95, pari a +6,53% (da euro 89.372.295,51 a euro 95.213.835,46). Pur in aumento rispetto alla previsione, che a livello complessivo è rimasta

- sostanzialmente analoga a quella del bilancio del triennio precedente (euro 88.750.449,59) lo scostamento in aumento rilevato nel 2022 appare decisamente inferiore rispetto a quello rilevato tra la previsione iniziale e il rendiconto dell'esercizio 2021 (+13.637.654,66, pari a +15%);
- le entrate del titolo 3 (extratributarie) registrano nella gestione 2022 un aumento di euro 3.652.034,27, pari a + 9,10 (da euro 36.669.435,33 a euro 40.321.469,60. Tale esito si discosta in modo significativo rispetto alla sostanziale consistenza delle entrate patrimoniali stimate in fase di previsione e poi accertate a rendiconto dell'esercizio 2021, laddove lo scostamento stato minimo ed in negativo (-273.526,30, pari a -0,79%);
 - le entrate del titolo 4 (c/capitale) presentano, al temine della gestione, lo scostamento in diminuzione (-6.358.374,53) più rilevante tra previsioni (euro 72.768.366,40) e rendiconto (euro 65.909.991,87), ancorché la differenza sia quantitativamente meno rilevante rispetto a quanto riscontrato in sede di confronto tra previsione e consuntivo in relazione all'esercizio 2021, laddove, a fronte di previsioni iniziali pari a euro 67.982.453,78, sono stati definitivamente accertati euro 50.496.010,38 (-17.486.443,40);
 - la composizione dei primi tre titoli dell'Entrata si mostra a rendiconto 2022 in incremento rispetto alla previsione: l'aggregato complessivo delle entrate correnti accertate dei primi tre titoli somma a euro 232.695.883,45, corrispondente al 77,65% delle entrate finali, a fronte di una previsione iniziale di euro 217.776.606,32, per una differenza in aumento pari a euro 14.919.277,13. Si osserva al riguardo situazione piuttosto similare a quanto rilevato dal raffronto tra previsione e rendiconto 2021, laddove l'aumento che ha interessato le somme definitivamente accertate è stato pari di euro 16.345.397,44. Quanto precede appare, a livello complessivo, rispondere all'osservanza di un principio prudenziale nella predisposizione dei bilanci di previsione, ma sovrastimanti rispetto all'andamento effettivo della gestione, come accertata poi a rendiconto.

In rapporto al rendiconto dell'esercizio 2021, la composizione delle entrate complessive si mostra in aumento di euro 29.935.869,98. Ciò nonostante la composizione percentuale degli aggregati appare sostanzialmente analoga, ad eccezione dei primi tre titoli dell'entrata che, diminuiscono percentualmente dell'1,8% a fronte invece di un incremento dell'incidenza delle entrate del titolo 4, che aumentano di circa 3 punti percentuale.

Contrariamente a quanto rilevato in ordine ai due esercizi precedenti, le entrate da trasferimenti correnti (titolo 2) non rappresentano la voce più rilevante delle entrate degli enti locali, costituita per l'esercizio 2022 dalle entrate tributarie (titolo 1). I trasferimenti correnti, dal 2021 al 2022, si presentano in contrazione di euro 7.174.268,79, passando da euro 102.388.104,25 a euro 95.213.835,46.

Se confrontate con l'esercizio 2020, la diminuzione delle entrate da trasferimenti correnti appare ancor più marcata e pari a euro 20.727.745,33. Come dimensione quantitativa, i trasferimenti correnti appaiono gradualmente avvicinarsi all'ultimo esercizio pre-pandemico, il 2019 (euro 88.033.256,09), e si profilano in diminuzione rispetto ai singoli esercizi del biennio 2020-2021 a fronte del venir meno dell'ingente quantitativo di risorse trasferite a titolo della legislazione emergenziale. Per tale ragione, la gestione 2022 appare connotata per la parte corrente ad un progressivo ritorno alle condizioni di gestione ordinaria. Tale aspetto si rileva anche in ordine alle entrate dei titoli 1 e 3, in considerazione della piena ripresa delle procedure di accertamento e di riscossione delle entrate proprie e la parziale cessazione degli effetti delle misure di flessibilità disposte dalla legislazione straordinaria introdotta in fase emergenziale.

Le entrate tributarie, quanto ad accertamenti (pari a euro 97.160.578,39) appaiono in netta ripresa, aumentando rispetto al 2021 di euro 6.178.863,87 e rispetto al 2020 di euro 7.832.267,77. Peraltro, appaiono superiori anche in confronto all'ultimo esercizio di gestione ordinaria, il 2019, per euro 3.974.777,08.


Le entrate patrimoniali ammontano a euro 40.321.469,60 e, così come per quelle tributarie, si mostrano in aumento di euro 5.997.869,85 rispetto al 2021 e di euro 7.165.728,99 rispetto al 2020. Sopravanzano analogo dato riferito al 2019 di euro 2.748.159,59.

Quanto alle entrate in parte capitale, si rileva come le stesse segnino l'aumento più significativo rispetto all'esercizio precedente (+15.413.981,49) passando da euro 50.496.010,38 a euro 65.909.991,87. Rispetto al 2019, ove il totale delle entrate in conto capitale sommava a euro 31.008.951,54, le risorse destinate agli investimenti sono più che raddoppiate. Quanto precede, se può rappresentare un aspetto positivo sotto il profilo di una maggiore espansione della spesa pubblica destinata agli investimenti per la collettività amministrata, richiede agli enti locali di presidiare con la necessaria cura le attività di programmazione e di allocazione delle risorse, unitamente ad uno sforzo organizzativo e un impegno realizzativo supplementari.

Quanto a composizione percentuale in rapporto alle entrate finali, a rendiconto 2022, le entrate tributarie rappresentano il 32,42%, seguite da quelle derivanti da trasferimenti correnti, pari al 31,77 a quelle in conto capitale, pari al 22%, alle entrate patrimoniali, pari al 13,46% e, in via residuale alle entrate da riduzione di attività finanziarie, inferiori all'1%.

L'andamento del quadriennio 2019-2022 è riepilogato nel grafico che segue.

Grafico n. 2 – Accertamenti riferiti ai primi quattro titoli di entrata. Rendiconti 2019, 2020, 2021, 2022.



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

Con riferimento alle spese, la previsione dell'esercizio 2022 sommava, a pareggio delle entrate, ad euro 382.127.295,42, di cui euro 208.643.064,04 al titolo 1 / spese correnti), pari al 54,60% delle spese finali e al 64%,42% delle spese totali. Le spese al titolo 2 (c/capitale) sommavano ad euro 114.970.529,09, pari al 35,50% delle spese finali e al 35,50% delle spese finali. Rispetto alla previsione iniziale, a rendiconto 2022 le spese impegnate al titolo 1 ammontano complessivamente ad euro 191.868.062,44, in diminuzione per euro 16.775.001,60 (-8,04%) mentre quelle al titolo 2 sommano a euro 87.884.956,79, in diminuzione per euro 27.085.572,30 (-23,56%). Il raffronto dell'andamento del triennio 2020-2022 relativamente agli scostamenti previsione/rendiconto è di seguito riepilogato:

- esercizio 2020:
 - titolo 1 (-20.584.698,96), pari al 10,38%;
 - titolo 2 (- 16.677.973,75), pari al -19,62%;
- esercizio 2021:
 - titolo 1 (-17.616.005,77), pari al -8,7%;
 - titolo 2 (-32.939.439,10), pari al - 29,82%;
- esercizio 2022:

- titolo 1 (-16.775.001,60), pari a -8,04%;
- titolo 2 (-27.085.572,30), pari a -23,56%.

Come già rilevato da questa Sezione in sede di controllo del rendiconto 2021, gli scostamenti più rilevanti tra previsione e rendiconto si realizzano in relazione agli investimenti del titolo 2, segno che la difficoltà generalizzata incontrata dagli enti nella fase emergenziale (esercizi 2020 e 2021) concernente la programmazione degli investimenti pubblici appare caratterizzare ancora l'esercizio 2022, seppure in modo più contenuto di quanto non realizzato nel 2021. Ciò significa che una buona parte degli interventi prefigurati in fase di programmazione non hanno trovato avvio nel corso della gestione. Il dettaglio delle spese nella fase di previsione e di rendiconto dell'esercizio 2022 è riportato nelle due tabelle che seguono.

Tabella n. 3 – Riepilogo generale delle previsioni delle spese dei bilanci. Annualità 2022 del bilancio 2022-2024.

SPESE	TOTALE 73 COMUNI	% su totale complessivo spese	% su totale spese finali
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00%	0,00%
Titolo 1: Spese correnti	208.643.064,04	54,60%	64,42%
di cui fondo pluriennale vincolato	1.632,47	0,00%	0,00%
Titolo 2: Spese in conto capitale	114.970.529,09	30,09%	35,50%
di cui fondo pluriennale vincolato	434.470,83	0,11%	0,13%
Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie	246.050,00	0,06%	0,08%
di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00%	0,00%
Totale spese finali	323.859.643,13	84,75%	100,00%
Titolo 4: Rimborso prestiti	5.201.903,91	1,36%	
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)	0,00	0,00%	
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00	0,13%	
Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro	52.565.748,38	13,76%	
Totale titoli	382.127.295,42	100,00%	
Totale complessivo spese	382.127.295,42	100,00%	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

Tabella n. 4 – Riepilogo generale degli impegni. Rendiconto 2022.

SPESE	TOTALE IMPEGNI 73 COMUNI	% su totale complessivo spese	% su totale spese finali
Disavanzo di amministrazione	0	0,00%	0,00%
Titolo 1 - Spese correnti	191.868.062,44	49,77%	55,72%
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	2.799.953,14	0,73%	0,81%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	87.884.956,79	22,80%	25,52%
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	61.768.458,16	16,02%	17,94%
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00%	0,00%
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	0	0,00%	0,00%
Totale spese finali	344.321.430,53	89,32%	100,00%
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	5.105.652,81	1,32%	
Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00%	
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00%	
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	36.052.707,10	9,35%	
Totale spese dell'esercizio	385.479.790,44	100,00%	
Totale complessivo spese	385.479.790,44	100,00%	


Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

Quanto, invece, agli impegni rilevati a rendiconto, si osserva nel 2022 un incremento della spesa corrente per euro 6.891.948,62 (+3,72%) ed un aumento, molto più marcato, degli impegni in conto capitale di euro 10.383.810,19 (+13,40%).

Entrambi i titoli si mostrano in tendenziale incremento, più contenuto per quanto riguarda la spesa corrente rispetto alla spesa per investimenti. Dal 2019 al 2022, la prima aumenta di euro 14.090.437,23, pari a +7,9%, mentre la seconda segna un incremento di euro 26.466.281,56, pari a +43,10%. Pur con le difficoltà legate alla fase programmativa osservate a seguito del raffronto tra previsione e rendiconto, si osserva un'espansione della spesa pubblica in particolare tra il 2020 e il 2021 e tra quest'ultimo e il 2022.

Il quadro di sintesi è riportato nel grafico che segue.

Grafico n. 3 – Impegni riferiti ai Titoli 1 e 2. Rendiconti 2019, 2020, 2021, 2022.



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

Quanto agli equilibri di bilancio, declinati nei tre saldi normativamente prescritti (di competenza, di bilancio e complessivo), i risultati dei 73 Enti a rendiconto 2022 sono rappresentati nella tabella che segue.

Tabella n. 5 – Equilibri a rendiconto 2021. Risultato di competenza, Equilibrio di bilancio ed Equilibrio complessivo.

ENTE	Equilibri finanziari rendiconto 2022			ENTE	Equilibri finanziari rendiconto 2022		
	Risultato di competenza W1	Equilibrio di bilancio W2	Equilibrio complessivo W3		Risultato di competenza W1	Equilibrio di bilancio W2	Equilibrio complessivo W3
Allein	169.805,27	147.567,55	166.223,69	La Magdeleine	621.706,01	590.529,30	568.181,70
Antey-Saint-André	1.160.158,88	1.128.229,34	1.068.991,49	La Salle	1.556.857,01	1.083.376,89	1.205.157,38
Arnad	1.390.524,01	1.104.740,65	1.184.993,26	La Thuile	2.032.333,77	1.739.701,16	1.653.274,66
Arvier	765.551,37	429.918,52	448.257,15	Lillianes	257.776,34	257.776,34	240.780,08
Avise	4.770.153,96	4.424.767,14	4.759.782,18	Montjovet	781.709,25	599.380,95	706.440,58
Ayas	4.770.153,96	4.424.767,14	4.759.782,18	Morgex	783.630,77	372.930,20	488.502,81
Aymavilles	1.011.584,26	949.799,98	1.170.448,47	Nus	925.231,47	465.322,81	533.788,31
Bard	562.413,60	478.805,72	498.131,57	Ollomont	536.337,58	435.710,88	422.071,67
Bionaz	632.615,44	561.098,84	561.098,84	Oyace	436.658,81	375.794,21	379.888,76
Brissogne	1.419.105,44	1.328.663,66	1.542.949,23	Perloz	106.483,46	73.429,46	70.009,88
Brusson	1.443.372,30	803.058,82	645.829,79	Pollein	1.144.036,02	690.583,34	618.989,06
Challand-Saint-Anselme	1.542.027,30	1.481.837,41	1.363.179,45	Pont-Saint-Martin	1.089.100,73	879.442,81	927.245,50
Challand-Saint-Victor	379.595,34	315.230,01	311.741,53	Pontboset	396.119,01	302.345,29	323.210,77
Chambave	564.111,10	316.742,43	314.933,56	Pontey	814.664,87	560.386,72	560.386,72
Chamois	496.750,35	373.871,68	382.845,69	Pré-Saint-Didier	976.405,04	764.378,54	844.942,38
Champdepraz	962.875,87	573.788,39	598.025,11	Quart	1.968.422,45	1.154.685,70	1.140.480,72
Champorcher	649.696,42	587.709,65	642.832,22	Rhêmes-Notre-Dame	718.821,71	414.460,07	419.124,10
Charvensod	1.470.502,75	231.981,19	91.681,19	Rhêmes-Saint-Georges	490.877,23	259.123,86	268.337,51
Châtillon	2.098.656,70	1.233.984,19	1.604.279,01	Roisan	1.458.147,59	235.189,02	168.753,78
Cogne	550.448,75	523.263,95	535.847,10	Saint-Christophe	2.382.243,61	1.789.391,67	1.527.062,42
Courmayeur	7.027.518,24	4.237.647,71	4.314.680,18	Saint-Denis	631.247,30	280.196,27	274.196,27
Donnas	852.766,91	615.967,75	617.760,96	Saint-Marcel	682.291,25	229.000,76	143.988,76
Doues	278.029,02	193.950,78	226.891,00	Saint-Nicolas	623.227,59	416.833,98	381.448,78
Emarèse	585.829,32	216.654,06	210.645,96	Saint-Oyen	449.104,73	321.548,46	313.286,00
Etroubles	946.667,64	929.690,39	855.781,89	Saint-Pierre	1.590.174,39	524.870,55	633.580,33
Fénis	1.912.537,36	974.935,05	1.006.120,73	Saint-Rhémy-en-Bosses	638.479,35	569.139,28	582.460,53
Fontainemore	254.858,94	201.087,03	194.600,75	Saint-Vincent	1.934.283,47	1.070.711,09	1.073.409,18
Gaby	499.058,08	480.092,22	451.443,33	Sarre	1.358.121,27	931.450,24	919.113,77
Gignod	1.210.973,64	1.046.036,75	1.035.976,39	Torgnon	472.789,64	444.208,59	369.586,85
Gressan	1.364.484,33	872.371,01	1.077.713,71	Valgrisenche	870.587,24	750.206,84	697.251,85
Gressoney-La-Trinité	991.806,41	813.832,14	838.832,14	Valpelline	1.084.156,08	443.605,01	349.706,92
Gressoney-Saint-Jean	1.085.004,51	575.739,17	770.195,96	Valsavarenche	525.735,93	324.469,32	344.333,60
Hône	404.631,64	276.623,83	307.267,66	Valtournenche	2.317.305,95	1.889.334,72	1.778.971,02
Introd	509.744,59	305.893,41	299.616,82	Verrayes	580.347,26	260.318,03	260.318,03
Issime	350.501,18	334.525,27	334.525,27	Verrès	1.053.910,27	782.147,44	865.437,78
Issogne	738.516,42	598.784,32	658.341,02	Villeneuve	752.756,60	382.020,20	459.383,48
Jovençan	573.662,37	393.586,87	389.163,79				

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

Rispetto al quadro sopra riepilogato, la Sezione rileva quanto segue:

- a) in tutti i Comuni scrutinati il Risultato di competenza (W1) è positivo e risulta rispettata la prescrizione prevista all'art. 1, comma 821, della legge n. 148/2018; come già osservato in

relazione al rendiconto 2021, in diversi casi si conseguono margini del risultato di competenza piuttosto elevati in rapporto alla dimensione dei bilanci (il numero di enti con saldi positivi oltre il milione di euro aumenta di due unità, da 22 a 24, riposizionandosi su analogo valore rilevato a rendiconto 2020);

- b) tutti gli enti segnano saldi positivi dell'Equilibrio di bilancio (W2) e all'Equilibrio complessivo (W3), così come rilevato anche in ordine all'esercizio 2021;
- c) il saldo positivo del risultato di competenza è in aumento in 43 Comuni, rispetto al rendiconto 2021 e in diminuzione nei restanti 30. Tale esito appare più positivo di quanto rilevato a rendiconto 2021, laddove in 38 enti il risultato di competenza risultava in diminuzione. Rendiconto 2022 i Comuni che registrano le diminuzioni percentualmente più rilevanti sono Allein (-61,53%), Pré-Saint-Didier (-45,94%), Saint-Rhémy-en-Bosses (-38,99%), Oyace (-36,37%), Perloz (-33,92%), Arnad (35,07%);
- d) il risultato di competenza (W1) è determinato dalla somma degli equilibri di parte corrente e di parte capitale, risultanti dagli accertamenti e dagli impegni imputati all'esercizio (comprensivi del FPV in entrata e del FPV in parte spesa impegnato nell'anno e imputato a esercizi successivi e dall'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione). Tutti gli enti raggiungono un risultato positivo del risultato di competenza di parte corrente (O1); il risultato positivo di competenza di parte capitale è conseguito da tutti gli enti ad eccezione del Comune di Perloz (-25.351,53), nonostante, come ricavabile dal prospetto degli equilibri di bilancio, sia stato applicato avanzo di amministrazione per investimenti per euro 137.062,15, non sufficiente a sopravanzare il saldo negativo del FPV (-57.108,53) e quello altrettanto negativo della gestione di competenza della parte capitale (-105.305,15). Il risultato di competenza W1 si positivizza in considerazione del margine di parte corrente (+131.834,99), determinando un risultato complessivo di competenza pari a euro 106.483,46.

Questa Sezione raccomanda al Comune di Perloz di monitorare adeguatamente nel corso della gestione l'andamento dei propri saldi, in modo da assicurare equilibri di competenza sia in parte corrente che in parte capitale, anche tenuto conto che il Comune di Perloz presenta a rendiconto 2022 una riduzione rispetto al 2021 del valore del risultato di competenza di euro 54.655,31 (-33,92%);

- e) quanto al risultato della gestione di competenza, calcolato come saldo tra accertamenti e impegni del solo esercizio 2022, al netto del FPV e dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione, ovvero limitato alle risorse accertate nel corso della gestione in rapporto alle spese con esse sostenibili, questo Collegio rileva, secondo quanto riportato nei questionari riferiti al rendiconto 2022 (sezione II – Dati contabili: risultati della gestione finanziaria. Tab. 46.

Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione), che risulta positivo in 53 Comuni, mentre risulta negativo nei restanti 20 enti di seguito indicati: Brusson (-90.121,01); Challand-Saint-Anselme (- 1.213.944,57); Champorcher (- 472.870,15); Cogne (-416.870,68); Fontainemore (- 578.438,08); Gaby (-47.087,45); Gressoney-Saint-Jean (- 149.464, 53); Hône (-264.265,03); Introd (-125.876,29); Lillianes (-122.815,36); Morgex (- 316.783,70); Oyace (-110.139,23); Pontboset (-81.629,32); Pré-Saint-Didier (-269.776,05); Rhêmes-Saint-Georges (-42.134,45); Saint-Pierre (-1.052.603,27); Sarre (-327.700,36); Valgrisenche (- 9.149,36); Valtournenche (-359.322,88); Verrayes (-31.607,05). Per i predetti 20 enti, tra i quali i Comuni di Brusson e Valtournenche presentavano un saldo negativo della gestione di competenza anche a rendiconto dell'esercizio 2021, il risultato di competenza (W1) si positivizza solo al lordo del saldo (entrata/uscita) del Fondo pluriennale vincolato e all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Rispetto ai due esercizi precedenti, si osserva un maggior numero di enti che a rendiconto 2022 presentano una gestione di competenza con saldo negativo (+3 rispetto al 2021 e + 12 rispetto al 2020). Fermo restando che l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione resta nella disponibilità dell'Ente locale, in ragione delle scelte operate in sede di programmazione ed anche nel corso della gestione nel perseguitamento delle plurime finalità pubbliche, questa Sezione ribadisce che ai fini del mantenimento degli equilibri in una prospettica dinamica di lungo periodo, occorre fare riferimento alle entrate effettivamente disponibili e alle spese effettivamente sostenibili e che vi sia un *"costante bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il raggiungimento delle finalità pubbliche"* (*ex multis*, Corte costituzionale sentenza n. 192, del 2012).

Pertanto, questa Sezione, sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale contabile per analoghe fattispecie (*ex multis*, Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 54/2021), richiama l'attenzione dei predetti Enti sulla necessità di ricondurre gli equilibri all'interno della loro ordinaria fonte di finanziamento e alla necessità di dover operare precisi e mirati adeguamenti delle previsioni dell'entrata e/o della spesa, in particolare per quei Comuni che presentano una progressiva diminuzione del risultato di amministrazione e, soprattutto, in ragione della sostenibilità prospettica in termini finanziari e di salvaguardia degli equilibri delle scelte operate.

4.1 L'applicazione del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente.

In sede istruttoria, questa Sezione ha verificato la coerenza dei dati contenuti nel pertinente questionario predisposti dagli Organi di revisione degli enti con le informazioni presenti in BDAP, come trmesse dagli enti, riscontrando dati divergenti per il Comune di Lillianes, dovuti, come poi accertato, ad errore materiale di compilazione del questionario da parte dell'Organo di revisione dell'Ente, al quale si raccomanda di controllare con la necessaria diligenza la coerenza dei dati e delle informazioni trasmessi a questa Corte.

Quanto all'esercizio 2022 occorre rammentare che sono state introdotte dalla legislazione emergenziale, sia con riferimento agli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 che dalla crisi legata al conflitto in Ucraina, diverse disposizioni in favore di una maggiore manovrabilità dell'avanzo di amministrazione già nella fase di previsione. Tra queste, oltre al rinnovo anche per l'esercizio 2022 delle disposizioni derogatorie delle modalità di utilizzo dell'avanzo, di cui si dirà oltre, occorre rammentare, in relazione all'anno 2022, tra le diverse misure disposte, il d.l. 17 maggio 2022, n. 50¹⁰, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ha previsto, all'art. 40, comma 4, quanto segue *"in via eccezionale e limitatamente all'anno 2022, in considerazione degli effetti economici della crisi ucraina e dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021"*. Ciò in quanto il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, ordinariamente previsto dall'art. 151, comma 1 del TUEL, è stato più volte prorogato: dapprima al 31 marzo (DM 24 dicembre 2021); poi al 31 maggio (art. 3, comma 5-*sexiesdecies*, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2022, n. 15); al 30 giugno (DM 31 maggio 2022); al 31 luglio (DM 28 giugno 2022); infine al 31 agosto (DM 28 luglio 2022).

Il riepilogo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, come presente in BDAP, è rappresentato nella tabella che segue.

¹⁰ Recante *"Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"*.

Tabella n. 6 – Utilizzo risultato di amministrazione dell'esercizio precedente. Raffronto esercizi 2021 e 2022.

DENOMINAZIONE ENTE	2021		2022		DENOMINAZIONE ENTE	2021		2022	
	spese correnti	investimenti	spese correnti	investimenti		spese correnti	investimenti	spese correnti	investimenti
Allein	15.525,45	277.893,62	15.822,56	393.247,29	La Magdeleine	0,00	223.698,54	0,00	362.853,88
Antey-Saint-André	62.685,57	989.165,73	40.328,00	1.044.768,00	La Salle	0,00	529.022,00	0,00	832.357,96
Arnad	76.890,12	1.682.333,08	30.613,44	762.166,16	La Thuile	200.000,00	269.863,40	184.139,36	1.263.624,00
Arvier	47.656,96	422.155,47	180.859,99	192.242,44	Lillianes	0,00	62.651,00	16.990,00	150.000,00
Avise	29.891,83	376.110,30	61.274,88	364.020,63	Montjovet	24.974,65	417.946,67	32.240,14	535.263,53
Ayas	14.053,21	1.911.173,82	321.723,11	5.266.083,55	Morgex	16.089,00	1.303.432,64	110.000,00	693.870,00
Aymavilles	0,00	417.238,79	34.503,14	743.634,40	Nus	89.328,52	513.328,44	32.840,89	1.001.666,32
Bard	25.690,55	51.600,00	46.500,00	264.592,64	Ollomont	75.738,22	403.404,25	9.754,58	416.936,40
Bionaz	0,00	376.657,33	10.658,81	302.234,49	Oyace	178.245,36	536.258,57	18.019,31	356.512,34
Brissogne	0,00	763.272,76	0,00	1.090.000,82	Perloz	0,00	83.169,00	23.462,65	137.062,15
Brusson	15.152,56	1.148.712,67	164.466,42	1.218.424,79	Pollein	12.000,00	693.562,91	314,30	852.792,96
Challand-Saint-Anselme	6.705,36	1.075.569,00	77.969,24	486.303,40	Pont-Saint-Martin	44.214,91	1.481.890,98	71.743,38	698.620,11
Challand-Saint-Victor	23.332,11	628.039,16	21.964,22	279.030,77	Pontboset	9.323,49	376.354,53	34.095,30	563.706,30
Chambave	0,00	318.300,00	58.950,68	303.000,00	Pontey	0,00	319.451,00	60.941,00	540.464,00
Chamois	0,00	379.209,31	103.032,93	440.035,36	Pré-Saint-Didier	0,00	763.067,78	0,00	539.008,00
Champdepraz	0,00	619.670,54	33.540,00	763.813,77	Quart	0,00	1.650.788,09	4.720,11	2.072.524,07
Champorcher	62.515,89	394.144,99	95.251,35	580.976,00	Rhêmes-Notre-Dame	4.007,70	453.043,63	47.350,00	423.483,85
Charvensod	98.431,03	1.176.542,00	6.455,12	558.858,38	Rhêmes-Saint-Georges	522,87	340.317,38	39.000,00	392.179,04
Châtillon	257.453,07	1.161.463,81	137.771,39	1.467.027,70	Roisan	70.942,97	188.569,82	143.254,43	347.432,36
Cogne	34.603,80	816.865,50	0,00	807.234,92	Saint-Christophe	0,00	1.762.180,39	6.168,91	2.702.414,49
Courmayeur	62.114,09	3.958.053,56	252.800,16	3.809.280,11	Saint-Denis	0,00	330.901,34	13.029,59	465.050,10
Donnas	16.905,66	547.821,68	0,00	363.003,32	Saint-Marcel	60.512,44	759.398,38	0,00	379.573,20
Doues	149.506,27	451.239,77	52.558,33	187.262,47	Saint-Nicolas	32.899,09	295.749,83	53.061,88	355.341,16
Emarèse	39.102,24	211.725,00	71.797,99	137.681,98	Saint-Oyen	27.914,67	542.898,64	8.904,41	314.209,45
Etroubles	13.425,00	472.631,94	29.198,08	726.741,58	Saint-Pierre	220.702,68	815.652,09	206.897,67	1.079.751,07
Fénis	96.444,42	502.393,86	26.302,00	1.558.674,49	Saint-Rhémy-en-Bosses	55.539,45	486.639,63	19.464,79	908.771,89
Fontainemore	18.423,00	95.736,83	14.587,20	151.948,18	Saint-Vincent	284.143,74	2.399.159,97	20.000,00	1.931.211,31
Gaby	15.451,42	91.943,80	32.277,80	517.084,56	Sarre	323.614,92	971.283,27	14.549,76	1.493.215,79
Gignod	126.782,08	1.071.683,66	148.552,01	583.512,49	Torgnon	0,00	491.960,93	0,00	550.900,00
Gressan	475.267,49	1.266.099,04	41.571,94	1.684.332,64	Valgrisenche	8.877,79	503.702,76	37.952,31	790.703,73
Gressoney-La-Trinité	26.000,00	826.204,73	22.892,40	980.616,58	Valpelline	196.855,30	541.822,18	58.140,02	859.309,91
Gressoney-Saint-Jean	151.853,33	2.142.618,81	276.011,60	968.450,44	Valsavarenche	47.310,75	281.463,77	0,00	276.531,92
Hône	9.861,23	274.818,75	0,00	338.498,77	Valtournenche	869.178,96	1.806.631,12	611.163,59	2.251.483,54
Introd	1.810,00	517.443,31	64.452,00	246.183,56	Verrayes	0,00	580.092,08	12.482,98	534.795,26
Issime	6.000,00	153.734,29	0,00	265.545,96	Verrès	47.142,07	230.063,93	52.077,11	940.454,30
Issogne	28.877,00	1.075.607,31	28.425,45	1.531.500,00	Villeneuve	65.561,99	175.438,54	114.356,68	457.268,56
Jovençan	8.000,00	458.573,33	14.638,00	544.646,77	TOTALE	4.982.052,28	52.689.307,03	4.574.865,39	60.394.002,36

Fonte elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

Nel corso della gestione 2022, gli enti in argomento hanno applicato quote di avanzo dell'esercizio precedente per complessivi euro 64.968.867,75, di cui 4.574.865,39 in parte corrente ed euro 60.394.002,36 in parte capitale. L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per investimenti, come accertato a rendiconto 2022, si mostra in aumento di euro 7.704.695,34 rispetto all'esercizio 2021, passando da euro 52.689.307,03 ad euro 60.394.002,36. Ciò conferma il trend in aumento osservato nel triennio precedente (2019-2021), sebbene l'incremento realizzato tra il 2021 e il 2022 sia molto più contenuto di quanto osservato tra il 2020 e il 2021 (+17.883.997,76).

Per la parte corrente, invece, si osserva una diminuzione dell'impegno dell'avanzo di amministrazione per complessivi euro 407.186,89, da euro 4.982.052,28 a euro 4.574.865,39, che rappresenta un esito nettamente diverso rispetto all'aumento rilevato tra il 2020 e il 2021 di euro 2.990.551,91.

Quanto agli enti interessati, dal 2021 al 2022 si osserva che l'utilizzo in parte capitale è presente in tutti i 73 Comuni, mentre per la parte corrente diminuiscono da 17 a 10 gli enti che non vi hanno fatto ricorso.

In linea di continuità con quanto rilevato in sede di controllo dei due precedenti esercizi (2020 e 2021), gli Organi di revisione degli Enti in argomento attestano che, in ordine all'applicazione dell'avanzo libero, è stato accertato il rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 195 e 222 del TUEL, come stabilito dall'art. 187, comma 3-*bis* dello stesso Testo unico.

I Comuni di Antey-Saint-André, Bionaz, Challand-Saint-Victor, Chambave, Cogne, Doues, Gignod, Gressoney-Saint-Jean, Oyace, Pont-Saint-Martin, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Roisan, Saint-Vincent, Valpelline, Verrès e Villeneuve hanno applicato quote di avanzo vincolato presunto nel corso del 2022, ovvero prima dell'accertamento dello stesso a rendiconto. Al riguardo, gli Organi di revisione attestano l'avvenuto rispetto delle condizioni di cui all'art. 187, commi 3, 3-*quater*, 3-*quinquies*, 3-*sexies* del TUEL e al punto 8.11 del principio contabile n. 4.2, allegato al d.lgs. n. 118/2011.

Con riferimento alle disposizioni in deroga all'art. 187, comma 3, del TUEL, dettate dalla legislazione emergenziale, si rammenta che la possibilità di utilizzo della quota libera del risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 prevista dall'art. 109, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come successivamente modificato dall'art. 30, comma 2-bis, lett. a) del d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è stata estesa anche all'esercizio 2022 ad opera dell'art. 13, comma 6, del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. La deroga riguarda le modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo, ferme restando le priorità relative alla copertura di debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Al riguardo, si conferma che anche nel 2022, ove peraltro la fase emergenziale ha trovato conclusione, solo un numero piuttosto esiguo di enti (2, così come nel 2021, all'epoca Sarre e Valsavarenche) ha fatto ricorso della predetta facoltà e per importi piuttosto contenuti:

- Aymavilles, per euro 28.790,00 (quota libera accertata in sede rendiconto 2022 pari a euro 283.152,88);

- Saint-Pierre per euro 6.170,00 (quota libera accertata in sede di rendiconto 2022 pari a euro 1.689.636,25).

Per i predetti 2 Comuni, i rispettivi Organi di revisione attestano l'assenza di criticità relative all'obbligo di osservare le priorità, tra quelle indicate all'art. 187, comma 2, del TUEL, di utilizzo dell'avanzo libero (copertura di debiti fuori bilancio e salvaguardia degli equilibri di bilancio) disposte dalla legislazione emergenziale. Tale esito è confermato anche da questa Sezione, in considerazione della verifica dei saldi contabili dei predetti enti, come nella presente relazione riportati. Alla luce di quanto precede, si conferma che nel triennio 2020-2022 la quasi totalità dei Comuni valdostani non ha palesato la necessità utilizzare quote di avanzo libero per il finanziamento di spese correnti connesse all'emergenza pandemica in deroga alle modalità ordinarie di utilizzo previste dalla citata disposizione del TUEL.

4.2 Il risultato di amministrazione.

Analogamente a quanto già rilevato per i rendiconti 2018, 2019, 2020 e 2021, sulla base dell'esame dei dati contabili non sussistono situazioni di disavanzo in nessun Comune della Regione. Questa Sezione rammenta che *"il risultato di amministrazione, nella previsione dell'art. 186 del TUEL, è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato (FPV), poste in detrazione al risultato finale. Come già segnalato nei precedenti referti, l'esito contabile resta, in ogni caso, una grandezza che necessita di accurate valutazioni da parte dell'ente locale, specie in ordine alla corretta determinazione della reale sussistenza della massa dei crediti iscritti a bilancio e all'effettiva capacità di riscossione degli stessi, atteso che all'aumento della distanza temporale di maturazione del credito si correla un incremento dell'incertezza del relativo incasso, nonché dei residui passivi, che debbono essere mantenuti a rendiconto nel rispetto dei principi della contabilità armonizzata"* (cfr. deliberazione di questa Sezione n. 31/2023).

I macro-dati contabili concernenti il risultato di amministrazione accertato a rendiconto 2022, riferiti al sistema dei comuni valdostani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, risultano complessivamente pari a euro 139.946.453,98, per effetto di un fondo cassa di euro 179.812.403,93, di un saldo positivo tra residui attivi e residui passivi, pari a euro 24.702.461,35, e delle poste iscritte a FPV per complessivi euro 64.568.412,30. L'incremento del risultato di amministrazione dell'insieme dei comuni dal 2021 al 2022 è di complessivi euro 14.654.207,54. L'aumento del saldo appare più consistente di quanto non osservato tra il 2021 e il 2022 (+10.324.229,65). Pur prendendo atto del progressivo consolidamento del saldo contabile in argomento, sotto il profilo degli equilibri di bilancio da valutare, in prospettiva dinamica, di certo positivamente, si osserva, nel contempo che

dal 2019 al 2022 i comuni valdostani sono passati da un risultato di amministrazione complessivo di euro 77.661.453,48 ad euro 139.946.453,98, per un aumento di euro 62.285.000,50, pari a +80,20%, dovuto, in maniera preponderante ad un aumento rilevato tra il 2019 e il 2020 di euro 37.306.563,31. Pertanto gli effetti dell'emergenza pandemica sulla gestione degli enti, caratterizzati da un lato da una compressione della spesa pubblica dovuta a generalizzate e oggettive difficoltà di realizzazione degli investimenti e, dall'altro, alla disponibilità di maggiori risorse, sia nazionali che regionali, trasferite agli enti in una situazione di straordinarietà, non solo non hanno provocato criticità per gli equilibri di bilancio, complessivamente considerati, o situazioni di deficitarietà o disavanzi di amministrazione, ma hanno determinato un significativo accumulo di risorse. In relazione al rendiconto 2021, laddove l'incremento osservato del risultato di amministrazione rispetto al 2020 è stato determinato in maniera preponderante dall'aumento del saldo di cassa complessivo (+16.775.359,67), la grandezza contabile in argomento risulta invece maggiormente influenzata dall'aumento dei residui attivi riportati a rendiconto, che passano da euro 88.608.611,73 ad euro 107.196.075,13 per un aumento pari a euro 18.587.463,40. Nel rinviare al successivo paragrafo 4.5 l'analisi della gestione dei residui, in questa sede occorre rimarcare che il saldo tra residui attivi e passivi a rendiconto 2022 risulta pari a euro 24.702.461,35, circa il doppio del corrispondente valore accertato a rendiconto 2021, pari a euro 12.693.153,90. Il rapporto tra residui attivi e saldi di cassa passa, infatti, dal 51% del 2021 al 60% del 2022. Tenuto conto che tra le due componenti positive del risultato di amministrazione, il saldo di cassa è il solo ad assumere dimensione contabile certa, a differenza dei residui attivi che, come più volte rimarcato da questa Sezione, possono essere soggetti ad una alea di incertezza in ordine all'effettiva realizzazione delle correlate riscossioni, l'esito rilevato a rendiconto 2022 risulta, sotto tale profilo, potenzialmente meno rassicurante.

Relativamente a quanto precede, in sede di controllo del rendiconto 2021 questa Sezione ha rilevato 6 Comuni nei quali i residui attivi sono risultati superiori ai saldi di cassa, per i seguenti, rispettivi, importi: Arvier euro 525.484,15; Brusson euro 412.471,67; Cogne euro 442.501,27; Morgex euro 1.047.189,99; Saint-Vincent euro 388.107,36; Valsavarenche euro 1.547.120,91. A rendiconto 2022, gli Enti che presentano analoga situazione sono 15, in aumento di 9 unità:

- Arvier euro 1.028.729,03;
- Bionaz euro 190.082,53;
- Challand-Saint-Anselme euro 575.646,24;
- Charvensod euro 986.737,96;
- Doues euro 49.575,89;
- Gignod euro 147.717,53;
- Hône euro 178.530,27;

- Montjovet euro 724.750,84;
- Morgex euro 24.287,21;
- Roisan euro 283.174,23;
- Saint-Vincent euro 80.920,52;
- Torgnon euro 28.688,62;
- Valpelline euro 276.936,98;
- Valsavarenche euro 1.063.849,64;
- Verrès euro 441.297,88.

Come già rimarcato nel referto sul controllo del rendiconto 2021, quanto precede può rappresentare, in termini prospettici, una potenziale criticità in ordine all'attendibilità del risultato di amministrazione, tenuto conto che, *“la sovrastima delle poste creditorie non riscosse è elemento che altera la consistenza effettiva del risultato di amministrazione e che, anche se attenuato dalla compensazione degli accantonamenti a FCDE, deve essere, pertanto, oggetto di adeguato monitoraggio da parte degli enti interessati”* (cfr. deliberazione di questa Sezione n. 31/2023). Si rammenta, ancora, che, come indicato al principio applicato 4/2, allegato al d.lgs. n. 118/2011, *“Per effetto della gestione ordinaria che, annualmente, comporta la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione dei vecchi crediti, lo stock complessivo dei residui attivi tende ad essere sostanzialmente stabile nel tempo”*. Le tabelle seguenti riportano i dati disaggregati per ogni Comune, sia con riferimento all’andamento del triennio 2020-2022, sia in relazione alla composizione delle grandezze contabili che concorrono alla definizione del risultato di amministrazione. A livello di singolo ente, aumentano di 5 unità, da 52 a 57, i Comuni nei quali il risultato di amministrazione risulta in incremento, mentre nei restanti 16 la diminuzione più consistente, sia in termini assoluti che percentuali, si rileva per il Comune di Issogne (-806.572,11, pari a -38,92%, quasi interamente riferibile alla quota libera, in quanto in diminuzione di euro 802.022,78), il quale, tuttavia, oltre alla valorizzazione delle quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti, presenta ancora una quota libera al 31.12. 2022 di euro 996.687,51 e margini positivi del risultato di competenza (W1), dell’equilibrio di bilancio (W2) e dell’equilibrio complessivo (W3). L’elevata differenziazione dei comuni valdostani, più volte osservata da questa Sezione, sia in termini di dimensione quantitativa dei bilanci sia organizzativa, si osserva anche in relazione al risultato di amministrazione, che si colloca tra euro 336.715,16 del Comune di Perloz ed euro 9.641.284,86 del Comune di Pré-Saint-Didier (i quali, peraltro, sebbene per importi differenti, risultano gli stessi rilevati a rendiconto 2021: Perloz euro 216.814,89; Pré-Saint-Didier euro 9.202.142,95).

Tabella n. 7 -Risultato di amministrazione. Andamento triennio 2019-2022.

ENTE	Risultato di amministrazione			ENTE	Risultato di amministrazione		
	2020	2021	2022		2020	2021	2022
Allein	630.063,13	773.872,97	553.617,33	La Magdeleine	283.128,19	434.155,53	729.512,27
Antey-Saint-André	1.570.890,62	1.612.838,86	1.783.363,34	La Salle	1.674.736,23	1.821.388,86	2.749.641,53
Arnad	2.793.096,68	3.186.904,87	3.791.029,35	La Thuile	1.908.552,42	3.374.433,61	4.052.033,15
Arvier	819.059,20	865.927,29	1.218.810,90	Lillianes	184.766,87	237.893,15	357.098,63
Avise	717.605,50	995.189,33	1.283.798,64	Montjovet	1.614.025,02	1.910.898,83	2.045.792,27
Ayas	6.125.791,56	7.281.708,24	6.427.308,32	Morgex	1.975.294,60	1.676.746,72	1.732.539,70
Aymavilles	646.834,14	1.036.173,95	1.138.950,88	Nus	998.252,22	1.499.149,36	1.464.242,05
Bard	438.755,23	744.477,90	986.447,21	Ollomont	515.004,17	707.081,52	839.595,55
Bionaz	413.428,96	410.948,18	754.754,38	Oyace	854.942,28	786.654,66	842.095,23
Brissogne	1.386.379,12	1.707.356,82	1.934.852,94	Perloz	124.974,45	216.814,89	336.715,16
Brusson	1.903.426,78	2.034.466,50	2.272.673,80	Pollein	1.578.025,06	1.746.309,83	2.110.282,95
Challand-Saint-Anselme	1.344.324,75	884.950,89	1.858.951,11	Pont-Saint-Martin	2.028.357,74	1.758.832,81	2.047.236,16
Challand-Saint-Victor	826.892,38	652.700,36	731.250,42	Pontboset	627.087,23	719.721,13	503.519,40
Chambave	488.958,01	530.529,91	1.097.132,12	Pontey	866.854,86	1.202.055,22	1.465.885,80
Chamois	529.339,38	667.587,91	630.609,12	Pré-Saint-Didier	8.122.083,87	9.202.142,95	9.641.284,86
Champdepraz	1.422.381,86	1.700.934,79	1.908.774,47	Quart	3.446.107,74	4.530.926,06	4.362.207,10
Champorcher	887.416,16	1.215.481,33	1.133.074,20	Rhêmes-Notre-Dame	553.805,54	660.137,94	915.911,00
Charvensod	1.938.668,00	1.372.220,64	2.293.477,59	Rhêmes-Saint-Georges	442.412,30	574.987,95	648.582,47
Châtillon	3.152.918,79	3.232.756,83	3.666.365,67	Roisan	312.427,53	561.607,81	1.538.668,92
Cogne	1.182.852,68	1.159.498,34	1.251.724,36	Saint-Christophe	4.404.488,73	5.079.294,18	4.835.283,63
Courmayeur	5.628.027,24	4.839.484,73	7.833.469,22	Saint-Denis	608.775,94	815.469,27	1.003.631,04
Donnas	1.068.220,62	1.358.128,28	1.865.231,52	Saint-Marcel	974.644,85	818.727,72	1.148.961,84
Doues	628.473,78	391.637,80	408.130,52	Saint-Nicolas	646.037,20	710.370,93	923.487,95
Emarèse	298.739,10	268.809,74	629.174,94	Saint-Oyen	864.858,88	572.120,52	733.097,75
Etroubles	879.584,85	1.144.301,82	1.328.367,47	Saint-Pierre	2.841.086,18	2.849.721,61	3.207.591,15
Fénis	1.512.405,14	2.614.072,11	3.017.120,80	Saint-Rhémy-en-Bosses	763.844,63	1.296.510,17	1.040.357,76
Fontainemore	183.744,29	239.937,81	335.938,64	Saint-Vincent	6.064.816,77	5.699.337,14	5.327.783,26
Gaby	557.324,25	1.026.883,39	973.120,03	Sarre	3.265.260,85	3.346.990,42	3.339.979,97
Gignod	1.715.924,56	1.221.532,25	1.744.255,58	Torgnon	851.008,16	933.664,13	882.281,87
Gressan	3.207.560,73	3.126.229,90	3.278.910,50	Valgrisenche	930.671,98	1.220.571,50	1.261.675,56
Gressoney-La-Trinité	1.185.017,97	1.448.222,37	1.393.525,60	Valpelline	920.906,80	1.034.652,81	1.214.396,97
Gressoney-Saint-Jean	2.916.399,87	2.020.576,81	1.785.813,46	Valsavarenche	809.715,22	1.041.092,98	1.347.400,33
Hône	771.022,11	829.548,97	916.148,08	Valtournenche	5.336.860,95	4.983.163,75	4.475.934,79
Introd	747.008,76	663.992,64	860.442,19	Verrayes	766.329,63	703.898,37	746.203,05
Issime	639.395,83	970.739,60	1.130.942,86	Verrès	1.921.619,22	2.283.106,89	2.455.184,88
Issogne	2.179.172,63	2.072.642,00	1.266.069,89	Villeneuve	443.585,58	768.200,86	853.672,22
Jovençan	1.105.562,24	1.210.148,23	1.283.058,31	TOTALE	114.968.016,79	125.292.246,44	139.946.453,98

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

Tabella n. 8 – Determinazione del Risultato di amministrazione esercizio 2022. Saldo di cassa, saldo residui e FPV.

Comuni	Fondo cassa al 31/12/2022	Residui attivi al 31/12/2022	Residui passivi al 31/12/2022	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	Risultato di amministrazione 31/12/2022
	a	b	c	d	e	f=a+b-c-d-e
Allein	1.248.459,18	370.055,03	594.645,97	23.267,95	446.982,96	553.617,33
Antey-Saint-André	2.371.065,59	511.059,51	720.858,58	2.638,80	375.264,38	1.783.363,34
Arnad	4.095.335,60	580.502,40	330.415,16	21.535,97	532.857,52	3.791.029,35
Arvier	795.930,91	1.824.659,94	743.058,97	13.156,92	645.564,06	1.218.810,90
Avise	1.555.774,65	423.336,83	685.162,44	0,00	10.150,40	1.283.798,64
Ayas	9.054.536,00	3.238.825,54	2.308.170,87	116.307,04	3.441.575,31	6.427.308,32
Aymavilles	1.935.901,59	1.300.355,19	1.171.485,30	13.110,48	912.710,12	1.138.950,88
Bard	1.167.388,72	315.207,13	463.033,48	10.254,02	22.861,14	986.447,21
Bionaz	666.891,61	856.974,14	505.086,43	14.052,16	249.972,78	754.754,38
Brissogne	2.447.241,15	914.667,47	862.304,22	19.094,45	545.657,01	1.934.852,94
Brusson	2.127.639,17	2.026.317,67	1.299.216,23	42.923,16	539.143,65	2.272.673,80
Challand-Saint-Anselme	1.891.599,32	2.467.245,56	1.476.577,14	17.871,17	1.005.445,46	1.858.951,11
Challand-Saint-Victor	1.530.359,79	981.436,06	459.063,50	14.139,34	1.307.342,59	731.250,42
Chambave	1.247.181,75	768.066,10	829.455,02	31.361,48	57.299,23	1.097.132,12
Chamois	1.097.126,98	324.399,44	361.613,69	12.066,00	417.237,61	630.609,12
Champdepraz	2.230.703,54	683.319,99	450.057,09	46.064,15	509.127,82	1.908.774,47
Champorcher	1.645.190,94	715.896,20	637.166,38	13.730,22	577.116,34	1.133.074,20
Charvensod	1.314.851,21	2.301.589,17	823.343,85	128.080,26	371.538,68	2.293.477,59
Châtillon	3.675.233,95	2.704.678,28	1.520.179,36	27.043,27	1.166.323,93	3.666.365,67
Cogne	2.118.908,48	1.989.551,32	2.226.296,56	10.881,60	619.557,28	1.251.724,36
Courmayeur	10.207.376,02	6.373.023,18	3.184.051,01	279.769,27	5.283.109,70	7.833.469,22
Donnas	2.406.019,05	1.097.611,89	945.997,66	55.576,76	636.825,00	1.865.231,52
Doues	442.700,50	492.276,39	276.834,33	75.237,16	174.774,88	408.130,52
Emarèse	1.845.849,83	1.176.661,17	846.627,74	9.648,29	1.537.060,03	629.174,94
Etroubles	1.033.957,77	1.007.024,27	548.908,75	0,00	163.705,82	1.328.367,47
Fénis	4.559.267,47	1.217.663,35	1.236.282,63	48.539,96	1.474.987,43	3.017.120,80
Fontainemore	1.127.622,33	1.093.550,90	1.491.049,24	16.378,80	377.806,55	335.938,64
Gaby	1.433.778,37	1.272.883,43	1.393.290,46	13.957,80	326.293,51	973.120,03
Gignod	1.584.890,59	1.732.608,12	1.044.215,50	74.942,95	454.084,68	1.744.255,58
Gressan	3.702.116,13	2.593.152,50	1.869.911,43	76.524,90	1.069.921,80	3.278.910,50
Gressoney-La-Trinité	2.253.114,82	651.598,18	340.442,95	48.423,46	1.122.320,99	1.393.525,60
Gressoney-Saint-Jean	2.919.414,26	1.258.763,53	661.832,68	26.673,48	1.703.858,17	1.785.813,46
Hône	1.256.045,52	1.434.575,79	783.752,56	29.911,58	960.809,09	916.148,08
Introd	928.206,32	730.371,37	508.000,04	80.298,67	209.836,79	860.442,19
Issime	1.318.659,13	576.497,52	526.752,82	13.339,30	224.121,67	1.130.942,86
Issogne	2.568.740,93	526.063,45	437.963,16	18.555,02	1.372.216,31	1.266.069,89
Jovençan	1.918.846,07	926.518,64	1.338.507,25	0,00	223.799,15	1.283.058,31

- segue -

Comuni	Fondo cassa al 31/12/2022	Residui attivi al 31/12/2022	Residui passivi al 31/12/2022	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	Risultato di amministrazione 31/12/2022
	a	b	c	d	e	f=a+b-c-d-e
La Magdeleine	1.237.490,81	167.925,73	490.131,04	12.104,24	173.668,99	729.512,27
La Salle	4.349.707,00	1.897.742,05	2.972.662,58	33.984,07	491.160,87	2.749.641,53
La Thuile	4.556.653,78	2.749.336,16	2.066.927,55	26.980,69	1.160.048,55	4.052.033,15
Lillianes	1.084.259,23	777.529,41	754.387,23	14.696,83	735.605,95	357.098,63
Montjovet	1.456.268,12	2.181.018,96	1.100.213,03	36.144,42	455.137,36	2.045.792,27
Morgex	2.022.351,84	2.046.639,05	1.436.247,05	47.738,94	852.465,20	1.732.539,70
Nus	2.789.095,37	1.820.214,46	2.013.728,88	114.867,46	1.016.471,44	1.464.242,05
Ollomont	1.655.774,83	701.581,98	908.298,33	76.215,06	533.247,87	839.595,55
Oyace	908.511,45	468.699,27	419.358,27	9.104,61	106.652,61	842.095,23
Perloz	962.145,95	941.061,57	1.224.890,66	18.599,40	323.002,30	336.715,16
Pollein	2.913.432,58	1.255.191,55	770.069,12	116.848,21	1.171.423,85	2.110.282,95
Pont-Saint-Martin	3.378.039,28	2.110.096,83	1.544.729,20	61.308,31	1.834.862,44	2.047.236,16
Pontboset	1.553.813,42	497.023,20	453.440,38	11.190,54	1.082.686,30	503.519,40
Pontey	1.449.397,02	1.276.768,50	980.164,77	23.603,76	256.511,19	1.465.885,80
Pré-Saint-Didier	12.192.720,84	1.106.930,47	1.157.701,93	73.385,03	2.427.279,49	9.641.284,86
Quart	4.871.877,26	4.615.799,43	1.941.793,77	47.207,99	3.136.467,83	4.362.207,10
Rhêmes-Notre-Dame	1.485.871,89	626.088,02	528.811,60	109.739,80	557.497,51	915.911,00
Rhêmes-Saint-Georges	884.400,30	586.574,62	675.015,08	22.562,95	124.814,42	648.582,47
Roisan	1.406.342,75	1.689.516,98	1.105.619,42	17.940,26	433.631,13	1.538.668,92
Saint-Christophe	6.408.227,79	2.728.930,75	2.229.406,85	28.151,69	2.044.316,37	4.835.283,63
Saint-Denis	957.887,51	589.609,22	479.009,48	7.297,64	57.558,57	1.003.631,04
Saint-Marcel	1.694.612,57	1.022.601,32	1.228.240,51	40.971,22	299.040,32	1.148.961,84
Saint-Nicolas	1.111.612,82	755.213,92	897.087,10	0,00	46.251,69	923.487,95
Saint-Oyen	1.310.011,79	475.095,07	521.385,69	14.125,65	516.497,77	733.097,75
Saint-Pierre	4.203.454,92	2.194.059,34	2.174.654,82	68.112,64	947.155,65	3.207.591,15
Saint-Rhémy-en-Bosses	1.715.111,39	1.139.907,28	876.494,78	26.339,42	911.826,71	1.040.357,76
Saint-Vincent	5.642.205,71	5.723.126,23	2.529.277,24	70.818,54	3.437.452,90	5.327.783,26
Salre	4.523.150,91	2.207.786,57	1.927.389,88	38.016,15	1.425.551,48	3.339.979,97
Torgnon	1.161.805,65	1.190.494,27	1.020.095,87	1.950,00	447.972,18	882.281,87
Valgrisenche	2.236.762,31	728.188,09	1.445.933,05	22.307,00	235.034,79	1.261.675,56
Valpelline	1.066.373,06	1.343.310,04	860.536,97	48.135,87	286.613,29	1.214.396,97
Valsavarenche	1.276.004,92	2.339.854,56	1.807.452,59	17.336,65	443.669,91	1.347.400,33
Valtournenche	5.308.924,34	3.473.730,01	3.553.703,58	37.872,15	715.143,83	4.475.934,79
Verrayes	1.001.531,45	839.581,09	913.629,98	6.590,13	174.689,38	746.203,05
Verrès	1.946.842,62	2.388.140,50	941.028,29	39.471,77	899.298,18	2.455.184,88
Villeneuve	1.365.805,21	1.081.721,98	642.486,76	12.878,21	938.490,00	853.672,22
TOTALE	179.812.403,93	107.196.075,13	82.493.613,78	2.799.953,14	61.768.458,16	139.946.453,98

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

4.3 La dimensione funzionale del risultato di amministrazione.

Con riferimento a quanto disposto all'art. 187, comma 1, del TUEL, il risultato di amministrazione è distinto in fondi vincolati, accantonati, destinati agli investimenti e liberi. La quota disponibile del risultato di amministrazione consente di valutare in modo concreto la situazione di equilibrio degli enti e di escludere situazioni deficitarie, ferma restando la corretta determinazione dei fenomeni contabili sottostanti e delle somme iscritte nelle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti.

I valori macro delle singole parti che compongono il risultato di amministrazione 2022 sono di seguito riportati:

- euro 30.114.901,34 quota accantonata;
- euro 24.935.315,01 quota vincolata;
- euro 11.161.882,77 quota destinata gli investimenti;
- euro 73.734.354,86 quota disponibile.

La quota accantonata, presente in tutti gli Enti, risulta complessivamente in aumento, passando da euro 22.502.930,66 del 2020 a euro 25.149.565,27 del 2021 e ad euro 30.114.901,34 del 2022. I valori disaggregati che compongono la quota accantonata sono di seguito riportati.

Tabella n. 9 – Composizione della quota accantonata nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2022. Quadro comparativo del triennio 2020-2022.

QUOTA ACCANTONATA	rendiconto 2020	rendiconto 2021	rendiconto 2022	Differenza tra 2022 e 2021
FCDE	19.475.877,76	20.483.916,90	21.739.816,13	1.255.899,23
Fondo perdite società partecipate	184.874,94	133.083,20	27.526,40	-105.556,80
Fondo rischi contenzioso	1.138.006,97	1.867.424,74	1.677.396,87	-190.027,87
Altri accantonamenti	1.704.170,99	2.665.140,43	6.670.161,94	4.005.021,51
FAL	0	0	0	0,00
Totale	22.502.930,66	25.149.565,27	30.114.901,34	4.965.336,07

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

Specifici approfondimenti sono svolti nel presente referto in relazione al FCDE e all'accantonamento a Fondo rischi contenzioso. In questa sede, si rileva che l'incremento complessivo della quota accantonata tra il 2021 e il 2022, pari a euro 4.965.336,07 è in gran parte dovuto ad "Altri

accantonamenti” che passano da euro 2.665.140,43 a euro 6.670.161,94. Tale significativo incremento attiene, in particolare, all'accantonamento prudenzialmente effettuato in relazione ai rinnovi contrattuali del personale tecnico-amministrativo degli Enti per il triennio 2019-2021. Peraltro, si osserva che i Comuni di Allein, Antey-Saint-André, Cogne, Gignod, Fontainemore, La Magdeleine, Lillianes, Perloz, Roisan e Torgnon non sono presenti accantonamenti per tale finalità nel prospetto a.1) “Risorse accantonate” allegato al rendiconto trasmesso alla BDAP. La diretta conseguenza della sottostima delle quote accantonate, al pari di quelle vincolate o destinate agli investimenti, è un'impropria sovrastima della quota libera, che risulta, successivamente all'approvazione del rendiconto, nell'immediata disponibilità dell'ente, seppur nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 187, comma 2 del TUEL.

Al riguardo questa Sezione osserva come, sebbene il paragrafo 5.2, lettera a) del principio contabile n. 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011, non contenga un obbligo a carico degli enti ma soltanto un “auspicio” (*“Nelle more della firma del contratto si auspica che l'ente accontoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione”*) l'accantonamento in parola, “risponda, comunque, sia, ad un criterio di sana gestione che l'ente deve seguire. Infatti, il concetto di accantonamento costituisce una riserva contabile funzionalizzata (perché connotata da specifico vincolo di destinazione) che preserva dall'attingimento le restanti poste di bilancio di previsione, evitando che la relativa spesa possa astrattamente gravare anche sugli esercizi successivi” (cfr. Sezione di controllo Liguria, deliberazione n. 10/2021). E ciò anche tenuto conto della necessaria osservanza del principio della prudenza, finalizzato a tenere l'ente locale al riparo da eventuali criticità dovute alla difficoltà di reperimento delle risorse correnti necessarie a dare copertura alla maggior spesa per i rinnovi contrattuali in assenza di risorse in precedenza accantonate.

A fronte di quanto precede è stata disposta per i Comuni sopra indicati una specifica istruttoria, i cui esiti sono di seguito riportati:

Allein e Gignod (accumunati da analogo riscontro istruttorio): *“- nel corso dell'esercizio finanziario 2022 sono stati assunti impegni per le retribuzioni al personale per un importo superiore a quanto liquidato, in considerazione del fatto che la previsione di spesa, fornita dal Centro contabile dell'Ente, già prevedeva l'aumento contrattuale; - in sede di rendiconto 2022 non sono stati cancellati gli impegni relativi alle retribuzioni del personale, anno 2022, in previsione della firma del contratto da parte delle organizzazioni sindacali e del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali della Regione Autonoma Valle d'Aosta; - nel bilancio di previsione 2023/2025 è stata prevista la voce di spesa “Fondi rinnovi contrattuali”; - nel mese di luglio 2023 sono stati liquidati gli arretrati contrattuali 2019/2021 utilizzando i residui passivi anno 2022 e*

il prelievo dal fondo rinnovi contrattuali esercizio 2023". ". Il riscontro dell'Ente non supera la criticità rilevata. La Sezione rammenta che, ai sensi dell'articolo 183, comma 3 del Tuel, possono essere mantenute a residuo unicamente le spese per le quali sia sorta un'obbligazione giuridicamente perfezionata verso terzi (ad esclusione di quanto stabilito per gli impegni di spesa automatici). In base al principio della competenza finanziaria potenziata, come disciplinato nell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, l'impegno costituisce la fase del procedimento di spesa con la quale viene effettuata nelle scritture contabili dell'ente la registrazione conseguente ad un'obbligazione giuridicamente perfezionata, avendo determinato la somma da pagare ed il soggetto creditore e avendo indicato la ragione del debito e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, con imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza. Nel caso in questione, l'obbligazione giuridicamente perfezionata, ovvero la sottoscrizione del rinnovo contrattuale, non era intervenuta. Le risorse stanziate nel bilancio 2022 e impropriamente impegnate (in assenza di alcuna condizione di legittimità per procedere in tal senso), avrebbero dovuto confluire nel risultato di amministrazione, nella parte accantonata e, di conseguenza, quanto posto in essere dall'Ente integra un'irregolarità contabile.

Tuttavia, entrambi i Comuni precisano, inoltre, di aver già provveduto (Allein) e di provvedere (Gignod) ad effettuare i necessari accantonamenti tra le poste del risultato di amministrazione dell'esercizio 2023 correlati al fondo per i prossimi rinnovi contrattuali. Ad un primo sommario esame dei dati presenti in BDAP, riferiti all'allegato A.1 (risorse accantonate) del rendiconto dell'esercizio 2023, si rileva che i comuni di Allein e Gignod hanno valorizzato, tra gli "Altri accantonamenti", il fondo per i rinnovi contrattuali. La Sezione si riserva di effettuare ulteriori controlli in sede di esame del prossimo rendiconto;

Antey-Saint-André, La Magdeleine Torgnon (accumunati da identico riscontro istruttorio) "nel rendiconto 2022 non è iscritto nel risultato di amministrazione l'accantonamento per i rinnovi contrattuali. La ragione di tale assenza è che nel bilancio di previsione 2022 erano stati stanziati i relativi fondi in parte corrente (variazione di bilancio d.c.c. 17/2022 con cui è stato applicato avanzo di amministrazione una tantum e cioè ai sensi dell'art., 187, comma 2 lettera d) del D.lgs. 267/2000 che recita «per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente», proveniente dal 2021 senza transitare purtroppo dall'accantonamento. Tali fondi sono stati impegnati, mantenuti a residuo e liquidati". Il riscontro dell'Ente non supera la criticità rilevata. La Sezione rammenta che, ai sensi dell'articolo 183, comma 3 del Tuel, possono essere mantenute a residuo unicamente le spese per le quali sia sorta un'obbligazione giuridicamente perfezionata verso terzi (ad esclusione di quanto stabilito per gli impegni di spesa automatici). In base al principio della competenza finanziaria potenziata, come disciplinato nell'allegato 4/2 al d.

Lgs. n. 118/2011, l'impegno costituisce la fase del procedimento di spesa, con la quale viene effettuata nelle scritture contabili dell'ente la registrazione conseguente ad un'obbligazione giuridicamente perfezionata, avendo determinato la somma da pagare ed il soggetto creditore e avendo indicato la ragione del debito e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, con imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza. Nel caso in questione, l'obbligazione giuridicamente perfezionata, ovvero la sottoscrizione del rinnovo contrattuale, non era intervenuta. Le risorse stanziate nel bilancio 2022 e impropriamente impegnate (in assenza di alcuna condizione di legittimità per procedere in tal senso), avrebbero dovuto confluire nel risultato di amministrazione, nella parte accantonata e, di conseguenza, quanto posto in essere dall'Ente integra un'irregolarità contabile. La Sezione, tuttavia, rileva che l'irregolarità contabile non ha prodotto effetti pregiudizievoli per gli equilibri di bilancio dei Comuni di Antey-Saint-André, La Magdeleine e Torgnon ai quali si raccomanda, per il futuro, di effettuare i necessari accantonamenti nel risultato di amministrazione per la finalità in questione;

Cogne: *"in merito all'accantonamento per i rinnovi contrattuali del personale appartenente alle categorie si conferma che l'importo dovuto non è rientrato nell'avanzo di amministrazione vincolato del rendiconto 2022. Si precisa che lo stesso è stato impegnato entro il 31/12/2022, a seguito del ricevimento, da parte dell'ufficio gestione personale dell'Unité Grand Paradis (affidataria del servizio in forma associata), della documentazione attestante le somme da riconoscere. In sede di riaccertamento tali somme non sono state eliminate ma sono state mantenute a residui nell'esercizio 2023, consapevoli del mancato rispetto della corretta imputazione egli importi sopra citati nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione 2022, si precisa che gli arretrati contrattuali sono stati regolarmente riconosciuti al personale nell'esercizio dell'anno 2023 in base ai residui sussistenti"*. Il riscontro dell'Ente, consapevole dell'errata contabilizzazione delle somme destinate ai rinnovi contrattuali, conferma l'irregolarità contabile rilevata dalla Sezione. Per il Comune di Cogne debbono ritenersi interamente riproposte le osservazioni e le correlate raccomandazioni formulate per i Comuni di Antey-Saint-André, La Magdeleine, riportate al punto precedente;

Fontainemore, Lillianes e Perloz (accumunati da riscontro istruttorio sostanzialmente analogo): *"l'ente ha effettivamente accantonato nel risultato di amministrazione le somme necessarie per i rinnovi contrattuali per un importo pari a € 30.600,00 [per il Comune di Fontainemore, euro 25.000,00 per il Comune di Lillianes, euro 33.054,00 per il Comune di Perloz], così come emerge dalla compilazione del questionario concernente il rendiconto di cui trattasi. Le somme non sono state rilevate nel prospetto allegato a.1) trasmesso al BDAP, in quanto l'Ente le ha iscritte tra le quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sotto la voce «Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente», come si evince dall'allegato a.2) denominato «Elenco risorse vincolate» trasmesso allo stesso BDAP. L'Ente ha pertanto sostenuto le spese correlate, applicando l'avanzo vincolato, a seguito di variazione di bilancio. Si ritiene che la scelta contabile operata non abbia*

alterato gli equilibri di bilancio dell'Ente e risponda al criterio di sana e corretta gestione che lo stesso deve osservare. I predetti tre Comuni hanno iscritto le somme per far fronte ai rinnovi contrattuali nelle poste vincolate del risultato di amministrazione (come vincoli apposti autonomamente dall'Ente). Nel rilevare, in ogni caso, che gli enti in argomento hanno agito in modo prudenziale, questa Sezione ritiene che sia più aderente alle prescrizioni di cui ai paragrafi 9.2.8 e 9.2.10 del principio contabile n. 4/2, allegato al d.lgs. n. 118/2011 allocare tali risorse nell'ambito delle quote accantonate del risultato di amministrazione (dandone evidenza specifica nell'allegato A.1 – Risorse accantonate). Pertanto, nel raccomandare ai Comuni di Fontainemore, Lillianes e Perloz di osservare in futuro quanto sopra indicato, questa Sezione si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti in sede di controllo del rendiconto dell'esercizio 2023;

Roisan “*questo ente aveva provveduto ad impegnare nel bilancio di previsione 2022/2024, a mezzo di variazione di bilancio, la voce di spesa «arretrati aumenti contrattuali». Alla luce delle prime interlocuzioni con gli uffici preposti, era stata pamentata la necessità di pagamento di tali arretrati nei primi mesi del 2023 e pertanto l'ente aveva optato per mandare la spesa a residuo, così da poterla liquidare già a gennaio /febbraio 2023. Ciò non è effettivamente avvenuto e la liquidazione si è poi svolta a luglio 2023. Nel bilancio di previsione 2024/2026 sono stati accantonati a questo fine euro 40.000. L'ente prevede inoltre di accantonare nel rendiconto 2023 di prossima approvazione un importo per i rinnovi contrattuali futuri*”. Il riscontro dell'Ente, per il tramite dell'Organo di revisione, conferma l'irregolarità contabile rilevata dalla Sezione, la quale prende atto della volontà dell'Ente di procedere ad effettuare, a rendiconto 2023, accantonamenti nel risultato di amministrazione per i rinnovi contrattuali futuri, peraltro già stanziati a bilancio di previsione 2024/2026 (missione 20, programma 03, “Altri fondi”, per un importo di euro 40.000,00). Questa Sezione si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti in sede di controllo del rendiconto dell'esercizio 2023.

Quanto alla quota vincolata a rendiconto 2022, si osserva che, a fronte della riduzione della quota rilevata tra il 2020 e il 2021, per complessivi euro 2.845.490,97 (da euro 18.187.455,39 a euro 15.341.964,52 a rendiconto 2022 si realizza un incremento di euro 9.593.350,15, anche in considerazione degli accertamenti di entrate derivanti da fondi PNRR/PNC. Relativamente a questi ultimi, in base ai dati e alle informazioni dichiarati dagli Enti scrutinati nella tabella PNRR allegata alle Linee Guida e al questionario concernenti il bilancio di previsione 2023-2025, che contiene specifiche sezioni riferite alla situazione dell'esercizio 2022, si rilevano in quest'ultimo esercizio risorse vincolate accertate (anche sulla base della formale deliberazione di riparto o di assegnazione del contributo PNRR a proprio favore) per complessivi euro 7.324.046,22.

Rispetto all'aumento tendenziale della quota libera/disponibile, rilevato negli esercizi 2019, 2020 e 2021 (da euro 43.793.738,72 del 2019, a euro 63.299.759,87 del 2020, sino ad arrivare a euro 74.491.266,79), si assiste nel 2022 ad una lieve diminuzione (-756.911,93, pari a -1%). La quota disponibile risulta consolidarsi positivamente in 40 Comuni, rispetto ai 57 dell'esercizio 2021. Aumenta pertanto di 17 unità, da 16 a 33, il numero di Comuni che presentano una riduzione della quota libera.

In relazione, infine, alla composizione delle quote del risultato di amministrazione, si rileva che tutti gli enti hanno provveduto a trasmettere alla Ragioneria generale dello Stato la certificazione sulla perdita di gettito 2021 connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, entro la scadenza del 31 maggio 2022. Tale adempimento risulta rispettato da tutti gli Enti anche per quanto riguarda la certificazione concernente l'esercizio 2022, trasmessa entro la scadenza del 31 maggio 2023.

Non sono state apportate rettifiche a seguito di formale segnalazione da parte della RGS.

Oltre ai dati riportati nella tabella seguente, riferiti a ciascun Comune, un'ulteriore articolata disaggregazione delle componenti del risultato di amministrazione è riportata nell'allegato B al presente referto.

Tabella n. 10 – Composizione del risultato di amministrazione 2022 (accantonato, vincolato, destinato e disponibile).

COMUNI	Totale parte accantonata (a)	Totale parte vincolata (b)	Totale parte destinata agli investimenti (c)	Totale parte disponibile (d)	Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 (e)=a+b+c+d
Allein	162.968,91	50.481,42	41.781,73	298.385,27	553.617,33
Antey-Saint-André	93.456,74	275.802,50	75.000,00	1.339.104,10	1.783.363,34
Arnad	150.209,24	258.052,81	155.499,24	3.227.268,06	3.791.029,35
Arvier	379.545,19	287.269,82	2.560,69	549.435,20	1.218.810,90
Avise	166.869,87	243.951,36	192.882,50	680.094,91	1.283.798,64
Ayas	1.391.343,23	298.904,75	454.062,59	4.282.997,75	6.427.308,32
Aymavilles	138.071,96	650.139,09	67.586,95	283.152,88	1.138.950,88
Bard	47.587,66	56.632,18	153.504,98	728.722,39	986.447,21
Bionaz	51.358,93	85.852,87	28.504,71	589.037,87	754.754,38
Brissogne	400.371,50	60.833,37	214.192,43	1.259.455,64	1.934.852,94
Brusson	671.739,16	899.632,77	133.512,55	567.789,32	2.272.673,80
Challand-Saint-Anselme	339.588,83	82.892,36	895.030,90	541.439,02	1.858.951,11
Challand-Saint-Victor	82.571,10	96.159,04	22.148,67	530.371,61	731.250,42
Chambave	109.314,78	202.296,23	150.000,00	635.521,11	1.097.132,12
Chamois	120.546,72	26.336,25	158.329,69	325.396,46	630.609,12
Champdepraz	355.316,47	408.807,14	115.975,85	1.028.675,01	1.908.774,47
Champorcher	428.758,56	33.883,54	0,00	670.432,10	1.133.074,20
Charvensod	613.747,00	1.382.583,63	255.951,66	41.195,30	2.293.477,59
Châtillon	1.443.795,38	431.608,89	168.557,43	1.622.403,97	3.666.365,67
Cogne	59.092,94	342.610,69	385.037,45	464.983,28	1.251.724,36
Courmayeur	1.214.525,33	2.135.125,97	211.900,04	4.271.917,88	7.833.469,22
Donnas	199.214,39	146.134,92	258.515,44	1.261.366,77	1.865.231,52
Doues	82.422,78	44.945,21	0,00	280.762,53	408.130,52
Emarèse	41.828,65	397.007,08	12.203,36	178.135,85	629.174,94
Etroubles	362.719,46	48.932,12	116.588,56	800.127,33	1.328.367,47
Fénis	280.406,72	803.339,00	115.055,26	1.818.319,82	3.017.120,80
Fontainemore	20.217,74	74.273,51	0,00	241.447,39	335.938,64
Gaby	95.946,37	36.798,65	0,00	840.375,01	973.120,03
Gignod	420.999,88	66.288,17	505.342,50	751.625,03	1.744.255,58
Gressan	1.233.274,94	266.060,86	69.398,09	1.710.176,61	3.278.910,50
Gressoney-La-Trinité	305.518,33	96.162,50	0,00	991.844,77	1.393.525,60
Gressoney-Saint-Jean	469.719,43	461.348,01	52.131,23	802.614,79	1.785.813,46
Hône	179.328,92	49.239,72	22.902,82	664.676,62	916.148,08
Introd	183.590,66	149.828,03	100.974,63	426.048,87	860.442,19
Issime	39.302,36	77.431,51	306.483,25	707.725,74	1.130.942,86
Issogne	155.902,95	103.479,43	10.000,00	996.687,51	1.266.069,89
Jovençan	172.106,36	143.244,46	126.549,34	841.158,15	1.283.058,31

- segue

COMUNI	Totale parte accantonata (a)	Totale parte vincolata (b)	Totale parte destinata agli investimenti (c)	Totale parte disponibile (d)	Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 (e)=a+b+c+d
La Magdeleine	45.061,90	53.104,30	157.067,03	474.279,04	729.512,27
La Salle	840.226,86	321.725,14	171.241,93	1.416.447,60	2.749.641,53
La Thuile	716.291,26	479.567,62	537.531,06	2.318.643,21	4.052.033,15
Lillianes	65.141,90	44.194,00	0,00	247.762,73	357.098,63
Montjovet	581.288,59	553.548,45	0,00	910.955,23	2.045.792,27
Morgex	288.181,80	644.327,55	121.042,64	678.987,71	1.732.539,70
Nus	579.294,16	215.184,35	212.041,56	457.721,98	1.464.242,05
Ollomont	41.795,30	213.311,11	60,00	584.429,14	839.595,55
Oyace	74.784,08	41.204,71	57.926,11	668.180,33	842.095,23
Perloz	37.447,61	168.032,26	0,00	131.235,29	336.715,16
Pollein	556.599,58	668.469,67	243.151,66	642.062,04	2.110.282,95
Pont-Saint-Martin	460.468,17	37.289,59	116.122,61	1.433.355,79	2.047.236,16
Pontboset	39.260,57	91.169,65	11.550,00	361.539,18	503.519,40
Pontey	176.284,35	316.705,73	174.431,19	798.464,53	1.465.885,80
Pré-Saint-Didier	421.855,32	161.153,29	71.051,63	8.987.224,62	9.641.284,86
Quart	1.469.035,65	826.305,32	783.475,36	1.283.390,77	4.362.207,10
Rhêmes-Notre-Dame	97.650,78	338.708,45	235.939,25	243.612,52	915.911,00
Rhêmes-Saint-Georges	88.504,53	260.210,07	114.221,86	185.646,01	648.582,47
Roisan	110.255,49	1.235.177,87	9.172,50	184.063,06	1.538.668,92
Saint-Christophe	1.498.842,59	348.362,19	462.634,30	2.525.444,55	4.835.283,63
Saint-Denis	93.775,03	316.842,33	0,00	593.013,68	1.003.631,04
Saint-Marcel	360.184,90	321.636,11	59.950,68	407.190,15	1.148.961,84
Saint-Nicolas	232.308,54	259.285,03	108.307,34	323.587,04	923.487,95
Saint-Oyen	122.189,50	164.468,64	12.301,63	434.137,98	733.097,75
Saint-Pierre	742.788,29	647.128,32	128.038,29	1.689.636,25	3.207.591,15
Saint-Rhémy-en-Bosses	188.677,33	99.695,12	63.639,63	688.345,68	1.040.357,76
Saint-Vincent	3.479.086,81	412.881,48	0,00	1.435.814,97	5.327.783,26
Sarre	903.788,33	947.466,44	545.845,34	942.879,86	3.339.979,97
Torgnon	122.228,81	167.678,61	0,00	592.374,45	882.281,87
Valgrisenche	323.854,67	181.480,31	10.412,97	745.927,61	1.261.675,56
Valpelline	125.336,02	732.460,65	0,00	356.600,30	1.214.396,97
Valsavarenche	97.378,70	667.584,13	26.207,47	556.230,03	1.347.400,33
Valtournenche	1.555.601,98	1.100.921,46	947.405,52	872.005,83	4.475.934,79
Verrayes	200.743,21	264.134,80	0,00	281.325,04	746.203,05
Verrès	502.422,46	121.998,46	134.285,66	1.696.478,30	2.455.184,88
Villeneuve	212.986,83	237.531,94	68.663,01	334.490,44	853.672,22
TOTALE	30.114.901,34	24.935.315,01	11.161.882,77	73.734.354,86	139.946.453,98

Fonte: elaborazione Corte dei conti su Dati BDAP.

4.4 Gli equilibri di cassa.

I saldi di cassa dell'esercizio 2022 sono riepilogati, per ciascun comune, nella tabella che segue.

Tabella n. 11 - Saldi di cassa a rendiconto 2022. Raffronto con rendiconto 2021.

ENTE	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022	ENTE	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022
Allein	979.073,46	1.248.459,18	La Magdeleine	950.681,84	1.237.490,81
Antey-Saint-André	2.209.292,17	2.371.065,59	La Salle	4.199.377,40	4.349.707,00
Arnad	3.632.675,09	4.095.335,60	La Thuile	4.471.798,84	4.556.653,78
Arvier	775.163,56	795.930,91	Lillianes	1.155.861,13	1.084.259,23
Avise	1.208.871,20	1.555.774,65	Montjovet	1.709.810,30	1.456.268,12
Ayas	7.689.101,44	9.054.536,00	Morgex	1.488.070,17	2.022.351,84
Aymavilles	2.330.025,42	1.935.901,59	Nus	2.374.814,80	2.789.095,37
Bard	1.138.168,79	1.167.388,72	Ollomont	1.668.630,99	1.655.774,83
Bionaz	1.061.970,98	666.891,61	Oyace	1.236.687,58	908.511,45
Brissogne	1.782.214,36	2.447.241,15	Perloz	1.190.219,49	962.145,95
Brusson	2.102.501,61	2.127.639,17	Pollein	2.667.056,66	2.913.432,58
Challand-Saint-Anselme	2.815.911,05	1.891.599,32	Pont-Saint-Martin	2.910.362,77	3.378.039,28
Challand-Saint-Victor	1.403.951,23	1.530.359,79	Pontboset	1.738.816,59	1.553.813,42
Chambave	1.102.707,49	1.247.181,75	Pontey	1.553.748,83	1.449.397,02
Chamois	727.812,47	1.097.126,98	Pré-Saint-Didier	12.198.025,33	12.192.720,84
Champdepraz	1.534.712,03	2.230.703,54	Quart	4.361.976,97	4.871.877,26
Champorcher	2.067.509,66	1.645.190,94	Rhêmes-Notre-Dame	1.046.031,59	1.485.871,89
Charvensod	1.851.574,99	1.314.851,21	Rhêmes-Saint-Georges	923.758,15	884.400,30
Châtillon	2.966.238,89	3.675.233,95	Roisan	1.331.222,77	1.406.342,75
Cogne	1.921.047,65	2.118.908,48	Saint-Christophe	6.301.695,82	6.408.227,79
Courmayeur	11.295.589,24	10.207.376,02	Saint-Denis	868.816,40	957.887,51
Donnas	2.153.565,00	2.406.019,05	Saint-Marcel	1.705.288,40	1.694.612,57
Doues	494.404,51	442.700,50	Saint-Nicolas	803.815,15	1.111.612,82
Emarèse	735.655,05	1.845.849,83	Saint-Oyen	1.145.877,86	1.310.011,79
Etroubles	1.032.979,66	1.033.957,77	Saint-Pierre	4.054.165,39	4.203.454,92
Fénis	4.100.685,81	4.559.267,47	Saint-Rhémy-en-Bosses	1.685.303,21	1.715.111,39
Fontainemore	1.251.637,10	1.127.622,33	Saint-Vincent	5.207.396,38	5.642.205,71
Gaby	1.357.761,33	1.433.778,37	Sarre	3.815.192,40	4.523.150,91
Gignod	2.198.574,67	1.584.890,59	Torgnon	1.359.899,03	1.161.805,65
Gressan	3.777.715,54	3.702.116,13	Valgrisenche	1.824.089,53	2.236.762,31
Gressoney-La-Trinité	2.404.707,27	2.253.114,82	Valpelline	1.363.318,21	1.066.373,06
Gressoney-Saint-Jean	3.129.900,02	2.919.414,26	Valsavarenche	705.479,87	1.276.004,92
Hône	1.795.754,01	1.256.045,52	Valtournenche	5.479.327,15	5.308.924,34
Introd	1.125.214,79	928.206,32	Verrayes	1.090.629,92	1.001.531,45
Issime	1.342.568,54	1.318.659,13	Verrès	1.948.349,94	1.946.842,62
Issogne	2.786.901,84	2.568.740,93	Villeneuve	1.019.486,13	1.365.805,21
Jovençan	2.064.240,64	1.918.846,07	TOTALE	173.903.461,55	179.812.403,93


Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

Sotto il profilo dei saldi di cassa, la gestione 2022 conferma le anticipazioni svolte al riguardo da questo Collegio nel referto sul controllo dell'esercizio 2021.

Tutti gli Enti conseguono un saldo di cassa positivo, con margini, in diversi casi, piuttosto consistenti.

A livello complessivo, il trend della disponibilità di liquidità si mostra in progressivo incremento nel quinquennio 2018-2022, come schematicamente riepilogato nel grafico che segue.

Grafico n. 4 Saldi di cassa. Valori assoluti e incremento percentuale nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Quinquennio 2018-2022.



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

L'aumento delle disponibilità di cassa del quinquennio osservato regista un incremento tra il 2021 e il 2022 meno marcato di quanto invece realizzato nel biennio 2020-2021 e, in termini percentuali, appare più simile agli incrementi dei saldi di cassa osservati tra gli esercizi pre-pandemici, non interessati da significativi, quanto non ordinari, trasferimenti nazionali e regionali.

In termini assoluti, l'aumento è pari a euro 5.908.942,38, significativamente più contenuto rispetto a quanto realizzato tra il 2020 e il 2021, pari a euro 16.775.359,67, segno di un graduale superamento di una fase straordinaria che ha comportato, nel solo biennio 2020-2021, un aumento del saldo complessivo pari a 40,3 milioni di euro, in tal modo generando un *surplus* di liquidità, sebbene con marcate differenziazioni tra i singoli enti, come, peraltro, osservabile anche a rendiconto 2022.

Sotto questo ultimo profilo, i valori disaggregati sono compresi tra euro 442.700,50 del Comune di Doues, che presenta un saldo di cassa in diminuzione, ed euro 12.192.720,84 del Comune di Pré-Saint-Didier, che si mantiene su valori sostanzialmente analoghi all'esercizio precedente. A fronte di quanto precede, la marcata differenziazione tra gli enti locali regionali si ricava anche dal valore

del saldo medio, a rendiconto 2022 pari a euro 2.463.183,61 (nel 2021 pari a euro 2.382.239,19 e nel 2020 pari a euro 2.152.439,75). Tale valore è, infatti, influenzato da:

- saldi positivi consistenti (> di euro 3.000.000,00) presenti in 16 Comuni: oltre a Pré-Saint-Didier, Arnad (4.095.335,60), Ayas (9.054.536,00); Châtillon (3.675.233,95), Courmayeur (10.207.376,02); Fénis (4.559.267,47); Gressan (3.702.116,13); La Salle (4.349.707,00); La Thuile (4.556.653,78); Pont-Saint-Martin (3.378.039,28), Quart (4.871.877,26); Saint-Christophe (6.408.227,79); Saint-Pierre (4.203.454,92); Saint-Vincent (5.642.205,71); Sarre (4.523.150,91); Valtournenche (5.308.924,34);
- saldi positivi più contenuti, in quanto ben 51 comuni (pari al 70% degli enti scrutinati) presentano un saldo di cassa inferiore al valore medio.

Si osserva, inoltre, che in 41 Comuni il saldo di cassa è in aumento rispetto all'esercizio precedente. Diminuiscono, pertanto, di 16 unità i Comuni che presentano un incremento dei propri saldi mentre aumentano gli enti per i quali, a fronte di un saldo negativo tra riscossioni e pagamenti, si rileva una diminuzione della cassa: 32 nel 2022 rispetto ai 16 dell'esercizio precedente.

Con riferimento ai Comuni oggetto di specifica raccomandazione in sede di controllo del rendiconto 2021, con particolare riferimento alle disponibilità di cassa in rapporto ai residui passivi conservati, si confermano le prime anticipazioni all'epoca effettuate in relazione al rendiconto 2022. Per i Comuni di Perloz, Valsavarenche e Cogne i residui passivi al 31.12.2022, quali debiti esigibili e dunque immediatamente liquidabili, sopravanzano le disponibilità di cassa. A questi si aggiunge anche il Comune di Fontainemore che dal 2021 al 2022 presenta una diminuzione del saldo di cassa di euro 124.014,77 e passa da euro 1.251.637,10 a euro 1.127.622,33. Pur restando positivo, tale saldo risulta inferiore di euro 363.426,91 alla massa dei residui passivi che ammonta a euro 1.491.049,24. Di conseguenza, al fine di evitare criticità in relazione alle ordinarie disponibilità di cassa, si raccomanda ai predetti Enti di monitorare puntualmente l'andamento dei pagamenti e delle riscossioni, nonché le disponibilità di liquidità in rapporto ai debiti conservati.

Infine, quanto agli altri aspetti oggetto di controllo si rileva che:

- il fondo cassa al 31.12.2021 risultante dal conto del tesoriere corrisponde alle risultanze delle scritture contabili di tutti i comuni;
- nessun Ente ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria nel corso della gestione, nemmeno per esigenze connesse alla realizzazione di interventi finanziati dal PNRR;
- in tutti gli enti, ad eccezione del Comune di Pré-Saint-Didier, tutte le entrate, siano esse di natura tributaria o patrimoniale, affidate in gestione ai soggetti di cui all'art. 52, co. 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4) del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sono affluite direttamente alla tesoreria dell'Ente nel corso del 2022. Questa Sezione raccomanda al Comune di Pré-Saint-Didier di osservare

scrupolosamente le disposizioni di cui all'art. 1, comma 786 e ss., della legge 27 dicembre 2019, n. 160, segnalando che specifici chiarimenti concernenti gli adempimenti degli enti locali, dei tesorieri e dei soggetti affidatari della riscossione sono stati adottati con circolare RGS/MEF 27 ottobre 2020, n. 3;

- non sussistono utilizzi della cassa vincolata ai sensi dell'art. 195 del TUEL, ad eccezione del Comune di Pré-Saint-Didier, il quale, come attestato dall'Organo di revisione nella pertinente sezione del questionario, ne ha disposto l'utilizzo per un importo medio di euro 255.690,49 e per 6 giorni. Lo stesso Organo di revisione attesta, inoltre, che l'utilizzo delle predette entrate vincolate è stato disposto nel rispetto delle procedure di cui al paragrafo 10.2 del principio contabile n. 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011 e che la cassa vincolata è stata regolarmente reintegrata entro il 31.12.2022. Quanto precede suscita alcune perplessità, tenuto conto della disponibilità di cassa del Comune di Pré-Saint-Didier, accertata al 31.12.2022 in euro 12.192.720,84. A fronte di un saldo di cassa "libero", ovvero senza vincolo alcuno, al 31.12.2022, pari a euro 12.011.784,45 (che peraltro non si discosta sostanzialmente dal saldo di cassa al 31.12.2021), non è dato comprendere le ragioni del ricorso alle somme vincolate per il pagamento di spese correnti che può essere disposto in caso di "*crisi di insufficienza di fondi liberi*" (paragrafo 10.2, principio contabile n. 4/2, allegato al d.lgs. n. 118/2011). Si rileva, ancora, che nel questionario concernente il rendiconto 2022, la cassa vincolata al 31.12.2022 risulta pari a 0. Alla luce di quanto precede è stato richiesto all'Ente di fornire i chiarimenti del caso, precisando se, in ordine all'utilizzo della cassa vincolata per spesa corrente, siano state rispettate le prescrizioni di cui all'art. 195, commi 1, 2 e 3, nonché di trasmettere la determinazione del responsabile finanziario di aggiornamento della cassa vincolata al 31.12.2022, di cui al paragrafo 10.6 del richiamato principio contabile e, infine, se la stessa sia stata trasmessa all'istituto tesoriere.

Nel riscontro prevenuto alla Sezione, per il tramite dell'Organo di revisione, viene precisato che" *nell'annualità 2022 il Comune di Pré-Saint-Didier ha gestito la cassa vincolata come da determinate del responsabile del Servizio finanziario [...], regolarmente trasmesse al Tesoriere, e che la stessa ammonta nel dettaglio e per gli anni richiesti dall'istruttoria a: 330.444,59 alla data del 01/01/2022; 180.936,39 alla data del 01/01/2023. La cassa vincolata deriva dalla differenza tra incassi vincolati dell'anno e il saldo pagamenti a residui e in competenza correlati ad entrate vincolate introitate e non utilizzate per i relativi pagamenti correlati come specificato nell'atto per ogni singola risorsa. Nello specifico l'utilizzo è stato effettuato (tranne entrata e relativa spesa di parte corrente per il contributo dei Vigili del Fuoco Volontari dove vi è un breve lasso di tempo intercorrente tra incasso e pagamento a volte a cavallo dell'anno) per pagamenti relativi a capitoli di spesa in conto capitale per l'ammontare*

specificato e finanziato dalle entrate di parte capitale correlate. Per quanto concerne l'art 195 commi 1, 2 e 3 del TUEL, si specifica che l'Ente non ha utilizzato la cassa vincolata per pagamenti di spese correnti e di non avere anticipazioni di tesoreria in essere. L'ammontare contenuto del saldo di cassa vincolato in relazione al saldo di cassa dell'Ente è giustificato dal fatto che la liquidità deriva principalmente da importanti entrate proprie non vincolate del Comune di Pré Saint Didier. Risulta pertanto riportato correttamente nella relazione del Revisore l'importo della cassa vincolata pari ad euro 180.936,39 mentre per mero errore materiale lo stesso importo non è stato indicato nel relativo questionario". Vengono allegate le determine del Responsabile del servizio finanziario di aggiornamento della cassa vincolata. In base al riscontro, si evince che nel corso del 2022 l'Ente non ha, come invece erroneamente indicato nel questionario, utilizzato risorse vincolate ai sensi dell'art. 195 del TUEL. Quanto al fondo di cassa vincolato al 31.12.2012 pari a euro 180.936,39, l'Organo di revisione ne giustifica la consistenza ridotta in ragione di "importanti entrate proprie" non gravate da alcun vincolo. Al riguardo, dai prospetti trasmessi dall'Ente alla BDAP si rileva che nell'allegato a.2) - risorse vincolate, risultano, al 31.12.2022, entrate vincolate dalla legge (art. 187, comma 3-ter, D.lgs. n. 267/2000) per euro 53.283,89 derivanti da "Fondo funzioni Covid" ed euro 13.285,29 da "Conto solidale", per un totale di euro 66.569,18, che non concorrono a determinare le giacenze di cassa vincolata. Tali somme - accertate, incassate e non spese dal Comune di Pré-Saint-Didier - non risultano essere state considerate ai fini della determinazione della giacenza della cassa vincolata al 31.12.2022. In relazione a quanto precede, questo Collegio, nel condividere le statuzioni della recente giurisprudenza contabile, rappresenta che le risorse "provenienti dai fondi Covid-19 sono caratterizzate da uno specifico vincolo di scopo espressamente previsto da una norma di legge e, come tali, dovranno confluire nella cassa vincolata (oltre che essere vincolate nel risultato di amministrazione, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 180, comma 3, le...d), all'art. 185, comma 2, lett.1 e agli artt. 195 e 222 del TUEL". (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 242/2023; Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 93/2022). Nella gestione e nell'aggiornamento della cassa vincolata, il Comune di Pré-Saint-Didier avrà cura di osservare le sopra indicate prescrizioni. Si raccomanda, infine, all'Ente di adottare con immediatezza e tempestivamente rispetto alla chiusura dell'esercizio la determinazione di aggiornamento della cassa vincolata: riferita all'esercizio 2022 appare infatti tardivamente adottata (determinazione n. 50 del 20 marzo 2023).

Quanto agli altri aspetti oggetto di controllo, oltre a quanto evidenziato in relazione al Comune di Pré-Saint-Didier, occorre soffermarsi ancora sulla cassa vincolata. Questo Collegio rammenta che in sede di controllo del rendiconto 2021 sono stati formulati rilievi ai Comuni di Chambave, Champdepraz, Fontainemore, Gignod, Lillianes, Pontey e Valsavarenche i quali, in base alle attestazioni dei rispettivi Organi di revisione nel pertinente questionario, non avevano provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza della cassa vincolata al 31.12.2021. Oltre a quanto precede, si ricorda anche che, all'esito dell'istruttoria sul bilancio di previsione 2021-2023, cui in questa sede integralmente si rinvia, sono state rilevate criticità diffuse sulla corretta determinazione della cassa vincolata (cfr. deliberazione 25/2022). Ciò premesso, in quelle sedi questa Sezione ha richiamato gli enti inadempienti ad osservare le prescrizioni vigenti in materia, espressamente riportate nel referto sul controllo del rendiconto dell'esercizio 2021, unitamente alle statuzioni adottate in argomento dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 17/2023 (cfr. deliberazione di questa Sezione n. 31/2023). Con riferimento alle disposizioni concernenti la cassa vincolata e alle conseguenti citate statuzioni della Sezione delle Autonomie, occorre segnalare, da ultimo, che, al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, la disciplina prevista in materia di cui agli artt. 180 (comma 3, lettera d), 185 (comma 2, lettera i) e 187 (comma 3-ter) del TUEL è stata recentemente modificata ad opera del comma 6-octies dell'art. 6 del d.l. 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, su cui si ritornerà nelle conclusioni del presente paragrafo.

Ciò posto, con riferimento ai vincoli di cassa a rendiconto 2022, viene segnalata nel pertinente questionario la medesima irregolarità unicamente per i Comuni di Chambave, Champdepraz e Valtournenche, mentre per tutti i restanti Comuni viene attestato il corretto aggiornamento della cassa vincolata al termine dell'esercizio, ad eccezione dei Comuni di Allein e Gaby, in relazione ai quale i rispettivi Organi di revisione indicano *"non ricorre la fattispecie"*, che appare, sul punto, una risposta per nulla conferente.

Quanto precede suscita non poche perplessità, non solo in relazione all'operato degli Enti interessati ma anche in ordine ai controlli svolti dagli Organi di revisione sulla cassa vincolata, tenuto conto che:

- a) 17 Comuni (Allein, Antey-Saint-André, Ayas, Chambave, Chamois, Emarèse, Gaby, Gressoney-La-Trinité, Issime, La Thuile, Lillianes, Perloz, Pontey, Quart, Saint-Denis, Valpelline, Verrayes) non valorizzano la cassa vincolata, che risulta, nei questionari correlati al rendiconto, pari a zero.
- b) per 2 Comuni, inoltre, (Champdepraz e Lillianes), sembrerebbero persistere ulteriori profili di criticità, atteso che in base alle informazioni rese nel questionario relativo al bilancio di

- previsione 2023-2025, i predetti Comuni non si sono ancora dotati di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere;
- c) infine, l'Organo di revisione del Comune di Saint-Denis, contrariamente a quanto indicato nel questionario, riporta nella propria relazione quanto segue: *"L'ente non ha provveduto all'accertamento della consistenza della cassa vincolata alla data del 31.12.2022, come disposto dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato al d.lgs. n. 118/2011, in quanto non risulta alcun importo di questa natura. Il revisore invita l'ente a monitorare tale aspetto, in quanto le somme che soggiacciono a tale vincolo devono essere comunicate al tesoriere"*. Tale segnalazione, però, non pare aver alcun tipo di rilievo ai fini dell'espressione del parere sul rendiconto in esame da parte dello stesso Organo di revisione, il quale conclusivamente attesta *"Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime giudizio positivo per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2022"*. Ad avviso del Collegio, l'evidenza della mancata gestione e valorizzazione della cassa vincolata deve sostanziarsi in una vera e propria riserva, espressamente riportata dall'Organo di revisione in sede di conclusioni del parere, proprio in quanto il rilievo formulato depone in senso contrario alla *"corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione"*.

Alla luce di quanto rilevato e tenuto conto dell'importanza di dare evidenza e di monitorare le giacenze vincolate, sono stati disposti, oltre a quello effettuato nei confronti del Comune di Pré-Saint-Didier, di cui si è già dato conto in precedenza, gli opportuni approfondimenti istruttori in relazione a tutti i 20 predetti enti. Gli esiti sono di seguito sintetizzati:

Allein: *"la cassa vincolata al 01/01/2023 è stata quantificata, per la prima volta, con determinazione del Responsabile del Servizio finanziario n. 2 del 27 gennaio 2023, allegata alla presente; nel corso dell'anno 2023 la cassa vincolata è stata gestita attraverso l'emissione di mandati e reversali con l'indicazione del "Vincolo di cassa". A partire dal 1° gennaio 2023 è cambiato il tesoriere dell'Ente e, per mera dimenticanza, non è stato fatto il giro contabile per costituirne la giacenza al 1° gennaio come da FAQ n. 34 di Arconet. Da questo emerge pertanto che la giacenza in tesoreria risulta inferiore rispetto a quanto risulta dalle registrazioni contabili; - con determinazione del Responsabile del Servizio finanziario n. 7 del 26 febbraio 2024 è stata rideterminata la giacenza di cassa vincolata al 01/01/2024, indicando puntualmente le entrate e le spese che ne hanno determinato la consistenza."* Il risconto dell'Ente consente di rilevare che, contrariamente a quanto indicato dall'Organo di revisione nel questionario ad uso relazione (cassa vincolata pari a zero), il Comune di Allein ha determinato la giacenza vincolata di cassa al termine dell'esercizio 2022, pari a euro 33.176,67. Questo Collegio rileva un'irregolare gestione della cassa vincolata nel corso del 2022, attese le divergenze evidenziate dallo stesso Ente tra il conto del tesoriere e le proprie

registrazioni contabili. La Sezione, nel contempo, prende atto che con determina del responsabile finanziario n. 7 in data 26 febbraio 2024 il Comune di Allein ha provveduto a rideterminare le giacenze vincolate (pari a euro 45.001,75), ancorché il provvedimento sia intervenuto tardivamente rispetto alla conclusione dell'esercizio di riferimento e, presumibilmente, indotto dall'invio da parte di questa Sezione della richiesta istruttoria (trasmessa all'Ente tramite Con.te in data 16 febbraio 2024);

Antey-Saint-André: *"la cassa vincolata nel questionario non è stata valorizzata (pari a zero) per errore materiale; infatti, era stata normalmente adottata la relativa determinazione di aggiornamento al 31.12.2022. E' stata pure adottata la determinazione di aggiornamento di cassa vincolata al 31.12.2023"*. Vengono allegate le determinazioni del Responsabile del servizio finanziario di aggiornamento della cassa vincolata n. 11 del 25 gennaio 2023 (pari a euro 1.322,29) e n. 8 del 29 gennaio 2024 (pari a euro 1.263,49). Con riferimento all'esercizio in esame, l'importo della cassa vincolata al 31.12.2022 pari a euro 1.322,29 a fronte di un saldo di cassa di euro 2.371.065,59, non appare plausibile. Solo con riferimento alle entrate in conto capitale, i residui passivi, infatti, risultano superiori ai relativi residui attivi e nulla viene spiegato negli atti richiamati circa i correlati vincoli di cassa. Inoltre, dall'esame dell'Allegato a.2, si rilevano al 31.12.2022 risorse vincolate da trasferimenti, a destinazione specifica, anche derivanti dalla legislazione emergenziale COVID, pari a complessivi euro 135.284,50, in relazione ai quali non vengono evidenziate le correlate movimentazioni contabili dei flussi di cassa. Si rileva, tra l'altro, una non conforme appostazione tra i vincoli da trasferimenti delle risorse del Fondo funzioni fondamentali (ex art. 106 del d.l. n. 34/2020 e art. 39 del d.l. n. 104/2020) le quali, al contrario, devono essere valorizzate nei "vincoli da legge", come da indicazioni della Ragioneria generale dello Stato (FAQ del 12 aprile 2021). A fronte di quanto precede, questo Collegio ritiene che il Comune di Antey-Saint-André non abbia correttamente gestito e determinato la giacenza vincolata di cassa e, pur considerando l'ampia disponibilità di liquidità, raccomanda allo stesso di svolgere una più attenta verifica delle risorse di cassa da utilizzare a copertura delle relative uscite. Questo Collegio si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti in sede di controllo dei prossimi documenti contabili;

Ayas: *"erroneamente non sono stati inseriti, nel questionario relativo al rendiconto 2022, i dati relativi alla cassa vincolata del triennio 2020-2023, che risultano di seguito evidenziati:*

2020	2021	2022
€ 574.948,62	€ 634.007,60	€ 828.192,38

Nel corso dell'esercizio 2023 la cassa vincolata è stata correttamente gestita ed è stato adottato il relativo provvedimento di aggiornamento al 31.12.2023". Oltre al riscontro del revisore, innanzi riportato, l'Ente trasmette idonea documentazione nonché le determine del responsabile del servizio finanziario n. 4 del 23.01.2023 e n. 1 del 03.01.2024. La Sezione non ha osservazioni. Raccomanda, tuttavia, all'Organo di revisione di controllare puntualmente i dati trasmessi a questa Corte tramite i questionari ad uso relazione;

Chambave: "1. nel corso dell'anno 2022, l'Ente ha provveduto ad aggiornare la giacenza di cassa vincolata (determinazione n. 91 in data 30.09.2022) ma, al contempo, non sono state eseguite le procedure di cui al paragrafo 10.2 del principio contabile n. 4/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 in ordine all'utilizzo della stessa; 2. nel corso dell'anno 2023, con determinazione del Segretario n. 79 del 03.10.2023, è stata determinata la giacenza della cassa vincolata e la stessa è stata correttamente gestita, secondo le procedure di cui sopra; in data odierna l'Ente ha adottato, a seguito di ricognizione effettuata dal Servizio finanziario, il provvedimento di aggiornamento al 01.01.2024 (determinazione del Segretario n. 18, che si allega per completezza alla presente). La cassa vincolata determinata in relazione al 2023 è pari a euro 116.855,57, e riporta lo stesso valore della determina n. 79 del 3.10.2023 ma nulla viene trasmesso in relazione alla richiesta istruttoria relativa alla giacenza vincolata dell'esercizio 2022, in quanto l'Ente non ha provveduto ad adottare il prescritto provvedimento al termine dello stesso, ma soltanto un provvedimento di aggiornamento al 30 settembre 2022, pari a euro 101.182,01. La Sezione rileva, pertanto, che l'Ente, come già riscontrato nel 2021, non ha correttamente gestito la cassa vincolata nel corso del 2022. Tuttavia, la criticità appare superata nel corso del 2023;

Chamois: "la cassa vincolata non è stata valorizzata (pari a zero) in quanto ammontava a zero così come nell'anno precedente, come da allegate determinazioni". Vengono indicate le determine del responsabile del servizio finanziario n. 5 del 21.02.2024 (concernente l'esercizio 2023) e n. 134 del 13.01.2022 (concernente l'esercizio 2021), ma nulla in relazione all'esercizio 2022.

Con riferimento all'esercizio in esame, l'importo della cassa vincolata al 31.12.2022 pari a zero, a fronte di un saldo di cassa di euro 1.097.126,98, non appare plausibile. Solo con riferimento alla dimensione quantitativa del FPV (euro 429.303,61), ovvero di impegni di spesa assunti ma rinviati ad esercizi successivi in rapporto al principio di esigibilità degli stessi, e che dovranno pertanto trovare le necessarie coperture in termini di cassa in base ai cronoprogrammi di spesa, non è dato comprendere quali valutazioni abbia esperito l'Ente. Inoltre, dall'esame dell'Allegato a.2 si rilevano al 31.12.2022 risorse vincolate da trasferimenti, a destinazione specifica, pari a complessivi euro 26.336,25, in relazione ai quali non vengono evidenziate le correlate movimentazioni contabili dei flussi di cassa. A fronte di quanto precede, questo Collegio ritiene che il Comune di Chamois non

abbia correttamente gestito e determinato la giacenza vincolata di cassa e, pur considerando la disponibilità di liquidità a rendiconto 2022, raccomanda allo stesso di svolgere una più attenta verifica dei vincoli da apporre alle risorse di cassa da utilizzare a copertura delle relative uscite. Questo Collegio si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti in sede di controllo dei prossimi documenti contabili;

Champdepraz: “- nel corso del 2022 con determinazione del Responsabile del Servizio finanziario n. 6 del 03.02.2022 è stato quantificato in € 235.938,77 il fondo cassa vincolato al 28/01/2022, a seguito della ricognizione effettuata in applicazione del punto 10.6 del principio contabile applicato all. n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011. Successivamente con determinazione del Responsabile del Servizio finanziario n. 32 del 30.03.2022 è stata rettificata la quantificazione delle giacenze di cassa vincolata alla data del 28/01/2022 in € 226.670,56 a seguito di ulteriori approfondimenti che hanno portato a non tenere in considerazione la somma di € 9.268,21. Nel verbale di verifica del Revisore dei conti del 05.04.2022 viene attestato che l’Ente ha adottato le scritture contabili per la gestione della cassa vincolata, successivamente nel verbale di verifica del 12/07/2022 il Revisore riporta che con determina del Responsabile finanziario n.32 del 30/03/2022 è stata determinata la cassa vincolata alla data del 28/01/2022 per € 226.670,56 dando atto che il fondo di cassa è ampiamente capiente dei fondi vincolati e sono state adottate le opportune scritture contabili per la gestione della cassa vincolata. Determina trasmessa al Tesoriere in data 01/04/2022.

Nella relazione del Revisore dei conti sullo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2022 il Revisore rileva che la cassa vincolata non è gestita in modo corretto in quanto il saldo di cassa vincolato non è dettagliato analiticamente e pertanto i vincoli dell’avanzo non trovano riscontro con i vincoli di cassa e richiede pertanto la gestione della cassa vincolata come disciplinato dal TUEL.

- con determina del Responsabile finanziario n.14 del 09/02/2023 è stata quantificata la cassa vincolata alla data del 01/01/2023, ma nel corso dell’esercizio permangono i rilievi del Revisore, in particolare nei verbali viene richiesto:

- che la cassa vincolata venga ricontrollata in quanto risultano svincolate delle somme che non risultano vincolate e non si conciliano i vincoli di cassa con i vincoli dell’avanzo 2021.
- che la cassa vincolata sia costituita da una sommatoria di importi vincolati dettagliati non da saldi iniziali incrementati e diminuiti senza il controllo se tali importi costituiscono il saldo iniziale.

L’ente deve ancora adottare il provvedimento di aggiornamento al 01.01.2024.

Si procederà con solerzia rispetto a quanto richiesto dal Revisore attraverso una riconciliazione puntuale della cassa vincolata dettagliando in modo analitico il saldo della stessa al fine della sua corretta gestione”.

Il Comune trasmette, inoltre, la determina n. 14/2023, concernente l’aggiornamento della cassa vincolata al 1.1.2023 in euro 316.955,51.

Il riscontro evidenzia come l'Ente abbia provveduto a costituire e aggiornare la cassa vincolata riferita all'esercizio 2022 senza però riportare alcun dettaglio nella correlata determina dei movimenti intervenuti nelle giacenze vincolate, ma limitandosi a fornire un unico dato complessivo. Tale criticità appare perdurare anche a rendiconto 2023, tenuto conto che l'Organo di revisione segnala nel correlato parere che *"la cassa vincolata non è gestita in modo corretto in quanto il saldo di cassa vincolato non è dettagliato analiticamente"*. L'Ente appare, inoltre, in ritardo rispetto all'adozione del provvedimento di aggiornamento della cassa vincolata relativa a tale esercizio, in quanto, come dichiarato, alla data della presente istruttoria (febbraio 2024) non risulta ancora adottato.

Pertanto, pur prendendo atto di quanto attestato nella richiamata determina (*"a seguito della ricognizione effettuata sulla base delle scritture contabili dell'Ente al 01.01.2023 le somme giacenti presso la tesoreria comunale aventi destinazione vincolata ammontano a complessivi lordi € 316.955,51"*) non è possibile comprendere quali voci di entrata siano state considerate dall'Ente - e le relative movimentazioni - al fine della corretta determinazione della giacenza vincolata di cassa.

Questo Collegio si riserva di esperire ulteriori approfondimenti in sede di controllo del prossimo rendiconto e raccomanda al Comune di Champdepraz di svolgere una verifica più specifica dei propri vincoli di cassa dandone espressa e dettaglia evidenza nelle correlate e necessarie determine. Infine, appare superata la criticità riscontrata in sede di controllo dei precedenti documenti contabili derivante dall'assenza di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere;

Emarèse: *"Si è provveduto, solo in data odierna, attraverso apposita determinazione (n. 24 del 26.02.2024) dello scrivente all'aggiornamento della cassa vincolata, per un importo pari a Euro 1.591.706,67 al 31 dicembre 2023, rilevandone la corretta gestione. Per quanto concerne l'esercizio 2022, per mera omissione materiale, l'organo di revisione non ha riportato i dati riguardanti la corretta gestione della cassa vincolata, ribadendo però che non vi sono elementi ne dati che ne considerino una situazione diversa"*. Il riscontro dell'Ente non è esaustivo e non viene trasmessa, come invece richiesto, la determina di aggiornamento della cassa vincolata riferita all'esercizio 2022 né alcun dato al riguardo. Tale provvedimento (n. 1 del 20/01/2023) è stato successivamente acquisito dalla Sezione. La determinazione della cassa vincolata alla data contabile del 1 gennaio 2023 risulta pari a euro 1.732.674,71, risultanza che, in base al riscontro dell'Ente, deriverebbe da una corretta gestione nel corso dell'esercizio dei flussi vincolati. Al riguardo, la Sezione conserva non poche perplessità, tenuto conto che il saldo di cassa (comprensivo, quindi, della giacenza vincolata), accertato a rendiconto 2022, risulta pari a euro 1.845.849,83. Pertanto, secondo il Comune di Emarèse, il 94% della propria liquidità sarebbe

costituito da risorse vincolate. In relazione, poi, al valore indicato della cassa vincolata al termine dell'esercizio 2022 nella sopra citata determina, si osserva che lo stesso rappresenta un unico aggregato, senza che siano riportati o allegati i singoli conti che costituiscono tale aggregato. Non è dato pertanto comprendere in che modo l'Ente abbia proceduto per aggiornare la giacenza vincolata e quali poste sottostanti a tale aggregato abbia considerato. Si rileva, inoltre, al pari della sottostima delle risorse vincolate, che anche una consistenza troppo elevata di liquidità vincolata rispetto a quella libera appare un aspetto piuttosto problematico, atteso che *"la presenza di un fondo cassa composto in larga parte da risorse vincolate può costituire una criticità nella gestione dei fisiologici flussi di liquidità ed è sintomo di tensioni di cassa; infatti, salvo temporanee esigenze, l'ente deve essere in grado di fronteggiare con le proprie risorse le ordinarie necessità di gestione e di ricostituire quanto prima -e, comunque, entro la fine dell'esercizio, la giacenza di cassa vincolata che dovrà essere utilizzata per far fronte ai pagamenti ai quali è destinata"* (cfr. Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 79/2023). Si raccomanda, conclusivamente, al Comune di Emarèse, oggetto peraltro di diversi approfondimenti istruttori e di altrettanti rilievi in questo referto, di presidiare ed aggiornare correttamente le giacenze vincolate di cassa e all'Organo di revisione dell'Ente di svolgere idonei e approfonditi controlli dando atto delle risultanze nel proprio parere sui bilanci e sui rendiconti;

Gaby: *"Come correttamente rilevato dalla Corte, nel conto del tesoriere al 31.12.2022 e conseguentemente nel rendiconto 2022 la cassa vincolata è di importo pari a zero. Nel corso di gennaio 2023 è emersa la necessità di presidiare tale aspetto. Pertanto, in data 10/02/2023 è stata determinata la cassa vincolata al 01.01.2023. Per Gaby il valore è stato quantificato in euro 0,00. Le variazioni in corso d'esercizio sono state annotate extra-contabilmente su di un file. La ragioneria dell'ente è consapevole di dover implementare la gestione contabile della cassa vincolata e lo farà a partire dal 2024. La determina di cassa vincolata al 01.01.2024 riporta la cifra di euro 69.327,71".* La Sezione accerta la non corretta gestione della cassa vincolata da parte del Comune di Gaby nel corso del 2022, in quanto come riferito dall'Organo di revisione nel sopra riportato riscontro, tale aspetto è stato presidiato solo a partire dal 2023 e, per giunta, con rilevazioni extra-contabili. Si prende atto della volontà dell'Ente di implementare le insufficienti modalità gestionali della cassa vincolata e che le giacenze vincolate determinate all'1.1.2024, ovvero riferite all'esercizio 2023, ammontano a euro 69.327,71. La Sezione raccomanda all'Ente di dotarsi di scritture contabili atte a rilevare correttamente le movimentazioni contabili legate alla cassa vincolata. Quanto poi al provvedimento inviato, si osserva che il valore indicato corrisponde ad un aggregato e che non sono indicati i singoli conti vincolati sottesi a tale aggregato. Questo Collegio si riserva di esperire ulteriori approfondimenti in sede di esame dei prossimi documenti contabili.

Gressoney-La-Trinité: "in merito alla mancata valorizzazione della cassa vincolata relativa alla gestione dell'esercizio 2022, si comunica quanto segue:

- con determinazione del Segretario n. 3 del 10.01.2022, avente per oggetto: "Rettifica Determinazione n. 356 del 30.12.2021 recante Quantificazione della giacenza di cassa vincolata", l'Ente ha provveduto, a seguito di una verifica puntuale delle somme giacenti, allo svincolo della somma di € 57.093,74, rideterminando l'importo della cassa vincolata al 31.12.2021 in € 0,00 (zero);
- nel corso degli esercizi 2022 e 2023, l'Ente ha determinato il fondo di cassa vincolata in € 0,00 (zero), come da Determinazione del Segretario n. 434 del 29.12.2022, recante: "Quantificazione della giacenza di cassa vincolata al 1° gennaio 2023" e da Determinazione del Segretario n. 452 del 29.12.2023, recante: "Quantificazione della giacenza di cassa vincolata al 1° gennaio 2024", senza mai rilevare - stante la capienza del fondo cassa libero - criticità nella gestione di cassa o necessità di ricorrere all'anticipazione di tesoreria. Si precisa, infine, che, entro l'approvazione del rendiconto 2023, in ottemperanza alle indicazioni fornite della Corte dei Conti – Sezioni delle autonomie, con Deliberazione n. 17/2023/QMIG del 20.11.2023, l'Ente provvederà ad effettuare ulteriori approfondimenti in merito ai vincoli di cassa da apporre alle entrate vincolate per competenza". Nel rammentare che il Comune di Gressoney-La-Trinité presenta un saldo di cassa al 31.12.2022 di euro 2.253.114,82, la cassa vincolata pari a zero sia per il 2022 ed anche per il 2023 mostra come l'Ente non abbia provveduto a gestire correttamente la giacenza in questione;

Issime: "con determinazione n. 77/2023 la cassa vincolata al 01.01.2023 è stata determinata, diversamente da quanto indicato dal revisore per mero errore materiale nel questionario, in € 49.757,56. Relativamente all'anno 2023, a seguito della vs. richiesta di elementi istruttori, l'ente ha provveduto a verificare nuovamente le movimentazioni della cassa vincolata ed è emersa una discordanza con quanto riportato nelle scritture del Tesoriere. Si sta provvedendo alla correzione in ossequio a quanto riportato nella FAQ Arconet n. 34 del 22 novembre 2019". Il riscontro evidenzia come l'Ente, contrariamente a quanto attestato dall'Organo di revisione, abbia provveduto ad aggiornare le giacenze di cassa vincolata in relazione all'esercizio 2022. Peraltro, si osserva che la determina n. 77/2023 è stata adottata in data 9 maggio 2023, dunque, con notevole ritardo. In secondo luogo, in essa viene riportato unicamente un dato complessivo aggregato, senza alcun dettaglio delle movimentazioni della cassa vincolata in rapporto ad ogni specifica entrata. Pertanto, non è possibile comprendere quali voci di entrata siano state considerate dall'Ente – e le relative movimentazioni – al fine della corretta determinazione della giacenza vincolata di cassa. Questo Collegio raccomanda al Comune di Issime di svolgere una verifica più specifica dei propri vincoli di cassa dandone espressa e dettaglia evidenza nelle correlate e necessarie determine e, all'Organo di revisione, che nulla segnala sul punto, di svolgere idonei e approfonditi controlli dando atto delle risultanze nel proprio parere sui bilanci e sui rendiconti;

La Thuile: il Comune e l'Organo di revisione riscontrano trasmettendo le determine del responsabile finanziario adottate per determinare la giacenza di cassa vincolata al 01/01/2022 (n. 10 del 02/03/2022) al 01/01/2023 (n. 13 del 06/03/2023) e, nuovamente, al 01/01/2023 (n. 74 del 22/12/2023). In relazione a tale ultime determina, viene precisato *"Per la data indicata nell'oggetto della determinazione si precisa che si tratta di mero errore materiale in quanto la stessa è da intendersi come ricognizione di fine anno. In particolare si evidenzia, come si evince anche dalla comunicazione del tesoriere, che oltre la data del 22/12/2023 di fatto il Comune non avrebbe più potuto operare sulla cassa vincolata e pertanto, per organizzazione interna è stato deciso di adottare immediatamente la determina in argomento"*. L'Ente trasmette, inoltre, il quadro riassuntivo della gestione di cassa dell'esercizio 2023 pervenuto in data 26/01/2024 dal tesoriere ove *"si evince la corretta gestione della cassa vincolata per l'esercizio 2023 al 29/12/2023"*.

Nella nota di riscontro nulla viene spiegato circa la mancata valorizzazione della cassa vincolata nel questionario trasmesso dall'Organo di revisione, nonostante l'Ente presenti un saldo di cassa al 31.12.2022 di euro 4.556.653,78.

In relazione a quanto precede, questo Collegio rammenta che in sede di controllo del rendiconto 2020 e del bilancio di previsione 2020-2022, il Comune di La Thuile aveva palesato alcune criticità in relazione alla corretta gestione della cassa vincolata, in quanto *"i provvedimenti, in base alle prescrizioni del paragrafo 10.6, del principio contabile n. 4/2, allegato al d.lgs. n. 118/2011, per l'esercizio 2020 non sono stati adottati [...] In considerazione della comunicazione pervenuta, l'ente provvederà con puntualità ad adempiere alle disposizioni previste"*.

In base alla documentazione trasmessa, si rileva una giacenza di cassa vincolata al 01.01.2023 di euro 233.279,93 e al 22/12/2023 di euro 418.539,94. Questo Collegio prende atto che l'Ente ha operato rispettando l'impegno in precedenza assunto, adottando il provvedimento di aggiornamento della cassa vincolata come prescritto dalle disposizioni sopra citate e valorizzando la stessa in modo significativamente più consistente di quanto non fatto in passato.

Tuttavia, occorre osservare che:

- con riferimento al rendiconto 2022, il provvedimento trasmesso riporta esclusivamente un valore aggregato e non un dettaglio dei singoli fondi vincolati in relazione alle singole voci di entrata e, pertanto, non è dato comprendere, anche in relazione alle poste vincolate di cui all'allegato a.2, quali movimentazioni di cassa si siano realizzate e per quali specifiche entrate;
- quanto al provvedimento n. 74 del 22/12/2023, gravato da analoga lacuna informativa, l'Ente spiega che l'oggetto del provvedimento è errato, poiché non si tratta di una nuova rideterminazione della cassa vincolata al 01.01.2023 (come riportato) ma della determinazione della giacenza vincolata *"di fine anno"*, come anche risultante al tesoriere. Al riguardo, questo Collegio, pur prendendo atto che la cassa vincolata al termine dell'esercizio 2023 è quella

effettivamente determinata nel provvedimento adottato in data 22/12/2023, ritiene, che il richiamato provvedimento avrebbe dovuto essere opportunamente rettificato e ritrasmesso al tesoriere, e ciò sia in base al disposto del principio contabile applicato n. 4/2, paragrafo 10.6 (che fa espresso riferimento alla data contabile del 31.12) sia con riferimento al postulato generale n. 5, laddove si prescrive, tra l'altro, che *"Il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione deve, inoltre, caratterizzare la formazione dei citati documenti (principio della correttezza). Infatti, il principio della correttezza si estende anche ai principi contabili generali e applicati che costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale cui deve informarsi l'intero sistema di bilancio, anche non previste da norme giuridiche, ma che ispirano il buon andamento dei sistemi contabili adottati da ogni specifica amministrazione pubblica. Il principio della correttezza si applica anche alle comunicazioni e ai dati oggetto del monitoraggio da parte delle istituzioni preposte al governo della finanza pubblica"*;

Lillianes *"si trasmette in allegato copia della determinazione del Segretario dell'Ente riguardante la quantificazione della giacenza di cassa vincolata all'01.01.2023, precisando altresì che la stessa, nel corso dell'anno, è stata regolarmente aggiornata, ancorché con il supporto di elementi informatici non correlati con il sistema informatico destinato alla contabilità. Nella consapevolezza dell'importanza rivestita dal monitoraggio di tale componente, l'Ente sta attivando la specifica funzione prevista dal sistema contabile in uso nel corrente esercizio. Ciò consentirà di determinare in ogni momento l'entità della cassa vincolata e così la conciliazione con lo stesso vincolo comunicato al tesoriere"*. In base al riscontro inviato, nel provvedimento adottato dall'Ente risulta una cassa vincolata di euro 154.507,10, con l'indicazione delle singole entrate considerate vincolate. Tuttavia, come anche dichiarato nel riscontro istruttorio, l'Ente ha gestito nel 2022 la cassa vincolata extra-contabilmente, senza essere dotato di un sistema di scritture atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere. Per tale ragione, ad avviso di questo Collegio, l'Ente non ha regolarmente gestito e monitorato la cassa vincolata nell'esercizio 2022. A fronte dell'impegno assunto, l'Ente è tenuto a provvedere con tempestività a dotarsi dei necessari supporti contabili per le finalità in argomento e a ricostruire la corretta giacenza vincolata di cassa. Questo Collegio si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti in sede di controllo dei prossimi documenti contabili;

Perloz: *"L'Ente ha provveduto sinora a determinare la cassa vincolata con il supporto di elementi informatici non correlati con il sistema informatico destinato alla contabilità, ma, per l'esercizio*

2022, non ha assunto la relativa determinazione essendo l'importo della cassa vincolata al 31.12.2022 pari a zero. Tale comportamento è stato giustificato dalla marginalità degli importi, tanto in termini assoluti, quanto al loro rapporto con la disponibilità di cassa complessiva. Per l'esercizio 2023 la cassa vincolata è stata gestita con il supporto dei medesimi elementi informatici non correlati con il sistema informatico destinato alla contabilità, ma è stata assunta la determina del responsabile del servizio finanziario n. 15 in data 18/01/2024 concernente l'aggiornamento della cassa vincolata al 31.12.2023 che presenta un importo pari ad € 200.000,00 derivante da un unico movimento in entrata relativo ad un acconto su contributo PNRR per i lavori di raccolta acque in Loc. Chateau Charles non ancora utilizzato. Nella consapevolezza dell'importanza rivestita dal monitoraggio di tale componente, l'Ente sta attivando la specifica funzione prevista dal sistema contabile in uso nel corrente esercizio. Ciò consentirà di determinare in ogni momento l'entità della cassa vincolata e così la conciliazione con lo stesso vincolo comunicato al tesoriere”.

Come anche dichiarato nel riscontro istruttorio, l'Ente ha gestito nel 2022 la cassa vincolata extra-contabilmente, senza essere dotato di un sistema di scritture atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere. Inoltre, non ha provveduto ad adottare alcun provvedimento di determinazione e aggiornamento della cassa vincolata al 31.12.2022. Per tali ragioni, ad avviso di questo Collegio, l'Ente non ha regolarmente gestito e monitorato la cassa vincolata nell'esercizio 2022. A fronte dell'impegno assunto, l'Ente è tenuto a provvedere con tempestività a dotarsi dei necessari supporti contabili per le finalità in argomento. Questo Collegio si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti in sede di controllo dei prossimi documenti contabili;

Pontey: “*si segnala che l'ente non ha adottato, nel corso dell'anno 2023, l'atto di determinazione della cassa vincolata al 31.12.2022. Nel corso dell'anno l'Ente ha comunque provveduto a monitorare la situazione relativa alla cassa vincolata, seppur in modo extracontabile. Il Comune si impegna, in ogni caso, a monitorare con puntualità gli adempimenti relativi alla corretta determinazione e gestione della cassa vincolata; in relazione a tale aspetto, a seguito della Vostra segnalazione, l'Ente ha provveduto a verificare la movimentazione della cassa vincolata e, in data odierna, ne ha aggiornato la giacenza al 01.01.2024 (con determinazione del Segretario n. 6, che si allega per completezza alla presente). Dal momento che non sono state eseguite le procedure di cui al paragrafo 10.2 del principio contabile n. 4/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 in ordine all'utilizzo della cassa vincolata, l'Ente si sta adoperando per risolvere la criticità relativa alla corretta gestione della stessa, provvedendo alla correzione delle risultanze in ossequio a quanto riportato nella FAQ Arconet n. 34 del 22 novembre 2019”.*

Come anche dichiarato nel riscontro istruttorio, l'Ente ha gestito nel 2022 la cassa vincolata extra-contabilmente, senza essere dotato di un sistema di scritture atte a determinare in ogni momento

l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere. Inoltre, non ha provveduto ad adottare alcun provvedimento di determinazione e aggiornamento della cassa vincolata al 31.12.2022. Per tali ragioni, ad avviso di questo Collegio, l'Ente non ha regolarmente gestito e monitorato la cassa vincolata nell'esercizio 2022. A fronte dell'impegno assunto, l'Ente è tenuto a provvedere con tempestività a dotarsi dei necessari supporti contabili per le finalità in argomento e a ricostruire la corretta giacenza vincolata di cassa. Questo Collegio si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti in sede di controllo dei prossimi documenti contabili;

Quart: “*Si trasmettono le seguenti determinazioni: - determinazione del responsabile dell'ufficio finanziario e contabile n. 12 del 01/02/2023; - determinazione del responsabile dell'ufficio finanziario e contabile n. 14 del 01/02/2024. Si precisa che la cassa vincolata viene regolarmente gestita*”.

La cassa vincolata al 1° gennaio 2023 è pari a euro 431.007,33, mentre la giacenza vincolata al 1° gennaio 2024 è pari a euro 425.762,12.

La Sezione non ha osservazioni;

Saint-Denis “*Come correttamente rilevato dalla Corte, nel conto del tesoriere al 31.12.2022 e conseguentemente nel rendiconto 2022 la cassa vincolata è di importo pari a zero. Nel corso di gennaio 2023, da un confronto fra ente e revisore, è emersa la necessità di presidiare tale aspetto. Pertanto in data 09/02/2023 è stata determinata la cassa vincolata al 01.01.2023. Per Saint Denis il valore è stato quantificato in euro 214.704,02 e non è mai variato nel corso dell'esercizio. Pertanto la determina di cassa vincolata al 01.01.2024 riporta la stessa cifra. Si segnala che per un mero errore di aggiornamento della relazione del revisore al previsionale 2023/25, anche in quest'ultimo documento la cassa vincolata era indicata a zero. Tuttavia ci si era resi conto dello sbaglio in sede di presentazione del bilancio al consiglio comunale, ma si era deciso di non modificare la relazione ormai depositata*”.

Dal riscontro istruttorio si rileva come l'Ente non abbia correttamente gestito la cassa vincolata in relazione all'esercizio 2022, intervenendo, poi, successivamente, con provvedimento del 9 febbraio 2023 determinando la stessa in euro 214.704,02.

Questo Collegio si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti in sede di controllo dei prossimi documenti contabili.

Valpelline “*si trasmette copia della determinazione del Responsabile finanziario n. 6 del 7 marzo 2023 concernente l'istituzione del fondo di cassa vincolato al 01.01.2023 ammontante ad € 186.089,58 a seguito della ricognizione effettuata. Si conferma inoltre che nel corso dell'esercizio la stessa è stata correttamente gestita e con determinazione del Responsabile finanziario n. 6 del 29 gennaio 2024 è stato dato atto del saldo*”

al 1° gennaio 2024, rimasto tuttavia invariato in quanto i conti di bilancio aventi specifico vincolo di cassa non sono stati movimentati.

Quanto all'esercizio 2022, contrariamente a quanto attestato dall'Organo di revisione nel correlato questionario, l'Ente ha provveduto a determinare la giacenza di cassa vincolata, anorché il provvedimento non sia stato tempestivamente adottato.

Questo Collegio si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti in sede di controllo dei prossimi documenti contabili;

Valtournenche: *"dalle ulteriori informazioni ricevute dell'Ente nella figura del segretario Comunale rispetto a quanto già indicato nella relazione al Rendiconto 2022 e nel relativo questionario Conte, si comunica quanto segue: la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2022 non è stata aggiornata a causa della persistente carenza di personale, che interessa anche l'Ufficio di Ragioneria. Per la medesima causa la cassa vincolata dell'anno 2023 non è stata correttamente gestita; nell'anno in corso sarà destinata una nuova unità di personale all'Ufficio di ragioneria, che pertanto sarà posto nelle condizioni di gestire correttamente la giacenza di cassa"*. Pur prendendo atto delle difficoltà legate alla carenza di personale, le quali non possono essere assunte a giustificazione dell'inosservanza delle prescrizioni normative in materia, questa Sezione rileva come, nel corso dell'esercizio 2022, l'Ente non abbia correttamente aggiornato la cassa vincolata, che risulta di importo pari a euro 436.517,86, analogo a quanto rilevato a rendiconto 2021. Tale criticità, come confermato dall'Ente, persiste anche nel corso dell'esercizio 2023. Pertanto, si raccomanda all'Ente di svolgere tempestivamente un'attenta verifica della propria liquidità vincolata, anche tenuto conto che i residui passivi di parte capitale sono nettamente superiori ai relativi residui attivi. Questo Collegio si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti in sede di controllo dei prossimi documenti contabili;

Verrayes *"Come correttamente rilevato dalla Corte, nel conto del tesoriere al 31.12.2022 e conseguentemente nel rendiconto 2022 la cassa vincolata è di importo pari a zero. Nel corso di gennaio 2023, da un confronto fra ente e revisore, è emersa la necessità di presidiare tale aspetto. Pertanto, in data 10/02/2023 è stata determinata la cassa vincolata al 01.01.2023. Per Verrayes il valore è stato quantificato in euro 335.722,72. Le variazioni in corso d'esercizio sono state annotate extra-contabilmente su di un file. La ragioneria dell'ente è consapevole di dover implementare la gestione contabile della cassa vincolata e lo farà a partire dal 2024. Dal riscontro dell'Organo di revisione dell'Ente emerge come nel corso del 2022 la cassa vincolata non sia stata correttamente gestita. Tuttavia, il Comune di Verrayes ha provveduto quantificare la cassa vincolata al 01.01.2023, con successivo atto, in euro 335.722,72. La determina di aggiornamento della cassa vincolata al 01.01.2024 riporta un saldo di euro 175.450,18. Si rileva, in ogni caso, che l'Ente ha gestito nel 2022 la cassa vincolata extra-contabilmente, senza essere dotato di un sistema di scritture atte a*

determinare in ogni momento l’entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere. Per tali ragioni, ad avviso di questo Collegio, l’Ente non ha regolarmente gestito e monitorato la cassa vincolata nell’esercizio 2022. A fronte dell’impegno assunto, l’Ente è tenuto a provvedere con tempestività a dotarsi dei necessari supporti contabili per le finalità in argomento. Questo Collegio si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti in sede di controllo dei prossimi documenti contabili.

Conclusivamente sul punto, pur considerando che il controllo esperito da questa Sezione sui rendiconti dell’ultimo quinquennio non ha riscontrato, nell’ambito degli enti locali valdostani, squilibri di cassa o sofferenze di liquidità, come dimostra l’assenza del ricorso ad anticipazioni di tesoreria e al Fondo anticipazioni di liquidità (FAL), registrando, in particolare negli ultimi tre esercizi scrutinati, addirittura un progressivo *surplus* di liquidità, occorre richiamare l’attenzione degli Enti, sull’importanza, in termini di equilibri di bilancio, del disposto di cui all’art. 183, comma 8, laddove, nello specifico, prescrive che il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa abbia l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa.

Con riferimento a quest’ultima e, in particolare, ai vincoli da apporre in relazione a specifiche entrate, occorre rammentare che, al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, la disciplina prevista in materia di cui agli artt. 180 (comma 3, lettera d), 185 (comma 2, lettera i) e 187 (comma 3-ter) del TUEL è stata recentemente modificata ad opera del comma 6-octies dell’art. 6 del d.l. 7 maggio 2024, n. 60 (c.d. decreto coesione), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95. In sostanza, i vincoli “*da legge*” sono esclusi dalla gestione della cassa vincolata, rimanendo ancora inclusi i vincoli derivanti da trasferimenti erogati agli enti per una specifica destinazione determinata o da prestiti (finanziamenti). Tale scelta legislativa riduce significativamente le entrate soggette a vincolo di cassa, discostandosi dalla recente pronuncia della Sezione delle Autonomie di questa Corte (deliberazione n. 17/2023). Cionondimeno, questo Collegio invita gli enti scrutinati a monitorare e ad aggiornare costantemente le giacenze vincolate nel rispetto delle prescrizioni recate in materia dal TUEL ed, inoltre:

- ad adottare tempestivamente, alla chiusura dell’esercizio, il provvedimento, di cui al principio contabile applicato n. 4/2, paragrafo 10.6, alla data contabile del 31.12 di ciascun anno, dando evidenza del dettaglio delle poste vincolate di cassa e delle movimentazioni contabili intervenute nell’esercizio, non limitandosi ad indicare un unico aggregato complessivo;

- ad operare un'attenta valutazione circa la consistenza della cassa vincolata, con riferimento ai residui attivi riguardanti entrate vincolate, ai residui passivi riguardante capitoli di spesa vincolati e il Fondo pluriennale vincolato relativo a capitoli vincolati;
- ad evitare di gestire la cassa vincolata mediante scritture extracontabili, utilizzando, al contrario, le funzioni del sistema contabile in uso dell'Ente che consenta, scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere, come peraltro già reiteratamente raccomandato da questa Sezione in sede di controllo dei bilanci e dei rendiconti degli esercizi precedenti. Si deve ribadire, in questa sede, che il paragrafo 10.1 del principio applicato n. 4/2, allegato al d.lgs. n. 118/2011, nel disegnare il quadro normativo di riferimento del regime dei vincoli di cassa, prescrive "*l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2015, di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d) secondo le modalità indicate nel presente principio applicato (art. 195, comma 1, ultimo periodo, del TUEL integrato dal decreto correttivo del d.lgs. n. 118/2011)*", come rammentato ulteriormente dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 31/2015. Le gestioni extracontabili non sono, pertanto, ammesse dai principi contabili e confliggono con l'esigenza di salvaguardare la sana gestione finanziaria.

Analogia raccomandazione viene formulata nei confronti degli Organi di revisione, i quali devono monitorare costantemente la consistenza nonché il dettaglio e la regolarità della composizione della cassa vincolata anche durante ogni verifica trimestrale nel corso dell'esercizio e non solo in occasione del rendiconto, evidenziando espressamente ogni eventuale non conformità alle prescrizioni normative in materia nei propri pareri sui documenti contabili.

Si rammenta, infine, che a mente dell'art. 187, comma 3-bis del TUEL, qualora l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del medesimo Testo unico, non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione non vincolato.

4.5 La gestione dei residui.

Questa Sezione, a più riprese, ha richiamato l'attenzione degli Enti in argomento sull'importanza di assicurare il necessario presidio delle operazioni preordinate all'approvazione del rendiconto, tra le quali il riaccertamento ordinario dei residui rappresenta, anche per gli effetti che le poste creditorie e debitorie dispiegano sul risultato di amministrazione, un procedimento da condurre nella scrupolosa osservanza dei principi contabili (*ex multis* deliberazione n. 31/2023).¹¹ Ciò al fine di approdare, nel rispetto dei principi veridicità, attendibilità, correttezza di cui all'allegato n. 1 al d.lgs. n. 118/2011, a risultati di amministrazione veritieri e non aleatori. L'operazione di accertamento ordinario dei residui, nello specifico di quelli attivi che contribuiscono a dilatare la dimensione quantitativa del risultato di amministrazione, deve essere scrupolosamente condotta non solo in relazione a quelli riportati al Titolo 1 e al Titolo 3 del bilancio, laddove si annidano prevalentemente residui attivi risalenti e riscossioni più che incerte degli stessi, ma anche in relazione a crediti vantati nei confronti di altre pubbliche amministrazioni. Tali ultime poste, sebbene non oggetto di svalutazione, non concorrono alla determinazione del FCDE. Tuttavia, esse debbono essere costantemente monitorate, non ultimo al fine di verificare l'effettiva sussistenza di titoli giuridici certi e l'esattezza del *quantum* da iscrivere in bilancio. In relazione a tale specifico profilo, si rinvia ai rilievi mossi in sede di controllo del rendiconto 2020 ai Comuni di La Salle e Siant-Pierre.

Con riferimento al quadro macro-sistemico dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, si osserva preliminarmente che:

- i residui attivi risultanti a rendiconto dell'esercizio 2022 (euro 107.196.075,13) appaiono in aumento per euro 18.587.463,40 (+20,10%) rispetto all'esercizio precedente (euro 88.608.611,73). Tale aumento, piuttosto marcato, disegna una situazione differente rispetto alla diminuzione della massa creditoria rilevata tra il 2020 e il 2021 per complessivi euro 3.564.153,47 (-3,9%), la quale aveva interrotto il *trend* in incremento registrato nel triennio 2018-2020;
- i residui passivi risultanti a rendiconto dell'esercizio 2022 (euro 82.493.613,78) sono in aumento di euro 6.848.155,95 (+9,05%) rispetto all'esercizio precedente (euro 75.645.457,83). Tale

¹¹ Si riporta di seguito una sintesi sul punto: “A mente dell’art. 228 del TUEL, i residui attivi e i residui passivi sono oggetto di apposita attività di riaccertamento ordinario da effettuarsi preliminarmente alla predisposizione del rendiconto, nell’osservanza dei principi contabili generali n. 5 (veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità) e n. 9 (prudenza) e secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011. In particolare, il comma 3, del citato art. 228 del TUEL, prescrive che “prima dell’ inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l’ente locale provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui”. Questa Sezione, in occasione dei referti sui rendiconti dei precedenti esercizi, ha ribadito che le operazioni di ricognizione (a cura dei responsabili dei servizi) e di riaccertamento (di competenza della Giunta comunale) dei residui, come indicate, altresì, nel principio contabile 4/2, paragrafo 9.1, allegato al d.lgs. n. 118/2011, debbono essere condotte in modo rigoroso e puntuale “al fine di evitare la formazione di risultati di amministrazione non veritieri e, pertanto, anomali”.

Di conseguenza, trattasi di un procedimento, da un lato, formale che deve avere riscontro in altrettanti provvedimenti formali, quali atti presupposti e necessari alla deliberazione dell’Organo esecutivo di riaccertamento e, dall’altro, sostanziale, ovvero deve verificare l’effettiva sussistenza delle poste conservative a rendiconto, nel rispetto delle prescrizioni dei principi contabili sopra richiamati.”

aumento risulta più consistente di quanto non rilevato tra il 2020 e il 2021, euro 3.206.854,99 (+4,43%).

L'incremento della massa creditoria e di quella debitoria profila, a livello generale, una gestione 2022 contrassegnata da rallentamenti nelle riscossioni, rispetto agli accertamenti, e nei pagamenti, rispetto agli impegni.

In ordine alla gestione dei residui, gli Organi di revisione degli enti scrutinati attestano nei questionari che:

- a) tutti i Comuni hanno provveduto ad effettuare il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 228 del TUEL e secondo le modalità previste all'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011;
- b) il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale;
- c) i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento sono stati definitivamente eliminati dalle scritture contabili e dai documenti di bilancio in 52 Comuni, mentre nei restanti 21 Comuni viene indicato "*non ricorre la fattispecie*". Nei 52 Comuni che hanno proceduto nel senso sopra indicato viene attestato che il riconoscimento formale dell'inesigibilità o insussistenza è stato adeguatamente motivato;
- d) i crediti conservati tra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza riconosciuti inesigibili o di dubbia e difficile esazione, anche se non ancora prescritti, sono stati stralciati dal conto del bilancio in 30 Comuni e per i seguenti importi: Arvier (euro 13.308,41), Avise (euro 10.286,99), Ayas (168.092,80), Aymavilles (euro 168.716,98), Brissogne (euro 223.742,06), Brusson (euro 88.190,48), Challand-Saint-Anselme (euro 21.073,81), Challand-Saint-Victor (euro 4.676,00), Champorcher (euro 85.990,64), Châtillon (euro 172.644,60), Emarèse (euro 36.855,58), Fénis (euro 17.171,72), Gressan (euro 88.800,26), Gressoney-La-Trinité (euro 40.904,92), Gressoney-Saint-Jean (euro 71.630,04), Introd (euro 10.461,53), Jovençan (euro 18.409,82), Morgex (24.991,77), Nus (35.431,26), Pont-Saint-Martin (euro 100.799,70), Quart (euro 84.232,93), Rhêmes-Notre-Dame (euro 1.989,92), Rhêmes-Saint-Georges (euro 62,24), Saint-Christophe (euro 172.752,51), Saint-Marcel (euro 15.431,31), Saint-Nicolas (euro 9.281,52), Saint-Vincent (590.296,75), Valgrisenche (euro 14.279,53), Valtournenche (euro 513.408,65), Villeneuve (euro 69.302,70). I predetti Comuni hanno allegato al rendiconto l'elenco dei crediti inesigibili o di difficile esazione stralciati dal conto del bilancio e il relativo importo è stato indicato nell'Allegato C al rendiconto, ai fini della definizione del fondo svalutazione crediti.

Nei restanti 43 enti, si rileva la seguente situazione:

- 23 Comuni (Antey-Saint-André, Bard, Bionaz, Chambave, Champdepraz, Cogne, Courmayeur, Donnas, Etroubles, Fontainemore, Gaby, Gignod, Hône, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Ollomont, Pontey, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses, Torgnon, Valpelline, Valsavarenche) non hanno ritenuto di procedere in tal senso (risposta alla domanda 17 negativa);
- per 20 Comuni (Allein, Arnad, Chamois, Charvensod, Doues, Issime, Issogne, Lillianes, Montjovet, Oyace, Perloz, Pollein, Pontboset, Pré-Saint-Didier, Roisan, Saint-Denis, Saint-Pierre, Sarre, Verrayes, Verrès) è stata riportata la risposta "*non ricorre la fattispecie*". In tale caso tale risposta deve essere assimilata a quella negativa, in quanto, tutti i predetti 20 Comuni presentano crediti riportati tra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza.

Si osserva ancora che, nell'ambito dei Comuni che hanno effettuato lo stralcio dei crediti in sede di riaccertamento ordinario, 8 tra questi (Emarèse, Fénis, Gressoney-La-Trinité, Nus, Pont-Saint-Martin, Saint-Marcel, Saint-Vincent, Valtournenche) non li hanno mantenuti nello Stato Patrimoniale anche se non ancora prescritti.

A fronte di quanto precede, questo Collegio, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 228 del TUEL, rammenta che qualora l'Ente decida di mantenere nel conto del bilancio residui attivi di difficile esazione, deve verificare, oltre alla perdurante esistenza degli elementi essenziali dell'accertamento dell'entrata (ragione del credito, sussistenza di idoneo titolo giuridico, quantificazione della somma da incassare, individuazione del debitore e scadenza del credito), anche l'effettiva esigibilità del credito, finalizzata a mantenere in bilancio solo le poste la cui riscossione possa essere prevista con ragionevole grado di certezza. In difetto, il credito deve essere stralciato dal conto del bilancio e inserito nel conto del patrimonio, tra le immobilizzazioni finanziarie, fino al compimento del termine prescrizionale, come previsto dall'art. 230 del TUEL, al raggiungimento del quale deve essere eliminato anche da tale conto, con contestuale riduzione del patrimonio.

Di conseguenza, la mancata iscrizione nell'attivo dello Stato Patrimoniale delle poste in argomento da parte dei Comuni di Emarèse, Fénis, Gressoney-La-Trinité, Nus, Pont-Saint-Martin, Saint-Marcel, Saint-Vincent, Valtournenche non risulta conforme alle citate disposizioni e non fornisce una corretta rappresentazione del patrimonio degli Enti.

Quanto ai Comuni che non hanno operato stralci, come innanzi indicati, questo Collegio rammenta che in base alle disposizioni di cui al principio contabile n. 4.2, paragrafo 9.1, trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata deve valutare "*l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità*

accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico-patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale". Anche in tale caso, la disposizione citata pone in capo all'Ente di operare valutazioni ponderate sia in ordine al mantenimento sia in ordine allo stralcio di un credito di difficile esazione non riscosso da oltre tre anni, al fine di evitare di conservare all'interno del risultato di amministrazione poste di entrata risalenti nel tempo. Come, peraltro, più volte osservato dalla giurisprudenza costituzionale e contabile "una scarsa capacità di riscossione, rischiando di incidere sull'effettiva disponibilità in termini di cassa delle entrate previste, anche a residuo, per il finanziamento dei programmi di spesa dell'ente, vulnera potenzialmente gli equilibri finanziari dell'ente qualora finisca con l'implicare una sovrastima dei crediti e, conseguentemente, del risultato di amministrazione (Corte cost., sent. n. 4/2020). Né certamente possono attuare le criticità anzidette gli accantonamenti al FCDE conseguenti alle difficoltà sul lato della riscossione, i quali, per quanto siano in grado di neutralizzare eventuali effetti di indebita espansione della spesa, non possono essere certamente considerati risolutivi in una prospettiva di lungo periodo: entro tale orizzonte diacronico, soprattutto al fine di smaltimento dei residui attivi, l'ente deve provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l'effettiva affluenza di entrate in bilancio, tali cioè da consentire una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie misure per soddisfare i bisogni della collettività, per assicurare un equilibrio declinato, come detto, anche in chiave dinamica (Corte cost. sent. N. 250/2013)" (Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 182/2023);

- e) infine, quanto alle poste debitorie, in tutti i Comuni è stata verificata la corretta conservazione in sede di rendiconto tra i residui passivi sia delle spese liquidate sia di quelle liquidabili, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto n. 6, del principio contabile applicato n. 4/2, allegato al medesimo d.lgs..

4.5.1 Residui attivi.

In linea di continuità con quanto posto in essere in sede di controllo dei rendiconti degli esercizi precedenti, la Sezione ha inteso proseguire il monitoraggio dei residui attivi, con specifico riferimento a quelli risalenti ad esercizi piuttosto datati, anche al fine di valutare se gli enti interessati hanno aderito alle raccomandazioni reiteratamente formulate da questa Sezione in ordine alla necessità di svolgere rigorosamente le operazioni di riaccertamento ordinario. La massa creditoria riportata a rendiconto è, infatti, un saldo contabile positivo determinante ai fini della quantificazione

del risultato di amministrazione e della sua attendibilità. I valori dei residui attivi a rendiconto 2022, disaggregati per ciascun comune, sono riportati nella tabella che segue.

Tabella n. 12 - Residui attivi a rendiconto 2022. Valori da 2021 e anni precedenti e valori di competenza.


DENOMINAZIONE ENTE	Valore c/residui da 2021 e anni precedenti	Valore residui di competenza	Totale residui attivi ris.amminist. BDAP	DENOMINAZIONE ENTE	Valore c/residui da 2021 e anni precedenti	Valore residui di competenza	Totale residui attivi ris.amminist. BDAP
Allein	104.854,04	265.200,99	370.055,03	La Magdeleine	26.828,05	141.097,68	167.925,73
Antey-Saint-André	74.214,09	436.845,42	511.059,51	La Salle	758.096,04	1.139.646,01	1.897.742,05
Arnad	161.431,94	419.070,46	580.502,40	La Thuile	939.689,06	1.809.647,10	2.749.336,16
Arvier	628.899,05	1.195.760,89	1.824.659,94	Lillianes	526.249,87	251.279,54	777.529,41
Avise	129.568,98	293.767,85	423.336,83	Montjovet	482.581,83	1.698.437,13	2.181.018,96
Ayas	1.433.086,66	1.805.738,88	3.238.825,54	Morgex	546.426,86	1.500.212,19	2.046.639,05
Aymavilles	191.491,25	1.108.863,94	1.300.355,19	Nus	578.848,10	1.241.366,36	1.820.214,46
Bard	109.287,68	205.919,45	315.207,13	Ollomont	104.354,12	597.227,86	701.581,98
Bionaz	52.590,91	804.383,23	856.974,14	Oyace	48.072,09	420.627,18	468.699,27
Brissogne	416.128,47	498.539,00	914.667,47	Perloz	476.929,13	464.132,44	941.061,57
Brusson	905.680,86	1.120.636,81	2.026.317,67	Pollein	419.877,62	835.313,93	1.255.191,55
Challand-Saint-Anselme	611.627,24	1.855.618,32	2.467.245,56	Pont-Saint-Martin	1.022.328,15	1.087.768,68	2.110.096,83
Challand-Saint-Victor	166.439,89	814.996,17	981.436,06	Pontboset	86.899,80	410.123,40	497.023,20
Chambave	440.548,62	327.517,48	768.066,10	Pontey	671.596,09	605.172,41	1.276.768,50
Chamois	80.174,16	244.225,28	324.399,44	Pré-Saint-Didier	243.324,61	863.605,86	1.106.930,47
Champdepraz	340.292,68	343.027,31	683.319,99	Quart	2.145.866,79	2.469.932,64	4.615.799,43
Champorcher	392.922,09	322.974,11	715.896,20	Rhêmes-Notre-Dame	230.232,65	395.855,37	626.088,02
Charvensod	710.013,33	1.591.575,84	2.301.589,17	Rhêmes-Saint-Georges	234.114,29	352.460,33	586.574,62
Châtillon	1.241.746,74	1.462.931,54	2.704.678,28	Roisan	354.719,35	1.334.797,63	1.689.516,98
Cogne	508.425,62	1.481.125,70	1.989.551,32	Saint-Christophe	1.247.581,67	1.481.349,08	2.728.930,75
Courmayeur	1.059.942,86	5.313.080,32	6.373.023,18	Saint-Denis	305.791,05	283.818,17	589.609,22
Donnas	664.738,93	432.872,96	1.097.611,89	Saint-Marcel	270.278,53	752.322,79	1.022.601,32
Doues	128.037,53	364.238,86	492.276,39	Saint-Nicolas	277.691,85	477.522,07	755.213,92
Emarèse	244.648,57	932.012,60	1.176.661,17	Saint-Oyen	207.304,77	267.790,30	475.095,07
Etroubles	338.420,43	668.603,84	1.007.024,27	Saint-Pierre	1.365.109,08	828.950,26	2.194.059,34
Fénis	223.118,09	994.545,26	1.217.663,35	Saint-Rhémy-en-Bosses	608.890,95	531.016,33	1.139.907,28
Fontainemore	655.993,13	437.557,77	1.093.550,90	Saint-Vincent	3.401.407,33	2.321.718,90	5.723.126,23
Gaby	124.112,98	1.148.770,45	1.272.883,43	Sarre	1.091.103,19	1.116.683,38	2.207.786,57
Gignod	531.744,24	1.200.863,88	1.732.608,12	Torgnon	247.462,91	943.031,36	1.190.494,27
Gressan	1.042.070,81	1.551.081,69	2.593.152,50	Valgrisenche	476.404,59	251.783,50	728.188,09
Gressoney-La-Trinité	166.619,70	484.978,48	651.598,18	Valpelline	697.928,97	645.381,07	1.343.310,04
Gressoney-Saint-Jean	687.558,17	571.205,36	1.258.763,53	Valsavarenche	1.511.253,35	828.601,21	2.339.854,56
Hône	202.061,82	1.232.513,97	1.434.575,79	Valtournenche	1.766.499,02	1.707.230,99	3.473.730,01
Introd	256.299,55	474.071,82	730.371,37	Verrayes	276.505,87	563.075,22	839.581,09
Issime	378.713,64	197.783,88	576.497,52	Verrès	842.083,66	1.546.056,84	2.388.140,50
Issogne	187.349,88	338.713,57	526.063,45	Villeneuve	111.734,89	969.987,09	1.081.721,98
Jovençan	478.121,42	448.397,22	926.518,64	TOTALE	40.671.042,23	66.525.032,90	107.196.075,13

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

L'aumento dei residui attivi conservati a rendiconto 2022 per complessivi euro 18.587.463,40 è la risultante della diminuzione di euro 1.812.716,83 dei crediti da esercizio 2021 e anni precedenti e dall'incremento di euro 20.400.180,23 dei crediti generati dalla competenza. Trattasi di una *performance* caratterizzata da una diminuzione complessiva dello stock dei residui da esercizi

precedenti accompagnata da un rallentamento nelle riscossioni di competenza rispetto agli accertamenti. In raffronto al rendiconto dell'esercizio 2021, i valori dei residui attivi da esercizi precedenti a quello di competenza si riducono, infatti, in 31 Comuni, mentre quelli maturati nella competenza aumentano in 54 Enti. I comuni che presentano un valore complessivo dei residui attivi in riduzione rispetto all'esercizio 2021 sono 17 (23,30%). Aumentano, invece, di 14 unità dal 2021 (42 enti pari al 57,53%) al 2022 (56 enti pari al 76,71%) i comuni che presentano un incremento dei residui attivi a rendiconto e tale esito si discosta anche da quanto osservato nell'esercizio 2020 (49 enti, pari al 67,12%). Quanto ai residui attivi più risalenti, quelli derivanti da esercizi *ante* 2014 ammontano complessivamente a euro 1.715.106,89 e si mostrano in riduzione di euro 1.303.505,70 (-43,18%) rispetto al corrispondente valore accertato a rendiconto 2021, pari a euro 3.018.612,59. Tale risultanza conferma il *trend* in riduzione della massa creditoria più risalente, costantemente monitorata da questa Sezione, ancorché la riduzione, in termini assoluti, sia più contenuta rispetto a quanto osservato tra il 2020 e il 2021 (euro 1.780.342,21) e sostanzialmente analoga a quella registrata tra il 2019 e il 2020 (euro 1.371.178,17). L'incidenza di tali residui sul totale dei crediti conservati a rendiconto 2022 è pari all'1,60%, in diminuzione di 1,81 punti percentuale rispetto al 2021, anche se occorre rimarcare che il denominatore (totale dei residui attivi) si mostra in notevole incremento. Complessivamente, nel quinquennio 2018-2022, i residui attivi *ante* 2014 sono diminuiti di euro 7.264.300,10. Ciò rappresenta, ad avviso del Collegio, un andamento positivo nella direzione della maggior attendibilità del risultato di amministrazione, seppure permangano situazioni differenziate tra gli enti oggetto di scrutinio, come oltre evidenziato. Il grafico che segue riepiloga il *trend* nel quinquennio 2018-2022 per l'insieme dei Comuni valdostani.

Grafico n. 5 – Totale residui attivi e residui attivi *ante* 2014. Andamento del quinquennio 2018-2022.



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP [allegato a) - risultato di amministrazione e allegato m) - elenco dei residui attivi e passivi].

La disaggregazione dei dati per ogni singolo Comune concernenti lo stock di residui attivi *ante 2014* e la correlata incidenza percentuale rispetto al totale dei residui riportati a rendiconto 2022, è indicata nella tabella che segue.

Tabella n. 13 - Residui attivi *ante 2014* e totale residui attivi a rendiconto 2022. Valori assoluti e percentuali.

DENOMINAZIONE ENTE	Valore residui attivi <i>ante 2014</i>	Totale residui attivi	% residui <i>ante 2014</i> su totale residui rendiconto 2022	DENOMINAZIONE ENTE	Valore residui attivi <i>ante 2014</i>	Totale residui attivi	% residui <i>ante 2014</i> su totale residui rendiconto 2022
Allein	913,80	370.055,03	0,25%	La Magdeleine	0,00	167.925,73	0,00%
Antey-Saint-André	0,00	511.059,51	0,00%	La Salle	110.795,16	1.897.742,05	5,84%
Arnad	7.500,22	580.502,40	1,29%	La Thuile	0,00	2.749.336,16	0,00%
Arvier	0,00	1.824.659,94	0,00%	Lillianes	0,00	777.529,41	0,00%
Avise	0,00	423.336,83	0,00%	Montjovet	13.347,25	2.181.018,96	0,61%
Ayas	13.060,62	3.238.825,54	0,40%	Morgex	18.285,03	2.046.639,05	0,89%
Aymavilles	4.078,76	1.300.355,19	0,31%	Nus	0,00	1.820.214,46	0,00%
Bard	2.365,65	315.207,13	0,75%	Ollomont	0,00	701.581,98	0,00%
Bionaz	24.774,66	856.974,14	2,89%	Oyace	5.762,40	468.699,27	1,23%
Brissogne	5.324,01	914.667,47	0,58%	Perloz	2.042,74	941.061,57	0,22%
Brusson	0,29	2.026.317,67	0,00%	Pollein	0,00	1.255.191,55	0,00%
Challand-Saint-Anselme	0,00	2.467.245,56	0,00%	Pont-Saint-Martin	2.747,60	2.110.096,83	0,13%
Challand-Saint-Victor	0,00	981.436,06	0,00%	Pontboset	7.888,66	497.023,20	1,59%
Chambave	0,00	768.066,10	0,00%	Pontey	197.505,64	1.276.768,50	15,47%
Chamois	0,00	324.399,44	0,00%	Pré-Saint-Didier	79.259,32	1.106.930,47	7,16%
Champdepraz	46.509,41	683.319,99	6,81%	Quart	1.254,06	4.615.799,43	0,03%
Champorcher	10,33	715.896,20	0,00%	Rhêmes-Notre-Dame	0,00	626.088,02	0,00%
Charvensod	0,00	2.301.589,17	0,00%	Rhêmes-Saint-Georges	693,88	586.574,62	0,12%
Châtillon	44.113,49	2.704.678,28	1,63%	Roisan	0,00	1.689.516,98	0,00%
Cogne	628,85	1.989.551,32	0,03%	Saint-Christophe	7.966,22	2.728.930,75	0,29%
Courmayeur	0,00	6.373.023,18	0,00%	Saint-Denis	2.625,04	589.609,22	0,45%
Donnas	7.800,27	1.097.611,89	0,71%	Saint-Marcel	0,00	1.022.601,32	0,00%
Doues	0,00	492.276,39	0,00%	Saint-Nicolas	1.216,29	755.213,92	0,16%
Emarèse	2.879,25	1.176.661,17	0,24%	Saint-Oyen	0,00	475.095,07	0,00%
Etroubles	23.473,68	1.007.024,27	2,33%	Saint-Pierre	115.743,40	2.194.059,34	5,28%
Fénis	0,00	1.217.663,35	0,00%	Saint-Rhémy-en-Bosses	6.165,35	1.139.907,28	0,54%
Fontainemore	0,00	1.093.550,90	0,00%	Saint-Vincent	14.326,69	5.723.126,23	0,25%
Gaby	0,00	1.272.883,43	0,00%	Sarre	0,00	2.207.786,57	0,00%
Gignod	15.162,23	1.732.608,12	0,88%	Torgnon	807,30	1.190.494,27	0,07%
Gressan	21.862,64	2.593.152,50	0,84%	Valgrisenche	740,09	728.188,09	0,10%
Gressoney-La-Trinité	1.443,60	651.598,18	0,22%	Valpelline	347.376,05	1.343.310,04	25,86%
Gressoney-Saint-Jean	207.740,58	1.258.763,53	16,50%	Valsavarenche	212.926,59	2.339.854,56	9,10%
Hône	18.492,38	1.434.575,79	1,29%	Valtournenche	79.191,47	3.473.730,01	2,28%
Introd	0,00	730.371,37	0,00%	Verrayes	0,00	839.581,09	0,00%
Issime	0,00	576.497,52	0,00%	Verrès	0,00	2.388.140,50	0,00%
Issogne	17.102,73	526.063,45	3,25%	Villeneuve	21.203,21	1.081.721,98	1,96%
Jovençan	0,00	926.518,64	0,00%	TOTALE	1.715.106,89	107.196.075,13	1,60%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

Limitatamente agli esercizi del triennio 2020-2022, l'incidenza percentuale dei residui *ante 2014* sul totale dei residui derivanti da esercizi precedenti (quindi esclusi quelli generati in competenza) si mostra in progressiva, quanto significativa, riduzione: 11,54% nel 2020; 7,10% nel 2021; 4,21% nel 2022.

Come già introdotto in precedenza, il quadro generale disaggregato consente di rilevare ancora a rendiconto 2022 la persistenza di situazioni altamente differenziate tra i singoli Comuni rispetto al valore medio dell'1,60%, con scostamenti determinati, in alcuni casi, dall'invarianza o da diminuzioni quasi irrilevanti dello stock dei crediti più datati da un esercizio all'altro. In sintesi:

- a) in 31 Comuni (+12 rispetto al 2021 e + 16 rispetto al 2020) non sono presenti residui attivi precedenti al 2014 (ai Comuni di Antey-Saint-André, Challand-Saint-Victor, Chambave, Chamois, Champorcher, Courmayeur, Fénis, Fontainemore, Gaby, Lillianes, Nus, Ollomont, Saint-Marcel, Issime, La Magdeleine, Rhêmes-Notre-Dame, Roisan, Saint-Oyen, Verrayes, che non presentavano tale tipologia di residui già a rendiconto 2021, si aggiungono i Comuni di Arvier, Avise, Challand-Saint-Anselme, Doues, Introd, Issime, Jovençan, La Thuile, Pollein, Sarre e Verrès)¹². Tale esito rappresenta l'aspetto di miglioramento più rilevante;
- b) nei restanti 42 enti si rileva la seguente situazione:
 - b.1) in 34 Comuni l'incidenza in termini percentuali di tali residui rispetto al totale dei residui è inferiore al 5% e, tra questi, in 24 enti non supera l'1%. In valori assoluti, in 14 Comuni i residui *ante 2014* si attestano su importi piuttosto contenuti, inferiori a euro 5.000,00;
 - b.2) in 5 Comuni (-3 rispetto al 2021) l'incidenza percentuale è compresa tra il 5% e il 10%. Si tratta di Champdepraz (6,81%), La Salle (5,84%), Pré-Saint-Didier (7,16%), Saint-Pierre (5,28%), Valsavarenche (9,10);
 - b.3) in 2 Comuni (+1 rispetto al 2021), Gressoney-Saint-Jean e Pontey, il valore è compreso tra il 10% e il 20% e pari, rispettivamente, a 16,50% e 15,47%;
 - b.4) in un solo Comune (- 2 rispetto all'esercizio 2021), Valpelline, il valore è superiore al 20% (25,86%).

Il raffronto tra lo stock di residui attivi più datati tra gli esercizi 2021 e 2022 è di seguito riportato.

¹² Possono considerarsi in tale contingente anche i Comuni di Brusson e Champorcher in considerazione dell'irrilevanza dell'importo, pari, rispettivamente, a euro 0,29 ed euro 10,33, ferma restando la raccomandazione di effettuare le opportune verifiche in merito.

Tabella n. 14 - Residui attivi *ante* esercizio 2014. Raffronto tra rendiconto 2021 e rendiconto 2022 e variazioni intervenute.

DENOMINAZIONE ENTE	Rendiconto 2021. Totale residui ante 2014	Rendiconto 2022. Totale residui ante 2014	Riduzione valori assoluti	Riduzione valori %	DENOMINAZIONE ENTE	Rendiconto 2021. Totale residui ante 2014	Rendiconto 2022. Totale residui ante 2014	Riduzione valori assoluti	Riduzione valori %
Allein	1.347,48	913,80	433,68	-32,18%	La Magdeleine	0,00	0,00	0,00	0,00%
Antey-Saint-André	0,00	0,00	0,00	0,00%	La Salle	722.668,80	110.795,16	611.873,64	-84,67%
Arnad	7.711,98	7.500,22	211,76	-2,75%	La Thuile	2.800,00	0,00	2.800,00	-100,00%
Arvier	10.347,83	0,00	10.347,83	-100,00%	Lillianes	0,00	0,00	0,00	0,00%
Avise	512,32	0,00	512,32	-100,00%	Montjovet	13.651,79	13.347,25	304,54	-2,23%
Ayas	13.197,10	13.060,62	136,48	-1,03%	Morgex	37.949,49	18.285,03	19.664,46	-51,82%
Aymavilles	36.762,83	4.078,76	32.684,07	-88,91%	Nus	0,00	0,00	0,00	0,00%
Bard	2.365,65	2.365,65	0,00	0,00%	Ollomont	0,00	0,00	0,00	0,00%
Bionaz	24.774,66	24.774,66	0,00	0,00%	Oyace	7.403,40	5.762,40	1.641,00	-22,17%
Brissogne	5.992,51	5.324,01	668,50	-11,16%	Perloz	2.042,74	2.042,74	0,00	0,00%
Brusson	7.977,21	0,29	7.976,92	-100,00%	Pollein	5.541,80	0,00	5.541,80	-100,00%
Challand-Saint-Anselme	728,44	0,00	728,44	-100,00%	Pont-Saint-Martin	3.525,55	2.747,60	777,95	-22,07%
Challand-Saint-Victor	0,00	0,00	0,00	0,00%	Pontboset	10.097,72	7.888,66	2.209,06	-21,88%
Chambave	0,00	0,00	0,00	0,00%	Pontey	197.505,64	197.505,64	0,00	0,00%
Chamois	0,00	0,00	0,00	0,00%	Pré-Saint-Didier	80.054,93	79.259,32	795,61	-0,99%
Champdepraz	98.372,45	46.509,41	51.863,04	-52,72%	Quart	33.563,79	1.254,06	32.309,73	-96,26%
Champorcher	10,33	10,33	0,00	0,00%	Rhêmes-Notre-Dame	0,00	0,00	0,00	0,00%
Charvensod	1.120,00	0,00	1.120,00	-100,00%	Rhêmes-Saint-Georges	693,88	693,88	0,00	0,00%
Châtillon	44.113,49	44.113,49	0,00	0,00%	Roisan	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cogne	39.324,29	628,85	38.695,44	-98,40%	Saint-Christophe	11.228,33	7.966,22	3.262,11	-29,05%
Courmayeur	72,05	0,00	72,05	-100,00%	Saint-Denis	23.267,31	2.625,04	20.642,27	-88,72%
Donnas	8.577,22	7.800,27	776,95	-9,06%	Saint-Marcel	0,00	0,00	0,00	0,00%
Doues	36.924,93	0,00	36.924,93	-100,00%	Saint-Nicolas	1.835,69	1.216,29	619,40	-33,74%
Emarèse	4.418,93	2.879,25	1.539,68	-34,84%	Saint-Oyen	0,00	0,00	0,00	0,00%
Etroubles	23.544,42	23.473,68	70,74	-0,30%	Saint-Pierre	161.268,81	115.743,40	45.525,41	-28,23%
Fénis	0,00	0,00	0,00	0,00%	Saint-Rhémy-en-Bosses	9.692,15	6.165,35	3.526,80	-36,39%
Fontainemore	0,00	0,00	0,00	0,00%	Saint-Vincent	15.911,02	14.326,69	1.584,33	-9,96%
Gaby	0,00	0,00	0,00	0,00%	Sarre	154.064,25	0,00	154.064,25	-100,00%
Gignod	16.289,37	15.162,23	1.127,14	-6,92%	Torgnon	2.137,69	807,30	1.330,39	-62,23%
Gressan	97.476,16	21.862,64	75.613,52	-77,57%	Valgrisenche	53.918,70	740,09	53.178,61	-98,63%
Gressoney-La-Trinité	4.708,52	1.443,60	3.264,92	-69,34%	Valpelline	363.563,84	347.376,05	16.187,79	-4,45%
Gressoney-Saint-Jean	222.359,69	207.740,58	14.619,11	-6,57%	Valsavarenche	216.571,99	212.926,59	3.645,40	-1,68%
Hône	22.388,57	18.492,38	3.896,19	-17,40%	Valtournenche	94.731,56	79.191,47	15.540,09	-16,40%
Introd	4.480,90	0,00	4.480,90	-100,00%	Verrayes	0,00	0,00	0,00	0,00%
Issime	0,00	0,00	0,00	0,00%	Verrès	3.066,21	0,00	3.066,21	-100,00%
Issogne	17.102,73	17.102,73	0,00	0,00%	Villeneuve	35.076,45	21.203,21	13.873,24	-39,55%
Jovençan	1.777,00	0,00	1.777,00	-100,00%	TOTALE	3.018.612,59	1.715.106,89	1.303.505,70	-43,18%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

In disparte i 31 Comuni che non presentano residui attivi ante 2014, si osserva che nei restanti 42 Comuni lo stock di tali crediti si mostra in riduzione per la maggior parte di essi, sebbene con marcate differenze. E' possibile, infatti, rilevare che:

- a) per 7 Comuni (Bard, Bionaz, Châtillon, Issogne, Perloz, Pontey e Rhêmes-Saint-Georges) non si registra alcuna movimentazione contabile da un esercizio all'altro. Rispetto al 2021, laddove tale situazione interessava 15 Comuni, si osserva, a livello complessivo, un miglioramento.

- Tuttavia, nei Comuni di Perloz e Pontey, seppure per diverse dimensioni quantitative, l'invarianza di tali residui attivi appare persistente nel biennio 2021-2022;
- b) per 11 Enti la riduzione, in termini percentuali, è inferiore al 10% (Arnad, Ayas, Donnas, Etroubles, Gignod, Gressoney-Saint-Jean, Montjovet, Pré-Saint-Didier, Saint-Vincent Valpelline, Valsavarenche);
 - c) per 3 Enti la riduzione è tra il 10% e il 20% (Brissogne, Hône, Valtournenche);
 - d) nei restanti 21 enti la riduzione dei residui attivi più datati si attesta su percentuali superiori al 20% e, in alcuni casi, piuttosto significative anche in temini assoluti.

Quanto al monitoraggio effettuato rispetto ai residui *ante* 2015, ovvero considerando anche quelli da accertamenti 2014, lo stock dei residui attivi passa da euro 3.683.267,70 del 2021 ad euro 2.141.429,991 del 2022, con una riduzione di euro 1.543.225,47 Considerando anche i residui attivi derivanti dall'anno 2014, lo stock dei crediti più datati conservati a rendiconto 2022 aumenta di euro 426.323,10, valore più contenuto di quanto rilevato a rendiconto 2021 (euro 664.655,11) e a rendiconto 2020 (euro 1.315.645,59).

L'incidenza percentuale rispetto al totale dei residui attivi si attesta al 2,00% in diminuzione in raffronto con il 4,16% rilevato a rendiconto 2021 e ancor più rispetto al 6,63% del rendiconto 2020. I Comuni che non presentano residui di tale derivazione sono 24, in aumento di 11 unità rispetto al rendiconto 2021¹³.

Il quadro riepilogativo disaggregato è riportato nella tabella che segue.

¹³ Possono considerarsi in tale contingente anche i Comuni di Nus e Issime, in ragione dell'irrilevanza degli importi conservati, pari rispettivamente a euro 77,26 e 0,78, ferma restando la raccomandazione di porre in essere le opportune verifiche circa il mantenimento delle predette poste attive.

Tabella n. 15 - Residui attivi *ante* 2015 e totale residui attivi a rendiconto 2022. Valori assoluti e percentuali.


DENOMINAZIONE ENTE	Valore residui attivi ante 2015	Totale residui attivi	% residui ante 2015 su totale residui rendiconto 2022	DENOMINAZIONE ENTE	Valore residui attivi ante 2015	Totale residui attivi	% residui ante 2015 su totale residui rendiconto 2022
Allein	1.148,73	370.055,03	0,31%	La Magdeleine	1.724,06	167.925,73	1,03%
Antey-Saint-André	240,35	511.059,51	0,05%	La Salle	110.795,16	1.897.742,05	5,84%
Arnad	12.047,80	580.502,40	2,08%	La Thuile	1.934,13	2.749.336,16	0,07%
Arvier	217,04	1.824.659,94	0,01%	Lillianes	0,00	777.529,41	0,00%
Avise	0,00	423.336,83	0,00%	Montjovet	21.338,27	2.181.018,96	0,98%
Ayas	15.615,83	3.238.825,54	0,48%	Morgex	27.682,52	2.046.639,05	1,35%
Aymavilles	4.078,76	1.300.355,19	0,31%	Nus	77,26	1.820.214,46	0,00%
Bard	2.365,65	315.207,13	0,75%	Ollomont	0,00	701.581,98	0,00%
Bionaz	24.774,66	856.974,14	2,89%	Oyace	6.016,63	468.699,27	1,28%
Brissogne	5.324,01	914.667,47	0,58%	Perloz	2.042,74	941.061,57	0,22%
Brusson	0,29	2.026.317,67	0,00%	Pollein	0,00	1.255.191,55	0,00%
Challand-Saint-Anselme	0,00	2.467.245,56	0,00%	Pont-Saint-Martin	2.747,60	2.110.096,83	0,13%
Challand-Saint-Victor	0,00	981.436,06	0,00%	Pontboset	8.810,04	497.023,20	1,77%
Chambave	0,00	768.066,10	0,00%	Pontey	297.523,90	1.276.768,50	23,30%
Chamois	0,00	324.399,44	0,00%	Pré-Saint-Didier	94.524,22	1.106.930,47	8,54%
Champdepraz	53.705,16	683.319,99	7,86%	Quart	14.483,51	4.615.799,43	0,31%
Champorcher	10,33	715.896,20	0,00%	Rhêmes-Notre-Dame	0,00	626.088,02	0,00%
Charvensod	131,00	2.301.589,17	0,01%	Rhêmes-Saint-Georges	693,88	586.574,62	0,12%
Châtillon	53.335,87	2.704.678,28	1,97%	Roisan	0,00	1.689.516,98	0,00%
Cogne	628,85	1.989.551,32	0,03%	Saint-Christophe	10.888,23	2.728.930,75	0,40%
Courmayeur	0,00	6.373.023,18	0,00%	Saint-Denis	3.476,17	589.609,22	0,59%
Donnas	12.165,28	1.097.611,89	1,11%	Saint-Marcel	0,00	1.022.601,32	0,00%
Doues	0,00	492.276,39	0,00%	Saint-Nicolas	1.216,29	755.213,92	0,16%
Emarèse	26.891,49	1.176.661,17	2,29%	Saint-Oyen	0,00	475.095,07	0,00%
Etroubles	25.156,60	1.007.024,27	2,50%	Saint-Pierre	115.743,40	2.194.059,34	5,28%
Fénis	0,00	1.217.663,35	0,00%	Saint-Rhémy-en-Bosses	7.508,85	1.139.907,28	0,66%
Fontainemore	57.503,47	1.093.550,90	5,26%	Saint-Vincent	27.794,78	5.723.126,23	0,49%
Gaby	0,00	1.272.883,43	0,00%	Sarre	33.395,42	2.207.786,57	1,51%
Gignod	23.704,45	1.732.608,12	1,37%	Torgnon	3.998,87	1.190.494,27	0,34%
Gressan	70.790,66	2.593.152,50	2,73%	Valgrisenche	4.728,94	728.188,09	0,65%
Gressoney-La-Trinité	1.443,60	651.598,18	0,22%	Valpelline	347.949,90	1.343.310,04	25,90%
Gressoney-Saint-Jean	223.107,92	1.258.763,53	17,72%	Valsavarenche	212.926,59	2.339.854,56	9,10%
Hône	24.186,67	1.434.575,79	1,69%	Valtournenche	100.069,38	3.473.730,01	2,88%
Introd	0,00	730.371,37	0,00%	Verrayes	118,40	839.581,09	0,01%
Issime	0,78	576.497,52	0,00%	Verrès	0,00	2.388.140,50	0,00%
Issogne	21.442,39	526.063,45	4,08%	Villeneuve	21.203,21	1.081.721,98	1,96%
Jovençan	0,00	926.518,64	0,00%	TOTALE	2.141.429,99	107.196.075,13	2,00%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

Infine, considerando anche l'annualità del 2015, ovvero i residui *ante* 2016, lo stock dei crediti conservati aumenta di ulteriori euro 589.926,39, attestandosi a euro 2.731.356,38 pari al 2,55% del totale dei residui conservati a rendiconto 2022. Rispetto all'esercizio precedente, il totale dei residui attivi *ante* 2016 si pone in significativa riduzione per complessivi euro 1.973.450,16 (-42%). Il grafico che segue riepiloga in valori assoluti il volume dei residui attivi dei periodi considerati sul totale dei

residui, da cui si ricava che nel triennio 2020-2022 i crediti di remota datazione sono passati da euro 7.741.578,24 a euro 2.731.356,38, con una diminuzione complessiva di euro 5.010.221,86.

Grafico n. 6 – Raffronto rendiconti 2020, 2021, 2022. Totale residui attivi riportati e residui attivi da anni ante 2014, ante 2015 e ante 2016.



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

A fronte di tutto quanto precede, questo Collegio conferma il progressivo contenimento, rispetto agli esercizi precedenti, della rilevanza dei residui più datati conservati a rendiconto 2022 e della riduzione degli stessi sia in termini assoluti sia in termini percentuali sul totale dei residui attivi conservati.

Tuttavia, come innanzi rilevato, sussiste anche per l'esercizio in esame la persistenza di profili di criticità nella conservazione di crediti che non registrano alcuna movimentazione contabile da un esercizio all'altro o percentuali di riscossione quasi irrilevanti o molto ridotte.

Ciò vale sia per quelli afferenti ai Titoli 1 e 3 del bilancio sia per i crediti vantati nei confronti di altre pubbliche amministrazioni. Questi ultimi, come noto, non sono soggetti a svalutazioni e ad accantonamenti a FCDE ma, al pari dei primi, debbono essere oggetto di attenta e scrupolosa fondatezza circa l'effettiva esigibilità.

Questo Collegio ritiene necessario rammentare, specie ai Comuni con una bassissima o inesistente percentuale di riscossione di crediti risalenti che, come recentemente anche ribadito dalla

giurisprudenza di questa Corte, sebbene il paragrafo 9.1, del principio contabile n. 4/2, allegato al d.lgs. n. 118/2011 non imponga automaticamente la cancellazione dei residui attivi trascorsi tre anni dalla scadenza del credito non riscosso, la conservazione dei residui attivi più datati deve essere considerata contabilmente un'evenienza eccezionale, che deve essere oggetto di adeguata ponderazione da parte dell'Ente (*ex multis* Sezione regionale di controllo per la Lombardia deliberazione n. 60/2021; Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna 182/2023).

E ciò in quanto tra le grandezze contabili che contribuiscono a determinare il risultato di amministrazione, che si ricorda essere coefficiente necessario del concetto di equilibrio di bilancio, i residui attivi, a differenza del saldo di cassa, non rappresentano un saldo positivo certo in assoluto, *"Sicché, la conservazione nel conto del bilancio di un residuo attivo ultratriennale e di dubbia esigibilità deve essere adeguatamente motivata e supportata da elementi idonei a suffragare ragionevoli aspettative d'incasso* (cfr. Corte conti, sez. contr, Liguria, del. n. 80/2021/PRSP), che non possono tuttavia essere *sic et simpliciter presuntivamente ed automaticamente ravvisate nel mero (e sotto diversi aspetti anche puramente accidentale)* fatto che nel frattempo non sia ancora intervenuta la conclusione delle procedure giudiziali o stragiudiziali di esecuzione coattiva o la dichiarazione di definitiva inesigibilità del credito da parte dell'agente della riscossione, In altri termini, ai fini dello stralcio o del mantenimento nel conto del bilancio, l'esigibilità del residuo va valutata non astratto (in termini di giuridica fondatezza della pretesa creditoria), ma in concreto (quale effettiva capacità di ottenere il pagamento da parte del debitore), mantenendo nel conto dei residui soltanto quei crediti la cui riscossione possa essere prevista con un ragionevole grado di certezza, onde garantire la genuina rappresentazione del risultato di amministrazione (Corte , sez. contr. Emilia-Romagna, del. n. 39/2023/PRSP; Corte dei conti, sez. contr. Lazio, del. n. 28/2022/PRSP; Corte dei conti, sez. Liguria, del. n. 94/2020/PRSP; Corte dei conti, sez. contr. Piemonte, del m. 68/2019/PRSP)" (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazione n. 144/2023/PAR).

Quanto sopra rileva a fortiori per quei crediti iscritti al Titolo 1 e Titolo 3 del bilancio per i quali è già avviata la procedura esecutiva di riscossione coattiva, considerato che per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità risalente "l'art. 11, comma 6, lett. e), D.Lgs. 118/2011 determina una vera e propria inversione dell'onere probatorio gravante sull'ente, nel senso cioè che spetta all'ente dimostrare le ragioni per cui ne reputa opportuno (anziché lo stralcio) il mantenimento nel conto del bilancio, tenuto conto del fatto che la perdurante pendenza delle procedure esecutive di riscossione coattiva già avviate da diversi anni non smentisce (ma, anzi, implicitamente avvalorà) l'incerta esigibilità dei residui e, pertanto, anziché essere richiamata a sostegno del loro mantenimento nel conto del bilancio, dovrebbe, viceversa, militare proprio nel senso della loro opportuna cancellazione, quantomeno di quelli risalenti agli esercizi più remoti" (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per le Marche, deliberazioni n. 49/2021 e 144/2023). La Sezione reitera pertanto la raccomandazione di effettuare le operazioni di riaccertamento dei residui attivi nella scrupolosa osservanza delle disposizioni dettate dalla disciplina contabile

armonizzata e degli orientamenti giurisprudenziali di questa Corte, ed evidenzia che la deliberazione dell’Organo esecutivo deve essere preceduta da analisi puntuale svolte dai responsabili dell’entrata che debbono essere formalizzate “*in specifici atti dai quali sarebbero dovute emergere, in modo analitico, le ragioni della sussistenza dei requisiti per il mantenimento/cancellazione/reimputazione*” (Sezione controllo Emilia -Romagna n. 40/2016).

4.5.2 Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).

Nell’ambito degli accantonamenti operati a rendiconto 2022, quelli disposti al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) rappresentano la quota più rilevante e ammontano, complessivamente a euro 21.739.816,13, in aumento di euro 1.255.899,23 rispetto al corrispondente valore rilevato a rendiconto 2021, anch’esso in aumento di euro 1.008.039,14 in rapporto all’accantonamento effettuato in sede del rendiconto dell’esercizio 2020. Nel triennio 2020-2022, nel complesso dei comuni valdostani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l’accantonamento a FCDE incrementa dell’11,62%. Se si considera anche l’annualità 2019, tale valore aumenta del 33,84%, anche in considerazione del passaggio dal “metodo semplificato” a quello “ordinario”.

La disciplina di riferimento per la determinazione dell’accantonamento da effettuare è declinata principalmente nel principio contabile n. 4/2, allegato al d.lgs. n. 118/2011, paragrafo n. 3.3 ed esempio n. 5 (recentemente novellato dal DM 25 luglio 2023), ed il quinquennio “precedente”, ai fini dell’accantonamento a rendiconto 2022, è il 2018-2022, con le precisazioni che seguono in relazione alle disposizioni dettate dalla legislazione emergenziale. Rispetto a queste ultime, si osserva che diminuiscono da 12 a 9 i Comuni (Charvensod, Châtillon, Cogne, Issime, La Thuile, Pollein, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Valtournenche) che si sono avvalsi dell’agevolazione disposta dall’art. 107-bis del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall’art. 30-bis, comma 1, del d.l. 22 marzo 2021, n. 41, il quale, con riferimento alle entrate dei titoli 1 e 3, consente di determinare il FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione 2022 calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio 2018-2022 con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e 2021. Tale misura straordinaria è stata adottata al fine di “compensare” le minori riscossioni registrate nel 2020 e nel 2021 determinate dall’emergenza pandemica. Come già rilevato da questa Sezione in esito al controllo del rendiconto degli esercizi 2020 e 2021, si conferma che tale situazione pone in evidenza come la maggior parte dei Comuni valdostani non abbia palesato particolari difficoltà nell’accantonare nel risultato di amministrazione le risorse a FCDE e che, quantomeno, le minori riscossioni del 2020 e del 2021 non abbiano inciso in modo tale da far propendere gli enti a utilizzare i dati del 2019 in luogo di quelli delle annualità più recenti, potenzialmente più “penalizzanti” ai fini dell’accantonamento in parola. I dati disaggregati per ciascun Comune sono riportati nella tabella che segue:

Tabella n. 16 – Accantonamento a FCDE. Confronto rendiconti 2021 e 2022.

ENTE	Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)		ENTE	Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)	
	2021	2022		2021	2022
Allein	71.849,18	66.948,38	La Magdeleine	22.714,30	35.061,90
Antey-Saint-André	21.578,01	93.456,74	La Salle	456.865,42	743.809,79
Arnad	143.177,95	110.209,24	La Thuile	240.367,00	285.306,25
Arvier	297.893,74	222.034,67	Lillianes	48.145,64	65.141,90
Avise	50.200,89	72.330,02	Montjovet	466.372,31	356.982,68
Ayas	980.418,55	802.187,42	Morgex	231.775,19	159.571,60
Aymavilles	222.332,19	63.467,98	Nus	365.955,73	488.072,16
Bard	23.872,95	17.757,66	Ollomont	14.476,09	9.725,30
Bionaz	19.040,50	20.558,93	Oyace	48.008,01	43.913,46
Brissogne	477.515,29	286.159,56	Perloz	34.028,03	37.447,61
Brusson	476.648,13	498.881,06	Pollein	466.805,30	393.099,58
Challand-Saint-Anselme	215.930,87	264.035,94	Pont-Saint-Martin	257.379,14	257.205,25
Challand-Saint-Victor	34.040,37	55.237,10	Pontboset	39.626,05	27.760,57
Chambave	47.245,49	49.054,36	Pontey	126.710,90	163.710,20
Chamois	17.196,30	17.510,55	Pré-Saint-Didier	325.822,04	340.101,60
Champdepraz	222.115,73	234.193,42	Quart	1.077.176,24	1.175.971,45
Champorcher	445.881,13	359.158,56	Rhêmes-Notre-Dame	18.596,86	25.350,78
Charvensod	419.092,00	449.603,13	Rhêmes-Saint-Georges	12.059,98	13.254,53
Châtillon	1.216.409,15	1.153.534,44	Roisan	94.542,00	93.661,31
Cogne	45.870,56	59.092,94	Saint-Christophe	890.909,77	1.112.682,19
Courmayeur	687.558,45	950.463,18	Saint-Denis	59.407,01	72.775,03
Donnas	62.643,36	81.290,53	Saint-Marcel	163.518,52	169.485,38
Doues	56.491,14	23.550,92	Saint-Nicolas	155.369,65	167.124,40
Emarèse	33.320,55	25.988,65	Saint-Oyen	73.807,21	104.849,50
Etroubles	273.277,64	297.719,46	Saint-Pierre	372.096,84	364.589,44
Fénis	177.329,09	213.997,72	Saint-Rhémy-en-Bosses	127.774,86	95.187,90
Fontainemore	13.731,46	20.217,74	Saint-Vincent	2.410.499,57	2.892.071,84
Gaby	23.251,84	21.900,73	Sarre	530.920,24	769.734,28
Gignod	285.335,70	420.999,88	Torgnon	47.607,07	122.228,81
Gressan	1.098.016,71	1.103.996,67	Valgrisenche	247.766,29	224.810,88
Gressoney-La-Trinité	149.916,53	154.216,11	Valpelline	75.926,34	83.557,14
Gressoney-Saint-Jean	441.090,27	369.719,43	Valsavarenche	94.443,36	60.379,08
Hône	106.214,56	105.570,73	Valtournenche	1.049.938,10	1.055.601,98
Introd	109.900,86	95.090,66	Verrayes	139.227,89	148.628,88
Issime	9.488,91	11.026,23	Verrès	329.012,75	412.785,46
Issogne	114.535,27	113.345,17	Villeneuve	157.583,84	129.986,83
Jovençan	120.270,04	133.683,28	TOTALE	20.483.916,90	21.739.816,13

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

Con riferimento a quanto attestato nel questionario sul rendiconto dell'esercizio 2022 dagli Organi di revisione dei Comuni scrutinati, si rileva, inoltre, che è stata verificata la regolarità della metodologia di calcolo del FCDE per tutti i Comuni, ad eccezione del Comune di Aymavilles. Su

tal punto, occorre svolgere alcune considerazioni, sia con riferimento al Comune di Aymavilles, sia con riferimento ad altri comuni per i quali, in sede di rendiconto 2021, sono stati rilevati profili di non piena conformità alla disciplina contabile concernente il FCDE e, infine, per altri enti per i quali questa Sezione ha ritenuto opportuno, anche alla luce di quanto evidenziato dagli Organi di revisione anche nei propri pareri sul rendiconto, effettuare gli approfondimenti del caso:

1. Comune di Aymavilles: il Revisore del Comune risponde negativamente al quesito contenuto nel questionario, motivando, però, la segnalazione con riferimento allo stanziamento effettuato nel bilancio di previsione 2022-2024 e, dunque, non riferita al rendiconto 2022, come di seguito riportato: *"Il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio ammonta ad euro 61.784,28 e presenta un errore di conteggio rispetto all'accantonamento obbligatorio del 100% così come già rilevato per l'anno 2021 con istruttoria del 03/10/22 in quanto l'Ente considerava le previsioni degli incassi calcolata non a monte della percentuale subendo così una variazione al ribasso dell'importo"*. Questo Collegio rammenta che, ad esito del controllo sul bilancio di previsione 2021-2023 (cfr. deliberazione n. 25/2022), al quale in questa sede integralmente si rinvia, aveva accertato una sottostima dello stanziamento del FCDE di poco più di euro 4.000,00 e rilevava, di conseguenza, che *"l'applicazione al bilancio di previsione dello stanziamento corretto avrebbe comportato una diminuzione del saldo positivo di parte corrente ed una minore disponibilità dello stesso ai fini della copertura degli investimenti pluriennali"*. Anche le successive precisazioni dell'Ente, fornite in sede di contraddittorio conclusivo sul predetto referto, non avevano contribuito a superare la criticità rilevata.¹⁴ Tuttavia, questa Sezione verificava *"mediante l'esame dei dati trasmessi alla BDAP riferiti al rendiconto 2021, che la sottostima del FCDE nel bilancio di previsione 2021-2023, anche in quanto di modesta entità, non ha prodotto effettivi negativi sugli equilibri di bilancio, in quanto il Comune in argomento rispetta tutti e tre i saldi (risultato di competenza, W1; equilibrio di bilancio, W2; equilibrio complessivo, W3)"*. La predetta criticità parrebbe, peraltro, successivamente superata in fase di predisposizione del bilancio di previsione 2023-2025, laddove nel correlato questionario e nella relazione dell'Organo di revisione si dà evidenza dell'avvenuta verifica della *"regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto dell'accantonamento per l'intero importo"*;

¹⁴ Al riguardo si rammenta che in sede di contraddittorio conclusivo, il Comune di Aymavilles riscontrava trasmettendo dei tabulati «estrapolati dal sistema gestionale» e precisando che «la differenza tra l'importo di € 54.483,99 corrispondente al 90% dell'accantonamento al FCDE e l'importo di € 49.035,60, rappresentante invece l'83% della riserva obbligatoria, è dovuta alla mancata rielaborazione del prospetto a seguito della modifica delle voci oggetto di rappresentazione al Fondo».

Relativamente al tabulato trasmesso, la Sezione osserva che la somma dei valori riferiti al 2021, contenuti nell'ultima colonna (rubricata FCDE di competenza) risulta pari a euro 53.962,21. Tale ultimo valore è diverso sia dall'importo di euro 59.051,99 (riferito al totale del FCDE obbligatorio, senza riduzioni percentuali), sia dall'importo di euro 54.483,99 (indicato dall'Ente come il 90% dell'accantonamento obbligatorio), sia, ancora, dall'importo di euro 53.146,79 (corrispondente al 90% dell'accantonamento obbligatorio, correttamente calcolato) sia, infine, dall'importo di euro 49.035,60 (effettivamente accantonato a FCDE nel primo esercizio del bilancio di previsione 2021-2023). Per quanto precede, il riscontro dell'Ente non risulta risolutivo dell'irregolarità rilevata e conferma l'errore nella determinazione del Fondo».

1.1 tanto premesso, con riferimento al rendiconto 2022, il risultato di amministrazione è pari a euro 1.138.850,00, di cui euro 138.071,96 di quote accantonate, euro 650.139,09 di quote vincolate, euro 67.586,95 di quote destinate agli investimenti ed euro 283.152,88 di quota libera/disponibile. L'accantonamento a FCDE è pari a euro 63.467,98 e rispetto all'esercizio precedente (euro 222.232,19), diminuisce di euro 158.764,21. L'Organo di revisione, nella propria relazione, attesta di aver verificato che *"L'Ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3. del principio contabile applicato All. 4.2. al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. [...] L'accantonamento iscritto a rendiconto ammonta a complessivi euro 63.467,98. Con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, l'Organo di revisione ha verificato: 1) l'eventuale e motivata eliminazione di crediti iscritti fra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza e non riscossi, ancorché non ancora prescritti, per euro 168.716,98 e contestualmente iscritti nel conto del patrimonio; 2) la corrispondente riduzione del FCDE; l'iscrizione di tali crediti stralciati dal conto del bilancio in apposito elenco di crediti inesigibili nell'allegato C al rendiconto; 4) l'avvenuto mantenimento nello Sato patrimoniale di detti crediti, per un importo pari a euro 168,716,98, ai sensi dell'art. 230, comma 5 del TUEL e la prosecuzione delle azioni di recupero"*. Nella relazione sulla gestione dell'Organo esecutivo, viene, tra l'altro, riportato: *"Nel rendiconto della gestione relativo all'anno 2021 era stato accantonato un F.C.D.E. dell'importo di 222.332,19 e con la ridefinizione del fondo da consuntivo 2022 l'importo da accantonare ammonterebbe invece a complessivi 232.184,96. L'ente, tuttavia, in fare [ndr. fase] di riaccertamento ordinario dei residui, ha svolto un'attenta attività di stralcio dei residui attivi. Il punto 9.1 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 in tema di gestione dei residui recita «...trascorso [ndr. trascorsi] tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. [...]. A seguito dell'attività effettuata si è quindi proceduto allo stralcio dei crediti di dubbia e difficile esazione non riscossi nei tre anni successivi alla scadenza dei singoli crediti, allegando al rendiconto tali elenchi al fine di rendere comunque possibile l'attività di esazione, per un ammontare complessivo di € 168.716,98. Il FCDE per l'anno 2022 determinato a rendiconto ammonta pertanto ad € 63.467,98 (€232.184,96 - € 168.716,98)"*;

1.2 la relazione dell'Organo esecutivo riporta, inoltre, la *"tabella dimostrativa delle somme che determinano il Fondo Credito [ndr. Crediti] di dubbia esigibilità"*. I dati in essa contenuti sono sostanzialmente coerenti con l'allegato C trasmesso dall'Ente alla BDAP. Da essi si ricava che l'Ente ha accantonato a FCDE risorse in relazione ai residui attivi del Titolo I e del Titolo III, ma in misura molto più contenuta di quanto non effettuato in sede di rendiconto 2021 e ciò

in quanto, come da riscontro documentale, ha dedotto dal Fondo l'intero ammontare dei crediti stralciati dall'importo del FCDE determinato, a detta dell'Ente e dell'Organo di revisione, applicando i principi contabili innanzi evocati. Così operando, il Comune di Aymavilles effettua a rendiconto 2022 un accantonamento a FCDE pari a euro 63.467,98, che rappresenta il 9,75 dei residui attivi riportati in parte corrente, pari a euro 650.867,80. Sottraendo da tale ultimo valore i residui attivi iscritti al titolo II, derivanti da trasferimenti da altre amministrazioni per euro 14.557,39, (che in base ai principi contabili non sono oggetto di svalutazione), si ha la seguente situazione:

- titolo I (entrate tributarie, tipologia 101), totale residui attivi euro 348.174,74 (di cui euro 115.394,38 derivanti dagli esercizi precedenti ed euro 232.780,36 formatisi nella competenza); accantonamento a FCDE euro 33.143,47 (9,5%);
- titolo III (entrate patrimoniali, tipologia 100 e tipologia 500) totale residui attivi euro 288.135,67 (di cui euro 41.880,57 derivanti dagli esercizi precedenti ed euro 246.255,10 formativi nella competenza); accantonamento a FCDE euro 30.324,51 (10,5%);

1.3 pur prendendo atto che il Comune di Aymavilles non presenta al titolo I e al titolo III residui attivi derivanti da esercizi risalenti e che i crediti riportati insistono sulle annualità 2019-2022, l'accantonamento effettuato dall'Ente desta forti perplessità, in particolare se si considera l'elevata mole di residui conservati, nonostante lo stralcio effettuato, in rapporto alle percentuali di riscossione indicate nella tabella n. 55 del questionario sul rendiconto 2022, concernente la riscossione in conto residui del quinquennio 2018-2022. Applicando il complemento a 100 delle medie delle riscossioni ivi indicate, si otterrebbe un accantonamento a FCDE notevolmente superiore rispetto a quanto effettivamente determinato dall'Ente. I valori, ricalcolati da questa Sezione, indicano un FCDE pari a euro 237.920,18 (media semplice dei rapporti annui) e pari a euro 233.314,25 (media semplice totale incassato e totale residui)¹⁵, da cui si ricava, nell'ipotesi più favorevole, quanto segue:

¹⁵ Rideterminazione del FCDE in basi ai dati contenuto nella tabella n. 55 del questionario sul rendiconto 2022.

	2018	2019	2020	2021	2022	Media	C/100	Tot. Resid.	FCDE	FCDE Ric.	DIFF.
IMU	86,28	85,82	94,82	3,45	41,54	62,34	37,66	43.867,74	1.168,37	16.519,71	-15.351,34
TARI	52,29	50,21	40,29	30,98	47,72	44,3	55,7	297.782,11	31.975,10	165.870,59	-133.895,49
CDS	19,29	10,62	8,55	32,14	37,37	21,59	78,41	0,00	0,00	0	0
FITTI ATT.	74,26	27,75	32,71	35,75	90,54	52,2	47,8	12.476,09	1.887,52	5.963,32	-4.075,80
ACQUED.	70,61	72,53	69,2	70,57	75,54	72,29	27,71	178.876,06	28.183,73	49.566,56	-21.382,83
DEPURAZ.	70,24	75,55	8,5	41,58	16,22	42,42	57,58	0,00	0,00	0,00	0,00
								TOTALE	63.214,72	237.920,18	-174.705,56

Calcolo: media semplice dei rapporti annui. Se calcolato con la media tra totale incassato e totale residui l'accantonamento diminuisce a euro 233.314,25.

- una differenza di -170.099,53 rispetto ai valori riportati nella tabella 55 (ed anche nella relazione dell'Organo di revisione) e di -169.846,27 rispetto a quanto effettivamente accantonato dall'Ente;
- una differenza di euro 1.129,90 rispetto al valore che l'Ente, in base ai calcoli dallo stesso effettuati, avrebbe dovuto invece accantonare (euro 232.184,96);

1.4 ulteriori perplessità si palesano in relazione alle modalità della riduzione del FCDE operata in sede di rendiconto 2022, deducendo dallo stesso il totale dell'importo dei crediti stralciati a seguito del riaccertamento ordinario dei residui, senza effettuare ulteriori valutazioni in ordine alla congruità del Fondo. Occorre, ancora, rammentare che i criteri di determinazione del FCDE debbono essere chiaramente ed esaustivamente esplicitati nella relazione dell'Organo esecutivo, e ciò sia con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 - in ordine alla necessità di evidenziare nella relazione sulla gestione ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili e di illustrare i criteri di valutazione utilizzati - sia in relazione alle prescrizioni di cui all'esempio n. 5 del principio contabile n. 4/2 allegato al medesimo d.lgs. - con riguardo all'adeguata illustrazione delle poste non considerate di dubbia difficile esazione che non richiedono l'accantonamento a fondo. In relazione a quanto precede, la relazione dell'Organo esecutivo risulta piuttosto generica e non dà modo di comprendere quale siano state le valutazioni esperite al riguardo;

1.5 ad esito di una prima interlocuzione con l'Ente che, però, non ha consentito di superare le perplessità sulla determinazione del FCDE, sono stati richiesti, con specifica nota istruttoria, ulteriori chiarimenti e la trasmissione del foglio di calcolo del fondo, tesi a dimostrare quanto riportato nella relazione sulla gestione di seguito richiamato: “...con la ridefinizione del fondo a consuntivo 2022 l'importo da accantonare ammonterebbe invece a complessivi 232.184,96”. L'Ente riscontra, nell'ordine, quanto segue:

- in merito alle poste considerate nel calcolo del FCDE viene allegato un prospetto, “ricavato dal programma di contabilità adottato dall'Ente, in cui sono evidenziate le categorie utilizzate per il calcolo del Fondo”. Tale prospetto, però, non è quello richiesto dalla Sezione concernente il foglio di calcolo del FCDE contenente, per ogni annualità del quinquennio considerato, i residui iniziali, le riscossioni in conto residui e le percentuali di riscossione. Al riguardo, l'Ente precisa “di non poter allegare, ad oggi, quanto richiesto in quanto l'applicativo non consente al momento l'accesso ai tali dati per un problema informatico per il quale si attende la risoluzione da parte dell'assistenza sistemistica del programma”,

comunicando che tale foglio di calcolo sarà inviato non appena possibile. Tale prospetto è stato acquisito tramite il sistema Con.te in data 15 luglio 2024;

- in relazione alle poste non considerate, viene evidenziato di non aver incluso la “*categoria dell’IMU in competenza dell’esercizio 2022 in quanto tale imposta è stata accertata sulla base delle autoliquidazioni degli utenti e il residuo si è generato per consentire l’incasso sull’esercizio 2022 delle somme versate dai contribuenti nel mese di dicembre e transitare sul conto di tesoreria dell’Ente nei primi mesi dell’anno successivo e pertanto riscosse dall’ente entro la chiusura delle attività preliminari all’approvazione del rendiconto, così come consentito dal principio contabile applicato 4/2, paragrafo 3.2*”;
- il fondo è “*successivamente stato determinato applicando all’importo complessivo dei residui attivi una percentuale pari al complemento (ovvero la differenza) a 100 della media semplice di incassi e accertamenti degli ultimi 5 esercizi precedenti rendicontati. L’importo del Fondo derivante, come risulta dal prospetto allegato, era di euro 232.184,96*”;
- l’ente, inoltre, “*contestualmente alle operazioni preliminari alla redazione del rendiconto, ha provveduto, in sede di riaccertamento ordinario, allo stralcio di residui attivi di anzianità superiore a tre anni, per un importo complessivo di Euro 168.716,98. Il FCDE è stato conseguentemente ridotto di pari importo, come previsto dal principio contabile applicato 4/2, paragrafo 9.1, con un conseguente importo del FCDE di Euro 63.467,98*”;
- a seguito dell’invio alla BDAP dell’allegato concernente la composizione del FCDE “*è emerso un errore di congruenza tra dati (in particolare con quello riportato nel prospetto dell’avanzo di amministrazione Allegato a) al Rendiconto) in quanto, per il sistema, l’allegato c) al Rendiconto, relativo al Fondo, deve già riportare la quota, dedotta dello stralcio, di Euro 63.467,98. L’Ente, pertanto, ha provveduto in collaborazione con l’assistenza dedicata dell’applicativo in uso, in assenza di altre modalità utilizzabili per consentire l’annullamento dell’incongruenza, ad effettuare una riduzione proporzionale delle % di accantonamento di ogni tipologia di entrata, e una conseguente riduzione degli importi minimi dei fondi da accantonare (Allegato 3). Per tale motivo le percentuali di accantonamento risultano dal prospetto Allegato c) al rendiconto inferiori rispetto all’applicazione della percentuale di completamento a 100 della media tra incassi e residui del quinquennio*”;
- infine, l’Ente comunica che “*alla luce delle problematiche successivamente emerse di lettura e riconciliazione dei dati in tal modo elaborati si segnala che per il Rendiconto relativo all’esercizio 2023 il Comune, pur avendo operato uno stralcio di crediti, non ha provveduto alla contestuale riduzione del FCDE per pari importo e che pertanto, l’importo nel FCDE accantonato nell’avanzo di amministrazione 2023 ammonta a Euro 237.707,68 (Allegato 4)*”;

1.6 le spiegazioni del Comune di Aymavilles non sono esaustive e non consentono di fugare i dubbi sulla regolarità del procedimento seguito per la determinazione del FCDE a rendiconto 2022. Anche il foglio di calcolo trasmesso successivamente, in quanto inizialmente non disponibile, solleva qualche perplessità, atteso che il FCDE ivi calcolato (pari a euro 242.616,13) è diverso e maggiore di quanto determinato dall'Ente (prima della riduzione effettuata a seguito dello stralcio), pari a euro 232.184,96, senza che vi sia a supporto idonea spiegazione. Di conseguenza, il Comune non è in grado di dimostrare quanto ha indicato nella relazione dell'Organo esecutivo circa la determinazione del calcolo del FCDE. In base all'esame documentale e al riscontro istruttorio, si ricava che in sede di rendiconto 2022 l'Ente ha seguito il seguente procedimento:

- individuazione delle poste di dubbia e difficile esazione, le stesse di quelle individuate per effettuare lo stanziamento a bilancio di previsione 2022-2024;
- determinazione del FCDE applicando all'importo complessivo dei residui attivi al 31.12.2022 delle categorie di entrata considerate del titolo I e del titolo III (ad esclusione di residui attivi derivanti dall'IMU ordinaria di competenza per euro 34.123,84) una percentuale pari al complemento a 100 della media semplice tra totale degli incassi e totale dei residui degli ultimi 5 esercizi precedenti a quello rendicontato (2018-2022), per un accantonamento complessivo all'epoca calcolato in euro 232.181,96;
- riduzione del FCDE così determinato del totale dei crediti stralciati in sede di riaccertamento ordinario per euro 168.716,98, che conduce all'accantonamento effettivamente operato di euro 63.467,98;

1.7 ad avviso di questo Collegio, l'intera situazione riferita al rendiconto 2022 appare piuttosto confusa e l'agire dell'Ente, con riferimento ai principi contabili presi a riferimento dal medesimo, presenta significativi margini di incertezza e non può essere condiviso per i diversi profili di seguito esposti:

1.7.1 **sul calcolo del FCDE effettuato dall'Ente:** il Comune determina in sede di rendiconto 2022 il FCDE in euro 232.181,96, ma, in base al foglio di calcolo trasmesso in sede istruttoria, il FCDE avrebbe dovuto invece essere, ad avviso dell'Ente, di euro 242.616,13, per una differenza in aumento di euro 10.434,17. Il nuovo dato inviato dal Comune diverge anche da quello determinato da questa Sezione in base ai dati della tabella n. 55 del questionario (euro 233.314,25, per una differenza di euro 9.301,88). Di conseguenza, il primo errore risiede nella determinazione del FCDE, in quanto inferiore, nel più favorevole degli esiti, di euro 9.382,76, dall'importo che si sarebbe dovuto accantonare;

- 1.7.2 **sull'accantonamento a FCDE effettuato a rendiconto 2022:** al fine di giustificare la riduzione operata a rendiconto 2022, rispetto a quanto l'Ente, in base alle proprie determinazioni (comunque, errate anch'esse seppur in modo contenuto), avrebbe dovuto accantonare, il Comune di Aymavilles richiama il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato n. 4/2 allegato al d.lgs. 118/2011, che, in materia di gestione dei residui e nell'osservanza del principio contabile generale n. 9 della prudenza, prescrive, tra l'altro, che *"trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia o difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione"*. Al riguardo, si rammenta che, qualora il credito di dubbia e difficile esazione, a seguito delle prescritte valutazioni, non sia ritenuto più esigibile, lo stesso deve essere stralciato dal conto dei residui e inserito nel conto del patrimonio, tra le immobilizzazioni finanziarie, fino al compimento del termine prescrizionale (art. 230, comma 5, del TUEL), al raggiungimento del quale deve essere eliminato anche da tale conto, con contestuale riduzione del patrimonio (*ex multis*, Sezione controllo Emilia-Romagna deliberazione n. 184/2023; Sezione controllo Lombardia, deliberazione n. 60/2021). L'elenco dettagliato dei crediti stralciati dalla contabilità finanziaria deve essere allegato al rendiconto: gli stessi debbono essere puntualmente monitorati, in quanto l'Ente deve, obbligatoriamente, esperire con la indispensabile continuità tutte le azioni di recupero di detti crediti. Di conseguenza, come più volte rimarcato dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte (da ultimo deliberazione n. 8/2024), l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui risulta di prioritaria importanza, al pari di ogni altra operazione svolta nel corso della gestione (verifica degli equilibri, assestamento di bilancio ed ulteriori provvedimenti di riaccertamento dei residui attivi adottati dopo l'approvazione del rendiconto), in quanto tutti provvedimenti propedeutici alla corretta determinazione del FCDE, la quale, come noto, incide *"sulla veridicità del risultato di amministrazione, preservando l'ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa, che potrebbero viceversa profilarsi in caso di accantonamenti non congrui e/o sottodimensionati, che consentirebbero di liberare risorse in realtà non disponibili"*;
- 1.7.3 il paragrafo 9.1 richiamato dal Comune deve, però, essere coordinato con le disposizioni contenute al paragrafo 3.3 del medesimo principio contabile applicato. E', infatti, quest'ultimo, come ulteriormente declinato nell'esempio n. 5, che ne determina i criteri e le modalità di calcolo e di adeguamento dinamico nei tre

“momenti” che caratterizzano il ciclo del bilancio dell’ente locale: a previsione, in corso di esercizio e a rendiconto. In esso, infatti, si precisa che “*Al fine di adeguare l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede: a) in sede di assestamento alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità; b) in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell’avanzo di amministrazione*”. Pertanto, l’accantonamento a fondo, sia stanziato nel bilancio di previsione (sul quale non è possibile effettuare impegni di spesa e al termine dell’esercizio genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata), sia postato tra le quote accantonate del risultato di amministrazione, deve essere oggetto di puntuale valutazione in relazione alla “verifica di congruità” e adeguamento a seguito dei fatti intervenuti nel corso delle gestioni, anche dovuti alla riduzione dello stesso a fronte di stralci o cancellazioni definitive di residui attivi, come prescritto, per i primi dal paragrafo 9.1 e, per i secondi, dal paragrafo 3.3, il quale, ancora specifica che “*A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi è rideterminata la quota dell’avanzo di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità*”;

- 1.7.4 la verifica di congruità, sul quale questa Sezione ha già formulato, a più riprese, le proprie considerazioni, assume pertanto valenza centrale nella costituzione del fondo (cfr. *ex multis* deliberazioni n. 10/2023, n. 27/2023 e n. 31/2023), il cui utilizzo (diminuzione) a seguito di eventuali riduzioni dovute a cancellazioni o stralci, è funzionale a preservare gli equilibri di bilancio. In effetti, lo stralcio del credito considerato ormai inesigibile determina due conseguenze contabili contrapposte ad esito neutro sul risultato di amministrazione e, in particolare, sulla quota disponibile mantenendola invariata: l’effetto negativo (minori residui attivi, che diminuiscono il risultato di amministrazione) e l’effetto compensativo (la copertura dell’insussistenza attraverso l’utilizzo in riduzione dell’accantonamento a FCDE prudenzialmente effettuato nelle risorse accantonate del risultato di amministrazione) a salvaguardia degli equilibri di bilancio, di cui il risultato di amministrazione, come a più riprese ribadito dalla giurisprudenza costituzionale e contabile, costituisce coefficiente necessario. Infatti, laddove il Fondo non fosse sufficientemente capiente a dare copertura ai residui stralciati o cancellati, l’ente locale dovrebbe farvi fronte utilizzando altre risorse disponibili, al fine di evitare un possibile disavanzo. Il paragrafo 9.2.20, del principio contabile n. 4/2, prescrive infatti, che “*Sono in disavanzo*

di amministrazione gli enti con un risultato di amministrazione di importo insufficiente a comprendere le relative quote vincolate, destinate ed accantonate”.

La congruità dell'accantonamento a FCDE è peraltro necessitata dall'ulteriore disposizione, contenuta nel ripetuto principio contabile 9.1, che inibisce l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione sino a quando l'accantonamento non risulti adeguato.

- 1.7.5 A fronte di quanto precede, appare evidente che, in sede di rendiconto, la valutazione della congruità del fondo non può che essere effettuata in base ai criteri e alla metodologia indicati nel paragrafo 3.3 e esempio n. 5, con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti, provvedendo nel modo seguente:
- a) determinare, per ciascuna delle categorie di entrate che possono dar luogo a crediti di difficile esigibilità, considerate ai fini della costituzione dello stanziamento a bilancio di previsione, l'importo complessivo dei residui come risultanti alla fine dell'esercizio appena concluso a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario di cui all'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011;
 - b) calcolare in corrispondenza di ciascuna delle entrate sopra individuate, la media (utilizzando a tal fine uno tra i tre metodi prescritti) del rapporto tra gli incassi in conto residui e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi cinque esercizi;
 - c) applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui alla lettera a) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui alla lettera b).

Se il FCDE complessivo accantonato nel risultato di amministrazione (costituito dalle quote del risultato di amministrazione vincolate nei precedenti esercizi e dall'accantonamento effettuato nell'esercizio in cui si riferisce il rendiconto) risulta inferiore all'importo considerato congruo è necessario incrementare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo. Al contrario, se il FCDE accantonato risulta superiore a quello considerato congruo, è possibile svincolare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo.

Ne consegue che in sede di rendiconto, il disposto del paragrafo 9.1 evocato dall'Ente non è applicabile nel modo seguito, poiché determina in maniera irragionevole l'esito opposto a quello invece voluto dal legislatore con l'introduzione nella contabilità

armonizzata del FCDE, ovvero indebolire oltremodo la consistenza del fondo invece di assicurarne la sua congruità in rapporto ai residui di difficile esazione conservati. Infatti, se l’Ente avesse operato uno stralcio maggiore – e ben avrebbe potuto (attesa la persistenza, anche dopo lo stralcio effettuato, di residui attivi non riscossi oltre i tre anni dall’esercizio di maturazione) – si sarebbe potuto determinare, seguendo l’interpretazione in punto di diritto assunta dal Comune, un FCDE vicino alla soglia dello 0, in presenza, però, di residui attivi conservati al titolo I e titolo III e conservati ancora di significativo importo. Così facendo, appare evidente che il FCDE a rendiconto 2022 sarebbe stato ancor meno “congruo” rispetto a quanto già non si sia profilato a seguito dell’operazione posta in essere dal Comune.

Come innanzi evidenziato, la riduzione di pari importo del FCDE a seguito di cancellazioni o stralci, operate anche in sede di riaccertamento ordinario, non può intervenire sull’accantonamento da effettuare nel rendiconto dell’esercizio, ma è unicamente finalizzato a preservare gli equilibri di bilancio mediante l’invarianza del risultato di amministrazione e dell’avanzo generato, ma con riferimento alla quota accantonata nell’esercizio precedente. E’ in sede di predisposizione del rendiconto che occorre valutare quante risorse siano necessarie per sostanziare la verifica di congruità per l’accantonamento a FCDE, senza operare in via successiva improprie riduzioni della quota correttamente determinata da iscrivere nelle poste accantonate del risultato di amministrazione;

- 1.8 **sull’esclusione di alcuni residui attivi derivanti da IMU:** occorre, ancora, considerare quanto indicato dall’Ente in relazione ai residui generati nell’esercizio di competenza non considerati ai fini del calcolo del FCDE, in quanto *“tale imposta è accertata sulla base delle autoliquidazioni degli utenti e il residuo si è generato per consentire l’incasso sull’esercizio 2022 delle somme versate dai contribuenti nel mese di dicembre e transitate sul conto di tesoreria dell’ente nei primi mesi dell’anno successivo e pertanto riscosse dall’ente entro la chiusura delle attività preliminari all’approvazione del rendiconto, così come consentito dal principio contabile applicato 4/2, paragrafo 3.2”*. Il principio contabile richiamato dall’Ente, con riferimento all’accertamento delle entrate, ammette l’accertamento per cassa, nei casi espressamente previsti dalla legge o dai principi contabili *“a seguito della riscossione delle entrate con imputazione all’esercizio in cui l’entrata è stata riscossa, o secondo le modalità espressamente disciplinate dai principi contabili, quali quelle previste dal paragrafo 3.7.5 per le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti, accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto”*. Nella relazione sulla gestione dell’Organo esecutivo, viene, riportato, tra l’altro, *“Nell’ambito della Cat. 1 –*

“Imposte” quella di maggiore rilevanza è l’IMU (imposta municipale unica) che ha preso il posto dell’originaria imposta comunale sugli immobili e viene accertata per cassa, trattandosi di un tributo in autoliquidazione”. Dalle spiegazioni fornite dall’Ente, sembrerebbe potersi comprendere che, con riferimento all’IMU ordinaria di competenza, non siano stati considerati alcuni residui, in quanto totalmente incassati prima dell’approvazione del rendiconto sulla base del paragrafo 3.2, che espressamente rinvia al paragrafo 3.7.5 del principio contabile 4/2 del d.lgs. 118/2011. Pur rivestendo minore rilevanza rispetto alle criticità riscontrate in precedenza (cfr. punto 1.7), questa Sezione ritiene di formulare al riguardo le seguenti considerazioni:

1.8.1 si osserva, preliminarmente, che il principio contabile 4/2 prescrive, al paragrafo n. 3.3, che non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni, i crediti assistiti da fideiussione e le entrate tributarie che sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7 e ss. sono accertate per cassa. In particolare, il paragrafo 3.7.5 dispone che *“Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto”*. Con riferimento a tale ultima fattispecie, l’esclusione dal procedimento di svalutazione attiene alla circostanza che l’accertamento di tali crediti è contestuale all’incasso e, pertanto, non può in alcun modo generarsi “il rischio” (mancata riscossione, totale o parziale) al quale è, in modo speculare, correlato l’accantonamento a FCDE a copertura di eventuali insussistenze. Per quanto precede, la presenza di residui attivi in relazione a crediti riscossi per cassa appare contabilmente incoerente e *“non trova giustificazione giuridica, attesa l’ontologica contraddizione tra accertamento per cassa, inidoneo, di per sé, a produrre residui, e la contabilizzazione di residui per entrate assolutamente accertate per cassa”* (cfr. ex multis, Sezione regionale di controllo per il Lazio, deliberazione n. 121/2023);

1.8.2 ciò premesso, occorre ancora rammentare che in relazione all’entrata tributaria derivante dall’IMU un orientamento giurisprudenziale di questa Corte ha sostenuto che *“la costituzione dell’IMU non è imposta dal principio contabile, salvo che si tratti di entrate accertate a seguito di attività dell’ente in sede di rettifiche o contrasto all’evasione; tuttavia, in applicazione del principio contabile citato [ndr.: paragrafo 3.7.5 del principio contabile n. 4/2], è doveroso rammentare che l’IMU ha un presupposto di imposta legato a una situazione di capienza patrimoniale, riconducibile al possesso di un bene immobile. Pertanto, potrebbe essere sostenibile quale scelta discrezionale, non sindacabile da questo Collegio, la scelta di un ente di non costituire FDE sull’IMU accertata, in quanto destinata – prima o poi – a essere recuperata in ragione della capienza del cespote in base al quale è calcolata”* (cfr. Sezione regionale di

controllo per il Piemonte, deliberazione n. 88/2020). Pur essendo, in astratto, condivisibile il predetto orientamento, in concreto appare meno convincente, atteso che il principio generale della prudenza, unitamente a quello dell'attendibilità, conducono a porre in essere valutazioni che debbono ragionevolmente porre al riparto gli equilibri di bilancio da eventuali insussistenze, anche legate a circostanze che vanno oltre la capienza patrimoniale del soggetto passivo dell'imposta. Inoltre, le esclusioni dalle poste oggetto di svalutazione sono quelle espressamente e tassativamente disposte dal principio contabile n. 4/2, paragrafo n. 3.3, come sopra già riportate;

1.8.3 in relazione a quanto precede, l'Ente presenta la seguente situazione contabile:

- innanzitutto, dalla tabella n. 55 contenuta nel questionario sul rendiconto dell'esercizio 2022, i residui derivanti dall'IMU, conservati al 31.12.2022, sono indicati nell'importo di euro 43.867,74 e l'accantonamento ad essi correlato è pari a euro 1.168,37. Analoghi dati sono rinvenibili nel parere del Revisore sulla proposta di rendiconto. Nel prospetto inviato dal Comune a seguito di richiesta istruttoria, invece, i residui totali relativi all'IMU ammontano a euro 9.742,88, mentre l'accantonamento è indicato per l'intero ammontare della tipologia 101 e non disaggregato per categorie, dunque, non confrontabile. Infine, rispetto ai residui conservati, la rideterminazione del FCDE effettuata da questa Sezione ammonta invece a euro 16.519,71;
- ulteriori incongruenze si rilevano in ragione dei residui attivi riferiti all'IMU riportati al 31.12.2022. Nei prospetti allegati al rendiconto, concernenti i residui attivi al 31.12.2022 derivanti dall'IMU, distinti per capitolo e anno di derivazione, si ricava un ammontare complessivo di euro 42.571,54, leggermente inferiore (- 1.296,20) ai corrispondenti dati rilevati negli altri documenti sopra citati. Al pari, risultano confliggenti i dati trasmessi nel prospetto inviato dal Comune in sede istruttoria relativi allo stock dei residui dell'intero titolo I, pari a euro 308.663,09 rispetto al totale di detti residui indicato sia nel prospetto presente in BDAP, concernente il "Riepilogo generale delle entrate", sia nel prospetto di cui all'allegato C "Fondo crediti di dubbia esigibilità", ove risultano pari a euro 348.174,74, ovvero maggiori di euro 39.511,55. Ciò porta a considerare il prospetto inviato dall'Ente in sede di riscontro istruttorio concernente il calcolo del FCDE a rendiconto 2022 inattendibile;
- l'Ente precisa, al riguardo, che il prospetto inviato in sede di riscontro istruttorio non contiene i residui generati nella competenza relativi all'IMU ordinaria. Il

Comune trasmette un ulteriore prospetto, nel quale viene attestato che tutti i residui di tale tipologia (ovvero derivanti da somme poi riscosse nei primi mesi dell'anno successivo, prima del temine di approvazione del rendiconto) sono interamente riscossi, come di seguito riportato:

Capitolo	Esercizio	Residui al 31.12 esercizio competenza N	Incassato a residuo anno N+1	Residuo al termine esercizio N+1
10101.06.0110600099 - IMP	2018	21.486,17	21.486,17	0,00
10101.06.0110600099 - IMP	2019	20.214,00	20.214,00	0,00
10101.06.0110400099 - IMU	2020	28.687,86	28.687,86	0,00
10101.06.0110400099 - IMU	2021	19.432,80	19.432,80	0,00
10101.06.0110400099 - IMU	2022	34.123,84	34.123,84	0,00
10101.06.0110400099 - IMU	2023	25.428,15	25.428,15	0,00

Fonte: dati contabili dell'Ente.

1.8.4 tenuto conto che i predetti residui, anche se impropri in quanto l'IMU è asseritamente accertata per cassa, sono interamente incassati e, dunque, la serie storica trasmessa dimostra che non debbono essere considerati quali crediti di dubbia e difficile esazione, in quanto riscossi interamente entro la data di approvazione del rendiconto, questo Collegio è portato a ritenere, nel caso specifico, che tale esclusione non sia incompatibile con i principi contabili sopra richiamati e che, quantomeno, conduca ad un risultato pressoché analogo a quello che si sarebbe configurato qualora l'Ente gli avesse inclusi nel totale dei residui attivi al 31.12.2022 derivanti dall'IMU, in quanto, per tale fattispecie di residui la riscossione è del 100%. Al tempo stesso, quanto precede, non risolve la criticità dovuta alla sottostima del FCDE a rendiconto 2022 per le ragioni innanzi riportate;

1.9 conclusivamente sul Comune di Aymavilles, questa Sezione rileva che, a fronte del minore accantonamento effettuato a FCDE per euro 178.148,15, la quota libera accertata a rendiconto 2022 risulta pari a euro 283.152,88, e dunque, capiente anche in rapporto all'assorbimento della differenza, e che, inoltre, l'Ente raggiunge gli equilibri con ampi margini nelle diverse declinazioni normativamente previste (W1, W2 e W3). E ciò nonostante l'applicazione in corso di gestione di quote di avanzo disponibile per euro 619.812,63 (come riportato nella tabella 42.1 del questionario), operazione, questa, che, in base alle prescrizioni inibitorie di cui al paragrafo 3.3, del principio contabile n. 4/2 e in ossequio al principio generale della prudenza, il Comune di Aymavilles non avrebbe potuto effettuare.

La Sezione prende atto, inoltre, che in sede di rendiconto 2023, l'Ente ha provveduto ad aumentare significativamente l'accantonamento a FCDE, che risulta pari a euro 237.707,68 (come da allegato C - Fondo crediti di dubbia esigibilità, allegato al rendiconto), evitando di

operare, in quella sede, indebite riduzioni dell'importo dei residui stralciati (euro 37.292,73) del FCDE determinato ai sensi dei principi contabili più volte richiamati. La quota libera del risultato di amministrazione risulta pari a euro 231.909,41 e l'Ente raggiunge gli equilibri prescritti, sebbene con margini più contenuti rispetto all'esercizio 2022.

Questa Sezione raccomanda al Comune di Aymavilles di attenersi rigorosamente, ai fini della corretta verifica della congruità del FCDE in ogni fase del ciclo del bilancio, ai richiamati principi contabili e alle considerazioni innanzi esposte. Ulteriore raccomandazione è formulata nei confronti dell'Organo di revisione del Comune di Aymavilles, con particolare riguardo all'osservanza dell'onere di verifica della congruità dell'accantonamento a FCDE, rammentando che, ai sensi delle vigenti disposizioni normative sull'attività di revisione economico-finanziaria, sia nazionali che regionali, i revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e debbono adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario.

Questa Sezione si riserva di esperire ulteriori approfondimenti sul tema in argomento entro i tre mesi successivi all'approvazione del presente referto, in tal modo anticipando il controllo sul rendiconto dell'esercizio 2023.

2. Per gli Enti che nel precedente referto erano stati oggetto di rilievi riguardanti la sottostima, seppur in alcuni casi piuttosto contenuta, del calcolo del FCDE, si osserva che:
 - 2.1 per il Comune di Challand-Saint-Victor, il FCDE accantonato a rendiconto 2022 è pari a euro 55.237,00, in incremento di euro 21.196,63 rispetto all'esercizio precedente (euro 34.040,37). Dall'esame documentale, la criticità relativa ad una minore valorizzazione del Fondo per euro 13.139,80 a rendiconto 2021, derivante dall'estromissione dal calcolo dell'accantonamento di una quota di residui attivi del titolo I (IMU/TASI), risulta superata;
 - 2.2 per il Comune di Challand-Saint-Anselme, il FCDE accantonato a rendiconto 2022 è pari a euro 264.035,94, in incremento di euro 48.105,07 rispetto all'esercizio precedente (euro 215.930,87). In relazione a quest'ultimo, questa Sezione rilevava un minore accantonamento stimato in euro 11.065,03 derivante da una non corretta applicazione della metodologia indicata dai principi contabili con riferimento ai taluni residui del titolo I (IMU/TASI e TARI/TARES/TARSE/TIA). In sede di controllo del rendiconto 2022, essendo presenti alcune incongruenze concernenti le risorse accantonate in rapporto ai residui conservati e ai dati contenuti nella tabella n. 55 del questionario, è stato richiesto all'Ente di fornire ogni elemento utile a dettagliare le modalità di determinazione del

FCDE. Nel riscontro, oltre a trasmettere il foglio di calcolo del Fondo, l'Ente conferma che l'accantonamento effettuato per euro 264.035,94 è riferito ad entrate di dubbia e difficile esazione ulteriori rispetto a quanto indicato nella tabella n. 55 del questionario sul rendiconto, come evidenziate nel foglio di calcolo trasmesso. L'Ente comunica, inoltre, che *"Come nel rendiconto 2021 anche nel calcolo del FCDE 2022 si sarebbero dovuto tenere conto dei residui e delle riscossioni ricadenti su risorse TARI/TARES/TIA o accertamenti IMU/ICI allocate su risorse differenti"*. Tale ultima espressione non appare chiara e l'Ente non fornisce alcuna evidenza numerica per meglio acclarare l'errore nella determinazione del FCDE. L'esito del controllo pone in evidenza che:

- i residui derivanti dall'IMU al 31.12.2022 che l'Ente ha considerato ai fini dell'applicazione del complemento a 100 delle medie delle riscossioni in contro residui dell'ultimo quinquennio (2018-2022) sono pari a euro 126.410,00 mentre il valore corretto è invece pari a euro 136.833,50, come desumibile dai dati presenti in BDAP e, peraltro, contenuto nella relazione dell'Organo di revisione (alla pag. 13). Nella relazione sulla gestione approvata dall'Organo esecutivo, nulla viene spiegato al riguardo, seppure, come visto, nel riscontro istruttorio l'Ente riconosca, anche se in maniera poco chiara, di aver sottostimato il FCDE relativamente a tali poste attive di difficile esazione. Di conseguenza, l'applicazione del complemento a 100 della media semplice (pari a 90,35%) al totale dei residui conservati, porterebbe ad un maggiore accantonamento di euro 11.214,22 (pari alla differenza tra quanto accantonato dall'Ente, euro 114.211,44, e a quanto avrebbe dovuto accantonare, euro 125.425,66). Ciò che, invece, appare chiaro è che l'attività di riscossione per tale tipologia di entrata è estremamente bassa;
- quanto alla TARI dal controllo effettuato emerge che il complemento a 100 delle media semplice risultante all'Ente è pari al 47,18% mentre quello rideterminato dalla Sezione, a tal fine utilizzando i dati acquisiti in sede istruttoria, è del 48,69%. Per tale ragione, l'accantonamento effettuato è inferiore di euro 2.066,00 (pari alla differenza tra quanto accantonato dall'Ente, euro 66.624,23, e quanto avrebbe dovuto accantonare).

A fronte di quanto precede e con riferimento alle prescrizioni di cui ai principi contabili innanzi richiamati, questa Sezione rileva che il FCDE del Comune di Challand-Saint-Anselme a rendiconto 2022 non è stato correttamente determinato, presentando, un minore accantonamento di complessivi euro 13.280,22. Tuttavia, ciò non ha comportato criticità in relazione agli equilibri di bilancio, tenuto conto che la quota disponibile del

risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 del Comune di Challand-Saint-Anselme ammonta ad euro 541.439,02 e che l'Ente valorizza le quote vincolate e destinate agli investimenti. Inoltre, ad un primo esame dei dati più attuali nella disponibilità della Sezione riferiti al rendiconto 2023 presenti in BDAP, l'Ente mantiene ampi margini positivi dell'equilibrio di competenza, di bilancio e complessivo e la quota disponibile del risultato di amministrazione ammonta a euro 706.415,95. Questo Collegio, nel reiterare la raccomandazione al Comune di Challand-Saint-Anselme di osservare scrupolosamente i richiamati principi contabili nella determinazione del FCDE, si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti in sede di controllo dei prossimi rendiconti;

2.3 per il Comune di Nus, il FCDE accantonato a rendiconto 2022 è pari a euro 488.072,16, in incremento di euro 122.116,43 rispetto all'esercizio precedente (euro 365.955,73). In relazione a quest'ultimo questa Sezione rilevava un minore accantonamento di euro 62.603,17, derivante dal non aver considerato alcune poste di difficile esazione riferite all'IMU/TASI e TARSU/TIA/TARI/TARES, come, peraltro, confermato dall'Ente in sede di contraddittorio conclusivo, laddove veniva, inoltre, assicurato che *"Tale criticità non riguarderà invece l'esercizio 2022. Per quest'ultimo esercizio, l'ente ha correttamente determinato il FCDE per IMU e le altre voci del titolo I"*.

Questo Collegio prende atto, come innanzi riportato, che il Comune di Nus ha notevolmente incrementato l'accantonamento a FCDE dal 2021 al 2022. Tuttavia, si osserva che la relazione dell'Organo di revisione e quella della Giunta comunale sono piuttosto generiche sul punto e non esplicitano il dettaglio dei valori che costituiscono il fondo ma si limitano unicamente a riportare l'ammontare dell'accantonamento.

Un dettaglio del calcolo del fondo viene pertanto riscontrato dall'analisi della tabella n. 55 del questionario, la cui somma dei valori posti a FCDE, per ogni tipologia indicata nella stessa, appare coerente con il totale dell'accantonamento effettuato (euro 488.072,16). Al tempo stesso, dal controllo dei dati riportati nella citata tabella (percentuali di riscossione e complemento a 100 in rapporto ai residui conservati) risulterebbe un accantonamento inferiore di euro 15.754,34 relativo ai residui attivi da IMU/TASI e di euro 45.688,90 per residui attivi da TARSU/TIA/TARI/TARES per euro. Per contro, si rileverebbe un maggior accantonamento di euro 26.698,54 relativo a residui attivi da "Fitti attivi e canoni patrimoniali da "Proventi acquedotto" per soli euro 68,89. Oltre alle predette divergenze, si osserva che nella relazione sulla gestione predisposta dall'Organo esecutivo, viene riportato, tra l'altro, quanto segue: *"Il fondo è stato calcolato in € 488.072,16 secondo quanto stabilito dal principio contabile con riferimento all'andamento delle entrate (accertamenti/incassi) nel quinquennio*

precedente, utilizzando il metodo della media semplice. La composizione del fondo effettivamente accantonato riguarda le entrate di natura tributaria ed extra tributarie". Analoga indicazione è contenuta nella relazione dell'Organo di revisione, in particolare, per quanto riguarda il riferimento all'andamento *delle entrate (accertamenti/incassi) nel quinquennio precedente".* Anche il foglio di calcolo del FCDE, trasmesso successivamente dall'Organo di revisione, riporta il medesimo riferimento per ciascuna annualità considerata.

Da quanto precede, si ricaverebbe che il metodo seguito per la determinazione del FCDE abbia fatto riferimento alla metodologia individuata dal principio contabile per la fase di previsione (rapporto accertamenti/incassi), in luogo di quella prevista per il rendiconto della gestione che considera esclusivamente l'andamento degli incassi in conto residui.

Pur essendo ipotesi piuttosto remota, in base ai dati nella disponibilità della Sezione, un accantonamento di euro 488.072,16 derivante dal considerare gli accertamenti e gli incassi, si è reso, comunque, necessario disporre specifica istruttoria richiedendo all'Ente di fornire ogni elemento utile a chiarire le modalità di determinazione del FCDE a rendiconto 2022.

L'Ente e l'Organo di revisione riscontrano congiuntamente precisando quanto segue *"Si specifica in primo luogo, per quanto riguarda la metodologia di calcolo del FCDE, che la stessa, pur essendo poco chiaramente indicata nella relazione sulla gestione, prende in considerazione i residui attivi e le riscossioni in c/residui di ogni anno del quinquennio, ai sensi del principio contabile applicato allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011".*

Vengono, allegati, i seguenti documenti:

- *"una tabella illustrativa del calcolo del FCDE per l'esercizio 2022, con tutti gli elementi utilizzati per il calcolo stesso";*
- *"un quadro di raffronto, per ogni capitolo di entrata, tra il prospetto di calcolo del FCDE e i dati della tabella n. 55 del questionario sul rendiconto 2022, che evidenzia le differenze rilevate nella Vostra nota".*

Con riferimento a tale quadro di raffronto e alle differenze innanzi riscontrate, viene ulteriormente precisato quanto segue:

"1. il livello di analisi per la determinazione del FCDE scelto dall'ente, come previsto dall'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, è costituito dal capitolo di entrata e il calcolo del fondo è effettuato con riferimento al singolo capitolo;

2. per quanto concerne le entrate IMU/TASI non viene considerato nel calcolo, come indicato nella relazione sulla gestione, il capitolo 1106099 "IMU" - ORDINARIA in quanto trattasi di entrata tributaria riscossa per autoliquidazione dei contribuenti e accertata sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e in corrispondenza dei versamenti dei contribuenti. In

relazione alle modalità di accertamento si è ritenuto che l'entrata non presenta rischi di inesigibilità essendo di fatto accertata in corrispondenza dei versamenti dei contribuenti;

3. per quanto concerne le entrate TARSU/TIA/TARI/TARES non è stato preso in considerazione, per errore, il capitolo 1204099 “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares)”, con un residuo conservato al 31/12/2022 di € 10.695,93;

4. per quanto concerne le entrate dei proventi del servizio idrico integrato non risulta ricompreso nel calcolo il capitolo 3118001 “Proventi da contatori”, con un residuo conservato al 31/12/2022 di € 58,90;

5. per quanto concerne le entrate dei fitti attivi e canoni patrimoniali non risultano differenze”.

L'esame della corposa documentazione allegata dall'Ente e di quanto indicato nella nota di riscontro istruttorio consentono di rilevare un minor accantonamento – dovuto a detta del Comune e dell'Organo di revisione a errore di esclusione – di euro 8.279,46 (Tares e Proventi contatori), che porta la determinazione del FCDE da euro 488.072,16 a euro 496.351,62. Inoltre, la divergenza riscontrata relativamente al maggior accantonamento in relazione a residui attivi derivanti da “Fitti attivi e canoni patrimoniali” è spiegata con riferimento ad un residuo attivo di importo pari a euro 20.157,96, accantonato, prudenzialmente, per l'intero importo.

Tuttavia, il minor accantonamento rilevato non ha comportato criticità in relazione agli equilibri di bilancio, tenuto conto che la quota disponibile del risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 del Comune di Nus ammonta ad euro 547.721,98 e che l'Ente valorizza le quote vincolate e destinate agli investimenti. Inoltre, ad un primo esame dei dati più attuali nella disponibilità della Sezione riferiti al rendiconto 2023 presenti in BDAP, l'Ente mantiene ampi margini positivi dell'equilibrio di competenza, di bilancio e complessivo e la quota disponibile del risultato di amministrazione ammonta a euro 555.335,01, con un accantonamento a FCDE pari a euro 473.456,24. Questa Sezione, nel reiterare la raccomandazione al Comune di Nus di osservare scrupolosamente i richiamati principi contabili nella determinazione del FCDE, si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti in sede di controllo dei prossimi rendiconti.

3. Si osserva, ancora, che in base alle informazioni contenute nelle relazioni degli Organi di revisione, i Comuni di Champdepraz, e Montjovet hanno effettuato maggiori accantonamenti rispetto a quanto sarebbe stato necessario accantonare a seguito dell'applicazione dei principi contabili più volte richiamati nel presente paragrafo. Ulteriori segnalazioni di maggiori “vincoli” posti a rendiconto sono riportate per i comuni di La Magdeleine e Torgnon. Al riguardo, si rappresenta quanto segue:

3.1 Comune di Champdepraz *"Per i residui attivi di anzianità superiore a cinque anni l'accantonamento è stato determinato pari al 100% del residuo attivo"*, come anche confermato nella relazione della Giunta comunale *"Si è provveduto, a salvaguardia, ad accantonare al 100% nel FCDE i residui attivi con anzianità superiore a 5 anni mantenuti nel conto del bilancio (incremento di FCDE di euro 8.532,21)."*;

3.2 Comune di Montjovet *"L'accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a complessivi euro 356.982,68. Con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, l'Organo di revisione ha verificato: 1) non è stata effettuata alcuna eliminazione di crediti iscritti fra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza e non riscossi ma è stato incrementato l'FCDE per tenere conto del rischio connesso a detti residui".* In tale caso, non viene riportato - né nella relazione sulla gestione né in quella dell'Organo di revisione - il *quantum* in eccedenza accantonato. Il solo dato desumibile, al riguardo, è contenuto nell'allegato C) trasmesso alla BDAP, da cui si ricava che il maggior accantonamento ammonterebbe a euro 28.167,87 [differenza tra il totale della colonna e) ed il totale della colonna d)]. Per quanto precede, preliminarmente il Comune di Montjovet è tenuto per il futuro a dare esaustiva evidenza delle scelte operate ai fini della determinazione del FCDE nella relazione dell'Organo esecutivo;

3.3 con riferimento all'agire dei due predetti Comuni e alla necessità di operare per la tutela degli equilibri di bilancio, questa Sezione ne condivide l'atteggiamento prudente, rimarcando, per le ragioni ampiamente espresse nei precedenti referti (cfr. deliberazioni n. 32/2022, n. 10/2023, n. 27/2023, n. 31/2023) che le valutazioni dell'ente locale, in rapporto alla situazione finanziaria complessiva in concreto effettuata, ben può condurre ad operare accantonamenti ancor più consistenti rispetto agli esiti oggettivamente risultanti dell'applicazione dei criteri e delle modalità previsti dai principi contabili. Per quanto precede, ad avviso di questo Collegio una sovrastima del FCDE, adottata in funzione della tutela degli equilibri di bilancio, anche e soprattutto in prospettiva dinamica, non appare in contrasto con la disciplina contabile armonizzata, purché, da un lato, sia suffragata da adeguata motivazione, da riportare dettagliatamente nella relazione dell'Organo esecutivo allo schema di rendiconto, che ne evidenzi, in concreto, la necessaria adeguatezza rispetto alla specifica situazione economico-finanziaria dell'ente, e, dall'altro, non configuri un'impropria sottrazione di risorse che potrebbero essere utilizzate a beneficio delle plurime finalità pubbliche perseguitate in favore della collettività amministrata. In caso contrario potrebbe determinarsi, infatti, un utilizzo distorto dell'istituto in rapporto al profilo finalistico che lo caratterizza, costringendo l'ente locale, a fronte di ridotte capacità di riscossione dei propri crediti, a sterilizzare rilevanti somme a bilancio. Per quanto precede è indubbio che l'osservanza del principio della prudenza (da cui discende una maggiore

svalutazione di alcune poste) deve essere accompagnata da misure tese a migliorare la capacità di riscossione dei propri crediti e a puntuale valutazioni circa il mantenimento a rendiconto di crediti non riscossi derivanti da esercizi piuttosto risalenti. Pertanto, come ampiamente statuito dalla giurisprudenza di questa Corte (*ex multis*, Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione n. 184/2023), gli accantonamenti al FCDE conseguenti alle difficoltà sul lato della riscossione non possono attenuare la criticità delle stesse, in quanto sebbene siano in grado di neutralizzare eventuali effetti di indebita espansione della spesa, “*non possono essere certamente considerati risolutivi in una prospettiva di lungo periodo: entro tale orizzonte diacronico, soprattutto al fine di smaltimento dei residui attivi, l'ente deve provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l'effettiva affluenza di entrate in bilancio, tali cioè da consentire una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie misure per soddisfare i bisogni della collettività, per assicurare un equilibrio declinato, come detto, anche in chiave dinamica* (Corte cost., sent. n. 250/2013)”.

4. Quanto, ancora, ai Comuni di La Magdeleine e Torgnon, l'Organo di revisione precisa quanto segue:

4.1 Comune di La Magdeleine “*L'accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a complessivi euro 35.061,90. Con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, l'Organo di revisione ha verificato:*

1) la mancata eliminazione di crediti iscritti fra i residui attivi più datati e non riscossi, ancorché non ancora prescritti sui quali l'Ente ha comunque posto un vincolo sull'avanzo di amministrazione per euro 1.941,06.

2) il mantenimento del FCDE che non è stato ridotto a tale titolo;”

4.2 Comune di Torgnon “*L'accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a complessivi euro 122.228,81. Con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, l'Organo di revisione ha verificato:*

1) la mancata eliminazione di crediti iscritti fra i residui attivi più datati e non riscossi, ancorché non ancora prescritti sui quali l'Ente ha comunque posto un vincolo sull'avanzo di amministrazione per euro 14.678,21.

2) il mantenimento del FCDE che non è stato ridotto a tale titolo;”

4.3 Questo Collegio, osserva, preliminarmente, che il Comune di La Magdeleine non presenta residui attivi piuttosto risalenti e che l'ammontare degli stessi derivante da esercizi 2018 e precedenti risulta anch'esso piuttosto contenuto e pari a euro 4.804,88 al titolo I ed euro 3.900,20 al titolo III. Il Comune di Torgnon, presenta alcuni residui attivi molto risalenti (ante 2014, ante 2015 e ante 2016) e uno stock di crediti da

2018 ed esercizi precedenti pari a euro 18.801,92 al titolo I ed euro 14.832,84 al Titolo III. Entrambi i Comuni a fronte della mancata eliminazione di “*crediti iscritti fra i residui attivi più datati e non riscossi, ancorché non ancora prescritti*” hanno posto “*un vincolo sull'avanzo di amministrazione*”, euro 1.941,06 per il Comune di La Magdeleine ed euro 14.678,21 per Torgnon. Tali somme risultano riportate nell’allegato a.2) risorse vincolate, ma, per La Magdeleine si aggiungono ulteriori euro 15.167,44, per un totale di euro 17.108,50, con descrizione “*Entrate di non sicura esazione*”. A fronte di quanto precede, questo Collegio ritiene che l’agire dei predetti Comuni non sia condivisibile per le ragioni che seguono. Qualora l’Ente sia in presenza di crediti di dubbia o difficile esazione deve effettuare, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, l’accantonamento a FCDE, in base (a rendiconto) alle riscossioni intervenute in conto residui nell’ultimo quinquennio e rispettando i criteri e la metodologia prescritti dal principio contabile n. 4/2, paragrafo 3.3 e esempio n. 5, allegato al d.lgs. n. 118/2011. Laddove, a seguito di specifiche ed esplicite motivazioni attinenti alla concreta situazione finanziaria, l’Ente decida di accantonare maggiori risorse rispetto all’accantonamento minimo, l’istituto contabile da utilizzare è sempre rappresentato dal FCDE, in quanto fondo rischi rettificativo con il quale l’ente opera una “*svalutazione*” dei propri crediti di dubbia e difficile esazione, al fine di tutelare gli equilibri in presenza di possibili insussistenze.

A fronte di quanto precede, l’iscrizione tra le poste vincolate (allegato a.2 al rendiconto) e, in particolare, tra i vincoli attribuiti formalmente dall’ente di tali residui attivi non è contabilmente conforme ai principi contabili, in quanto i vincoli formalmente attribuiti dall’Ente si riferiscono, in base alle prescrizioni di cui al paragrafo 9.2.8, lettera d), del citato principio contabile, a somme derivanti “*da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l’amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione*”.

Per quanto precede, si raccomanda ai Comuni di La Magdeleine e di Torgnon di operare una corretta ripartizione tra le quote vincolate e quelle accantonate del risultato di amministrazione.

Questa Sezione si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti in sede di controllo dei rendiconti successivi a quello in esame.

5. Infine, si evidenzia che alcune criticità in relazione alla corretta determinazione del FCDE sono emerse in relazione al Comune di Ayas ad esito di approfondimenti istruttori effettuati da questa Sezione in ordine ai rapporti creditori e debitori tra l’Ente e i propri organismi

partecipati, in particolare in relazione ad alcuni residui attivi, piuttosto risalenti e di importo piuttosto contenuto, non considerati – ad avviso di questo Collegio, erroneamente - quali poste di dubbia e difficile esazione. Al riguardo si rinvia al successivo paragrafo n. 4.8.

4.5.3 Residui passivi.

Le poste debitorie, riportate a rendiconto 2022, sono riepilogate nella seguente tabella.

Tabella n. 17 - Residui passivi a rendiconto 2022. Valori da 2021 e anni precedenti e valori di competenza 2022.

DENOMINAZIONE ENTE	Valore c/residui da 2021 e anni precedenti	Valore residui di competenza	Totale residui passivi rendiconto 2022	DENOMINAZIONE ENTE	Valore c/residui da 2021 e anni precedenti	Valore residui di competenza	Totale residui passivi rendiconto 2022
Allein	87.255,24	507.390,73	594.645,97	La Magdeleine	79.510,20	410.620,84	490.131,04
Antey-Saint-André	165.769,24	555.089,34	720.858,58	La Salle	1.610.921,57	1.361.741,01	2.972.662,58
Arnad	20.756,35	309.658,81	330.415,16	La Thuile	314.100,63	1.752.826,92	2.066.927,55
Arvier	94.335,12	648.723,85	743.058,97	Lillianes	257.730,94	496.656,29	754.387,23
Avise	148.459,60	536.702,84	685.162,44	Montjovet	64.952,35	1.035.260,68	1.100.213,03
Ayas	678.712,86	1.629.458,01	2.308.170,87	Morgex	157.852,33	1.278.394,72	1.436.247,05
Aymavilles	198.285,72	973.199,58	1.171.485,30	Nus	716.481,88	1.297.247,00	2.013.728,88
Bard	75.657,05	387.376,43	463.033,48	Ollomont	245.202,69	663.095,64	908.298,33
Bionaz	92.140,59	412.945,84	505.086,43	Oyace	67.256,48	352.101,79	419.358,27
Brissogne	236.520,74	625.783,48	862.304,22	Perloz	323.429,30	901.461,36	1.224.890,66
Brusson	213.372,05	1.085.844,18	1.299.216,23	Pollein	285.422,73	484.646,39	770.069,12
Challand-Saint-Anselme	22.296,27	1.454.280,87	1.476.577,14	Pont-Saint-Martin	295.595,89	1.249.133,31	1.544.729,20
Challand-Saint-Victor	28.846,60	430.216,90	459.063,50	Pontboset	79.170,25	374.270,13	453.440,38
Chambave	369.136,73	460.318,29	829.455,02	Pontey	351.026,53	629.138,24	980.164,77
Chamois	60.782,48	300.831,21	361.613,69	Pré-Saint-Didier	184.884,65	972.817,28	1.157.701,93
Champdepraz	134.048,96	316.008,13	450.057,09	Quart	389.429,78	1.552.363,99	1.941.793,77
Champorcher	74.181,85	562.984,53	637.166,38	Rhêmes-Notre-Dame	179.827,00	348.984,60	528.811,60
Charvensod	220.798,34	602.545,51	823.343,85	Rhêmes-Saint-Georges	216.372,67	458.642,41	675.015,08
Châtillon	182.764,52	1.337.414,84	1.520.179,36	Roisan	724.117,56	381.501,86	1.105.619,42
Cogne	438.375,31	1.787.921,25	2.226.296,56	Saint-Christophe	481.914,52	1.747.492,33	2.229.406,85
Courmayeur	119.098,22	3.064.952,79	3.184.051,01	Saint-Denis	113.273,29	365.736,19	479.009,48
Donnas	124.096,25	821.901,41	945.997,66	Saint-Marcel	289.590,70	938.649,81	1.228.240,51
Doues	53.008,35	223.825,98	276.834,33	Saint-Nicolas	206.182,76	690.904,34	897.087,10
Emarèse	91.379,62	755.248,12	846.627,74	Saint-Oyen	64.560,12	456.825,57	521.385,69
Etroubles	230.292,09	318.616,66	548.908,75	Saint-Pierre	238.515,81	1.936.139,01	2.174.654,82
Fénis	290.587,71	945.694,92	1.236.282,63	Saint-Rhémy-en-Bosses	304.739,85	571.754,93	876.494,78
Fontainemore	411.116,96	1.079.932,28	1.491.049,24	Saint-Vincent	540.358,19	1.988.919,05	2.529.277,24
Gaby	32.900,65	1.360.389,81	1.393.290,46	Sarre	292.924,62	1.634.465,26	1.927.389,88
Gignod	275.752,17	768.463,33	1.044.215,50	Torgnon	254.653,63	765.442,24	1.020.095,87
Gressan	639.127,90	1.230.783,53	1.869.911,43	Valgrisenche	549.929,82	896.003,23	1.445.933,05
Gressoney-La-Trinité	12.815,96	327.626,99	340.442,95	Valpelline	292.554,50	567.982,47	860.536,97
Gressoney-Saint-Jean	8.695,55	653.137,13	661.832,68	Valsavarenche	818.283,20	989.169,39	1.807.452,59
Hône	167.393,08	616.359,48	783.752,56	Valtournenche	1.100.158,33	2.453.545,25	3.553.703,58
Introd	101.033,38	406.966,66	508.000,04	Verrayes	148.704,73	764.925,25	913.629,98
Issime	187.582,56	339.170,26	526.752,82	Verrès	64.832,27	876.196,02	941.028,29
Issogne	32.811,70	405.151,46	437.963,16	Villeneuve	115.932,88	526.553,88	642.486,76
Jovençan	700.205,05	638.302,20	1.338.507,25	TOTALE	19.440.787,47	63.052.826,31	82.493.613,78

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

Se dal 2020 al 2021 si è osservato un incremento dei residui passivi per complessivi euro 3.206.854,99, che evidenziava un andamento inverso rispetto alla diminuzione rilevata tra il 2019 e il 2020 (-8.292.409,18), a rendiconto 2022 i residui passivi segnano un ulteriore aumento di euro 6.848.155,95, assestandosi a complessivi euro 82.493.613,78.

Pertanto, a rendiconto 2022, si rileva un incremento sia delle componenti positive (crediti) sia di quelle passive (debiti); le prime sopravanzano le seconde di euro 24.702.461,35.

Il totale dei residui passivi è determinato, rispetto al 2021, da un incremento di quelli generati nella competenza (+4.928.338,34) e, seppur più contenuto, di quelli derivanti dal 2021 ed esercizi precedenti (+1.919.817,61).

Con riferimento a quest'ultimo dato, si osserva che il totale dei residui derivanti da esercizi precedenti a quello di competenza segna un aumento molto più marcato rispetto a quanto rilevato negli esercizi 2021 (euro 440.317,06) e 2020 (1.341.256,34), evidenziando maggiori difficoltà incontrate nella gestione 2022 in rapporto alla liquidazione e al pagamento dei propri impegni, fatte salve le corrette imputazioni degli stessi in base all'esigibilità della spesa.

I residui passivi di competenza, pari a euro 63.052.826,31 rappresentano il 76,43% del totale dei residui conservati; quelli derivanti dal 2021 ed esercizi precedenti sommano a euro 19.440.787,47, pari al restante 23,57%.

In considerazione dell'incremento che ha interessato entrambe le fattispecie di derivazione dei residui passivi non si rilevano scostamenti della rispettiva incidenza percentuale rispetto ai precedenti due esercizi.


La massa residuale passiva da esercizi precedenti appare ancora significativa e ciò conferma quanto già rilevato da questa Sezione in relazione ai due esercizi precedenti. Resta sostanzialmente invariato il numero di comuni (29) nei quali tale *stock* di debiti supera il dato medio generale (23,57%); in alcuni casi l'incidenza appare significativa e nei Comuni di Jovencan, La Salle (come peraltro anche nel 2021) e Roisan gli stessi sopravanzano quelli maturati nella competenza (con incidenza pari, rispettivamente a 52,31%, 54,19% e 65,49%).

L'esame dei residui passivi più risalenti mantenuti a rendiconto 2022, ovvero da esercizi *ante* 2014 (2013 e precedenti), rivela la conservazione di un importo complessivo di euro 579.518,88, pari allo 0,70% del totale.

Tale esito si mostra in diminuzione di euro 968.829,53 rispetto a quanto rilevato a rendiconto 2021 (euro 1.548.348,41, pari al 2,05%) ed appare più consistente di quanto non realizzato tra il 2020 e il 2021 (riduzione di euro 554.520,35).

Come riportato nel seguente grafico, i residui passivi più datati si riducono nel quadriennio 2019-2022 di euro 2.482.619,57 (pari a -81,10%).

Grafico n. 7 – Residui passivi totali e residui passivi *ante* 2014. Andamento quadriennio 2019-2022.



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

I dati disaggregati riferiti ad ogni singolo ente sono riportati nella tabella seguente.

Tabella n. 18 - Residui passivi ante 2014 e totale residui a rendiconto 2022. Valori assoluti e incidenza percentuale.

DENOMINAZIONE ENTE	Valore residui passivi ante 2014	Totale residui passivi	% residui ante 2014 su totale residui rendiconto 2022	DENOMINAZIONE ENTE	Valore residui passivi ante 2014	Totale residui passivi	% residui ante 2014 su totale residui rendiconto 2022
Allein	420,00	594.645,97	0,07%	La Magdeleine	0,00	490.131,04	0,00%
Antey-Saint-André	0,00	720.858,58	0,00%	La Salle	58.515,78	2.972.662,58	1,97%
Armad	0,00	330.415,16	0,00%	La Thuile	600,00	2.066.927,55	0,03%
Arvier	30.170,44	743.058,97	4,06%	Lillianes	2.146,00	754.387,23	0,28%
Avise	4.027,59	685.162,44	0,59%	Montjovet	0,00	1.100.213,03	0,00%
Ayas	4.539,49	2.308.170,87	0,20%	Morgex	0,00	1.436.247,05	0,00%
Aymavilles	150,00	1.171.485,30	0,01%	Nus	1.050,00	2.013.728,88	0,05%
Bard	20.015,62	463.033,48	4,32%	Ollomont	0,00	908.298,33	0,00%
Bionaz	0,00	505.086,43	0,00%	Oyace	1.129,44	419.358,27	0,27%
Brissogne	1.705,40	862.304,22	0,20%	Perloz	245,64	1.224.890,66	0,02%
Brusson	10.289,20	1.299.216,23	0,79%	Pollein	2.125,52	770.069,12	0,28%
Challand-Saint-Anselme	200,00	1.476.577,14	0,01%	Pont-Saint-Martin	0,00	1.544.729,20	0,00%
Challand-Saint-Victor	0,00	459.063,50	0,00%	Pontboset	150,00	453.440,38	0,03%
Chambave	2.113,85	829.455,02	0,25%	Pontey	15.000,00	980.164,77	1,53%
Chamois	1.254,72	361.613,69	0,35%	Pré-Saint-Didier	3.044,22	1.157.701,93	0,26%
Champdepraz	8.094,58	450.057,09	1,80%	Quart	0,00	1.941.793,77	0,00%
Champorcher	33.627,75	637.166,38	5,28%	Rhêmes-Notre-Dame	5.912,75	528.811,60	1,12%
Charvensod	0,00	823.343,85	0,00%	Rhêmes-Saint-Georges	77.908,07	675.015,08	11,54%
Châtillon	12.997,26	1.520.179,36	0,85%	Roisan	0,00	1.105.619,42	0,00%
Cogne	0,00	2.226.296,56	0,00%	Saint-Christophe	1.368,76	2.229.406,85	0,06%
Courmayeur	1.300,00	3.184.051,01	0,04%	Saint-Denis	94,00	479.009,48	0,02%
Donnas	0,00	945.997,66	0,00%	Saint-Marcel	80,00	1.228.240,51	0,01%
Doues	15.000,00	276.834,33	5,42%	Saint-Nicolas	0,00	897.087,10	0,00%
Emarèse	21.785,58	846.627,74	2,57%	Saint-Oyen	0,00	521.385,69	0,00%
Etroubles	15.869,00	548.908,75	2,89%	Saint-Pierre	141.055,72	2.174.654,82	6,49%
Fénis	1.600,00	1.236.282,63	0,13%	Saint-Rhémy-en-Bosses	3.464,28	876.494,78	0,40%
Fontainemore	21.589,53	1.491.049,24	1,45%	Saint-Vincent	930,31	2.529.277,24	0,04%
Gaby	0,00	1.393.290,46	0,00%	Sarre	18.487,05	1.927.389,88	0,96%
Gignod	3.980,25	1.044.215,50	0,38%	Torgnon	576,00	1.020.095,87	0,06%
Gressan	3.240,00	1.869.911,43	0,17%	Valgrisenche	482,22	1.445.933,05	0,03%
Gressoney-La-Trinité	3.146,00	340.442,95	0,92%	Valpelline	0,00	860.536,97	0,00%
Gressoney-Saint-Jean	0,00	661.832,68	0,00%	Valsavarenche	357,81	1.807.452,59	0,02%
Hône	8.166,23	783.752,56	1,04%	Valtournenche	0,00	3.553.703,58	0,00%
Introd	3.305,63	508.000,04	0,65%	Verrayes	0,00	913.629,98	0,00%
Issime	0,00	526.752,82	0,00%	Verrès	13.045,08	941.028,29	1,39%
Issogne	0,00	437.963,16	0,00%	Villeneuve	2.710,33	642.486,76	0,42%
Jovençan	451,78	1.338.507,25	0,03%	TOTALE	579.518,88	82.493.613,78	0,70%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

I Comuni nei quali non sono presenti residui passivi di tale derivazione sono 25 (+7 unità rispetto al 2021, considerando in tale contingente anche i Comuni di Saint-Denis e Saint-Marcel a fronte dell'esiguità della somma riportata (< a euro 100,00), ferma restando la necessità che questi ultimi pongano in essere le necessarie valutazioni al riguardo.

Il numero di Comuni in cui i residui passivi *ante 2014* rappresentano una quota inferiore all'1% del totale dei debiti riportati a rendiconto 2022 è pari a 33, in aumento di 2 unità rispetto al 2021 (i valori, in termini assoluti, non superano euro 5.000,00 in 30 di questi).

Diminuisce di un'unità il numero di comuni, pari a 17, nei quali l'incidenza percentuale di tali poste è superiore al valore medio (0,70%). Si riduce inoltre il numero di enti che nel 2021 presentavano un valore piuttosto elevato - Arvier (11,26%); Bard (12,03%); La Salle (18,50%); Rhêmes-Saint-Georges (18,33%); Saint-Pierre (16,14%) – restando persistente unicamente per il Comune di Rhêmes-Saint-Georges, sebbene in diminuzione (11,54%).

Si rileva, infine, che vi sono ancora 18 Comuni nei quali i residui passivi *ante 2014* non registrano alcuna variazione rispetto all'esercizio precedente (Allein, Avise, Chambave, Chamois, Champorcher, Châtillon, Courmayeur, Doues, Emarèse, Etrooubles, Fénis, Jovencan, Lillianes, Nus, Oyace, Torgnon, Valgrisenche, Verrès).

Pur essendo in diminuzione il numero di Enti di tale profilo (-5 rispetto al 2021), ad avviso di questo Collegio la persistenza del mantenimento a rendiconto di debiti molto risalenti è indice di criticità legate ad operazioni di riaccertamento non pienamente conformi alle disposizioni contabili armonizzate.

Considerando anche l'esercizio 2014 (dunque, gli esercizi *ante 2015*), il totale dei residui riportati si attesta complessivamente a euro 887.305,31, in diminuzione di euro 1.008.912,51 rispetto al rendiconto 2021, con un'incidenza percentuale dell'1,08% (nel 2021 pari a 2,51% e nel 2020 pari a 3,44%) sul totale dei residui passivi e del 4,56% (nel 2021 pari al 10,82% e nel 2020 pari al 14,60%) sul totale di quelli derivanti da esercizi precedenti il 2022.

La diminuzione osservata è, in termini assoluti, più incisiva di quanto realizzato a rendiconto 2021 (euro 587.818,36). Tenendo conto anche dei residui passivi *ante 2015*, si riduce da 25 a 15 il numero di enti che non presentano residui di tale derivazione, delineando una situazione analoga a quella rilevata a rendiconto 2021.

Sommando, poi, al 2014 ed esercizi precedenti anche il 2015, e, dunque, considerando i residui passivi *ante 2016*, la massa debitoria ammonta ed euro 1.086.680,77, pari all'1,32% del totale dei residui passivi (2,87% del 2021), e si mostra in riduzione di euro 1.084.568,93 rispetto a quanto accertato a rendiconto 2021, ed appare più significativa della diminuzione osservata tra il 2020 e il 2021 (euro 694.737,38).

Di conseguenza, lo stock dei residui passivi derivanti dagli esercizi 2016-2021, ovvero dell'ultimo quinquennio precedente all'esercizio in esame, ammonta complessivamente a euro 18.408.285,70, pari al 94,5% del totale dello stock dei residui da esercizi precedenti, che si delinea più consistente di quanto rilevato nel 2021 (89,2%) e nel 2020 (85,40%).

Per tale ragione si osserva una progressiva minore incidenza dei residui più risalenti (*ante* 2014, 2015 e 2016) sul totale dei residui riportati da anni precedenti. Rispetto ai 10 Comuni che non presentavano residui passivi *ante* 2016 a rendiconto 2021 (si ricorda essere soli 4 nel 2020), nel 2022 sono invece 14.

A fronte di quanto precede, questo Collegio conferma il progressivo miglioramento, già osservato in sede di controllo degli ultimi due precedenti rendiconti, nel contenimento dei residui passivi più datati, sia in termini assoluti che percentuali e raccomanda, pertanto, a tutti gli enti di proseguire sulla strada intrapresa di riduzione dello stock dei debiti pregressi, ribadendo che ai sensi dell'art. 4, comma 3 del d.lgs. n. 118/2011, possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate, e che, con l'entrata in vigore dell'armonizzazione contabile, per effetto della gestione ordinaria dei residui, i residui passivi dovrebbero tendere verso una progressiva riduzione (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 9/2016).

I dati disaggregati riferiti ad ogni singolo ente per gli esercizi *ante* 2015 e *ante* 2016 sono riportati nelle tabelle seguenti.

Tabella n. 19 - Residui passivi ante 2015 e totale residui a rendiconto 2022. Valori assoluti e incidenza percentuale.

DENOMINAZIONE ENTE	Valore residui passivi ante 2015	Totale residui passivi	% residui ante 2015 su totale residui rendiconto 2022	DENOMINAZIONE ENTE	Valore residui passivi ante 2015	Totale residui passivi	% residui ante 2015 su totale residui rendiconto 2022
Allein	420,00	594.645,97	0,07%	La Magdeleine	13.432,31	490.131,04	2,74%
Antey-Saint-André	0,00	720.858,58	0,00%	La Salle	59.243,26	2.972.662,58	1,99%
Arnad	0,00	330.415,16	0,00%	La Thuile	600,00	2.066.927,55	0,03%
Arvier	45.056,29	743.058,97	6,06%	Lillianes	2.146,00	754.387,23	0,28%
Avise	4.027,59	685.162,44	0,59%	Montjovet	840,00	1.100.213,03	0,08%
Ayas	4.539,49	2.308.170,87	0,20%	Morgex	0,00	1.436.247,05	0,00%
Aymavilles	150,00	1.171.485,30	0,01%	Nus	1.050,00	2.013.728,88	0,05%
Bard	28.604,15	463.033,48	6,18%	Ollomont	0,00	908.298,33	0,00%
Bionaz	0,00	505.086,43	0,00%	Oyace	1.129,44	419.358,27	0,27%
Brissogne	2.190,69	862.304,22	0,25%	Perloz	745,04	1.224.890,66	0,06%
Brusson	10.389,20	1.299.216,23	0,80%	Pollein	2.125,52	770.069,12	0,28%
Challand-Saint-Anselme	200,00	1.476.577,14	0,01%	Pont-Saint-Martin	0,00	1.544.729,20	0,00%
Challand-Saint-Victor	0,00	459.063,50	0,00%	Pontboset	150,00	453.440,38	0,03%
Chambave	2.113,85	829.455,02	0,25%	Pontey	115.462,88	980.164,77	11,78%
Chamois	1.254,72	361.613,69	0,35%	Pré-Saint-Didier	5.954,22	1.157.701,93	0,51%
Champdepraz	8.249,27	450.057,09	1,83%	Quart	0,00	1.941.793,77	0,00%
Champorcher	33.627,75	637.166,38	5,28%	Rhêmes-Notre-Dame	13.218,91	528.811,60	2,50%
Charvensod	0,00	823.343,85	0,00%	Rhêmes-Saint-Georges	106.608,07	675.015,08	15,79%
Châtillon	18.322,41	1.520.179,36	1,21%	Roisan	0,00	1.105.619,42	0,00%
Cogne	18.588,74	2.226.296,56	0,83%	Saint-Christophe	1.368,76	2.229.406,85	0,06%
Courmayeur	1.300,00	3.184.051,01	0,04%	Saint-Denis	533,06	479.009,48	0,11%
Donnas	0,00	945.997,66	0,00%	Saint-Marcel	80,00	1.228.240,51	0,01%
Doues	15.000,00	276.834,33	5,42%	Saint-Nicolas	0,00	897.087,10	0,00%
Emarèse	21.785,58	846.627,74	2,57%	Saint-Oyen	840,00	521.385,69	0,16%
Etroubles	18.451,00	548.908,75	3,36%	Saint-Pierre	143.813,26	2.174.654,82	6,61%
Fénis	1.914,00	1.236.282,63	0,15%	Saint-Rhémy-en-Bosses	3.464,28	876.494,78	0,40%
Fontainemore	21.589,53	1.491.049,24	1,45%	Saint-Vincent	1.336,81	2.529.277,24	0,05%
Gaby	0,00	1.393.290,46	0,00%	Sarre	23.689,13	1.927.389,88	1,23%
Gignod	3.980,25	1.044.215,50	0,38%	Torgnon	576,00	1.020.095,87	0,06%
Gressan	3.240,00	1.869.911,43	0,17%	Valgrisenche	55.482,22	1.445.933,05	3,84%
Gressoney-La-Trinité	3.907,28	340.442,95	1,15%	Valpelline	0,00	860.536,97	0,00%
Gressoney-Saint-Jean	0,00	661.832,68	0,00%	Valsavarenche	526,81	1.807.452,59	0,03%
Hône	13.195,42	783.752,56	1,68%	Valtournenche	1.386,95	3.553.703,58	0,04%
Introd	4.280,59	508.000,04	0,84%	Verrayes	15.485,72	913.629,98	1,69%
Issime	0,00	526.752,82	0,00%	Verrès	13.459,95	941.028,29	1,43%
Issogne	0,00	437.963,16	0,00%	Villeneuve	15.694,56	642.486,76	2,44%
Jovençan	484,35	1.338.507,25	0,04%	TOTALE	887.305,31	82.493.613,78	1,08%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

Tabella n. 20 - Residui passivi ante 2016 e totale residui a rendiconto 2022. Valori assoluti e incidenza percentuale.

DENOMINAZIONE ENTE	Valore residui passivi ante 2016	Totale residui passivi	% residui ante 2015 su totale residui rendiconto 2022	DENOMINAZIONE ENTE	Valore residui passivi ante 2016	Totale residui passivi	% residui ante 2015 su totale residui rendiconto 2022
Allein	480,00	594.645,97	0,08%	La Magdeleine	15.682,31	490.131,04	3,20%
Antey-Saint-André	0,00	720.858,58	0,00%	La Salle	62.644,28	2.972.662,58	2,11%
Arnad	0,00	330.415,16	0,00%	La Thuile	14.447,00	2.066.927,55	0,70%
Arvier	55.205,25	743.058,97	7,43%	Lillianes	2.146,00	754.387,23	0,28%
Avise	4.063,54	685.162,44	0,59%	Montjovet	840,00	1.100.213,03	0,08%
Ayas	4.539,49	2.308.170,87	0,20%	Morgex	10.113,73	1.436.247,05	0,70%
Aymavilles	156,60	1.171.485,30	0,01%	Nus	2.794,20	2.013.728,88	0,14%
Bard	38.996,03	463.033,48	8,42%	Ollomont	0,00	908.298,33	0,00%
Bionaz	0,00	505.086,43	0,00%	Oyace	1.129,44	419.358,27	0,27%
Brissogne	2.366,98	862.304,22	0,27%	Perloz	745,04	1.224.890,66	0,06%
Brusson	17.562,32	1.299.216,23	1,35%	Pollein	2.125,52	770.069,12	0,28%
Challand-Saint-Anselme	200,00	1.476.577,14	0,01%	Pont-Saint-Martin	0,00	1.544.729,20	0,00%
Challand-Saint-Victor	0,00	459.063,50	0,00%	Pontboset	1.505,54	453.440,38	0,33%
Chambave	2.113,85	829.455,02	0,25%	Pontey	115.964,43	980.164,77	11,83%
Chamois	1.254,72	361.613,69	0,35%	Pré-Saint-Didier	5.954,22	1.157.701,93	0,51%
Champdepraz	9.870,87	450.057,09	2,19%	Quart	0,00	1.941.793,77	0,00%
Champorcher	33.627,75	637.166,38	5,28%	Rhêmes-Notre-Dame	14.390,21	528.811,60	2,72%
Charvensod	0,00	823.343,85	0,00%	Rhêmes-Saint-Georges	115.717,70	675.015,08	17,14%
Châtillon	22.720,79	1.520.179,36	1,49%	Roisan	0,00	1.105.619,42	0,00%
Cogne	18.588,74	2.226.296,56	0,83%	Saint-Christophe	1.368,76	2.229.406,85	0,06%
Courmayeur	1.300,00	3.184.051,01	0,04%	Saint-Denis	533,06	479.009,48	0,11%
Donnas	0,00	945.997,66	0,00%	Saint-Marcel	80,00	1.228.240,51	0,01%
Doues	15.000,00	276.834,33	5,42%	Saint-Nicolas	132,00	897.087,10	0,01%
Emarèse	21.785,58	846.627,74	2,57%	Saint-Oyen	840,00	521.385,69	0,16%
Etroubles	32.530,76	548.908,75	5,93%	Saint-Pierre	145.537,07	2.174.654,82	6,69%
Fénis	2.470,48	1.236.282,63	0,20%	Saint-Rhémy-en-Bosses	8.500,61	876.494,78	0,97%
Fontainemore	21.589,53	1.491.049,24	1,45%	Saint-Vincent	18.447,65	2.529.277,24	0,73%
Gaby	1.239,50	1.393.290,46	0,09%	Sarre	27.184,68	1.927.389,88	1,41%
Gignod	3.980,25	1.044.215,50	0,38%	Torgnon	576,00	1.020.095,87	0,06%
Gressan	3.240,00	1.869.911,43	0,17%	Valgrisenche	56.325,22	1.445.933,05	3,90%
Gressoney-La-Trinité	3.907,28	340.442,95	1,15%	Valpelline	0,00	860.536,97	0,00%
Gressoney-Saint-Jean	0,00	661.832,68	0,00%	Valsavarenche	1.411,43	1.807.452,59	0,08%
Hône	40.323,91	783.752,56	5,14%	Valtournenche	28.145,39	3.553.703,58	0,79%
Introd	7.190,59	508.000,04	1,42%	Verrayes	29.728,48	913.629,98	3,25%
Issime	1.574,31	526.752,82	0,30%	Verrès	14.557,51	941.028,29	1,55%
Issogne	0,00	437.963,16	0,00%	Villeneuve	18.734,42	642.486,76	2,92%
Jovençan	499,75	1.338.507,25	0,04%	TOTALE	1.086.680,77	82.493.613,78	1,32%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.

4.5.4 Tempestività dei pagamenti.

Ad esito del controllo sul rendiconto dell'esercizio 2021, questa Sezione ha rilevato alcune criticità concernenti il mancato rispetto dei termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 nei confronti dei Comuni di Chambave, Champdepraz, Cogne, Etroubles, Gignod, Roisan, Saint-Pierre, Saint-Rhémy-en-Bosses, Valpelline e Valsavarenche.

Con riferimento a quanto emerso in fase istruttoria espletata in relazione al rendiconto 2021 e all'esame della documentazione concernente il rendiconto 2022, comprese le informazioni disponibili sul portale istituzionale dei singoli Enti, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”, si osserva al termine dell'annualità in esame la persistenza di profili di criticità con riferimento al rispetto dei termini di pagamento per i Comuni di Chambave, Champdepraz, Saint-Marcel e Valpelline.

Ciò posto, a livello di sistema complessivo dei Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, si rileva, preliminarmente, un miglioramento rispetto all'esercizio precedente, in quanto diminuiscono da dieci a quattro i Comuni che palesano ancora difficoltà nel rispettare i termini stabiliti dal richiamato d.lgs. n. 231/2002. Quanto precede delinea, nel complesso degli enti scrutinati, un *trend* positivo, anche tenuto conto che la riduzione dei ritardi dei pagamenti della pubblica amministrazione costituisce “*Riforma abilitante (n. 1.11)*” del PNRR.

In relazione ai predetti quattro Enti sono stati disposti specifici approfondimenti istruttori, i quali, unitamente ai rispettivi riscontri, sono di seguito sinteticamente rappresentati:

- a) Comune di Chambave: nei confronti dell'Ente questa Sezione ha accertato in passato un reiterato insufficiente presidio dei processi correlati ad assicurare il tempestivo pagamento dei propri debiti commerciali (ITP 2020: 0,72; ITP 2021: 14,69). Pur prendendo atto delle giustificazioni all'epoca rappresentate dall'Ente in fase istruttoria (“*carenza di personale e di criticità organizzative nelle quali l'ente versa, come già segnalato in occasione di precedenti richieste di Codesta Spettabile Corte*”), questa Sezione ha formulato la specifica raccomandazione di attuare ogni idonea azione organizzativa, al fine di porre rimedio alla criticità riscontrata, unitamente all'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 41, comma 1, del d.l. n. 66/2014¹⁶.

Al riguardo, si rileva, preliminarmente, che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti riferito all'esercizio 2022 presenta valori divergenti tra il dato contenuto nella relazione della Giunta comunale, confermato nella relazione dell'Organo di revisione (pari a 17,28), e quanto

¹⁶ Concernenti, in particolare, il prospetto, da allegare al rendiconto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

pubblicato nella Sezione “Amministrazione trasparente” del portale istituzionale del Comune (pari a 13,12).

E’ stato, pertanto, richiesto di chiarire quale sia il dato corretto e di trasmettere la certificazione della PCC relativamente all’indicatore di cui all’art. 1, comma 859, lettera b) della legge n. 145/2018 e all’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti riferiti all’esercizio 2022, unitamente al prospetto predisposto ai sensi dell’art. 41, comma 1 del d.l. n. 66/2014, allegato al rendiconto.

Il Comune di Chambave precisa che *“I valori indicati all’interno dei documenti (relazione della Giunta comunale, relazione dell’Organo di revisione, prospetto ai sensi dell’art. 41 c. 1 del D.L. n. 66/2014 allegato al rendiconto) sono stati ottenuti in base alle elaborazioni a disposizione dell’Ente alla data della predisposizione del rendiconto dell’esercizio 2022. In relazione ai dati che all’epoca emergevano, si precisa che, in sede di elaborazione del bilancio di previsione 2023/2025, l’Ente aveva accantonato il FGDC sulla base delle percentuali previste dalla normativa. Tuttavia, in una fase successiva all’approvazione del rendiconto, a seguito di un approfondimento che ha condotto ad una corretta alimentazione della PCC e gestione dei documenti contabili sulla piattaforma stessa, il valore è stato aggiornato, dando come esito quello attualmente presente in PCC e riportato, di conseguenza, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del Comune (come evidenziato anche negli screenshot della piattaforma, aggiornati alla data del 14.05.2024, che si riportano di seguito, relativi sia al tempo medio ponderato di ritardo sia all’indicatore di tempestività dei pagamenti)”*. I dati trasmessi dall’Ente a questa Sezione, ricavati da estrazione dalla PCC (datata 14.05.2024) sono i seguenti: indicatore tempo medio di ritardo (art. 1, comma 859, lettera b, legge n. 145/2018) pari a 12,1; ITP 13,12. Con riferimento al primo indicatore, si rileva invece che il valore indicato nella deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 13 aprile 2023, avente ad oggetto *“Fondo di garanzia dei debiti commerciali – annualità 2023”*, risulta pari a 18, pertanto differente, sebbene sempre positivo, rispetto al dato comunicato.

Alla luce di quanto precede, si rileva quanto segue:

- la divergenza dei dati acquisiti dalle diverse fonti rappresenta ad avviso di questo Collegio un’evidente criticità dovuta ad uno scarso presidio delle operazioni di allineamento tra le risultanze delle registrazioni contabili dell’Ente e le informazioni contenute nella PCC. Si rammenta, infatti, che dal 2022 gli indicatori sulla tempestività dei pagamenti debbono essere ricavati esclusivamente dalla PCC. Di conseguenza, come anche confermato dall’Ente, al 31.12.2022 sussistevano ancora evidenti discrepanze tra i dati in possesso del Comune e quelli contenuti nella piattaforma. Ciò spiega la riduzione da 18 a 12,1 dell’indicatore del tempo medio di ritardo e da 17,28 a 13,12 dell’ITP, determinatasi soltanto dopo un allineamento dei dati effettuato dall’Ente nel corso del 2023, dopo l’approvazione del rendiconto 2022. Di

conseguenza, i dati riportati dall’Ente prima dell’allineamento con la PCC sono inaffidabili e fuorvianti, *in primis* per il Comune stesso: infatti, se si fosse dato luogo ad un puntuale controllo e monitoraggio dell’allineamento dei dati, sia riguardo allo *stock* del debito scaduto sia riguardo l’indicatore del tempo medio di ritardo, l’Ente avrebbe dovuto accantonare a Fondo di garanzia debiti commerciali minori risorse di quanto in effetti avvenuto con la citata deliberazione del Consiglio comunale n. 11 de 13 aprile 2023. Tra l’altro, in relazione a quest’ultimo provvedimento, si rileva, altresì, che l’Ente non ha rispettato il termine prescritto al comma 862 dell’art. 1 della richiamata legge n. 145/2018, il quale prescrive che la costituzione del Fondo debba avvenire entro il 28 febbraio dell’esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859, dello stesso art. 1, riferite all’esercizio precedente. Per tale ragione, si raccomanda all’Ente di osservare scrupolosamente, qualora ricorrano i presupposti, il termine prescritto dall’art. 1, comma 862, della legge n. 145/2018;

- pur nella divergenza dei dati acquisiti, tutti gli indicatori sono comunque positivi e pertanto nel triennio 2020-2022 l’Ente non è riuscito a porre in essere idonee misure atte a contenere i ritardi dei propri pagamenti, nonostante le raccomandazioni in tal senso formulate da questa Sezione. Tuttavia, il Comune di Chambave segnala che in base ai dati della PCC, successivi alle operazioni di allineamento, “*nel corso dell’anno 2023 entrambi gli indicatori hanno subito un notevole miglioramento, raggiungendo valori negativi (dati complessivi per l’anno 2023: Tempo Medio Ponderato di Ritardo - 11 giorni, Indicatore di Tempestività dei Pagamenti -9,10 giorni)*”. Questa Sezione, nel prendere atto di quanto segnalato, rileva come la persistente criticità circa il mancato rispetto dei termini di pagamento sia stata superata dal Comune di Chambave nel corso dell’esercizio 2023 e come le misure organizzative a tal fine adottate dall’Ente (riportate nella relazione della Giunta comunale sul rendiconto), a fronte delle reiterate sollecitazioni di questa Sezione, abbiano, seppure con ritardo, raggiunto il risultato auspicato;
- occorre, infine, rilevare che l’Ente non ha trasmesso il prospetto di cui all’art. 41, comma 1, del d.l. n. 66/2014, in quanto, nonostante sia stato richiamato nella nota di riscontro istruttorio, non è stato predisposto e allegato al rendiconto dell’esercizio 2022. Pertanto, l’attestazione prodotta dall’Organo di revisione dell’Ente dell’avvenuto controllo con esito positivo circa l’allegazione del predetto prospetto al rendiconto risulta contradditoria rispetto a quanto emerso in fase istruttoria e mostra, invece, come nessuna verifica sia stata effettuata. Per tale ragione, la Sezione richiama l’Organo di revisione del Comune di Chambave ad esercitare con la dovuta diligenza l’esercizio della propria funzione di controllo, rammentando che, ai sensi dell’art. 68 del Regolamento regionale 3 febbraio 1999,

n. 1, così come dell'art. 240 del TUEL, “*I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario*”.

Questo Collegio si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti in sede di controllo del prossimo rendiconto.

- b) Comune di Champdepraz: l'Ente ha manifestato rilevanti criticità negli esercizi 2020 e 2021 sebbene in progressivo contenimento, atteso che nel 2021 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, sebbene ancora positivo, diminuiva da 42,78 a 15,12. Come già anticipato da questa Sezione ad esito del controllo sul rendiconto dell'esercizio 2021, l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (ITP) riferito al 2022 è pari a 5,71. Tale valore è riportato nel prospetto allegato al rendiconto ai sensi dell'art. 41 del d.l. n. 66/2014 che il Comune ha trasmesso a questa Sezione e ha predisposto in modo conforme alla citata disposizione. E' stato, inoltre, richiesto al Comune di Champdepraz di trasmettere i dati rilevati dalla PCC con riferimento all'indicatore di ritardo medio (art. 1, comma 859, lettera b) della legge 145/2018) e all'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti. L'Ente ha, inoltre, trasmesso la deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 23 febbraio 2023, avente ad oggetto “*Determinazione del Fondo di garanzia dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 1, comma 862 della legge n. 145/2018*”.

In base alla documentazione acquisita dal Comune con riferimento al rendiconto 2022, si rileva che l'indicatore di ritardo medio dei pagamenti è pari a -3,19 mentre l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (ITP) è pari a 2,79. Tali valori, che attendono a dati elaborati dalla PCC, estratti dall'Ente in data 1° febbraio 2023, sono differenti sia rispetto all'ITP riportato nel suindicato prospetto, sia rispetto all'indicatore di ritardo medio, indicato nella richiamata deliberazione della Giunta comunale n. 9/2023, laddove viene riportato quanto segue “*Appurato che, sulla base dei dati rilevati dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali, ai sensi dell'art. 1 comma 859 della Legge n. 145/2018 il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio ma è tuttavia presente un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di 1 giorno, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, l'Ente ha stanziato nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, per un importo pari all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi*”.

La divergenza dei dati sopra indicati è spiegata dall'Ente, a seguito di ulteriore interlocuzione, sulla base del fatto che i dati ricavati dalla PCC riportati nella deliberazione fanno riferimento all'estrazione dalla PCC (AreaRGS) alla chiusura dell'esercizio e, pertanto differenti, rispetto a quanto inviato a questa Sezione in sede istruttoria, poiché derivanti da un'estrazione effettuata in data successiva (1° febbraio 2023).

In considerazione di quanto precede si rileva quanto segue:

- analogamente a quanto avvenuto nel Comune di Chambave, anche per il Comune di Champdepraz la divergenza riscontrata, benché più contenuta, è da ricondurre ad avviso di questo Collegio ad un non puntuale allineamento dei dati presenti nelle registrazioni contabili dell'Ente con quelli presenti in PCC. Infatti, se fosse stata correttamente monitorata e alimentata la PCC il valore dell'indicatore medio di ritardo a chiusura dell'esercizio sarebbe stato negativo e l'Ente, avendo rispettato entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 comma 859 della legge n. 145/2018, non avrebbe dovuto effettuare alcun accantonamento al Fondo di garanzia dei debiti commerciali nel 2023, come invece disposto con la richiamata deliberazione del Consiglio comunale n. 9 de 23 febbraio 2023;
- come già rilevato da questo Collegio in sede di controllo del rendiconto dell'esercizio 2021, il Comune di Champdepraz pur muovendo da una situazione gravemente critica rilevata nel 2020 riesce nel biennio successivo a contenere i ritardi dei propri pagamenti. Le plurime raccomandazioni formulate da questa Sezione sono state progressivamente osservate dal Comune il quale, da ultimo, segnala che *"a seguito delle misure organizzative poste in essere dall'Ente si è avuto, nel corso dell'esercizio 2023, un netto miglioramento dell'indice di tempestività dei pagamenti rilevando un indice annuale pari a -9,71. Anche per il primo trimestre 2024 l'indice risulta negativo riscontrando pertanto il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte dell'Ente"*.

Questo Collegio si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti in sede di controllo del prossimo rendiconto.

- c) Comune di Saint Marcel: ad esito dei controlli dei rendiconti precedenti, non sono state rilevate criticità in capo all'Ente sul tema in argomento. Per contro, in relazione all'esercizio 2022, si rileva una divergenza tra i valori dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti riportato nella relazione della Giunta comunale e in quella dell'Organo di revisione (pari a 1) rispetto a quanto indicato nel Piano degli indicatori e dei risultati attesi trasmesso alla BDAP (pari a 4,79), quest'ultimo corrispondente a quanto pubblicato dall'Ente nel portale

istituzionale. A seguito di richiesta di chiarimenti sul punto, il Comune segnala che il valore contenuto nel Piano degli indicatori non risulta corretto, in quanto “*il sistema informatico elabora il piano degli indicatori*”. Vengono trasmesse, inoltre, le certificazioni della PCC “*relativamente all’indicatore di cui all’art. 1, comma 859, lettera b) della legge 145/2015 (pari ad 1 g. di ritardo) e all’indicatore di tempestività dei pagamento (pari a 1,24), relativi all’esercizio 2022*”. L’Ente segnala, ancora, che nell’esercizio 2023 “*è stato costituito il fondo di garanzia debiti commerciali, con deliberazione della Giunta comunale n. 43 in data 6 giugno 2023. Il fondo è stato costituito per un importo pari a € 10.570,90, applicando agli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi (Macroaggregato 103) al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione, la percentuale dell’1%, ai sensi dell’art. 1, comma 862, lettera d), della legge 145/2018. Il fondo di garanzia, nel corso dell’anno, è stato adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi, risultando nelle previsioni definitive, pari a € 10.716,83*”. Il Comune precisa, poi, che “*la criticità riscontrata nel 2022 risulta superata nel corso del 2023, il cui indicatore di cui all’art. 1, comma 859, lettera b) della legge 145/2018 è pari a -6 giorni di ritardo, come da certificazione della PCC, che si allega alla presente*”. Infine, allega il “*prospetto di cui all’art. 41, comma 1, del D.Lgs. 66/2014*”.

Al riguardo, si rileva, preliminarmente, che, seppure con un ritardo piuttosto contenuto, l’Ente non ha rispettato i termini dei pagamenti nell’esercizio 2022.

Pur prendendo atto delle giustificazioni del Comune relativamente alla divergenza dei valori rilevati, questa Sezione osserva che i dati riportati nei diversi documenti contabili debbono necessariamente essere coerenti. Per tale ragione, il Comune – e l’Organo di revisione – debbono attuare idonee forme di controllo dei dati trasmessi alla BDAP e di quelli pubblicati ai fini della trasparenza amministrativa sul portale istituzionale.

Quanto poi alla costituzione del Fondo di garanzia dei debiti commerciali a bilancio di previsione 2023-2025, questa Sezione non ha rilievi da formulare, in quanto costituito e aggiornato nel *quantum* in modo conforme alle disposizioni in materia sopra richiamate. Tuttavia, si osserva che la deliberazione della Giunta comunale di costituzione del fondo in parola è intervenuta il 6 giugno 2023. Sul punto occorre rammentare che l’art. 1, comma 862, della richiamata legge n. 145/2018, prescrive che la costituzione del fondo debba avvenire entro il 28 febbraio dell’esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859, dello stesso art. 1, riferite all’esercizio precedente. Per tale ragione, si raccomanda all’Ente di osservare scrupolosamente, qualora ricorrano i presupposti, il termine prescritto dall’art. 1, comma 862, della legge n. 145/2018.

Si osserva, ancora, che il documento trasmesso dal Comune di Saint-Marcel e indicato come prospetto di cui all’art. 41, comma 1, del d.l. n. 66/2016, non è conforme alle prescrizioni

contenute nella predetta disposizione, in quanto trattasi di un *file* elaborato dal programma di contabilità dell’Ente, non sottoscritto né allegato al rendiconto. Questa Sezione rammenta che il prospetto in argomento, in base al tenore letterale della disposizione, costituisce una vera e propria attestazione, ovvero un atto mediante il quale si riconosce formalmente la veridicità e la correttezza di quanto in esso contenuto. Tale attestazione, da allegare al rendiconto, deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, e riportare “*l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini*” previsti dal citato d.lgs. n.231/2002, “*nonché un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture*”. La norma dispone, altresì, che le relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio debbano indicare, nelle ipotesi di superamento dei termini di pagamento previsti dall’art. 4 del medesimo d.lgs. n.231/2002, anche “*le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti*”. Infine, le attestazioni e le misure adottate per la risoluzione delle criticità che hanno generato il ritardo dei pagamenti, contenute nel prospetto, sono oggetto di verifica da parte dell’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile, che ne deve dare atto nella relazione al bilancio di esercizio.

Questa Sezione raccomanda al Comune di Saint-Marcel e all’Organo di revisione di osservare scrupolosamente le prescrizioni sopra riportate.

- d) Comune di Valpelline: l’Ente ha manifestato rilevanti e persistenti criticità negli esercizi 2019, 2020 e 2021 sebbene in progressivo contenimento, atteso che nel 2021 l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, sebbene ancora positivo, diminuiva da 21,86 a 9,16. Tali criticità sono state oggetto di rilievo in sede di controllo dei rendiconti degli esercizi precedenti da parte di questa Sezione, la quale ha formulato all’Ente la raccomandazione di adottare specifiche misure organizzative maggiormente incisive di quelle già disposte.

Quanto all’esercizio 2022, l’indicatore di tempestività dei pagamenti (ITP) risulta ancora positivo, seppure in ulteriore contenimento, e pari a 7,66.

E’ stato richiesto all’Ente di trasmettere il prospetto predisposto ai sensi dell’art. 41, comma 1, del d.l. n. 66/2014, unitamente ai dati contenuti nella PCC concernenti l’indicatore di cui all’art. 1, comma 859, della legge n. 145/2018 e l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (ITP). E’ stato inoltre richiesto di evidenziare se in relazione all’esercizio 2023 l’Ente abbia conseguito i miglioramenti auspicati, atteso che, in fase istruttoria riferita al rendiconto 2021 l’Ente dichiarava, tra l’altro, quanto segue “*Nel corso del 2023 si intende pertanto intervenire ulteriormente con l’adozione di ulteriori misure specifiche per la revisione del processo di gestione dei*

pagamenti e la definizione di un iter per una più tempestiva presa in carico delle fatture in arrivo e della conseguente liquidazione della spesa”.

L’Ente riscontra trasmettendo ciò che ritiene essere il prospetto ex art. 41, comma 1, del d.l. n. 66/2014, e i dati elaborati dalla PCC relativi agli indicatori di tempestività dei pagamenti relativi al 2022 e, con successiva comunicazione, anche il dato dell’indicatore del tempo medio di ritardo elaborato dalla PCC riferito al 2023.

Con riferimento alla documentazione acquisita si rileva quanto segue:

- il documento trasmesso dal Comune di Valpelline e indicato come prospetto di cui all’art. 41, comma 1, del d.l. n. 66/2016, non è conforme alle prescrizioni contenute nella predetta disposizione, in quanto trattasi di un *file* elaborato dal programma di contabilità dell’Ente, non sottoscritto né allegato al rendiconto. Questa Sezione ribadisce che il prospetto in argomento, in base al tenore letterale della disposizione, costituisce una vera e propria attestazione, ovvero un atto mediante il quale si riconosce formalmente la veridicità e la correttezza di quanto in esso contenuto. Tale attestazione, da allegare al rendiconto, deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, e riportare “*l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini*” previsti dal citato d.lgs. n.231/2002, “*nonché un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture*”. A fronte di quanto precede, l’asserita verifica effettuata dall’Organo di revisione in relazione alla corretta predisposizione del prospetto in argomento e all’allegazione dello stesso al rendiconto risulta non corretta e fuorviante. Pertanto, questa Sezione raccomanda all’Ente di attenersi rigorosamente alle prescrizioni di cui alla citata disposizione. Nel contempo richiama l’Organo di revisione del Comune di Valpelline ad esercitare con la dovuta diligenza l’esercizio della propria funzione di controllo rammentando che ai sensi dell’art. 68 del Regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1, così come dell’art. 240 del TUEL, “*I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario*”;
- in base ai dati inviati dall’Ente ricavati dalla PCC, si ha un valore dell’indicatore di tempo medio di ritardo pari a 7 e in ITP pari a 7,66. Quanto al primo, il cui riferimento normativo è rappresentato dalla lettera b) dell’art. 1, comma 859, della legge n. 145/2018, l’Ente avrebbe dovuto accantonare nel bilancio di previsione 2023-2025 il Fondo di garanzia dei debiti commerciali, da iscrivere alla Missione 20 (Fondi e accantonamento), Programma 3 (altri accantonamenti)¹⁷.

¹⁷ Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 ottobre 2021, avente ad oggetto “Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011”, è stato apportato il 14esimo correttivo al sistema contabile armonizzato, mediante la codificazione nel Piano dei conti integrato dei codici concernenti il Fondo di garanzia debiti commerciali, unitamente

A seguito di ulteriori approfondimenti istruttori, questa Sezione ha accertato che l'Ente ha provveduto in tal senso unicamente in sede di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, intervenuta con deliberazione consiliare n. 3 del 7 febbraio 2023. Nella nota integrativa al bilancio, approvata dall'Organo esecutivo, viene riportato, alla pagina 17, soltanto un sintetico richiamo all'accantonamento per il “*Fondo di garanzia debiti commerciali per € 6.504,54*”, senza alcuna specificazione, anche numerica, dei criteri e delle modalità utilizzati per determinare l'ammontare dell'accantonamento.

Ad avviso del Collegio, quanto posto in essere dall'Ente non appare pienamente conforme alla disciplina di riferimento per le ragioni che seguono.

Il comma 862 dell'art. 1 della legge n. 145/2018 prescrive quanto segue “*Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluiscano nella quota accantonata del risultato di amministrazione*

Di conseguenza, entro il termine del 28 febbraio è necessario adottare, anche in esercizio provvisorio, una specifica deliberazione nella quale siano chiaramente riportati gli indicatori di cui alle lettere a) e b) del comma 859 dell'art. 1 della legge n. 145/2018, e i criteri e le modalità di determinazione dello stanziamento da effettuare nel rispetto di quanto disposto dalle lettere da a) a d) del comma 862. Tale atto deliberativo rappresenta una vera e propria procedura di verifica da parte dell'ente, con valore accertativo, della propria situazione circa il debito commerciale residuo scaduto e i tempi medi di ritardo dei propri pagamenti, nonché del rispetto o meno delle condizionalità poste dalle norme citate. In effetti, qualora l'ente locale approvi il bilancio di previsione nel termine ordinariamente prescritto (31 dicembre), deve procedere, entro il 28 febbraio, alla quantificazione del Fondo con deliberazione della Giunta comunale. Non pare superfluo richiamare al riguardo il ruolo essenziale dell'Organo di revisione, al quale, il comma 872 dell'art. 1 della legge n. 145/2018, attribuisce l'onere di verificare la corretta attuazione delle misure di garanzia in argomento. Per tale ragione, non appare sufficiente la mera presa d'atto dell'avvenuta costituzione del Fondo e l'indicazione del relativo importo, in quanto è prescritta un'attività di controllo tesa a verificare la corretta attuazione delle prescrizioni in argomento. Tenuto

all'integrazione del paragrafo n. 4.22 del principio contabile applicato n. 4/3 e all'aggiornamento degli allegati a/1 allo schema di bilancio di previsione (allegato 9 al d.lgs. n. 118/2011) e allo schema di rendiconto (allegato 10 al d.lgs. n. 118/2011).

conto del richiamato disposto del comma 862 e del valore accertativo dell'atto deliberativo, ad avviso di questo Collegio, anche nel caso in cui l'Ente non sia tenuto a costituire il Fondo, deve, comunque, adottare una specifica deliberazione dell'Organo esecutivo di presa d'atto dell'esito delle verifiche svolte e del correlato esito.

Qualora, al contrario, l'Ente non abbia approvato il bilancio nel termine ordinariamente prescritto, in quanto in esercizio provvisorio autorizzato nei modi normativamente prescritti, come nel caso in esame, si possono determinare due distinte ipotesi:

- la prima, attiene all'approvazione del bilancio di previsione entro il 28 febbraio. In tal caso, nell'atto deliberativo della Giunta comunale di approvazione dello schema di bilancio, si ritiene non in contrasto con la disciplina evocata, dare espressa e puntuale evidenza delle verifiche svolte e dei correlati esiti relativamente alla costituzione del Fondo di garanzia dei debiti commerciali, da dettagliare, anche con espressioni numeriche, nella nota integrativa al bilancio stesso. In tale ipotesi, richiamando le prescrizioni di cui al comma 872, l'Organo di revisione è tenuto a riportare espressamente nel proprio parere i controlli effettuati al riguardo;
- la seconda, attiene all'approvazione del bilancio di previsione oltre il 28 febbraio. In tale ipotesi, nelle more della definizione del bilancio, l'Ente deve necessariamente procedere con deliberazione di Giunta comunale, da adottarsi entro il predetto termine, a dare evidenza delle verifiche svolte e dei correlati esiti, determinando, anche provvisoriamente, l'accantonamento al Fondo di garanzia dei debiti commerciali per l'esercizio in corso. In tale caso, tale atto deve essere trasmesso all'Organo di revisione, che dovrà successivamente operare in modo analogo a quanto indicato al punto precedente.

Il Comune di Valpelline rientra nella prima ipotesi e pur avendo rispettato il termine del 28 febbraio nulla viene esplicitato relativamente alle verifiche poste in essere, né nella deliberazione della Giunta Comunale di approvazione dello schema di bilancio, né in quella del Consiglio Comunale di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, né nella relazione dell'Organo di revisione. Di conseguenza non è possibile accettare la corretta determinazione dell'accantonamento a Fondo di garanzia dei debiti commerciali nel 2023. Tuttavia, in base ai riscontri istruttori dell'Ente, si prende atto che, a fronte delle reiterate sollecitazioni formulate da questa Sezione, la criticità relativa al rispetto dei tempi di pagamento risulta superata nel corso del 2023 (estrazione PCC: ITP 2023 pari a -4,40; indicatore tempo medio di ritardo pari a -3).

In ogni caso, si raccomanda al Comune di Valpelline, in presenza delle condizioni poste dalle disposizioni di garanzia diffusamente richiamate, di attenersi scrupolosamente alle stesse e alle correlate indicazioni di questa Sezione.

Occorre, ancora, svolgere le seguenti considerazioni relativamente ai Comuni di Saint-Pierre e Cogne:

- per il Comune di Saint-Pierre si rileva una segnalazione di irregolarità da parte dell'Organo di revisione, il quale attesta, nel questionario concernente il rendiconto 2022, che l'Ente non ha allegato al rendiconto il prospetto di cui all'art. 41 del d.l. n. 66/2014, fornendo il seguente chiarimento “*è stato pubblicato nell'apposita area dell'amministrazione trasparente*”. Gli approfondimenti istruttori sul chiarimento fornito hanno dato, però, esito negativo, in quanto nella sotto-sezione “*Pagamenti dell'Amministrazione*” del portale della trasparenza, non è rinvenibile alcun prospetto. Al riguardo, si evidenzia che il Comune di Saint-Pierre ha successivamente trasmesso a questa Sezione il prospetto in argomento, contenente l'attestazione prodotta in modo conforme alle prescrizioni di cui alla disposizione richiamata (importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini pari a euro 84.893,20; indicatore annuale di tempestività dei pagamenti pari a -11,77). La criticità segnalata dall'Organo di revisione dell'Ente appare, pertanto, da ricondurre a un mero errore materiale di compilazione del questionario;
- per il Comune di Cogne, in sede di controllo sul rendiconto 2021, questa Sezione, in base ai riscontri istruttori forniti all'epoca dall'Ente, anche con proiezione sul rendiconto in esame, prendeva atto della dichiarazione dell'Ente che la criticità rilevata a rendiconto 2021 (indicatore tempo medio di ritardo positivo, con conseguente costituzione del Fondo di garanzia nel bilancio 2022-2024) avrebbe trovato soluzione nel corso del 2022. Al riguardo, nella relazione dell'Organo esecutivo sul rendiconto dell'esercizio 2022 viene riportato che “*A seguito del riallineamento dei dati della PCC, effettuato dall'ufficio ragioneria, al 31/12/2022 risulta un indicatore finale di -2 giorni (meno due giorni)*”. Quanto precede è confermato anche in relazione al questionario sul bilancio di previsione 2023-2025, laddove l'Organo di revisione attesta di aver verificato che l'Ente ha “*effettuato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le proprie scritture contabili*”. Nel prendere atto che la criticità sul mancato rispetto dei tempi dei pagamenti è stata superata, questa Sezione ha, comunque, richiesto all'Ente, in considerazione dell'inadempimento rilevato in relazione al rendiconto 2021, di trasmettere il prospetto di cui all'art. 41, comma 1, del d.l. n. 66/2014 riferito all'esercizio 2022. Il Comune di Cogne ha provveduto in tal senso. Tuttavia, questo Collegio

rileva che il prospetto inviato riporta, in premessa, un riferimento normativo attinente alla formulazione originaria dell'art. 41, comma 1, del citato decreto-legge, poi modificato, in sede di conversione, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Tale "svista" dell'Ente non appare di poco conto, in quanto al primo periodo del comma 1, le parole: «*il tempo medio dei pagamenti effettuati*» sono state sostituite dalle seguenti: «*l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*», ovvero l'ITP annuale. La predetta disattenzione conduce l'Ente ad indicare nel prospetto in parola il valore del tempo medio di ritardo, ex art. 1, comma 859, della legge n. 145/2018 (pari, come visto a -2, in base alle risultanze della PCC a seguito delle operazioni di allineamento), anziché, come prescritto dalla ripetuta disposizione, l'ITP (anch'esso reperibile sulla PCC). Ed in relazione alle differenze dei due indicatori, proprio in quanto considerano fatture inserite in due perimetri diversi, questa Sezione ha già svolto le proprie considerazioni (cfr., da ultimo, deliberazione n. 31/2023). Per quanto precede, l'attestazione trasmessa non risulta conforme alle prescrizioni di cui all'art. 41, comma 1, del d.l. n. 66/2014 e, conseguentemente, questa Sezione raccomanda al comune di Cogne di adeguarsi a quanto sopra rilevato.

Conclusivamente, questa Sezione intende richiamare l'attenzione dei Comuni e, in particolare, quelli oggetto di rilievo, così come dei rispettivi Organi di revisione, sui seguenti aspetti:

- l'allineamento dei dati presenti nelle registrazioni contabili con quelli della PCC rappresenta un aspetto cruciale in relazione alla corretta determinazione degli indicatori di cui alle lettere a) e b) del comma 859 dell'art. 1 della legge n. 145/2018. Di conseguenza, come diffusamente riportato nelle circolari MEF/RGS n. 17/2022, n. 1/2024, n. 17/2024 e n. 25/2024, alle quali in questa sede si rinvia, risulta necessario presidiare in modo costante e strutturato tutti i flussi informativi e gli adempimenti indispensabili ad alimentare correttamente il predetto sistema informativo;
- l'esatta determinazione degli indicatori individuati dalla specifica disciplina di garanzia, più volte richiamata nel presente paragrafo, appare ancor più rilevante alla luce degli ulteriori interventi normativi volti a conseguire specifici obiettivi di *performance* concernenti il rispetto dei tempi di pagamento. Il comma 2 dell'art. 4-bis del d.l. 24 febbraio 2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, prevede che, nell'ambito dei sistemi di valutazione della *performance* previsti dai rispettivi ordinamenti, debbano essere assegnati ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle rispettive strutture, specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamenti, integrando i rispettivi contratti individuali. Di conseguenza, si rammentano le prime indicazioni

operative contenute nella circolare MEF/RGS n. 1/2024 “*Ciascuna amministrazione dovrà provvedere ad individuare tali figure in concreto, in relazione al proprio modello e alla propria dimensione organizzativa. Si evidenza, ad ogni buon conto, che in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al citato comma 2 dell’articolo 4-bis, non sarà possibile procedere al pagamento della parte di retribuzione di risultato ex lege in misura non inferiore al 30% correlata alla realizzazione degli stessi*”.

Ed in funzione della verifica del raggiungimento degli obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento “*il parametro di riferimento, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, è rappresentato dall’indicatore di ritardo annuale di cui all’art. 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, elaborato mediante la PCC e calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno precedente*”;

- l’attività di controllo dell’Organo di revisione economico-finanziaria degli enti in esame, oltre ad assicurare le verifiche disposte dal comma 872 dell’art. 1 della legge n. 145/2018, deve considerare anche quanto disposto dal richiamato comma 2 dell’art. 4-bis del d.l. n. 13/2023 di seguito riportato: “*La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrati e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64*”;
- infine, si rammenta che, ai sensi del comma 863 dell’art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, “*Il Fondo di garanzia dei debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell’esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859*”. Ciò significa che la quota confluita nel risultato di amministrazione nell’esercizio “n” potrà essere liberata nel corso dell’esercizio “n+1” se si verifica che nel corso dell’esercizio “n” sono stati rispettati i tempi di pagamento e la riduzione dello stock del debito commerciale (in tal senso, *ex multis*, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, deliberazione n. 44/2023; Sezione regionale di controllo per il Piemonte deliberazione n. 13/2023).

4.6 Fondo pluriennale vincolato (FPV).

Le somme iscritte a FVP al 31/12/2022 ammontano, per tutti gli Enti, a complessivi euro 64.568.411,30, di cui euro 2.799.953,14 in parte corrente ed euro 61.768.458,16 in parte capitale. Rispetto alla situazione rilevata a rendiconto 2021, si registra un aumento complessivo di euro 2.994.042,29 per effetto di una riduzione di euro 94.371,60 in parte corrente ed un aumento di euro 3.088.413,89 in parte capitale.

Per contro, l'analisi riferita al bilancio previsionale 2022-2024 evidenzia che n. 42 Enti avevano valorizzato per l'annualità 2022, il FPV di entrata per spese in conto capitale per un totale di euro 26.522.139,69, e solamente n. 3 Enti il FPV in spesa, sempre per spese in conto capitale, per un totale di euro 434.470,83. Resta pertanto estremamente elevato il numero di Enti che non valorizza il FPV in sede di bilancio previsionale alimentando poi il fondo in fase di consuntivo e soltanto a seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui. Al riguardo si rimanda a quanto evidenziato nella deliberazione n. 25/2022 in cui la Sezione reiterava la raccomandazione, già formulata in sede di controllo dei precedenti bilanci di previsione, di procedere all'aggiornamento dei cronoprogrammi di spesa e di effettuare tempestivamente le correlate reimputazioni in base all'effettiva esigibilità degli impegni assunti, in quanto rinviare a momenti successivi della gestione la determinazione del fondo non risulta conforme ai principi contabili, come declinati al paragrafo 5.4, del principio contabile n. 4/2, allegato al d.lgs. n. 118/2011, in particolare tenuto conto degli effetti che il FPV dispiega sugli equilibri di bilancio.

Dall'esame dei questionari sul rendiconto 2022, si rileva che:

- a) quanto alle tipologie di spesa che alimentano il FPV di parte corrente, i dati concernenti i Comuni di Brusson, Challand-Saint-Victor, Fontainemore, Issime e Verrès riportati nel questionario ad uso relazione (sez. II, schema inserito nella domanda n. 14) divergono da quelli contenuti nei prospetti degli equilibri di bilancio e del risultato di amministrazione, allegati al rendiconto. Ciò si ricava dal valore totale riportato nei prospetti, pari a euro 2.799.953,14, e il valore totale riportato nei questionari pari a euro 2.756.298,52, per una differenza complessiva di euro -43.654,62 (si tralascia, per irrilevanza, la differenza di euro 0,04 dei comuni di Gressoney-Saint-Jean e Rhêmes-Saint-Georges, rispettivamente di euro 0,06 ed euro -0,02).

Tale differenza attiene alle seguenti incoerenze:

- per il Comune di Issime, lo schema disaggregato per tipologie di spesa contenuto nel questionario non è compilato, mentre, dai prospetti sopra citati, risulta FPV di parte corrente pari a euro 13.339,30.
- per gli altri Comuni, le differenze del FPV di parte corrente disaggregato per tipologia di spesa rilevano unicamente per la quota del salario accessorio e premiante e, in modo

sostanziale, per il Comune di Verrès che presenta un importo pari a euro 31.718,59. La rimanente differenza attiene ai Comuni di Brusson (617,61); Challand-Saint-Victor (-1.660,84); Fontainemore (-360,00).

Questa Sezione si è già espressa più volte, ad esito dei controlli sui documenti contabili degli esercizi precedenti, sulla necessità che i dati trasmessi dagli Organi di revisione ed inseriti nei questionari ad uso relazione siano coerenti con quelli trasmessi alla BDAP.

Pur con gli scostamenti sopra evidenziati si ricava che la tipologia di spesa che sostanzia in modo preponderante il FPV di parte corrente è relativa al salario accessorio e premiante del personale (euro 1.362.033,28). Si rammenta che la costituzione del FPV per tale tipologia di spesa può intervenire soltanto in presenza dell'impegno di spesa, che segue la costituzione del fondo e la sottoscrizione della contrattazione integrativa. In caso contrario, occorre alimentare l'avanzo vincolato;

- b) per tutti gli enti in esame il FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto n. 5.4 del principio applicato 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011, così come modificato dal DM 1° marzo 2019;
- c) la reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV determinato alla data del 1° gennaio 2021 è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa;
- d) le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento prive, a chiusura dell'esercizio considerato, di obbligazioni giuridiche perfezionate e che non rientrano nella fattispecie di cui ai punti 5.4.8 (livello minimo di progettazione) e 5.4.9 (conservazione del fondo pluriennale vincolato) del principio contabile della contabilità finanziaria, sono confluite, a seconda della fonte di finanziamento, nella corrispondente quota del risultato di amministrazione. La confluenza più ricorrente riguarda la quota vincolata (in 56 Enti), seguita da quella destinata agli investimenti (in 48 Enti) e, infine quella libera (in 37 Enti). Pur con l'ampliamento operato dal DM 1° marzo 2019 delle spese mantenibili a FPV, la Sezione osserva che sussistono nel 76,71% dei Comuni scrutinati somme riconfluite in avanzo vincolato, ovvero attinenti a somme già accertate e nella disponibilità degli enti ma non impegnate entro l'esercizio. Ciò significa che, come già segnalato a rendiconto 2021, l'andamento degli investimenti programmati non ha seguito lo sviluppo prefigurato, proprio in quanto le risorse non sono state impegnate.

In base alle disposizioni concernenti la costituzione, la gestione e l'alimentazione del Fondo, con particolare riguardo al punto 5.4.3 del principio contabile applicato n. 4/2, allegato al d.lgs. n. 118/2011, le risorse iscritte a FPV in parte spesa dell'esercizio 2021 finanziano, per pari importo, il

FPV in parte entrata dell'esercizio 2022, proprio in considerazione della natura di saldo finanziario caratteristica del fondo.

Il controllo sul rendiconto 2022, con particolare riferimento ai valori inseriti a FPV nel prospetto di *"Verifica degli equilibri di bilancio"* e nel *"Quadro generale riassuntivo"*, non ha rilevato disallineamenti del FPV.

Dall'esame dei valori presenti sulla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), si rileva che il comune di Lillianes presenta errori di coerenza tra il prospetto della Gestione delle spese alla Missione 10 *"Trasporti e diritto alla mobilità"*, valorizzato per euro 503.196,31 e il prospetto dell'allegato b) del FPV nel quale, il valore della medesima Missione, è valorizzato per un totale di euro 529.433,40. Tale discordanza, pari ad euro 26.237,09, viene quindi anche palesata nella differenza tra il totale del prospetto della Gestione delle spese, che ammonta ad euro 750.302,78, rispetto al totale dell'allegato b) del FPV che conta euro 776.539,87. A seguito di interlocuzione con l'Ente è stato chiarito che il valore errato è quello dell'allegato b) in quanto, dovendo essere compilato manualmente, non è stata considerata la somma derivante dal saldo generatosi dall'attività di riaccertamento delle somme impegnate in merito a tre lavori: *"Santa Margherita"*, il cui riaccertamento ha ridotto l'impegno di euro 101.000,00, *"Raccolta acque Molère"*, il cui riaccertamento ha generato un impegno di euro 83.631,69 e *"Manutenzione strade vie piazze e marciapiedi"*, il cui riaccertamento ha aumentato l'impegno di euro 43.605,40. La Sezione - pur ravvisando che l'errore di compilazione dell'allegato b) non comporta una modifica del prospetto degli equilibri, i quali, per effetto di un valore del FPV in parte corrente pari ad euro 14.696,83 e un valore del FPV in parte capitale di euro 735.605,95, ammonta ad un valore complessivo di euro 750.302,78, come da prospetto della Gestione delle spese – raccomanda, per i futuri, di verificare con attenzione i valori inseriti nei prospetti BDAP avendo cura di completare correttamente i dati non estrapolati direttamente dal programma di contabilità, nonché di non limitandosi a verificare che l'invio dei dati alla BDAP non presenti errori bloccanti ma che venga effettuato l'invio con report di esito positivo, senza assenza di ogni tipologia di errori. Il comune avrà pertanto cura di correggere l'errore in argomento e inviare alla BDAP un nuovo inoltro con i dati sopra citati debitamente corretti.

Si rileva, infine, che, come già evidenziato nei precedenti referti, le reimputazioni dei residui passivi coperti da FPV, raramente riguardano spese imputate ad anni successivi al primo. Tale criticità nella redazione dei programmi di spesa è anche determinata da disallineamenti tra l'attività svolta dagli uffici tecnici e quella degli uffici finanziari. La Sezione raccomanda nuovamente, ai fini della corretta imputazione delle spese, di aggiornare costantemente i cronoprogrammi di spesa degli investimenti

e di procedere, in corso d'esercizio, a redigere gli atti necessari alla corretta imputazione della spesa, senza attendere la fase di riaccertamento.

4.7 Debiti fuori bilancio e fondo rischi contenzioso.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato uno specifico "*Questionario debiti fuori bilancio 2022*", da compilare e trasmettere entro il 30 novembre 2023. Analogamente alle rilevazioni degli esercizi precedenti, il Questionario contiene un'apposita sezione (n. IV) dedicata ad approfondire alcuni aspetti legati al Fondo rischi contenzioso e alla cognizione delle cause pendenti.

Tutti gli Enti in esame hanno provveduto a trarre quanto sopra indicato, anorché soltanto 30 Comuni abbiano rispettato il termine dato. Questo Collegio raccomanda ai restanti 43 Comuni di osservare scrupolosamente i termini indicati dalla Sezione delle Autonomie.

Il presente paragrafo dà conto degli esiti del controllo degli anzidetti questionari e di quanto contenuto in argomento nel questionario ad uso relazione sul rendiconto 2022, con particolare riferimento ai controlli esperiti dai rispettivi Organi di revisione sulla congruità dell'accantonamento a Fondo rischi contenzioso.

4.7.1 Debiti fuori bilancio.

Gli esiti del controllo sul rendiconto 2021 hanno evidenziato che 7 Comuni - Ayas, Champorcher, Courmayeur, Gressan, Pont-Saint-Martin, Rhêmes-Notre-Dame, Valtournenche - hanno riconosciuto e finanziato debiti fuori bilancio nel corso dell'esercizio. E' stata, inoltre, accertata la presenza di un debito fuori bilancio ancora da riconoscere per il Comune di Saint-Pierre.

In base alle attestazioni degli Enti contenute nei questionari relativi ai debiti fuori bilancio della gestione 2022, si rileva che 11 Comuni - Aymavilles, Courmayeur, Gressan, La Magdeleine, Rhêmes-Saint-Georges, Saint-Christophe, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Sarre, Valgrisenche, Valtournenche - hanno riconosciuto e finanziato debiti fuori bilancio nel corso della gestione 2022.

Con riferimento a quanto già riportato nel presente referto in relazione ai parametri di deficitarietà (cfr. precedente paragrafo n. 3) e ai correlati approfondimenti istruttori esperiti, è risultato che:

- a) anche il Comune di Emarièse ha riconosciuto e finanziato debiti fuori bilancio nell'esercizio 2022. Pertanto, si rileva, preliminarmente, che le attestazioni del predetto Ente contenute nel questionario dei debiti fuori bilancio non sono corrette, in quanto nulla viene riportato. I debiti fuori bilancio risultanti a questa Sezione ammontano complessivamente a euro 336.785,98. Tale importo, particolarmente elevato, determina, in rapporto agli impegni del titolo 1 e del titolo 2

del bilancio la deficitarietà del parametro P6, che risulta pari a 6,02%, ben oltre il limite dell'1% normativamente previsto.

A fronte di quanto precede, questa Sezione, conferma, preliminarmente, che gli enti che hanno riconosciuto e finanziato debiti fuori bilancio nel corso del 2022 sono in totale 12, come indicati nella successiva tabella n. 21.

In sede istruttoria è stato richiesto al Comune di Emarèse di fornire le necessarie precisazioni sul punto e di comunicare se, in relazione ai predetti debiti fuori bilancio, sia stato acquisito il parere dell'Organo di revisione (non richiamato negli atti deliberativi) e sia stato rispettato l'assolvimento dell'obbligo prescritto dall'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 concernente la trasmissione, alla Procura regionale di questa Corte, delle deliberazioni consiliari di riconoscimento dei predetti debiti.

Nel riscontro, il Segretario comunale dell'Ente ha fornito, con ritardo rispetto al termine assegnato, le seguenti spiegazioni:

"1) l'assenza di informazioni e dati nel questionario sui debiti fuori bilancio si può ricondurre al fatto che il Comune nei vari momenti (riconoscimento debiti fuori bilancio - rendiconto - compilazione questionario) ha avuto un diverso Segretario e Responsabile finanziario e con l'assenza della figura dell'addetto all'Ufficio di ragioneria sostituito, per ora, da una ditta esterna;

2) Si conferma l'ammontare complessivo dei debiti fuori bilancio riconosciuti in euro 336.785,98;

3) con riferimento alla deliberazione consiliare n. 23/2022 le spese sostenute sono state le seguenti spese così ripartite:

<i>importo totale lavori IVA inclusa</i>	<i>Regione VDA</i>	<i>Comune</i>
82.688,22	70.284,99 euro	12.403,23 euro
<i>Importo totale spese tecniche IVA inclusa</i>	<i>Regione VDA</i>	<i>Comune</i>
2.265,00	2.231,25	33,75

4) nel verbale delle due deliberazioni è indicata l'acquisizione del parere tecnico e di legittimità del Segretario ma non del parere del revisore che, peraltro, non risulta agli atti;

5) le due delibere consiliari sono state trasmesse alla Procura regionale della Corte dei conti della Valle d'Aosta con nota ns. prot. N. 197 del 13 gennaio 2023. La delibera n. 22/2022 è stata oggetto di istruttoria della Procura regionale n. I00008/2023 cui il Comune ha risposto in data 9/02/2023 prot. N. 572".

Precisa, inoltre, il Segretario comunale che *"2. Nell'ufficio Ragioneria si sono susseguite, negli ultimi anni, tre diverse ragioniere, l'ultima delle quali si è licenziata il 9/09/2023. E' mio parere che, stante i*

tempi per l'espletamento dei concorsi, che sono stati accentrati alla Regione e alle Unités, i tempi per i candidati idonei per accettare o rifiutare il posto offerto, la perifericità del Comune di Emarèse e la sua conseguente scarsa attrattività per la maggior parte degli idonei, non prima della fine dell'anno si potrà coprire il posto in questione con una assunzione. La Giunta comunale ha deliberato (in data 23 gennaio al n. 2) la programmazione del fabbisogno del personale 2024-2026, indicando come posto da coprire nel 2024 una risorsa di categoria C posizione C2 nel settore contabilità e ha trasmesso la deliberazione all'Unité di appartenenza per i provvedimenti di competenza. 3. Non mi è dato sapere le ragioni per le quali non venne richiesto il parere all'Organo di revisione, il Segretario comunale e il revisore all'epoca della deliberazione [...], sentiti per le vie brevi non hanno saputo darmi spiegazioni". Sono, infine, allegate le determine del Segretario comunale di affidamento alla società esterna del servizio di "formazione e supporto Ufficio Ragioneria".

In relazione ai riscontri istruttori del Comune di Emarèse, che pongono in evidenza criticità attinenti a diversi profili organizzativi e gestionali, si osserva, preliminarmente, come, il Regolamento di contabilità dell'Ente prescriva, all'art. 27, comma 1, lettera c), l'espressione di parere obbligatorio dell'Organo di revisione relativamente ad atti concernenti "*debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge*", di cui né l'Ente né l'Organo di revisione sembrano avere contezza. Di conseguenza, l'assenza di parere sulle deliberazioni consiliari di riconoscimento dei debiti fuori bilancio adottate nel corso dell'esercizio 2022 rappresenta una grave violazione della disciplina che lo stesso Comune si è dato. In secondo luogo, questa Sezione prende atto che le deliberazioni sopra richiamate sono state trasmesse alla competente Procura regionale e della conseguente apertura di specifica istruttoria da questa disposta. Infine, il Comune riconduce l'errata compilazione del questionario al *turn over* delle figure amministrative apicali e all'assenza "*della figura dell'addetto all'Ufficio di ragioneria sostituito, per ora, da una ditta esterna*". Tale ultima giustificazione suscita non poche perplessità ed ha richiesto ulteriori approfondimenti istruttori che interessano profili ben più rilevanti in rapporto alla sana e corretta gestione che l'ente locale deve perseguire.

Viene, nuovamente, in evidenza la difficoltà dei piccoli comuni a reperire le risorse umane necessarie al corretto presidio delle funzioni ordinarie ed essenziali tipiche dell'ente pubblico (nel caso di specie i servizi finanziari e contabili), anche con particolare riferimento ad una indispensabile "continuità" interna di dette funzioni, che appare, se non proprio compromessa, quantomeno dimidiata dall'elevato *turn over* segnalato nell'ufficio ragioneria. Alla data della presente istruttoria, risultano in servizio presso il Comune di Emarèse, come precisato dal Segretario comunale, 4 unità di personale: "*n. 1 B2, cantoniere; n. 1 B2 addetto all'assistenza e trasporto scolastico e all'ufficio tecnico; n. 1 C2, geometra, addetto all'ufficio tecnico; n. 1 B2 (lavoro interinale) addetto all'ufficio anagrafe, stato civile, protocollo*". Quanto alla funzione di Segretario

comunale, la stessa “è svolta presso il Comune di Emarèse per il 20%, essendo la restante percentuale ripartita tra i Comuni di Valsavarenche e Villeneuve”.

A fronte della situazione sopra delineata e dell’oggettiva impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, il Comune di Emarèse, nelle more dell’espletamento della procedura concorsuale per la copertura di un posto di “*categoria C posizione C2 nel settore contabilità*” (la cui conclusione è stimata “*non prima della fine del 2024*”), ha disposto l’affidamento ad una società esterna, ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, del servizio denominato “*Servizio di formazione e supporto ufficio ragioneria*”, con determina n. 142 dell’11 settembre 2023, per il periodo settembre/dicembre 2023, per un importo di euro 4.800,00 oltre all’Iva di legge, per un totale di spesa di euro 5.856,00. Nel citato provvedimento sono riportate tutte le “*attività*” oggetto dell’affidamento¹⁸. Con successivo provvedimento n. 15 del 16 febbraio 2024, il Comune ha nuovamente affidato alla medesima società il servizio in argomento, per tutta “*l’annualità 2024*” e per un importo di euro 17.500,00, oltre all’Iva di legge, per un totale di spesa di euro 21.350,00.

Come rimarcato da recenti pronunce di questa Corte “*gli affidamenti esterni, quale modus operandi del tutto eccezionale e specificamente circoscritto, possono giustificarsi soltanto in presenza dei presupposti, condizioni procedure e limiti puntualmente individuati dal Legislatore, dei quali l’Amministrazione è tenuta a dare specifico conto nella motivazione del provvedimento che stabilisce il ricorso a tale modalità di affidamento di funzioni pubbliche. Si pensi ai requisiti dell’assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente (art. 110, c. 2, T.U.E.L.) e dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno (art. 7, c. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165)”*¹⁹.

Quanto ai presupposti, come sopra sinteticamente richiamati, questo Collegio ritiene che le oggettive condizioni della struttura organizzativa e del personale ad essa assegnato del Comune di Emarèse, ancorché non compiutamente evidenziate nei provvedimenti sopra citati, non potevano consentire di provvedere alla temporanea copertura dell’ufficio ragioneria con altro personale in servizio presso l’Ente.

¹⁸ Di seguito elencate “*Predisposizione rendiconto di gestione; DUPs; Contabilità economico-patrimoniale; Predisposizione atti di variazione di bilancio; Certificato del bilancio; Certificato del rendiconto; Determinazione e monitoraggio FCDE; Determinazione e monitoraggio FPV; Verifica degli equilibri di bilancio; Operazione di riaccertamento dei residui; Analisi della reimpostazione delle partite attive e passive iscritte in bilancio; Determinazione del risultato di amministrazione e della sua composizione; Monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica per il caricamento sul portale dedicato; Gestione certificazione tempi medi dei pagamenti e predisposizione del modello da pubblicare sul sito dell’Ente; Rilevazioni SOSE; Conto annuale del personale; Relazione al conto annuale del personale; Elaborazione bozze dei questionari a supporto del Revisore dei Conti; Gestione contabilità e tenuta IVA; Gestione split-payment istituzionale e commerciale; Gestione reverse-chance; Predisposizione F24 per liquidazioni periodiche IVA; Gestione liquidazioni trimestrali IVA; Predisposizione comunicazione annuale IVA e invio; Gestione integrale mandati e reversali*”.

¹⁹ Cfr. Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, deliberazione n. 124/2023.

Tuttavia, in relazione a quanto precede, sussistono forti perplessità di questo Collegio, essenzialmente correlate ai seguenti aspetti:

- la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, recante “*Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montante*” e s.m. e i²⁰, stabilisce, all'art. 19, comma 1, che i Comuni esercitano obbligatoriamente, in ambito sovracomunale, funzioni e servizi inerenti settori di attività tra i quali sono ricompresi quelli attinenti alla “*gestione finanziaria e contabile, ad eccezione dell'accertamento e della riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie e dell'accertamento e della riscossione coattiva delle entrate patrimoniali*”. Al riguardo, si richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 1290, del 13 novembre 2023, avente ad oggetto “*Individuazione, ai sensi dell'art. 19, comma 3-bis, della l.r. n. 6/2014, dell'ambito territoriale ottimale della convenzione per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali di cui al comma 1, del medesimo articolo, per i Comuni di Emarèse, Valsavarenche e Villeneuve che non hanno raggiunto un reciproco accordo con altri comuni*”. Con tale atto, l'esecutivo regionale ha esercitato l'intervento sostitutivo previsto dal comma 2 dell'articolo 3, della citata l.r. n. 6/2014 nei confronti dei comuni inadempienti che non hanno raggiunto accordi per l'individuazione degli ambiti territoriali. In considerazione di quanto precede, il Comune di Emarèse ha approvato lo schema di convenzione quadro con i Comuni di Villeneuve (capofila) e Valsavarenche con deliberazione consiliare n. 23 del 30 novembre 2023, successivamente sottoscritta.

L'art. 7 della predetta convenzione quadro prevede l'approvazione di singole convenzioni attuative disciplinanti i criteri e le modalità di gestione associata delle singole funzioni e dei servizi. Non risulta a questa Sezione che, ad oggi, siano state approvate convenzioni attuative per quanto attiene la gestione associata dei servizi finanziari e contabili.

Tutto ciò posto, non è dato comprendere, alla luce della situazione palesata dal Comune di Emarèse e delle correlate criticità dell'Ufficio ragioneria, per quale ragione non si sia dato corso con tempestività allo svolgimento in forma associata dei servizi in argomento, i quali, a mente dell'art. 4, comma 1, lettera a), della Convenzione quadro, sono retti dai “*principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa*”, e atteso, inoltre, che tra gli obiettivi e le finalità perseguiti (art. 3) sono espressamente indicati “*l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali al fine di [...] assicurare l'economicità dei servizi associati attraverso una gestione integrata, efficace ed efficiente degli stessi ed una riduzione complessiva degli oneri organizzativi e finanziari*”.

²⁰ In particolare, la legge regionale 21 dicembre 2020 n. 15, con la quale sono state introdotte disposizioni urgenti per permettere la revisione degli ambiti sovracomunali di cui all'art. 19 della citata l.r. n. 6/2014.

- Un agire tempestivo nel senso prescritto dalla convenzione quadro avrebbe consentito all’Ente di valutare, nel rispetto dei principi posti a governo dell’azione amministrativa, la percorribilità di altre soluzioni, quantomeno all’atto di adozione del secondo provvedimento di affidamento, nel quale, però, nulla si rinvie al riguardo;
- un secondo profilo da considerare attiene all’aumento, a fronte delle medesime attività svolte dalla società affidataria, del corrispettivo per il servizio espletato (si passa da euro 1.200,00/mese del primo affidamento a euro 1.590,00/mese del secondo affidamento), in relazione al quale nulla viene spiegato, in termini di congruità ed economicità, nelle motivazioni del provvedimento n. 15 del 16 febbraio 2024 con il quale è stato disposto il secondo affidamento;
 - ulteriori perplessità sono, poi, rappresentate dalle considerazioni che seguono. Pur tenendo conto che le riportate criticità di ordine gestionale-organizzativo sono legate sia al marcato *turn over*, sia alla perdurante assenza dell’addetto all’Ufficio ragioneria “*sostituito per ora da una ditta esterna*”, questa Sezione conserva serie preoccupazioni sul perseguitamento della sana e corretta gestione economico-finanziaria dell’Ente, atteso che appare chiaro come le predette disfunzioni organizzative si siano tradotte, nel punto in esame, in una scarsa contezza dell’Ente della propria situazione in ordine ai debiti fuori bilancio in relazione al rendiconto dell’esercizio 2022. Tali preoccupazioni, peraltro, non possono essere in alcun modo attenuate dall’affidamento ad una ditta esterna delle funzioni e delle attribuzioni, peraltro ordinarie e di vitale importanza, dell’Ufficio ragioneria del Comune, tenuto conto che, tra l’altro, non si comprende, proprio in ragione della mancanza di personale segnalata dall’Ente e dell’impiego del Segretario comunale soltanto “*al 20%*”, verso chi sia svolta l’attività di formazione e quali forme di vigilanza e controllo ponga in essere il Comune in ordine al servizio affidato. Gli ulteriori approfondimenti istruttori confermano la fondatezza delle riportate preoccupazioni di questa Corte, atteso che il Segretario comunale dell’Ente riferisce, ulteriormente, che il servizio affidato, a dispetto dell’oggetto riportato nelle rispettive determinate (“*Servizio di formazione e supporto ufficio ragioneria*”), “*in effetti, non si tratta di formazione e supporto all’ufficio ragioneria in quanto non è presente alcun addetto. Trattasi di un supporto al Responsabile del servizio finanziario (individuato nella figura del Segretario comunale) nella gestione del servizio Economico-finanziario, proprio per il fatto che l’ufficio ragioneria è rimasto scoperto. In sostanza il servizio affidato svolge tutte le funzioni della gestione finanziaria e contabile: predisponde il bilancio e il rendiconto, unitamente ad altre attività, dalla predisposizione dei mandati di pagamento alle reversali, come indicato nelle determinate di affidamento [...] Precisa che il controllo e la vigilanza sono minimi e sono da lui effettuati compatibilmente alla percentuale di svolgimento del proprio incarico presso l’Ente (20% del totale). Precisa, inoltre, che l’unità di personale B2 addetta*

all'ufficio anagrafe, stato civile e protocollo, è quella che maggiormente si interfaccia con la Ditta affidataria del servizio". Il quadro sopra delineato sostanzia, in modo chiaro, una situazione alquanto preoccupante dettata da diversi profili di criticità, che, ad avviso di questo Collegio, appaiono incompatibili con la sana e corretta gestione che l'ente locale deve perseguire. *In primis*, la condizione di disordine organizzativo interno e lo scarso presidio del servizio affidato, lasciato, quest'ultimo, principalmente in capo a unità di personale assegnata ad altro ufficio e di qualifica B, posizione B2 che, tra l'altro, non ricopre alcun incarico nell'ambito dei Servizi finanziari dell'Ente e, in ogni caso, in base alla declaratoria della relativa categoria riportata nell'allegato b) del CCRL del personale del comparto unico del pubblico impiego, appare a questo Collegio figura professionale, in quanto meramente esecutiva, non così idonea a interfacciarsi "maggiormente" con la società affidataria del servizio.

Emerge, inoltre, che il Comune di Emarèse ha affidato a terzi estranei all'Ente l'attività di "supporto" nello svolgimento di compiti tipici ed istituzionalmente propri ed esclusivi del responsabile del servizio economico-finanziario, nei quali si estrinseca la gestione dell'attività finanziaria comunale (art. 153, comma 1, del TUEL), quali, solo per citarne alcuni, la predisposizione del bilancio (artt. 151 e 153 del TUEL) e del rendiconto (art. 151, 153, 227-230 del TUEL), la verifica degli equilibri finanziari (art. 153, comma 4, e 197 del TUEL), la determinazione del FCDE (principio contabile applicato n. 4/2, paragrafo 3.3. ed esempio n. 5, allegato al d.lgs. n. 118/2011). Però, come confermato dal Segretario comunale in sede di confronto-contraddittorio, non si tratta di attività di supporto al Responsabile del servizio finanziario (individuato, nell'Ente, nella figura del Segretario comunale), bensì di svolgimento di funzioni ad esso normativamente attribuite, fatto ancor più avvalorato dalla dichiarazione che, in relazione al servizio svolto, il controllo e la vigilanza da parte del Responsabile del servizio finanziario "sono minimi". Di fatto, trattasi di un servizio sostitutivo di funzioni ordinarie preordinate alla gestione finanziaria e contabile dell'Ente, come ulteriormente comprovato dalle dichiarazioni dell'Organo di revisione: a fronte della richiesta formulata in sede di contraddittorio tesa a comprendere se siano state intensificate le attività di revisione e controllo, l'Organo di revisione risponde affermativamente "precisando che svolge confronti e interlocuzioni, per lo più per le vie brevi, con la Ditta affidataria del servizio, sia per sua iniziativa sia per iniziativa della Ditta stessa".

Come evidenziato da recente pronuncia di questa Corte, sulla base della distinzione tra la nozione di "funzione" e quella di "servizio", "l'ente locale non può far ricorso all'affidamento di incarichi a soggetti estranei per lo svolgimento di funzioni pubbliche tipiche dell'organizzazione

comunale, come quella di responsabile del servizio finanziario, che deve, invece, necessariamente essere attribuita a personale che dovrebbe essere previsto in organico in quanto costitutiva dell'organizzazione comunale. Diversamente si ricadrebbe, per le ragioni dette, in una non consentita surrettizia forma di esternalizzazione” (Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, deliberazione n. 124/2023).

Conclusivamente su tutto quanto precede, questo Collegio raccomanda al Comune di Emarèse di attivare quanto prima, nel rispetto delle disposizioni di cui alle citate leggi regionali e della conseguente convenzione quadro concernente l’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali, la convenzione attuativa relativa alla gestione finanziaria e contabile. Richiama, inoltre, il Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente, individuato nel Segretario comunale, ad esercitare, nel rispetto del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, ad espletare direttamente le funzioni ad esso attribuite dalla legge e ad adottare idonee forme di controllo in relazione al servizio esterno affidato. Raccomanda, ancora e *pro futuro*, all’Ente di porre la necessaria attenzione alla rigorosa osservanza della disciplina concernente il principio di rotazione ex art. 49 del d.lgs. n. 36/2023 negli affidamenti esterni.

Quanto, invece, all’Organo di revisione, questo Collegio richiama fermamente lo stesso sulla necessità di intensificare l’attività di controllo e la vigilanza e di esplicitare in modo dettagliato le verifiche poste in essere nei prescritti pareri, con particolare riferimento ai saldi contabili e ai fenomeni ad essi sottostanti, in modo da assicurare un’intensa e necessaria attività di controllo circa la correttezza di quanto posto in essere dall’Ente. Ciò anche in quanto la relazione sul rendiconto dell’esercizio 2022 predisposta dall’Organo di revisione appare lacunosa in riferimento a diversi aspetti (a titolo esemplificativo, la verifica della congruità degli accantonamenti e la verifica della cassa vincolata). Per quanto riguarda, infine, l’attività di revisione, questa Sezione prende atto che il Comune di Emarèse, con deliberazione consiliare n. 5 del 13 marzo 2024, ha approvato una integrazione al regolamento di contabilità, ampliando, all’art 27, il novero dei pareri obbligatori che debbono essere richiesti all’Organo di revisione.

Con riserva di ogni ulteriore approfondimento in sede di esame del rendiconto dell’esercizio successivo;

- b) il Comune di Champdepraz presenta un debito fuori bilancio in attesa di riconoscimento all’atto della predisposizione del rendiconto 2022 per complessivi euro 37.147,71, che determina, in rapporto agli accertamenti dei primi tre titoli del bilancio, la deficitarietà del parametro P7, pari al 2,09% rispetto al limite normativamente previsto dello 0,60%. In base alle

informazioni reperite in fase istruttoria, tale debito è maturato nei confronti del Comune di Montjovet e relativo “*al rimborso spese del Segretario dell’anno 2020. Il debito verrà riconosciuto contestualmente all’approvazione del rendiconto e sarà finanziato con avanzo libero*”²¹. Trattasi pertanto di un debito fuori bilancio causato dalla violazione delle ordinarie procedure di spesa e riferito a tre esercizi antecedenti a quello di effettivo riconoscimento e finanziamento. Questa Sezione rammenta al Comune di Champdepraz, come già peraltro evidenziato nella propria deliberazione n. 7/2022, che, ai fini di una corretta gestione finanziaria, l’emersione di un debito non previsto nel bilancio deve essere portata tempestivamente all’esame del Consiglio dell’Ente per l’adozione dei necessari provvedimenti ai sensi dell’art. 194, comma 1, del TUEL, restando, pertanto, in capo all’Amministrazione l’onere di procedere con la massima sollecitudine. Questa Sezione si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti in sede di controllo del rendiconto dell’esercizio 2023.

Tutto ciò premesso, la situazione complessiva dei debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati relativa all’esercizio 2022 è riepilogata nella tabella che segue.

Tabella n. 21 - Debiti fuori bilancio esercizio 2021. Tipologia.

Comune	Totale	Sentenze esecutive	Disavanzi aziende speciali da ripianare	Ricapitalizzazione di società a partecipazione pubblica	Espropri	Acquisizione di beni e servizi
	importo	importo	importo	importo	importo	importo
Ayas	3.245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,20
Courmayeur	3.568,24	3.568,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Gressan	1.196,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emarèse	336.785,98	0,00	0,00	0,00	0,00	336.785,98
La Magdeleine	20.293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20.293,50
Rhêmes-Saint-Georges	114.441,17	0,00	0,00	0,00	0,00	114.441,17
Saint-Christophe	1.011,56	1.011,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Saint-Nicolas	625,24	0,00	0,00	0,00	0,00	625,24
Saint-Pierre	14.784,00	14.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sarre	588,12	0,00	0,00	0,00	0,00	588,12
Valgrisenche	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valtournenche	25.602,99	0,00	0,00	0,00	0,00	25.602,99
TOTALE	522.792,00	21.209,80	0,00	0,00	0,00	501.582,20

Fonte: questionari debiti fuori bilancio 2022 trasmessi su applicativo Con.Te, come integrati da attività istruttoria.

²¹ Relazione dell’Organo di revisione al rendiconto 2022, pag. 20. Il debito fuori bilancio è stato riconosciuto con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 20 giugno 2023.

Rispetto all'esercizio precedente si osserva un incremento del numero di Enti che hanno maturato debiti fuori bilancio nel corso della gestione 2022 (+5), con una rilevanza in termini percentuali pari al 16%, rispetto all'11% dell'esercizio precedente, sul totale degli enti scrutinati.

Quanto alla frequenza, si osserva che il Comune di Ayas è l'unico ente a registrare debiti fuori bilancio per ogni annualità del quinquennio 2018-2022, sebbene in quest'ultimo esercizio di importo più contenuto rispetto a quanto in precedenza rilevato; Saint-Pierre e Valtournenche per quattro esercizi consecutivi, dal 2019 al 2022.

In relazione agli importi, l'ammontare totale della spesa per debiti fuori bilancio dell'esercizio 2022 maturata nell'inosservanza delle ordinarie procedure contabili, si mostra in aumento di euro 366.050,71 rispetto all'esercizio precedente, passando da euro 156.741,29 a euro 522.792,00, restando, comunque, al di sotto di quanto rilevato in ordine all'esercizio 2020 (primo anno interessato dalla pandemia da COVID-19), laddove si è registrato l'importo più consistente di debiti fuori bilancio dell'ultimo quinquennio rendicontato (euro 666.909,96). Si osserva, inoltre, che, ad eccezione dei Comuni di Rhêmes-Saint-Georges e Emarèse, gli importi dei debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati appaiono piuttosto contenuti.

Sotto il profilo quantitativo delle diverse tipologie, si osserva una netta preponderanza di debiti fuori bilancio derivanti da acquisto di beni e servizi (euro 501.582,00), che incrementano sensibilmente rispetto al 2021 (+432.008,72), restando piuttosto residuale la fattispecie derivante da sentenze esecutive, che si rileva di soli euro 21.209,80, in diminuzione di euro 65.958,01.

Non sono rilevati debiti fuori bilancio per altre tipologie, come riepilogato nella seguente tabella comparativa dell'andamento del quadriennio 2018-2022.

Tabella n. 22 – Debiti fuori bilancio. Raffronto quinquennio 2018-2022.

Debiti fuori bilancio	Esercizio 2018		Esercizio 2019		Esercizio 2020		Esercizio 2021		Esercizio 2022	
	Valori assoluti	%	Valori assoluti	%						
1. Totale debiti fuori bilancio	207.429,42	100	317.733,55	100	666.909,96	100	156.741,29	100	522.792,00	100
<i>di cui:</i>										
1.1 Da sentenze esecutive	115.245,90	55,6	258.903,47	81,5	56.834,47	8,5	87.167,81	55,6	21.209,80	4
1.2 Da acquisizione di beni e servizi	92.183,52	44,4	58.830,08	18,5	610.075,49	91,5	69.573,48	44,4	501.582,20	96

Fonte: questionari debiti fuori bilancio 2021 trasmessi su applicativo Con.Te, come integrati da attività istruttoria.

Infine, con riferimento alle modalità di finanziamento dei predetti debiti fuori bilancio, gli Enti in argomento (ad eccezione del Comune di Emarèse, stante la situazione innanzi rilevata, per il quale le informazioni sul punto sono desunte dalle deliberazioni consiliari di riconoscimento dei debiti

fuori bilancio) attestano nei rispettivi questionari le seguenti modalità di copertura tra quelle previse dall'art. 193, comma 3 del TUEL:

Tabella n. 23 - Debiti fuori bilancio esercizio 2021. Modalità di copertura.

Comune	Totale copertura	DFB finanziati con stanziamenti previsti in bilancio finalizzati alla copertura dei d.f.b. da riconoscere	Disponibilità del bilancio di parte corrente	Disponibilità del bilancio degli investimenti	Avanzo di amministrazione
		importo			
Ayas	3.245,20			3.245,20	
Courmayeur	3.568,24		3.568,24		
Gressan	1.196,00		3.568,24		1.196,00
Emarèse	336.785,98			324.349,00	12.436,98
La Magdeleine	20.293,50			20.293,50	
Rhêmes-Saint-Georges	114.441,17				114.441,17
Saint-Christophe	1.011,56		1.011,56		
Saint-Nicolas	625,24		625,24		
Saint-Pierre	14.784,00				14.784,00
Sarre	588,12		588,12		
Valgrisenche	650,00		650,00		
Valtournenche	25.602,99		25.602,99		

Fonte: questionari debiti fuori bilancio 2021 trasmessi su applicativo Con.Te, come integrati da attività istruttoria.

La Sezione accerta che il finanziamento dei debiti fuori bilancio sopra riportati non ha comportato pregiudizio alcuno per il mantenimento degli equilibri di bilancio. Ciononostante, la Sezione reitera la raccomandazione circa la necessità, per i debiti fuori bilancio maturati a seguito di sentenze esecutive avverse, di valutare attentamente l'adeguatezza della consistenza del fondo rischi spese legali, al fine di evitare possibili effetti negativi sugli equilibri di bilancio, come meglio specificato nel paragrafo successivo.

Si rileva, inoltre, che nessuno dei predetti Comuni segnala la presenza di debiti fuori bilancio ancora da riconoscere al 31/12/2022, ad eccezione del Comune di Saint-Pierre il quale segnala debiti da sentenze esecutive per complessivi euro 31.427,52, precisando *"Debiti fuori bilancio risalenti a esercizi precedenti all'esercizio 2022, già impegnati e liquidati alle controparti"*. Quanto precede evidenzia come il Comune abbia proceduto al finanziamento e alla liquidazione di debiti fuori bilancio in assenza della preventiva deliberazione del Consiglio comunale.

L'agire dell'Ente non appare conforme alla disciplina in materia contenuta nel TUEL né all'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, per le ragioni già ampiamente trattate da questa Sezione nella deliberazione n. 7/2022/PAR, a seguito di richiesta formulata proprio dal Comune di

Saint-Pierre, per il tramite del Consiglio permanente degli enti locali. Rinviamo integralmente alla pronuncia richiamata, vale la pena di rammentare, in questa sede, che il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva, di cui all'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento. Infatti, pur essendo priva, in ragione del titolo giudiziario da cui trae origine, dei profili di discrezionalità che caratterizzano le altre ipotesi previste dall'art. 194, comma 1 del TUEL, la deliberazione consiliare assolve alla finalità di ricondurre all'interno del sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria – che è, comunque, maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese – provvedendo alle contestuali verifiche circa il mantenimento degli equilibri di bilancio.

Si raccomanda, pertanto, al Comune di Saint-Pierre di osservare scrupolosamente quanto sopra riportato, al fine di evitare di realizzare improprie inversioni procedurali, ulteriormente ed espressamente escluse anche dal paragrafo 9.1, del principio contabile applicato n. 4/2, allegato al d.lgs. n. 118/2011, laddove, in caso di emersione di debiti fuori bilancio assunti dall'ente e non registrati quanto l'obbligazione è sorta, prescrive la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio prima di impegnare la correlata spesa.

Infine, questo Collegio ritiene opportuno reiterare:

- la raccomandazione affinché le deliberazioni di riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio siano trasmesse agli organi di controllo e alla Procura regionale della Corte dei conti, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ribadendo, a meri fini collaborativi, che con l'espressione "*Organi di controllo*" debbono intendersi gli organi di revisione degli enti e non la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, la quale potrà, eventualmente, acquisire gli atti in sede istruttoria;
- la raccomandazione agli Enti e ai rispettivi Organi di revisione di controllare con la necessaria cura i dati inseriti negli appositi questionari, al fine di evitare, per quanto possibile, l'emersione di profili di incoerenza dei dati trasmessi a questa Corte, anche con riguardo ai parametri di deficitarietà P6 e P7 e all'importo dei debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati, nonché di quelli in attesa di riconoscimento. Specifica raccomandazione in ordine alle verifiche da esperire viene formulata nei confronti dell'Organo di revisione del Comune di Saint-Pierre, il quale, a fronte di debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati nel corso del 2022 dall'Ente, come in precedenza evidenziati, attesta nel proprio parere sul rendiconto dello stesso esercizio quanto segue: "L'*Organo di revisione*

*ha verificato che l'Ente **non ha provveduto** nel corso del 2022 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio".*

4.7.2 Fondo rischi contenzioso.

Sempre in base ai dati forniti dagli Enti nel questionario debiti fuori bilancio 2022, si rileva che l'ammontare complessivo degli stanziamenti a fondo rischi contenzioso a rendiconto 2022, accantonato nel risultato di amministrazione, risulta pari a euro 1.783.558,61.

A fronte delle ricorrenti divergenze tra i dati trasmessi a questa Corte e quelli inviati dagli Enti in BDAP, come emerse in sede di controllo dei rendiconti 2020 e 2021 (cfr. deliberazioni n. 32/2022 e 31/2023), è stata preliminarmente verificata la correttezza dei dati inseriti dagli Enti nel questionario sopra richiamato, riscontrando divergenze per i Comuni di Saint-Marcel e La Magdeleine. Il primo attesta l'avvenuta costituzione del fondo rischi da contenzioso per euro 146.131,74, mentre nei documenti di bilancio e in BDAP tale accantonamento risulta postato in "Altri Accantonamenti". Il secondo nulla attesa in relazione alla costituzione del fondo, che non risulta valorizzato, mentre dai documenti di bilancio e in BDAP risultano ivi accantonati euro 10.000,00.

In ragione di quanto precede e a seguito degli approfondimenti istruttori esperiti, l'ammontare complessivo del Fondo rischi contenzioso, accantonato nel risultato di amministrazione del rendiconto 2022, risulta pari a euro 1.677.396,87, e lo scrutinio disaggregato per ogni singolo ente restituisce la seguente situazione:

- a) nessun Comune ha usufruito di anticipazioni di liquidità ai sensi dell'art. 115 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (concernente il Fondo di liquidità per il pagamento di debiti commerciali degli enti territoriali);
- b) 47 Comuni non hanno effettuato alcun accantonamento a Fondo rischi contenzioso;
- c) 26 Comuni hanno valorizzato il Fondo, con appositi accantonamenti nel risultato di amministrazione: Ayas (435.800,00); Bard (7.000,00); Brissogne (24.000,00); Brusson (18.536,00); Challand-Saint-Anselme (5.000,00); Champdepraz (17.500,00); Champorcher (5.000,00); Charvensod (48.843,87); Courmayeur (10.000,00); Gressan (30.000,00); Gressoney-La-Trinité (95.000,00); Gressoney-Saint-Jean (30.000,00); Jovençan (16.000,00); La Magdeleine (10.000,00); La Salle (16.000,00); La Thuile (50.000,00); Montjovet (145.517,00); Morgex (10.000,00); Pollein (38.200,00); Quart (5.000,00); Saint-Christophe (180.000,00); Saint-Pierre (25.000,00); Saint-Rhémy-en-Bosses (52.000,00); Saint-Vincent (153.000,00); Sarre (50.000,00); Valtournenche (200.000,00);
- d) sotto il profilo numerico, gli Enti che hanno accantonato a Fondo rischi contenzioso non si discostano sostanzialmente da quanto rilevato in sede di controllo dei rendiconti 2020 e 2021

(25 in totale, poco meno di un terzo degli enti scrutinati). Rispetto all'esercizio 2021 si rileva una diminuzione complessiva del fondo contenzioso di euro 190.027,87. Gli accantonamenti effettuati nel quadriennio 2019-2022 osservati dalla Sezione hanno un andamento piuttosto variabile, in dipendenza delle valutazioni poste in essere dagli enti in ordine al contenzioso pendente ed anche alla conclusione dello stesso. Come evidenziato al paragrafo precedente, il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive sfavorevoli, cui è da riconnettersi il Fondo in argomento, appare un fenomeno quantitativamente piuttosto contenuto. In ogni caso, questa Sezione ha reiteratamente rammentato agli Enti (*ex multis* deliberazione n. 31/2023) che, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto, deve essere effettuata una puntuale attività di monitoraggio e cognizione delle cause in essere, in modo da garantire la congruità delle risorse accantonate in rapporto ai rischi correlati. Inoltre, questo Collegio ha richiamato l'attenzione degli Enti sulle coordinate orientative fornite dalla giurisprudenza contabile utili per la valutazione da esperire ai fini dell'accantonamento in parola²². Infine, specifiche raccomandazioni sono state formulate in ordine alla necessità, nell'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 11, comma 5, lett. a) e comma 6 del d.lgs. n. 118/2011, di produrre una chiara e trasparente definizione dei criteri adottati per la quantificazione dell'accantonamento a fondi rischi contenzioso, da esplicitare nei documenti che accompagnano il bilancio e il rendiconto (nota integrativa e relazione sulla gestione)²³.

- e) con riferimento al contenzioso pendente, tra gli Enti che non hanno effettuato alcun accantonamento al correlato Fondo, come visto 47 in totale, 21 Comuni attestano nel pertinente questionario di non aver provveduto alla cognizione del contenzioso esistente in occasione del rendiconto dell'esercizio 2022: Antey-Saint-André, Bionaz, Challand-Saint-Victor, Doues, Emarèse, Etroubles, Fénis, Gaby, Gignod, Hône, Issime, Lillianes, Ollomont, Oyace, Pontboset, Saint-Denis, Saint-Oyen, Torgnon, Valsavarenche, Verrayes, Villeneuve. Nell'ambito di tale gruppo di Enti, inoltre, il Comune di Pontboset presentava a rendiconto 2021 un accantonamento pari a euro 9.000,00, non più rilevabile a rendiconto 2022;
- f) gli approfondimenti istruttori, esperiti al riguardo, consentono di accertare che negli Enti di cui alla precedente lettera e), non sussistono contenziosi pendenti. Quanto al Comune di Pontboset, nella relazione della Giunta Comunale sul rendiconto 2022 viene riportato quanto segue: “*E' importante rilevare che durante l'anno 2022 è stato gestito presso il tribunale civile di Aosta un contenzioso [...] risalente agli anni dal 2000 in poi, il quale [...] si è concluso nel primo trimestre del*

²² Ex multis, Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 125/2019; Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 18/2020, Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna deliberazione n. 27/2023.

²³ Come, peraltro, già rimarcato dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio, con deliberazione n. 18/2020.

2023 a seguito di verbale redatto dal Giudice all'esito dell'udienza, con il quale è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere con la conseguente estinzione del giudizio". La Sezione prende atto e non ha osservazioni da formulare;

- g) i Comuni di Bard e Challand-Saint-Anselme, indicano nel pertinente questionario che non sussistono cause pendenti e nemmeno presumibili o potenziali. Ciò nonostante, si rileva un accantonamento a fondo rischi contenzioso nel risultato di amministrazione accertato a rendiconto 2022, ancorché per importi piuttosto contenuti, rispettivamente, di euro 7.000,00 e di euro 5.000,00.

L'accantonamento effettuato parrebbe ricollegarsi a ragioni di ordine prudenziale.

Questo Collegio ravvisa la necessità di formulare alcune considerazioni al riguardo, con lo scopo di fornire agli enti alcune coordinate orientative circa la compatibilità con la disciplina contabile armonizzata della presenza di accantonamenti a fondo rischi contezioso (rischi spese legali) in assenza, come nel caso di specie, di contenzioso instaurato ed anche nemmeno presumibile o ipotizzabile;

g.1) occorre, preliminarmente, porre l'attenzione sul disposto del paragrafo n. 9.2.8 del principio applicato n. 4/2, allegato al d.lgs. n. 118/2011, il quale stabilisce che il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, vincolati, accantonati e destinati. Quanto ai fondi accantonati, il paragrafo 9.2.10, dello stesso principio contabile, specifica, tra l'altro, quanto segue *"La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da: 1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (paragrafo 3.3.); 2 gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per regioni, fino al loro smaltimento); 3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi). Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo"*. Da quanto precede, si ricava, preliminarmente, che ogni accantonamento può essere utilizzato o liberato dal vincolo qualora si verifichino i rischi correlati o si accerti il venir meno della spesa potenziale. Di conseguenza, l'accantonamento a fondi rischi può essere disposto soltanto a fronte della sussistenza, anche solo potenziale, del rischio stesso;

g.2) gli accantonamenti per le passività potenziali ricomprendono, come specificato dalla disposizione richiamata, i fondi spese e rischi. Anche con riferimento agli standard nazionali e internazionali in tema di contabilità (IAS 37 e OIC 31), la giurisprudenza di questa Corte ha sottolineato che trattasi di *"un'obbligazione passiva possibile, la cui consistenza deriva da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri e incerti, non totalmente sotto il controllo"* dell'ente locale (Sez. controllo Emilia-Romagna deliberazione n. 59/2019). Il principio contabile OIC 31, ancorato all'art. 2423-bis,

comma 3 del codice civile, prevede che i fondi rischi e oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi, alla chiusura dell'esercizio, le seguenti caratteristiche:

- natura determinata;
- esistenza certa o probabile;
- ammontare o data di sopravvenienza della passività indeterminati;
- ammontare della passività attendibilmente stimabile.

Per converso, non possono iscriversi fondi rischi e oneri in bilancio per comprendere "rischi generici";

- g.3) in relazione alle passività potenziali, l'art. 163 del TUEL, quale disposizione di ordine generale, prescrive, al comma 3, che "*E' data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione «Fondi e accantonamenti», all'interno del programma «Altri fondi», ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscano nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.*" La "facoltà", ovvero la possibilità di assumere o meno un determinato comportamento dettato dalla norma, di effettuare appositi stanziamenti per la generalità delle passività potenziali, è invece un obbligo specifico in relazione alla costituzione del fondo rischi contenzioso, quale adempimento tassativo disposto dalla disciplina speciale armonizzata, come evidenziato al punto successivo;
- g.4) il riferimento normativo specifico è rappresentato dalla lettera h), del paragrafo 5.2 dell'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, il quale così recita: "*Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi. Nel caso in cui contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso. In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede*

alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una cognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio). In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviate agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione). È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza. L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti;

- g.5) dal tenore letterale della norma evocata, si ricava, inequivocabilmente, che l'obbligatorietà di costituire un apposito fondo rischi è subordinato alla presenza di un contenzioso o di sentenza non definitiva e non esecutiva. In altri termini, il contenzioso o la sentenza, nelle fattispecie indicate, costituiscono i presupposti di legge che fanno sorgere la necessarietà della costituzione del fondo;
- g.6) relativamente al contenzioso, proprio in considerazione delle ulteriori specificazioni della norma richiamata, occorre fare riferimento a quello esistente a carico dell'ente, ovvero instaurato. Ciò è chiaramente desumibile:
 - da un lato, dagli adempimenti posti dal legislatore in capo agli enti in occasione della prima applicazione dei principi contabili: "si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una cognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti";

- dall'altro, dal richiamo espressamente riferito alla “*presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante*” relativamente alla possibilità di ripartire l'accantonamento annuale, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- g.7) la Sezione delle Autonomie, in più occasioni (*ex multis* deliberazioni n. 16/2016 e n. 14/2017), nel ribadire l'importanza della particolare attenzione da riservare alla quantificazione degli accantonamenti, ad iniziare dal fondo rischi contenzioso, sottolinea, con chiarezza, la correlazione di quest'ultimo a “*procedure giudiziarie in corso*”, anche in quanto “*ci si trova in presenza di un'obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa, ma per cui i principi contabili ritengono necessario e, non facoltativo, l'accantonamento a fondo rischi*”. Di conseguenza, “*risulta essenziale procedere ad una costante cognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione*”;
- g.8) tutto ciò posto, occorre rammentare che oltre alla disciplina specifica recata dai principi contabili applicati, allegati al d.lgs. n. 118/2011, gli enti locali debbono conformare la propria gestione ai principi contabili generali di cui all'allegato n. 1 al predetto d.lgs. n. 118/2011. Tra questi, il principio n. 9 della prudenza, che tra l'altro è uno dei principi che regolano la redazione del bilancio civilistico, secondo quanto stabilito dall'art. 2423-bis del Codice Civile, è quello invocato dai due Comuni a giustificazione dell'accantonamento al Fondo in argomento in assenza di contenziosi pendenti né presumibili alla data di redazione del rendiconto;
- g.9) premettendo sin d'ora che un agire prudenziale dell'Ente è sempre, in astratto, un profilo da osservare scrupolosamente nell'utilizzo delle risorse pubbliche, questo Collegio osserva che il principio della prudenza, di cui il Fondo rischi contenzioso costituisce un essenziale precipitato, è declinato nella disciplina contabile armonizzata come “*uno degli elementi fondamentali del processo formativo delle valutazioni presenti nei documenti contabili del sistema di bilancio*”. Al tempo stesso, il postulato n. 9, dell'allegato n. 1 al d.lgs. n. 118/2011, prescrive che “*Il principio della prudenza non deve condurre all'arbitraria e immotivata riduzione delle previsioni di entrata, proventi e valutazioni del patrimonio, bensì esprimere qualità di giudizi a cui deve informarsi un procedimento valutativo e di formazione dei documenti del sistema di bilancio che risulti veritiero e corretto. Ciò soprattutto nella ponderazione dei rischi e delle incertezze connessi agli andamenti operativi degli enti e nella logica di assicurare ragionevoli stanziamenti per la continuità dell'amministrazione*”. E ciò proprio in considerazione del fatto che nella redazione dei documenti contabili occorre osservare, tra gli altri, anche il postulato n. 5, attinente alla

veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità, rappresentando le reali condizioni delle operazioni di gestione, di natura economica, patrimoniale e finanziaria;

- g.10) tutto quanto esposto ai precedenti induce questo Collegio a ritenere che in assenza di contenzioso instaurato o potenzialmente instaurabile, l'ente locale non debba procedere ad effettuare alcun accantonamento a fondo rischi, in tal modo evitando, in assenza dei prescritti presupposti normativi, di sterilizzare a bilancio e a rendiconto risorse finanziarie destinabili ad altri interventi a beneficio della collettività amministrata.

Infine, questo Collegio reitera ulteriormente la raccomandazione agli Organi di revisione (cfr. deliberazioni n. 3/2022, n. 32/2022, n. 31/2023) di dare evidenza nei propri pareri della verifica di congruità del Fondo rischi contenzioso, in quanto sul punto si riscontrano, ancora, diverse lacune informative. Si rammenta, infatti, che il principio contabile di cui alla lettera h), del paragrafo 5.2 dell'allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 prescrive che *"L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti"*. La mappatura del rischio di soccombenza correlato alle cause pendenti, pur rientrando nella discrezionalità tecnica dell'ente - svolta comunque nel rispetto dei postulati generali innanzi richiamati - deve essere effettuata con *"particolare attenzione"*, risultando *"essenziale procedere ad una costante cognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'Organo di revisione"* (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 14/2017). L'obbligo posto in capo al controllo di primo livello è teso, infatti, ad evitare che oneri sopraggiunti a seguito di pronunce sfavorevoli possano comportare pregiudizio per la tenuta degli equilibri di bilancio; per tale ragione è *"in concreto, decisivo il ruolo dell'Organo di revisione il quale deve periodicamente informarsi sui processi in corso e segnalare la necessità di un pieno rispetto dei principi contabili, segnalando esplicitamente tale irregolarità nelle relazioni ai bilanci preventivi e consuntivi sino ad arrivare all'eventuale punto di non dare parere favorevole alla proposta dei medesimi"*²⁴.

²⁴ Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 103/2018.

4.8 Organismi partecipati.

Il controllo sugli organismi partecipati detenuti dagli enti locali, cui è dedicata un'apposita sezione del questionario sul rendiconto 2022, si pone come complementare rispetto agli ulteriori controlli effettuati da questa Corte sulla revisione ordinaria delle partecipazioni societarie degli enti medesimi (cfr., da ultimo, deliberazione n. 23/2023, avente ad oggetto “*Relazione sul controllo dei piani di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dagli enti locali valdostani al 31.12.2021*” e deliberazione n 22/2024, avente ad oggetto, “*Relazione sul controllo dei piani di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dagli enti locali valdostani al 31.12.2022*”).

In base a quanto attestato dagli Organi di revisione, in relazione ai principali profili concernenti i rapporti con gli organismi partecipati e i relativi adempimenti, si rileva quanto segue:

- a) tutti gli enti in argomento hanno effettuato, come peraltro avvenuto anche in riferimento all'esercizio precedente, la ricognizione periodica delle partecipazioni di cui all'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e trasmesso i relativi atti a questa Sezione, come già rilevato nella deliberazione n. 22/2024 sopra richiamata. Di conseguenza, la risposta negativa fornita dall'Organo di revisione del Comune di Antey-Saint-André e la risposta “*non ricorre la fattispecie*” per i Comuni di Aymavilles, Chambave e LaThuile debbono considerarsi errate e ripropongono, ancora una volta, la divergenza tra quanto attestato nei questionari e i dati e le informazioni acquisiti dalla Sezione. Gli Organi di revisione dei predetti Comuni sono sollecitati a verificare le informazioni rese formalmente nei questionari trasmesse a questa Corte;
- b) l'Organo di revisione del Comune di Lillianes segnala che l'Ente detiene partecipazioni che avrebbero dovuto essere alienate entro un anno ai sensi dell'art. 24, comma 4 del TUSP e, ulteriormente, precisa che trattasi di partecipazioni per le quali l'Ente si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 24, comma 5-ter dello stesso Testo unico, il quale, in materia di revisione straordinaria delle partecipazioni, estende all'anno 2022 la deroga disposta dal comma 5-bis dello stesso articolo (che autorizza l'Ente sino al 31.12.2022 a non procedere all'alienazione di società che abbiano registrato un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019). In base alle informazioni nella disponibilità della Sezione e con riferimento alle deliberazioni consiliari dell'Ente n. 35/2022 e 25/2023, oltre all'esame della relazione sulla gestione, si ricava che la predetta attestazione è errata. L'Organo di revisione del Comune di Lillianes è sollecitato a verificare le informazioni rese formalmente nei questionari trasmesse a questa Corte, atteso, tra l'altro, che la correlata relazione sullo schema di rendiconto 2022 appare piuttosto carente e, sul punto, nulla contempli;
- c) in materia di controlli sugli organismi partecipati, ex art. 147-quater del d.lgs. n. 267/2000, si configura una situazione complessiva piuttosto contraddittoria, fatto, oramai, non infrequente.

Il controllo è finalizzato a verificare se, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla richiamata disposizione, l'ente locale abbia definito, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale, definendo preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizzando un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari con la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa, i contratti di servizio, la qualità dei servizi e, infine, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. Al riguardo, 22 enti rispondono affermativamente, 10 negativamente e i restanti 41 "Non ricorre la fattispecie". In relazione al quesito specifico, tale ultima indicazione è da assimilare a risposta negativa. Questa Sezione osserva che il comma 5 dell'art. 147-quater del TUEL prevede espressamente una soglia di esenzione dall'applicazione del controllo nei modi ivi prescritti per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, ovvero tutti gli enti oggetto del presente scrutinio. Inoltre, la maggior parte degli enti che hanno risposto negativamente al quesito precisa di detenere partecipazioni marginali unicamente negli organismi partecipati CELVA (Consorzio enti locali valdostani, società cooperativa avente ad oggetto la fornitura di servizi agli enti locali soci) e IN.VA s.p.a. (società *in house* della Regione Autonoma Valle d'Aosta, del Comune di Aosta e dell'Azienda USL Valle d'Aosta che opera nel settore ICT - *Information and Communication Technology* - e progetta e realizza sistemi informativi per i propri azionisti. La ripartizione societaria è la seguente: Regione autonoma Valle d'Aosta 75,35%; Comune di Aosta 14%; AUSL 9,77%, altri enti – tra cui tutti i comuni scrutinati – 0,88%). Tuttavia, questa Sezione, come già rilevato nella deliberazione n. 22/2024, rammenta che 7 Comuni detengono partecipazioni dirette in società *in house*: Comune di Courmayeur (Centro Servizi Courmayeur s.r.l., 100%), Comune di Chamois (Chamois Servizi s.r.l., 100%), Comuni di Charvensod, Jovençan, Gressan e Pollein (Envers s.r.l., rispettivamente 34,60%, 38,30%, 8,60%, 18,50%) e Comune di Gressoney-Saint-Jean (Gressoney Sport Haus s.r.l., 100%). In base alle prescrizioni di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 175/2016 e come anche precisato da ANAC nella deliberazione n. 951/2017, i predetti enti debbono esercitare nei confronti degli organismi *in house* il controllo analogo (o controllo analogo congiunto nel caso della Envers s.r.l.), nelle varie forme di controllo "ex ante", "in itinere" ed "ex post" sull'attività e gli atti delle società, nel rispetto del perseguitamento della sana e corretta gestione;

- d) con riferimento al mantenimento di partecipazioni societarie, risultano rispettati i vincoli di scopo pubblico di cui all'art. 4, comma 1, del citato d.lgs. n. 175/2016;
- e) nel corso del 2022, nessun Comune ha costituito o acquisito nuove partecipazioni (dirette e indirette), anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento. Ciò

conferma lo stesso esito rilevato in sede di controllo sui rendiconti 2019, 2020 e 2021, e risulta, inoltre, coerente con le correlate risposte fornite alle domande contenute nella pertinente sezione del questionario;

- f) nel 2022, analogamente a quanto rilevato nel 2021, nessun Comune ha sottoscritto aumenti di capitale e/o effettuato trasferimenti straordinari e/o aperture di credito e/o rilasciato garanzie a favore di società partecipate che hanno registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite d'esercizio o hanno utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite infrannuali;
- g) sei comuni - Ayas, Brissogne, Brusson, Morgex, Saint-Rhémy-en-Bosses e Torgnon - hanno dismesso nel corso del 2022 partecipazioni in organismi comunque denominati, come in dettaglio riassunto:
 - g.1) quanto ai Comuni di Ayas e Brusson, in data 5 dicembre 2022²⁵, si è concluso il procedimento concernente l'alienazione delle quote societarie possedute in relazione alla "A&B Energie s.r.l.", *"in quanto priva dei requisiti per il suo mantenimento"*, disposto, rispettivamente, con deliberazione di Consiglio comunale n. 72 del 29/12/2020 e n. 50 del 30/12/2020. La predetta società, di cui i due Comuni detenevano quote di partecipazione del 20%, pari a euro 12.200,00 ciascuno, ha reiteratamente registrato perdite di esercizio (2017 euro 11.028,00, 2018 euro 10.841,00, 2019 euro 13.147,00, 2020 euro 12.044,00), in relazione alle quali i predetti comuni hanno effettuato i necessari accantonamenti al fondo perdite partecipate.²⁶ Non si ha evidenza di entrate da riduzione di attività finanziarie nel QGR e nel prospetto degli equilibri. Atteso, inoltre, che per il Comune di Ayas, l'Organo di revisione attesta che l'informativa per la rilevazione dei debiti e dei crediti reciproci tra l'ente e gli organismi partecipati di cui all'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 non risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo, è stata disposta una richiesta istruttoria finalizzata ad ottenere i chiarimenti del caso. Dai riscontri istruttori dei due Comuni si evince che l'alienazione in argomento ha determinato entrate per euro 11 a ciascun Comune. Relativamente al procedimento di alienazione delle quote societarie e della stima peritale della valutazione delle quote di partecipazione pari a zero, già oggetto di esame nel referto sulla revisione delle partecipazioni degli enti locali detenute dagli enti locali al 31.12.2020, di cui alla deliberazione di questa Sezione n. 23/2022 (cui integralmente si rinvia), si osserva che, dopo una procedura ad evidenza pubblica andata deserta, la cessione delle quote è stata disposta in favore dei soci. Di conseguenza, le quote di partecipazione di entrambi gli Enti si sono, nel tempo, completamente svalutate,

²⁵ Cfr. deliberazione di questa Sezione n. 23/ 2023.

²⁶ Cfr. deliberazione di questa Sezione n. 3/2022.

dissipando l'investimento inizialmente effettuato, in ragione delle reiterate perdite di esercizio e dell'inattività della società.

Quanto ai rapporti debiti/crediti tra la società e i Comuni di Ayas e di Brusson, in sede istruttoria è stato anche richiesto di precisare se, con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2022, sussistano crediti (residui attivi) vantati dagli enti nei confronti della società partecipata dismessa e per quali importi, nonché di indicare, nell'eventualità, se siano stati effettuati i necessari accantonamenti e se, nel frattempo, siano stati riscossi.

In base ai riscontri istruttori, si rileva, preliminarmente, che tali entrate sono state contabilizzate al titolo IV (Comune di Ayas) e al titolo III (Comune di Brusson).

L'irrilevanza delle somme accertate (11 euro per ciascun Comune) non necessita di ulteriori considerazioni se non che, ad avviso di questo Collegio, parrebbe più corretto iscrivere tali poste al titolo V del bilancio (Entrate da riduzioni di attività finanziarie).

In secondo luogo, entrambi i Comuni vantano crediti (residui attivi) al 31.12.2022 derivanti da "Sovracanoni concessione acqua", anche piuttosto risalenti e, ad oggi, non riscossi:

- il Comune di Ayas per complessivi euro 22.192,81, cui si aggiungono ulteriori residui attivi maturati dal 31.12.2022 alla data del presente referto per complessivi euro 8.429,50, parimenti non riscossi. In rapporto ai residui attivi conservati a rendiconto 2022, il

Comune di Ayas, come dallo stesso dichiarato, effettua un accantonamento a FCDE pari a euro 12.332,17, che appare non congruo in rapporto a tali poste creditorie di difficile esazione (come anche ricavabile dal fatto che il Comune di Ayas non ha considerato ai fini della determinazione del FCDE i residui attivi più datati, derivanti dagli anni 2013, 2014 e 2015, pari a complessivi euro 6.673,84, in quanto l'accertamento dell'entrata è stato erroneamente postato nelle "*Altre entrate correnti per il quale non è previsto fondo crediti*").

Non vengono, inoltre, evidenziate nel riscontro istruttorio quali azioni siano state esperite dall'Ente per incassare le predette somme e, di conseguenza, l'attività di riscossione, sul punto in esame, appare non adeguatamente presidiata.

Inoltre, tenuto conto della situazione economico-finanziaria della società debitrice, è possibile dubitare che i predetti crediti possano trasformarsi integralmente in riscossioni.

Tale incertezza dovrebbe condurre il responsabile finanziario dell'Ente, in base ai principi contabili ampiamente richiamati nel precedente paragrafo 4.5.2 concernente il FCDE, a valutare attentamente la congruità del FCDE unitamente all'opportunità di operare lo stralcio di tali crediti dal conto del bilancio, mantenendoli, comunque, nel conto del patrimonio sino al raggiungimento del termine prescrizionale.

Infine, nulla viene spiegato dal Comune in relazione all'assenza della doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo dell'informativa per la rilevazione dei debiti e dei crediti reciproci tra l'ente e gli organismi partecipati di cui all'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011. Riguardo tale inadempimento si rinvia a quanto ulteriormente precisato sul punto nel prosieguo del presente paragrafo alla lettera i).

Questa Sezione richiama conclusivamente il Comune di Ayas alla stretta osservanza di quanto sopra riportato e di presidiare adeguatamente l'attività di riscossione dei crediti mantenuti a rendiconto, esperendo ogni azione valutata a ciò idonea;

- Il Comune di Brusson per complessivi euro 99.527,77, di cui euro 47.137,03 sono stati stralciati (ovvero quelli riferiti agli anni dal 2013 al 2017) e inseriti nel Conto del patrimonio. In relazione ai restanti residui attivi (annualità dal 2018 al 2022), per complessivi euro 52.390,74, è stato effettuato un accantonamento di pari importo a FCDE. L'Ente segnala, inoltre ulteriori residui attivi maturati nell'esercizio 2023 per euro 10.756,90, in relazione ai quali dichiara di aver effettuato "*apposito accantonamento a FCDE dei crediti dovuti dall'A&B Energie sulla somma complessiva di € 63.147,64*". Precisa, infine, l'Ente che "*Dopo ripetuti solleciti e diffida al pagamento rivolti alla società dall'A&B Energie srl, l'amministrazione comunale ha ritenuto di procedere per le vie legali per l'emissione del decreto ingiuntivo di pagamento (Determinazione segretario comunale n. 47 del 30.04.2024)*". Questa Sezione, relativamente al rendiconto oggetto del presente controllo, non ha osservazioni in relazione a quanto posto in essere dal Comune di Brusson sia riguardo allo stralcio dei crediti, sia riguardo all'accantonamento a FCDE in ordine ai crediti mantenuti, prudenzialmente effettuato, nel caso di specie, per pari importo. Raccomanda, in ogni caso, all'Ente di proseguire con l'attività di riscossione dei residui attivi iscritti a rendiconto ed anche di quelli stralciati ma mantenuti a Conto del patrimonio.

Per entrambi i Comuni, questa Sezione si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti in sede di controllo del rendiconto dell'esercizio 2023;

- g.2) quanto al Comune di Brissogne, la dismissione fa riferimento all'alienazione delle quote societarie pari all'1% detenute nella Società Autoporto Valle d'Aosta, disposta in via definitiva con deliberazione consiliare n. 3 del 10 febbraio 2022, alla società Finaosta S.p.A., socio al 98% della predetta partecipata. Questa Sezione ha verificato che l'accertamento della correlata entrata, per euro 380.000,00 è stato contabilizzato al Titolo V (Entrate da riduzione di attività finanziarie) e interamente riscosso nell'esercizio 2022;

- g.3) quanto al Comune di Morgex, la dismissione fa riferimento all'alienazione delle quote societarie pari al 15,49% detenute nella società Le Bresier s.r.l., disposta nelle precedenti revisioni ordinarie delle partecipazioni. Come riportato nella deliberazione consiliare n. 27/2022, il Comune evidenzia che *"il contatto di compravendita è stato stipulato il giorno 27.10.2022 sulla base dell'esercizio del diritto di prelazione di un socio al valore offerto in sede di asta pubblica dell'operatore economico"*. Questa Sezione ha verificato che l'accertamento della correlata entrata, per euro 140.550,00, è stato contabilizzato al Titolo V (Entrate da riduzione di attività finanziarie) e interamente riscosso nell'esercizio 2022;
- g.4) quanto al Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses, l'alienazione è stata disposta con deliberazione consiliare n. 35/2022 ed il procedimento si è concluso nel corso del medesimo esercizio come riportato sia nella relazione sulla gestione sia nella relazione dell'Organo di revisione sullo schema di rendiconto 2022: *"L'Ente nell'esercizio 2022 ha alienato la partecipazione nella società De Bosses S.r.l. realizzando un importo di euro 21.046,77"*. Tenuto conto che in parte entrata nel Quadro generale riassuntivo (QRG) presente in BDAP non viene valorizzato il titolo V, né come accertamento né come incasso, si rileva invece, in base ai dati presenti nella BDAP, che l'importo sopra indicato è stato accertato (e anche incassato) al titolo IV. Come già in precedenza evidenziato, ad avviso di questo Collegio tale entrata straordinaria, comunque di impatto non rilevante ai fini degli equilibri (di competenza, di bilancio e complessivo), avrebbe dovuto essere contabilizzata al Titolo V (Entrate derivanti da riduzione di attività finanziarie);
- g.5) quanto al Comune di Torgnon, la dismissione riguarda le quote societarie del 3,385% detenute nella società Torgnon energie s.r.l., così ridotte a seguito di un'operazione di aumento societarie oggetto di contenzioso tra il Comune e la società stessa. Nella citata deliberazione di questa Sezione n. 23/2023 viene riportato che *"l'8 luglio 2022 l'Ente, considerati i rischi connessi al contenzioso intrapreso, ha approvato, con deliberazione n. 10/2022, lo schema conciliativo che prevede la cessione dell'intera partecipazione del Comune a BasiK2 s.r.l. In sede di controdeduzioni, con nota del 15 giugno 2023, la Sezione ha chiesto ulteriori aggiornamenti sulla situazione della società intervenuti medio tempore. L'Ente ha riscontrato la richiesta il 27 giugno 2023, comunicando che l'intera quota di partecipazione detenuta nella società Torgnon Energie è stata ceduta con atto notarile registrato il 4 agosto 2022"*. Questa Sezione ha verificato che l'accertamento della correlata entrata, per euro 150.000,00, è stato contabilizzato al Titolo V (Entrate da riduzione di attività finanziarie) e interamente riscosso nell'esercizio 2022.

Conclusivamente sul punto in esame, questa Sezione rammenta agli Enti sopra indicati che le entrate derivanti da alienazione di quote di partecipazione sono da considerarsi risorse

straordinarie. Pertanto, con riferimento ai principi di sana e corretta gestione e alla necessità di mantenimento degli equilibri in chiave dinamica, l'ente locale è sempre tenuto a commisurare le spese correnti alle risorse disponibili derivanti da entrate correnti ordinarie.

h) i Comuni di Arvier, Avise, Ayas, Aymavilles, Chamois, Châtillon, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Valgrisenche detengono partecipazioni, anche indirette, in società che hanno registrato una perdita nell'esercizio 2020 e/o nell'esercizio 2021 e/o nell'esercizio 2022. Non sussistono, tuttavia, casi di perdite che abbiano ridotto il capitale sociale dell'organismo partecipato al di sotto del limite legale. Al riguardo, occorre svolgere le seguenti considerazioni:

h.1) vi è da premettere che tale esito sulle perdite registrate nel triennio considerato (2022 compreso) è palesemente incoerente con le risultanze accertate da questa Sezione con deliberazione n. 22/2024, in quanto l'organismo partecipato CELVA, nel quale tutti i comuni scrutinati detengo una quota di partecipazione diretta, seppur contenuta (1,19% per ciascun comune), ha registrato nel 2022, a differenza degli utili di esercizio rilevati nel triennio considerato, una perdita di euro 136.022,00 che andava quindi segnalata (come correttamente è stato fatto per i Comuni di Avise, Aymavilles, Châtillon, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, con detengono partecipazioni unicamente in CELVA e in IN.VA, quest'ultima, però, in utile nel triennio considerato). Questo Collegio, tuttavia, prende atto che *"che tale perdita è stata coperta attraverso l'utilizzo della riserva straordinaria disponibile"* (cfr. deliberazione n. 22/2024);

h.2) per il Comune di Fontainemore, l'Organo di revisione non riporta segnalazione alcuna, ma, al contrario, si rileva che la *"Società idroelettrica Vargno s.r.l."* (S.I.V. s.r.l.), nella quale il Comune detiene una partecipazione diretta per una quota dell'80%, presenta nel 2022 un risultato di esercizio in perdita per euro 112.054,00. Trattasi del primo risultato negativo registrato nell'ultimo quinquennio, in ciò escludendo che trattasi di una perdurante criticità strutturale, tenuto, inoltre, conto che l'esercizio 2023 registra un utile di euro 2.934,00. Come evidenziato nella deliberazione di questa Sezione n. 22/2024, *"dall'esame del verbale dell'Assemblea ordinaria dei soci del 27 aprile 2023, che approva il bilancio di esercizio del 2022 della società S.I.V s.r.l., emerge che tale perdita risulta imputabile a un calo di produzione, dovuto alla siccità registrata nell'anno, Tale perdita non risulta ripianata immediatamente ma è stata riportata a nuovo"*. Nella richiamata deliberazione di questa Sezione, inoltre, veniva rammentato all'Ente il disposto dell'art. 21 del TUSP, con riguardo agli oneri di accantonamento posti in capo alle pubbliche amministrazioni locali qualora le società da queste partecipate presentino un risultato di esercizio negativo non immediatamente ripianato, cui facevano seguito le controdeduzioni dell'Ente, di seguito riportate:

"La partecipata Società Idroelettrica Vargno s.r.l, a fronte di un capitale sociale di € 61.000,00 ha un patrimonio netto al 31.12.2022, computando la perdita del periodo, di € 2.424.670,00.

- Il suddetto patrimonio, oltre che dal capitale sociale, ridotto della perdita di periodo di € 112.054,00 è composto da riserve di utili portati a nuovo per € 1.186.841,00 e riserve di rivalutazione per € 1.276.602,00.

- In presenza di riserve di rivalutazione, ragioni di economia fiscale ne suggeriscono il loro utilizzo prioritario a copertura delle perdite rispetto all'utilizzo degli utili pregressi.

- Per la definitività della riduzione della riserva di rivalutazione per copertura perdite è richiesta la delibera dell'assemblea straordinaria dei soci (art. 13, comma 2, Legge 342/2000).

- Il mancato ripianamento è pertanto da ritenersi meramente formale, mentre, dal punto di vista sostanziale le considerevoli consistenze patrimoniali ne garantiscono la sua più ampia copertura. L'esercizio 2023 ha mostrato segni di ripresa nella produzione idroelettrica e si è chiuso con un risultato positivo di € 2.934,00 a conferma della economicità gestionale".

A fronte di quanto precede, con riferimento al parametro normativo richiamato a al paragrafo 9.2.10 del principio contabile n. 4/2, allegato al d.lgs. n. 118/2011, questo Collegio ritiene che l'Ente avrebbe dovuto procedere ad effettuare prudenzialmente uno specifico accantonamento "per passività potenziali (fondi spese e rischi)" al "Fondo rischi perdite partecipate", per l'importo di euro 89.643,20 (così determinato in misura proporzionale alla quota di partecipazione - 80% - al valore della perdita registrata) già a rendiconto 2022, documento contabile approvato dal Consiglio comunale di Fontainemore con deliberazione n. 15 del 2 maggio 2023 o, comunque, anche con successiva variazione al bilancio di previsione 2023 con specifico stanziamento al predetto fondo, da riportare tra le quote accantonate del risultato di amministrazione del rendiconto 2023. Se l'Ente avesse accantonato l'importo suddetto a rendiconto 2022 avrebbe ridotto la quota libera del risultato di amministrazione da euro 241.447,39 a euro 151.804,19; quanto al rendiconto 2023, la quota libera del risultato di amministrazione sarebbe diminuita da euro 240.173,86 a euro 150.530,66, in tal modo riducendo, proprio in ragione del maggior importo delle risorse finanziarie confluite nelle quote accantonate, gli spazi di spesa dell'Ente.

Pur riscontrando che il mancato accantonamento non ha comportato effetti pregiudizievoli per gli equilibri di bilancio, di cui il risultato di amministrazione è coefficiente necessario, e pur considerando, altresì, la consistenza delle riserve patrimoniali della società, questo Collegio ritiene non conforme alla disciplina innanzi richiamata l'operato del Comune di Fontainemore e lo invita a procedere nel rispetto delle prescrizioni della disciplina stessa;

h.3) per il Comune di Arvier, la perdita è riferita alla società "Planaval s.r.l." nella quale il Comune detiene una partecipazione diretta per una quota dell'80%. La predetta società

presenta nel 2022 un risultato di esercizio in perdita di euro 130.355,00. Trattasi del primo risultato negativo registrato nell'ultimo quinquennio, in ciò escludendo che trattasi di una perdurante criticità strutturale, tenuto conto, inoltre, che l'esercizio 2023 registra un utile di euro 30.309,00. Come già accertato da questa Sezione (cfr. deliberazione n. 22/2024) la perdita in argomento “è da imputare a una consistente riduzione dei ricavi legata alla situazione estremamente siccitosa dell'anno 2022 e alle conseguenze economiche del conflitto in Ucraina” e, inoltre, “ha trovato copertura con le riserve straordinarie del patrimonio sociale”;

- h.4) per il Comune di Ayas, la perdita segnalata si riferisce alla società “Ayas-Brusson Energie, s.r.l.”, rilevata negli esercizi precedenti a quello in esame e in relazione ai quali questo Collegio ha verificato l'avvenuto accantonamento a Fondo perdite partecipate (analogamente a quanto avvenuto per il Comune di Brusson). Come visto in precedente, la società in argomento è stata dismessa nel corso del 2022;
- h.5) per il comune di Chamois, la perdita è relativa alla società “Cervino SpA”. L'Organo di revisione dell'Ente, precisa nel questionario sul rendiconto 2022, che la perdita è relativa all'esercizio 2021 “causa Covid”. In relazione a quanto precede, questo Collegio accerta che, come riportato nella Nota integrativa al bilancio di esercizio 2021, la perdita di cui sopra, pari a euro 10.337.342,85 è stata coperta mediante l'utilizzo, per pari importo, della riserva straordinaria. Si prende atto, inoltre, che il risultato degli esercizi 2022 e 2023 presenta un utile, rispettivamente, di euro 22.580.650,58 ed euro 8.172.285,36;
- h. 6) quanto al Comune di Valgrisenche le perdite fanno riferimento alla società idroelettrica “Le Chatelet s.r.l.”, che presenta una peculiare situazione di reiterate perdite di esercizio, perduranti ancora nell'esercizio 2022 (-11.288,00). Questo Collegio ha verificato che l'Ente ha prudenzialmente provveduto nel tempo ad accantonare apposite risorse nel Fondo perdite partecipate (accantonamento a rendiconto 2022 pari a euro 27.326,40) e che con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 29 dicembre 2020 ha disposto “l'alienazione delle quote societarie per le motivazioni contenute nell'atto stesso e nel piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Valgrisenche”. Come riscontrato da questa Sezione con deliberazione n. 22/2024, “l'Ente ha approvato il bando di gara pubblica per la cessione della quota e ha effettuato due procedure aperte, entrambe andate deserte. L'Ente stima quale termine ultimo per la conclusione della procedura il 30 giugno 2024”. Risulta a questa Sezione che anche tale ulteriore procedura sia andata deserta e, di conseguenza, si reitera la raccomandazione al Comune di Valgrisenche di accelerare le procedure di alienazione, al fine di ridurre l'impatto delle perdite della società sul bilancio comunale;

i) con riferimento, poi, ai controlli in ordine alla rilevazione dei debiti e dei crediti reciproci tra gli Enti e gli organismi partecipati, con particolare riguardo ai prospetti dimostrativi di cui all'art. 11, comma 6, lett. j) del d.lgs. n. 118/2011, si rileva che in 67 Comuni l'informativa concernente i prospetti dimostrativi delle partite attive e passive reciproche, da allegare al rendiconto, ha interessato la totalità degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate. Nei restanti 7 Comuni si ha la seguente situazione:

- per il Comune di Fontainemore, viene precisato che "*non è stata fornita l'informativa relativa alla «soc. Idroelettrica Vagno srl». Il revisore ha tuttavia verificato l'assenza di rapporti di credito e debito tra ente e partecipata sulla base della documentazione contabile*";
- per i Comuni di Antey-Saint-André, Emarèse, Issime, La Thuile, Lillianes e Pontey, viene indicato "*non ricorre la fattispecie*". Tale risposta, sul punto in esame, è del tutto inconferente e deve essere, pertanto, assimilata a risposta negativa. Peraltra, in tutti i predetti sei Comuni tale criticità è stata rilevata anche in sede di controllo del rendiconto 2021;

Il quadro di insieme sopra riportato conferma un andamento tendenzialmente positivo, ancorché non pienamente soddisfacente, dei controlli delle partite reciproche con i propri organismi partecipati mediante la predisposizione dei prescritti prospetti dimostrativi riguardanti tutte le partecipazioni (obbligo assolto da 12 Enti nel 2018, 40 nel 2019, 53 nel 2020 e 59 nel 2021). Anche per quanto riguarda la doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di revisione della nota informativa allegata al rendiconto, il risultato complessivo evidenzia un miglioramento, in quanto gli enti che hanno provveduto sono 55 rispetto ai soli 46 del 2021. Gli Enti inadempienti, 18 in totale, sono i seguenti: Ayas, Bionaz, Chambave, Charvensod, Châtillon, Courmayeur, Gignod, Introd, La Salle, Ollomont, Pollein, Pré-Saint-Didier, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Saint-Pierre, Valpelline, Valtournenche, Villeneuve). Infine, in 4 Comuni (Brusson, Challand-Saint-Anselme, Gressan e Jovençan) vengono segnalati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditor e debitor. Tuttavia, tutti i predetti Comuni hanno assunto, entro il termine dell'esercizio finanziario in esame, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione partite creditorie e debitorie, come prescritto dall'art. 11, comma 6, lettera j), del d.lgs. n. 118/2011.

Non sussistono, infine, addebiti agli enti scrutinati per interessi di mora dovuti a ritardato pagamento di fatture emesse da società dagli stessi partecipate.

Tutto ciò posto, pur considerando che sui profili in argomento si rilevano, a livello di sistema, progressivi miglioramenti, questo Collegio, deve ulteriormente rimarcare che le prescrizioni di cui all'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011, dispongono che "*La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi*

dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili". Tale relazione, in forza al disposto di cui alla lettera j) del citato art. 11, comma 6, deve contenere "gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie". Si ribadisce, ancora, che l'adempimento sopra indicato non rientra tra quelli individuati, dall'art. 11 del d.lgs. n. 118/2011, come "facoltativi" per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Si rammenta, infine, che la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 2/2016, ha rimarcato la necessità della presenza della doppia asseverazione degli organi di revisione, anche in quanto la disposizione sopra richiamata "si conforma a principi di trasparenza e veridicità dei bilanci e mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio attenuando il rischio di emersione di passività latenti per gli enti territoriali". La predetta Sezione delle Autonomie ha, inoltre, statuito che "in caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell'ente territoriale segnala tale inadempimento all'organo esecutivo dell'ente territoriale che assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie [...] Nelle società per azioni e in accomandita per azioni controllate/partecipate da enti territoriali, è tenuto alla prescritta asseverazione il soggetto cui è attribuita la revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409-bis c.c.. Nelle società a responsabilità limitata controllate/partecipate da enti territoriali, ove non sia obbligatoria la nomina del revisore legale dei conti, ai sensi dell'art. 2477, co. 2, c.c., è rimessa all'autonomia statutaria la facoltà di designare un organo di controllo. Per le aziende speciali e le istituzioni, occorre far richiamo all'art. 114, co.7 del d.lgs. n. 267/2000 che prevede, per le prime, un apposito organo di revisione e per le seconde che l'organo di revisione dell'ente locale eserciti le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. In caso di mancata individuazione, nello statuto della società a responsabilità limitata o del consorzio, di un organo di controllo, spetta all'ente territoriale socio individuare, all'interno dell'organismo, il soggetto chiamato ad asseverare la nota informativa attestante i reciproci rapporti debitori e creditori, senza previsione di compensi aggiuntivi".

Questo Collegio reitera la raccomandazione agli enti inadempienti, come innanzi indicati, di osservare rigorosamente le prescrizioni sopra richiamate.

Infine, analogamente a quanto avvenuto per gli esercizi 2020 e 2021, al fine di valutare gli effetti sulla gestione finanziaria 2022 connessi all'emergenza sanitaria, terminata il 31 marzo 2022, il questionario contiene alcuni quesiti finalizzati a dare evidenza di eventuali azioni di sostegno poste in essere

dagli enti locali nei confronti dei propri organismi partecipati, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie (con deliberazione n. 18/2020) e nei limiti di quanto previsto dall'art. 14, comma 5, del d.lgs. 19 agosto 2016, n 175. Sotto tale profilo non si rilevano, nel complesso, situazioni di criticità, anche tenuto conto della struttura degli enti locali scrutinati, tutti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e con un numero di partecipazioni contenuto ("34 enti locali detengono esclusivamente partecipazioni societarie in CELVA e INVA S.p.A.", Deliberazione di questa Sezione n. 23/2023).

Ciò posto, nonostante non sussista l'obbligo di redazione del bilancio consolidato per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (come disposto dall'art. 233-bis, comma 3, del TUEL a seguito della modifica introdotta dall'*art. 1, comma 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145*), questo Collegio reitera l'invito agli Enti in argomento a porre la massima vigilanza su eventuali situazioni di criticità dei propri enti partecipati al fine di prevenire potenziali effetti pregiudizievoli, anche in termini prospettici, sugli equilibri di bilancio.

Come anticipato da questa Sezione nel referto sul controllo del rendiconto 2021 (cfr deliberazione n. 31/2023) l'unico Comune tra quelli scrutinati che ha disposto nel 2022 – così come nel 2021 e nel 2020 – azioni di soccorso finanziario nei confronti dei propri organismi partecipati è il Comune di Gressoney-Saint-Jean, nello specifico a favore della società *in house* Gressoney Sport Haus S.r.l. (100%), come di seguito riportato "*l'Ente, con deliberazione della giunta comunale n. 76 del 21.07.2022, ha integrato l'importo contrattuale relativo all'incarico di gestione della struttura per un importo di € 20.500,00, oltre IVA*", *in quanto i ricavi della gestione risultavano ancora influenzati dall'emergenza epidemiologica. [...]. Si prende inoltre atto del permanere della criticità di cui alla lettera d) del comma 2, dell'art. 20, del TUSP e delle raccomandazioni riportate da Codesto Spettabile Collegio in ordine alla necessità di migliorare i dati relativi al fatturato aziendale in termini prospettici.*

L'Organo di revisione dell'Ente precisa, inoltre, a motivazione di quanto sopra evidenziato che "*i ricavi di gestione per il periodo 01.07.2021 – 30.06.2022 risultavano ancora influenzati negativamente dall'emergenza sanitaria e, per contro i costi di pulizia e sanificazione erano aumentati. L'Amministratore unico ha richiesto un incremento dell'importo contrattuale di euro 20.500,00 al fine di far fronte alla perdita stimata di fine esercizio di euro 21.312,00. Tale somma è stata finanziata con le risorse emergenziali (fondone) confluite nell'avanzo vincolato 2021*".

La predetta società presenta un utile di esercizio 2022 pari a euro 509,00 e un utile di esercizio 2023 pari a euro 1.540,00.

Nel corso del 2023 risulta alla Sezione che l'Ente non abbia disposto interventi di soccorso finanziario.

Questo Collegio ritiene che quanto posto in essere dal Comune di Gressoney-Saint-Jean sia compatibile con le statuzioni adottate dalla Sezione delle Autonomie con la sopra citata

deliberazione n. 18/2020, e accerta che le maggiori risorse erogate alla società *in-house* in argomento non hanno comportato effetti pregiudizievoli agli equilibri di bilancio, attesi i saldi contabili indicati ai precedenti paragrafi in relazione al Comune di Gressoney-Saint-Jean.

Resta, in ogni caso, reiterata la raccomandazione di questo Collegio di porre in essere, in sede di controllo analogo di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 175/2016, ogni idonea iniziativa finalizzata a portare effettivi miglioramenti prospettici del fatturato aziendale, atteso che permane la criticità di cui all'art. 20, comma 2 lettera d) del citato Testo unico (fatturato medio sottosoglia). Si rammenta, infine, quanto disposto da questa Sezione con deliberazione n. 22/2024: *"La Sezione prende atto di quanto comunicato dall'Ente che dovrà, in occasione della prossima revisione, dimostrare la redditività dell'impresa come da impegno assunto, nonché esplicitare le ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio alla società in house, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, comma 5 del d.lgs. n. 201/2022"*.

4.9 Indebitamento e strumenti di finanza derivata.

Nel precedente referto, riguardante il controllo sul rendiconto dell'esercizio 2021, erano emerse non poche divergenze tra i dati trasmessi dagli Organi di revisione di alcuni Enti contenuti nel questionario ad uso relazione e quelli riportati nei corrispondenti questionari dei rendiconti del biennio precedente. Le divergenze riguardavano i dati concernenti i rendiconti 2019 e 2020, con riferimento sia al limite di cui all'art. 204 del TUEL sia allo *stock* dell'indebitamento residuo.

Nello specifico, in relazione al primo profilo, risultavano essere 20 i Comuni che presentavano valori divergenti - Allein, Antey-Saint-André, Aymavilles, Châtillon, Emarèse Gressan, Hône, La Magdeleine, La Thuile, Lillianes, Montjovet, Oyace, Pollein, Pré-Saint-Didier, Saint-Denis, Saint-Vincent, Valgrisenche, Valtournenche, Verrayes, Villeneuve – mentre, in relazione al secondo profilo, le divergenze riguardavano 12 Enti - Antey-Saint-André, Ayas, Aymavilles, Bionaz, Gaby, Ollomont, Oyace, Pontey, Rhêmes-Saint-Georges, Roisan, Valgrisenche, Valtournenche.

In seguito all'attività istruttoria all'epoca svolta²⁷ sono stati rideterminati i valori sia dello *stock* del debito sia del limite percentuale ex art. 204 del TUEL riferiti all'andamento dell'indebitamento del triennio 2019-2021. In sede di contraddittorio conclusivo sullo schema di referto finale del rendiconto 2021, nessun Comune ha formulato osservazioni e segnalato rettifiche a riguardo.

²⁷ L'istruttoria è stata condotta con approfondimenti disposti nei confronti degli Enti interessati e delle rettifiche dagli stessi effettuate in ordine ai dati trasmessi, nonché attraverso il controllo incrociato svolto in relazione ai valori riportati nelle passività dello stato patrimoniale (D-Debiti da finanziamento) e, infine, dal raffronto con i dati più attuali nella disponibilità della Sezione (contenuti nel questionario ad uso relazione del rendiconto 2022, depositato entro la scadenza del termine del 27 ottobre 2023).

Di conseguenza, i dati contenuti nel precedente referto sul rendiconto dell'esercizio 2021 costituiscono la base di partenza per lo scrutinio ed il confronto con i dati contenuti nel questionario ad uso relazione relativo al rendiconto dell'esercizio in esame.

Quanto al debito contratto, il raffronto tra il totale riportato a rendiconto 2021, rappresentato nel correlato questionario, rispetto al valore indicato per la predetta annualità nel questionario del 2022, non ha evidenziato differenze.

In relazione al valore *ex art. 204 del TUEL*, permangono ancora alcuni scostamenti tra i dati della tabella dei limiti di indebitamento nelle annualità 2020 e 2021 del questionario 2021 rispetto ai valori delle medesime annualità presenti nella analoga tabella contenuta nel questionario 2022.

Sebbene trattasi di scostamenti piuttosto contenuti, si rilevano ancora divergenze per i Comuni di Aymavilles, Champdepraz, Châtillon, Oyace, Rhêmes-Notre-Dame nell'annualità 2020, per i Comuni di Avise, Valsavarenche e Villeneuve, nell'annualità 2021 e, infine, per i Comuni di Allein, Charvensod, Introd, Pollein, Rhêmes-Saint-Georges per entrambe le annualità.

Tuttavia, per le ragioni anzidette, i dati che seguono, riportati nella tabella n. 24 relativi alle annualità 2020 e 2021 fanno riferimento a quanto rilevato da questa Sezione ad esito del controllo sull'esercizio 2021, fermo restando che i predetti Enti potranno, in sede di contraddittorio conclusivo, formulare eventuali rettifiche e osservazioni.

Seppur rilevando un miglioramento nella coerenza complessiva dei dati, la Sezione raccomanda agli Enti e agli Organi di revisione dei Comuni interessati di verificare con la dovuta attenzione la correttezza dei dati trasmessi a questa Corte.

Ciò posto, per quanto riguarda il limite all'indebitamento, si osserva che in tutti i Comuni le percentuali di incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti risultano al di sotto del valore limite del 10% previsto all'art. 204 del TUEL. Nel 2022, passano da 13 a 15 i Comuni in cui tale percentuale è pari a zero; in altri 36 Comuni (dato invariato) è inferiore al valore dell'1%. Il Comune di Rhêmes-Saint-Georges presenta l'incidenza percentuale più elevata (3,18%), comunque, inferiore al limite di legge e in progressiva riduzione (2020: 3,59%; 2021: 3,02%).

Anche nel 2022 si registra una costante riduzione generalizzata del valore del limite all'indebitamento, che aumenta soltanto in 2 Comuni (Challand-Saint-Anselme, Rhêmes-Saint-Georges), ancorché in modo piuttosto contenuto.

I dati disaggregati, riferiti ai due profili analizzati, sono riportati nelle tabelle che seguono.

Tabella n. 24 - Limite all'indebitamento ex art. 204 TUEL a rendiconto 2022. Raffronto andamento periodo 2020-2022.

DENOMINAZIONE ENTE	2020	2021	2022	DENOMINAZIONE ENTE	2020	2021	2022
Allein	2,21	1,92	1,61	La Magdeleine	0,14	0,13	0,11
Antey-Saint-André	0,01	0,00	0,00	La Salle	1,58	1,32	1,00
Arnad	0,00	0,00	0,00	La Thuile	0,28	0,18	0,10
Arvier	0,63	0,54	0,44	Lillianes	0,64	0,61	0,46
Avise	0,67	0,43	0,25	Montjovet	0,56	0,53	0,46
Ayas	0,13	0,10	0,06	Morgex	1,02	0,96	0,79
Aymavilles	0,53	0,51	0,45	Nus	0,94	0,86	0,69
Bard	0,00	0,00	0,00	Ollomont	1,21	0,97	0,70
Bionaz	0,89	0,76	0,62	Oyace	4,16	3,61	2,98
Brissogne	0,00	0,00	0,00	Perloz	0,21	0,17	0,13
Brusson	1,11	1,56	1,30	Pollein	0,36	0,32	0,29
Challand-Saint-Anselme	0,73	0,63	1,23	Pont-Saint-Martin	0,15	0,12	0,09
Challand-Saint-Victor	0,00	0,00	0,00	Pontboset	0,09	0,09	0,04
Chambave	0,00	0,00	0,00	Pontey	0,93	0,84	0,65
Chamois	1,63	1,38	1,16	Pré-Saint-Didier	1,32	1,34	1,23
Champdepraz	0,18	0,08	0,00	Quart	1,17	1,09	1,01
Champorcher	0,63	0,52	0,32	Rhêmes-Notre-Dame	0,63	0,50	0,42
Charvensod	0,71	0,53	0,38	Rhêmes-Saint-Georges	3,80	3,40	3,18
Châtillon	2,19	1,67	1,65	Roisan	1,46	1,21	0,86
Cogne	0,19	0,07	0,02	Saint-Christophe	0,11	0,07	0,03
Courmayeur	0,00	0,00	0,00	Saint-Denis	2,41	1,95	1,67
Donnas	0,00	0,00	0,00	Saint-Marcel	0,99	0,60	0,43
Doues	2,87	2,35	1,76	Saint-Nicolas	1,02	0,68	0,46
Emarèse	0,92	0,70	0,43	Saint-Oyen	1,61	1,44	1,24
Etroubles	1,81	1,58	1,23	Saint-Pierre	2,63	2,37	1,90
Fénis	0,43	2,18	0,34	Saint-Rhémy-en-Bosses	3,29	2,74	2,32
Fontainemore	0,49	0,54	0,46	Saint-Vincent	2,19	1,95	1,93
Gaby	0,12	0,05	0,00	Sarre	0,73	0,54	0,29
Gignod	0,02	0,00	0,00	Torgnon	1,98	1,86	1,43
Gressan	0,97	0,85	0,75	Valgrisenche	0,46	0,37	0,37
Gressoney-La-Trinité	0,00	0,00	0,00	Valpelline	2,86	2,62	2,10
Gressoney-Saint-Jean	0,19	0,12	0,05	Valsavarenche	2,41	2,17	1,60
Hône	0,76	0,75	0,63	Valtournenche	0,84	0,78	0,64
Introd	0,21	0,18	0,15	Verrayes	2,67	2,33	1,92
Issime	0,00	0,00	0,00	Verrès	0,03	0,03	0,02
Issogne	0,00	0,00	0,00	Villeneuve	1,56	1,35	1,15
Jovençan	0,00	0,00	0,00				

Fonte: elaborazione Corte dei Conti su dati Questionario 2022, come rideterminati, in relazione alle sole annualità 2020 e 2021, in esito del controllo sul rendiconto 2021.

Tabella n. 25 – Indebitamento a rendiconto 2022. Raffronto tra i valori del 2021 con quelli del 2022.

ENTE	Totale debito contratto a rendiconto		ENTE	Totale debito contratto a rendiconto	
	2021	2022		2021	2022
Allein	399.289,54	339.193,55	La Magdeleine	57.827,70	52.862,61
Antey-Saint-André	0,00	0,00	La Salle	1.174.427,32	965.774,62
Arnad	0,00	0,00	La Thuile	147.278,51	83.348,59
Arvier	227.943,45	194.084,97	Lillianes	122.619,06	94.793,35
Avise	112.604,18	68.094,11	Montjovet	451.926,21	368.661,88
Ayas	153.495,36	104.441,57	Morgex	1.015.523,91	957.657,28
Aymavilles	407.996,15	388.957,26	Nus	487.682,92	451.748,97
Bard	0,00	0,00	Ollomont	222.710,61	157.401,46
Bionaz	240.969,07	191.560,47	Oyace	1.000.289,31	897.127,51
Brissogne	0,00	0,00	Perloz	33.082,64	22.552,65
Brusson	2.481.622,63	2.320.675,67	Pollein	165.476,53	150.070,93
Challand-Saint-Anselme	1.690.853,15	1.590.399,56	Pont-Saint-Martin	107.865,02	73.584,09
Challand-Saint-Victor	0,00	0,00	Pontboset	82.753,81	39.580,53
Chambave	0,00	0,00	Pontey	240.656,40	218.856,41
Chamois	321.996,85	263.793,43	Pré-Saint-Didier	1.201.931,47	1.103.044,98
Champdepraz	0,00	0,00	Quart	4.017.734,25	3.795.666,86
Champorcher	152.483,16	88.903,87	Rhêmes-Notre-Dame	128.696,89	110.834,60
Charvensod	516.110,17	350.229,72	Rhêmes-Saint-Georges	825.636,66	756.212,28
Châtillon	2.003.485,90	1.677.626,46	Roisan	421.019,74	322.154,94
Cogne	53.229,62	2.424,10	Saint-Christophe	287.025,53	176.673,06
Courmayeur	0,00	0,00	Saint-Denis	397.591,58	348.219,70
Donnas	0,00	0,00	Saint-Marcel	650.535,51	531.303,23
Doues	696.569,53	547.896,44	Saint-Nicolas	184.154,65	107.140,94
Emarèse	121.681,08	82.931,22	Saint-Oyen	333.391,03	298.189,19
Etroubles	588.739,17	502.923,53	Saint-Pierre	2.023.224,80	1.757.098,22
Fénis	629.896,30	541.553,95	Saint-Rhémy-en-Bosses	777.424,01	652.948,42
Fontainemore	425.800,75	431.664,51	Saint-Vincent	4.406.528,93	4.186.139,15
Gaby	0,00	0,00	Sarre	694.914,03	369.964,97
Gignod	0,00	0,00	Torgnon	895.197,20	789.412,32
Gressan	1.126.361,97	1.094.351,86	Valgrisenche	279.291,49	269.414,99
Gressoney-La-Trinité	0,00	0,00	Valpelline	1.057.479,57	902.043,37
Gressoney-Saint-Jean	204.242,72	122.210,88	Valsavarenche	617.867,45	517.341,73
Hône	299.231,92	260.226,92	Valtournenche	2.576.576,84	2.318.355,61
Introd	124.797,97	97.068,77	Verrayes	951.795,77	839.793,08
Issime	0,00	0,00	Verrès	18.583,26	9.534,55
Issogne	0,00	0,00	Villeneuve	905.761,09	676.947,27
Jovençan	0,00	0,00	TOTALE	41.941.882,34	36.633.667,16

Fonte: elaborazione Corte dei Conti su dati Questionario 2022 - Sezione III - Dati di indebitamento.

Il debito da finanziamento degli enti locali valdostani è in progressiva e costante contrazione. Oltre alla riduzione indicata nella tabella sopra riportata tra l'esercizio 2021 e il 2022 (-5.308.215,18), si osserva nel triennio 2020-2022 una diminuzione complessiva di circa 14 milioni di euro.

Sebbene tutti gli enti non presentino sofferenze in relazione alla soglia del parametro di deficitarietà P4 (cfr. precedente paragrafo n. 3), in 9 Comuni (in diminuzione rispetto ai 13 rilevati nel 2021) il totale del debito supera il milione di euro; tra questi, in 4 Comuni (in diminuzione rispetto ai 6 rilevati nel 2021) supera i due milioni di euro. Le marcate differenziazioni, già più volte evidenziate da questa Sezione, che caratterizzano il sistema dei Comuni valdostani (non ultimo per: dimensione quantitativa del bilancio - entrate/spese; struttura organizzativa e unità di personale; numero di abitanti), si palesano, in tale ambito in modo piuttosto evidente, con riferimento a due indicatori: l'indice di rigidità del bilancio²⁸ e l'indebitamento pro-capite medio²⁹. I 4 Comuni con il debito residuo più elevato (superiore a due milioni di euro) - nell'ordine Saint-Vincent (euro 4.186.139,15), Quart (euro 3.795.666,86), Brusson (euro 2.320.675,67) e Valtournenche (euro 2.318.355,61) - presentano tutti un'incidenza delle spese rigide sulle entrate correnti inferiore al 30%. Tra questi Enti, il Comune di Brusson risulta essere quello con l'indice di rigidità di bilancio più elevato (27,02%) nonché con il debito pro-capite più alto pari ad euro 2.692,20, mentre il Comune di Valtournenche, pur avendo il secondo valore di indebitamento pro-capite, pari ad euro 1.042,43, risulta essere l'Ente con l'indice di rigidità più basso (17,00%) dei quattro Enti in evidenza. Seguono poi il Comune di Quart e di Saint-Vincent con un indebitamento pro-capite, rispettivamente di euro 931,45 ed euro 926,75, ed un indice di rigidità, rispettivamente, del 20,68% e 19,59%.

Questa Sezione rinnova la raccomandazione ai predetti Comuni di porre la massima attenzione in relazione alla sostenibilità finanziaria, anche in termini prospettici, del debito residuo. Tale raccomandazione va rinnovata anche a quei Comuni che, seppur non presentino analoghe dimensioni quantitative del debito, hanno un valore dell'indebitamento medio pro-capite (in valore assoluto) piuttosto elevato.

Nel referto del rendiconto 2021 questo Collegio - avendo accertato la mancata indicazione da parte dei Comuni di Aymavilles, La Thuile, Lillianes, Perloz, Pré-Saint-Didier, Sarre, Valgrisenche e Valtournenche del dato relativo al debito medio pro-capite, pur in presenza di debiti da finanziamento - raccomandava ai predetti Enti di provvedere in merito per il futuro e di controllare i dati inseriti nel Prospetto degli indicatori e risultati attesi trasmesso alla BDAP. Al riguardo, si

²⁸ Calcolato con la seguente formula: [ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + impegni (Macroaggregati 1.1 "redditi da lavori dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata corrente concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate + Utilizzo Fondo Anticipazione DL 35/2013).

²⁹ Calcolato con la seguente formula: debito da finanziamento al 31.12 / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile).

evidenzia che i Comuni di Pré-Saint-Didier (valore a zero, con debito residuo al 31.12.2022 di euro 1.103.044,98) e di Valgrisenche (importo non valorizzato, nonostante il debito residuo al 31.12.2022 sia pari a 269.414,99) presentano nuovamente la stessa lacuna informativa. Di conseguenza, si rinnova ai due Comuni sopra richiamati la raccomandazione di svolgere idonei controlli relativamente alla correttezza della documentazione trasmessa alla BDAP.

Dalle informazioni contenute nei questionari trasmessi dagli Organi di revisione risulta, inoltre, che:

- anche per l'esercizio 2022 il controllo svolto conferma che nessuno dei Comuni in esame ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati;
- i Comuni di Challand-Saint-Victor e Fontainemore hanno attivato nuovi investimenti e risultano rispettate le condizioni poste dall'art. 203, comma 1, del TUEL nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento. Viene, altresì, attestato il rispetto degli adempimenti di cui all'art. 203, comma 2, del medesimo testo unico, con riferimento all'adeguamento del DUP e del bilancio di previsione degli esercizi successivi per la copertura finanziaria degli oneri del debito e per le spese di gestione dell'investimento;
- non sono presenti garanzie (quali fideiussioni o lettere di patronage) o altre operazioni di finanziamento in favore dei propri organismi partecipati o di soggetti da questi diversi, ad eccezione del Comune di Courmayeur, il quale, come per l'anno precedente, riporta nella relazione dell'Organo esecutivo che con deliberazione consiliare n. 5 del 22.01.2018 ha disposto *"tra l'altro, di dare atto del mantenimento della Fideiussione specifica rilasciata alla UniCredit S.p.A. – Agenzia di Courmayeur con deliberazione consiliare n 41/16, a favore della Centro Servizi Courmayeur S.r.l., a fronte del Finanziamento chirografario concesso in data 18/10/2016 per originari 400.000,00 euro e di residui alla data del 31.12.2021 di 112.444,00 euro, scadenza 31/10/2023 assistito da garanzia consortile Confidi Valle d'Aosta."* Al riguardo, questo Collegio prende atto che, nella relazione sulla gestione dell'esercizio 2023, predisposta dall'Organo esecutivo e trasmessa alla BDAP, viene riportato quanto segue: *"A seguito della scadenza in data 31/10/2023 del Finanziamento chirografario concesso a favore della partecipata CSC Srl da UniCredit SpA in data 18/10/2016 per originari 400.000,00 euro è venuta meno la fidejussione specifica rilasciata con deliberazione consiliare n. 41/2016"*. Ciò nondimeno, in merito a tale garanzia e alla partecipazione totalitaria nella predetta società *in house*, questa Sezione nel rinviare alle considerazioni formulate nei referti precedenti (cfr. deliberazione n. 23/2023 e n. 31/2023) richiama quanto da ultimo statuito con deliberazione n. 22/2024, laddove viene accertato che al termine dell'esercizio 2022 la società in argomento raggiunge un risultato di esercizio positivo (euro 1.001,00) a differenza della perdita rilevata invece nel 2021 (-49.000,00), che risulta l'unico risultato negativo del quinquennio 2018-2022. Tuttavia, questa Sezione ha rilevato che il *"recente d.lgs. 201/2022 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), all'art. 17, comma 5, prevede che «L'ente locale precede all'analisi*

periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'art. 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione». La Sezione dà atto che tali ragioni non sono espressamente riportate nel provvedimento di approvazione della revisione periodica e invita l'Ente a provvedere in occasione della prossima revisione da effettuare entro il 31 dicembre 2024» (cfr. deliberazione n. 22/2024). Questo Collegio, pertanto, reitera al Comune di Courmayeur l'invito sopra riportato;

- in nessun Comune sono presenti somme riportate a Fondo pluriennale vincolato derivanti dall'indebitamento e non movimentate da oltre un esercizio, nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 5.4.8, del principio contabile n. 4/2, allegato al d.lgs. n. 118/2011;
- nei Comuni di Brusson, Châtillon, Fontainemore, Saint-Vincent, Valgrisenche, Valpelline e Valsavarenche sono presenti somme derivanti dall'indebitamento affluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione al 31.12.2022, ovvero non utilizzate nel corso dell'esercizio per le finalità originariamente programmate e per i seguenti importi: Brusson euro 270.462,11; Châtillon euro 43.585,49; Fontainemore euro 12.737,15; Saint-Vincent euro 56.932,58; Valgrisenche euro 2.754,83; Valpelline euro 353.488,72; Valsavarenche euro 345.896,07.

Tra questi, i Comuni di Châtillon, Saint-Vincent, Valsavarenche e Valpelline presentavano somme derivanti da indebitamento alimentanti la quota vincolata del risultato di amministrazione già a rendiconto 2021 (cfr. deliberazione n. 31/2023). Ciò significa che per due esercizi consecutivi i predetti quattro Comuni non hanno utilizzato le risorse a disposizione.

Al riguardo, questa Sezione ha già sottolineato come *«la permanenza di somme derivanti dall'indebitamento nella quota vincolata del risultato di amministrazione, senza una tempestiva valutazione delle azioni da porre in essere in ordine a riduzioni o devoluzioni, comporta per le amministrazioni interessate un'assunzione di oneri a carico del bilancio comunale a fronte di risorse disponibili ma non impiegate nel ciclo produttivo»* (cfr. deliberazione n. 31/2023).

Ciò posto, anche al fine di verificare se quanto prefigurato da tutti i sette Comuni interessati (Brusson: *“devoluzione da effettuare nel 2023 o successivi”* per l'intera somma; Châtillon: *“riduzione”* per l'intera somma; Fontainemore: *“applicazione nell'esercizio 2023”* dell'intera somma; Saint-Vincent: *“possibile impiego per ulteriori lavori”* dell'intera somma; Valgrisenche *“Futura devoluzione”* per l'intera somma; Valpelline: *“devoluzione da chiedere”* per l'intera somma; Valsavarenche *“in corso di devoluzione”* per euro 322.332,36 e *“ancora da devolvere”* per la parte rimanente), questa Sezione si riserva di effettuare ulteriori controlli in sede di esame del rendiconto 2023.

Resta ferma, in ogni caso la raccomandazione ai sopra citati Comuni di porre in essere, nell'ambito delle proprie scelte discrezionali di programmazione, ma nel rispetto dei principi di

efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della corretta e sana gestione del bilancio, le soluzioni più idonee all’utilizzo delle risorse disponibili.

4.10 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

La realizzazione del PNRR, oltre a specifici controlli sull’attuazione di determinati progetti riferiti agli enti locali³⁰, è già stata oggetto di monitoraggio da parte di questa Sezione, con l’intento principale di fornire, alla luce delle diverse fonti informative (di cui la principale, in quanto ufficiale, è rappresentata dalla banca dati Re.GiS, ex art. 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178), un quadro sempre più aggiornato e coerente circa il numero di progetti ricadenti nel territorio regionale e il loro ammontare, disaggregato in ragione dei diversi soggetti attuatori (Regione, Enti locali, Altri soggetti, ecc.).

Ciò è avvenuto con le seguenti deliberazioni: n. 7/2023 (Rapporto sullo stato di attuazione del PNRR nella Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallé d’Aoste per l’anno 2022); n. 30/2023 (Rapporto sullo stato di attuazione del PNRR nella Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallé d’Aoste. Primo semestre 2023) e n. 3/2024 (Rapporto sullo stato di attuazione del PNRR nella Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallé d’Aoste. Secondo semestre 2023).

Oltre ai profili informativi circa il numero dei progetti e il correlato finanziamento sopra richiamati, ai quali in questa sede si rinvia, ulteriori dati e indicazioni sono inseriti nei questionari licenziati dalla Sezione delle Autonomie con riferimento ai bilanci di previsione 2022-2024 e 2023-2025, che attengono anche al controllo degli ambiti organizzativi e gestionali degli Enti locali soggetti attuatori di progetti PNRR, i quali sostanziano un compendio documentale di particolare approfondimento anche in relazione all’esercizio in esame, specie con riferimento al principio di continuità dei bilanci. Per quanto riguarda i 73 comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in base alle informazioni rese nel questionario sul bilancio di previsione 2022-2024 (sezione V), si rileva:

- 52 comuni³¹ (il 71% del totale scrutinato) avevano in corso di attuazione (63 progetti), o in previsione di attivare (76 progetti), interventi correlati al PNRR o al PNC. Il numero totale di progetti era 139, per un totale di euro 42.776.919,53;
- i progetti riguardano le seguenti missioni:

³⁰ Cfr. deliberazione di questa Sezione n. 4/2023, avente ad oggetto “*Prima relazione sugli esiti del controllo concomitante sul progetto «Arvier Agile. La cultura del cambiamento», Missione 1, Componente 3, Misura 2, Investimento 2.1 «Attrattività dei Borghi-Linea di azione A», finanziato nell’ambito del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)*”.

³¹ Allein, Arnad, Arvier, Bard, Bionaz, Brissogne, Challand-Saint-Victor, Chambave, Champdepraz, Champorcher, Charvensod, Donnas, Doues, Fénis, Fontainemore, Gaby, Gignod, Gressan, Gressoney-La Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Hône, Introd, Issime, Issogne, Jovençan, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Lillianes, Nus, Ollomont, Oyace, Perloz, Pollein, Pont-Saint-Martin, Pontboset, Pré-Saint-Didier, Quart, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Roisan, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Oyen, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre, Valpelline, Valtournenche, Verrès, Villeneuve.

- M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo.
 - M2. Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica.
 - M4. Istruzione ricerca.
 - M5. Inclusione e coesione.
- le missioni 3 e 6 non vengono qui dettagliate in quanto non risultavano progetti individuati in tali ambiti. Il riepilogo del numero di progetti e del totale in euro di ogni missione sono riepilogati nella tabella seguente:

Tabella n. 26 – Riepilogo progetti PNRR Comuni sotto 5.000 abitanti, dettagliati per missione a previsionale 2022/2024.

Missione	Progetti correlati	Importo	% su n. progetti	% su importo
1	63	21.920.200,92 €	45,32%	51,24%
2	68	15.320.192,14 €	48,92%	35,81%
3	0		0,00%	0,00%
4	4	4.306.526,47 €	2,88%	10,07%
5	4	1.230.000,00 €	2,88%	2,88%
6	0		0,00%	0,00%
TOTALE	139	42.776.919,53 €	100,00%	100,00%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati sez. V questionari previsionali 2022-2024.

Alla chiusura dell'esercizio 2022, come indicato da questa Sezione (cfr. deliberazione n. 7/2023), si ha invece la situazione seguente:

Tabella n. 27 – Riepilogo progetti PNRR Comuni sotto 5.000 abitanti- Deliberazione n. 7/2023 (al netto del Comune di Aosta).

Missione	Progetti correlati	Importo	% su n. progetti	% su importo
1	77	24.683.798,00 €	23,12%	40,31%
2	250	29.091.871,13 €	75,08%	47,51%
3	0	- €	0,00%	0,00%
4	6	7.461.615,20 €	1,80%	12,18%
5	0	- €	0,00%	0,00%
6	0	- €	0,00%	0,00%
TOTALE	333	61.237.284,33 €	100,00%	100,00%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Re.GiS.

La tabella che segue evidenzia l'incremento del numero e del valore totale in euro degli interventi realmente attivati nell'anno 2022 rispetto a quanto ipotizzato dagli Enti nel previsionale 2022/2024:

Tabella n. 28 – Variazione totale progetti PNRR rispetto al previsionale 2022/2024.

Missione	Progetti correlati	Importo	% su n. progetti	% su importo
1	14	2.763.597,08 €	7,22%	14,97%
2	182	13.771.678,99 €	93,81%	74,60%
3	0	- €	0,00%	0,00%
4	2	3.155.088,73 €	1,03%	17,09%
5	-4	- 1.230.000,00 €	-2,06%	-6,66%
6	0	- €	0,00%	0,00%
TOTALE	194	18.460.364,80 €	100,00%	100,00%

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Re.GiS..

Dei 139 progetti segnalati da parte di 52 Enti in fase previsionale, nel corso del 2022 tutti i Comuni valdostani con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti risultano soggetti attuatori di progetti PNRR. Il numero dei progetti censito su Re.GiS risulta 333. Gli importi totali sono aumentati di circa un terzo, passando da euro 42.776.919,53 a previsionale 2022-2024 ad euro 61.237.284,33 a fine 2022.

Anche l'aumento in termini di importi finanziati appare significativo e si attesta, infatti, a circa il +43%, comunque, in modo non proporzionale rispetto all'aumento del numero dei progetti. Il valore della Missione 2 aumenta di meno del 50% rispetto al quadruplicarsi del numero dei progetti. In tal senso è di maggior rilievo la Missione 4 che, a fronte di un aumento di soli 2 progetti, genera una differenza di euro 3.155.088,73.

In analisi prospettica, il valore di euro 61.237.284,33 relativo ai 333 interventi attivi a fine 2022 aumenta ad euro 69.779.003,36 al 30 giugno 2023 per un totale di 663 interventi e, infine, in base all'ultima rilevazione della Sezione, euro 75.965.469,04 al 31 dicembre 2023, per un totale di 802 progetti finanziati (si ribadisce, ad esclusione dei progetti PNRR con soggetto attuatore il Comune di Aosta che non rientra negli enti oggetto del presente referto). I predetti valori, come riportato nella deliberazione di questa Sezione n. 30/2023, attengono a controlli esperiti in ordine alle diverse fonti informative. Si rammenta, infatti, che il questionario sul bilancio di previsione 2023-2025, conteneva una specifica tabella denominata "tabella PRNN-PNC", riportante un elenco precompilato degli interventi finanziati (in base ai dati DIPE³²) rispetto al quale i Comuni avrebbero dovuto effettuare le opportune verifiche di coerenza e, eventualmente, aggiungere eventuali CUP non presenti nel predetto elenco, alla data del 30 giugno 2023. Tale rilevazione è stata, peraltro, preceduta da una richiesta istruttoria, finalizzata ai rapporti di monitoraggio svolti da questa Sezione e in precedenza indicati, alla data del 22

³² Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

maggio 2023. Come ragionevolmente presumibile, anche in rapporto alla progressiva alimentazione del sistema informativo Re.GiS e alle difficoltà incontrate dagli enti nella fase iniziale di caricamento dei dati, gli esiti delle predette rilevazioni restituiscono una situazione concernente gli interventi PNRR ben più significativa rispetto ai dati indicati a bilancio di previsione 2022-2024, così come anche rispetto all'annualità 2022, e tengono conto anche di progetti finanziati a titolo del PNRR non ancora presenti in Re.GiS alla data della rilevazione, ma segnalati dai Comuni come finanziati nell'ambito del Piano³³. In base ai dati e alle informazioni dichiarati dagli Enti e riportati nella tabella sopra richiamata, con riferimento ai progetti PNRR/PNC alla data del 30 giugno 2023, risultano “conclusi” n. 270 progetti dei 663 censiti in Re.GiS, afferenti in prevalenza alle Missioni M2C4 (192 progetti conclusi) e M1C1 (71 progetti conclusi).

Il questionario del bilancio di previsione 2022-2024, che interessa la prima annualità di cui al presente rendiconto, richiede alcune informazioni specifiche riguardanti il personale, le modalità di contabilizzazione dei progetti e l'organizzazione, di cui sono di seguito sintetizzati gli esiti (in relazione ai soli 52 Comuni che hanno dichiarato progetti attivi/da attivare):

- con riferimento alla struttura organizzativa, 49 enti dichiarano di averne verificato l'adeguatezza in relazione ai progetti da realizzare, ad esclusione del Comune di Valtournenche che risponde negativamente; inoltre n. 2 Enti (Charvensod e Pollein) dichiarano “*non ricorre la fattispecie*”. Si richiamano, ancora una volta, gli Organi di revisione a porre la massima

³³ Si fa riferimento, in particolare, ai progetti afferenti alle seguenti misure:

- Misura M1C1 – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA. Si tratta di interventi per i quali il MITD (Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale), negli avvisi pubblici di presentazione delle domande pubblicati su PAdigitale 2026, ha dato disposizioni specifiche sull'alimentazione della Banca dati Re.GiS ai soggetti attuatori. Questi ultimi devono limitarsi a fornire i dati relativi all'avanzamento fisico, procedurale e finanziario dell'intervento nel fascicolo che è caricato, nella Banca dati Re.GiS, dal Ministero dopo essere stato accolto. Per questo motivo, tutta una serie di interventi riferibili a questa Misura viene comunicata dai Comuni come interventi finanziari ma non risultano, alla data della presente rilevazione, dall'estrazione Re.GiS in quanto, verosimilmente, non ancora caricati. Pertanto, si ritiene che tutti gli interventi comunicati dai Comuni e riferibili alla Missione relativa alla Digitalizzazione M1C1 debbano considerarsi ricompresi nei finanziamenti PNRR, anche se non risultanti dall'estrazione Re.GiS. Trattasi di progetti caratterizzati dal sistema “*Lumb Sum*”, ossia mediante un'erogazione finale forfettaria subordinata al raggiungimento degli obiettivi prefissi e non in base alla rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta.
- Misura M2C4I2.2 – Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni. Per questi interventi il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ha dato disposizione analoga alla precedente. Il caricamento del fascicolo in Re.GiS viene eseguito dal Ministero, mentre l'alimentazione del fascicolo per la rendicontazione spetta al soggetto attuatore. Come in precedenza, anche questi interventi si considerano finanziati nell'ambito del PNRR anche se non sono ancora rinvenibili nella Banca dati Re.GiS. Trattasi di progetti “non nativi” PNRR, ovvero azioni finanziate a titolo di precedenti disposizioni normative statali attratte, successivamente, nella definizione del Piano di Ripresa e Resilienza italiano e confluire nel correlato budget complessivo (ex articolo 1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2021 e articolo 1, commi 29 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli anni dal 2020 al 2024).

attenzione e cura nella compilazione dei questionari. Nel caso di specie, come in altri successivi, la domanda agli enti con progetti attivi/da attivare non può che essere positiva o negativa, il “nrf” potrebbe, eventualmente, essere ipotizzato per gli enti che non hanno progetti, ma nessuno di questi ha risposto in tal senso;

- solo 10 Enti hanno dichiarato di aver predisposto la pianificazione del fabbisogno del personale 2022/2024 in maniera coerente ai progetti del PNRR; 8 Enti hanno risposto negativamente, in questo evidenziando una carenza nell’analisi delle esigenze gestionali del personale. I 34 Enti rimanenti che hanno risposto “nrf” sono Enti che hanno dichiarato l’adeguatezza della struttura organizzativa;
- nessun Ente dichiara di aver avuto in servizio, nel corso del 2022, personale a tempo determinato, in deroga agli ordinari limiti, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 31-bis del d.l.152/2021;
- circa la modalità di contabilizzazione, gli Organi di revisione degli enti attestano che solo in 31 di essi è stata verificata l’avvenuta predisposizione di appositi capitoli all’interno del PEG, ai sensi dell’art. 3, comma 3 del DM 11 ottobre 2021, necessari a garantire l’individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico al tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa. Nei rimanenti Comuni con progetti PNRR, n. 15 rispondono negativamente e n. 6 che non ricorre la fattispecie (Champorcher, Gaby, La Magdeleine, Pontboset, Roisan e Valtournenche), che, in tale caso, deve essere assimilata a risposta negativa. Anche l’esito alla richiesta riguardante la possibilità di tracciamento di tali capitoli, desta perplessità, atteso che 37 Enti rispondono positivamente, 4 negativamente e 11 “nrf”;
- il solo Comune di Arvier dichiara di aver previsto di richiedere le anticipazioni al MEF ai sensi dell’art. 9 del d.l. 152/2021, mentre risultano essere 6 (Arnad, Fénis, Issime, Issogne, Nus, Pré-Saint-Didier) gli Enti che hanno ricevuto risorse ai sensi dell’art. 2 del D.M. 11 ottobre 2021;
- 7 Comuni (Bard, Charvensod, Gressoney-La-Trinité, Pont-Saint-Martin, Saint-Nicolas, Saint-Oyen e Saint-Pierre) si sono avvalsi della facoltà prevista dall’art. 15, co. 4, d.l. n. 77/2021 e hanno, quindi, accertato le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti, senza attendere l’impegno dell’amministrazione erogante;
- gli Organi di revisione di 15 Enti dichiarano di aver effettuato le verifiche specifiche sulle modalità di accertamento, gestione e rendicontazione dei Fondi del PNRR anche tenuto conto delle indicazioni sulle modalità di contabilizzazione indicate nella FAQ 48 del 15/12/2021 (art. 9 del d.l. 152/2021, dall’articolo 2 del DM 11 ottobre 2021 e dall’art. 15, co. 3, d.l. n. 77/2021) di

Arconet. Risposta negativa da parte dei Revisori di 12 Comuni (Allein, Arvier, Bionaz, Brissogne, Chambave, Gignod, La Salle, Lillianes, Ollomont, Pré-Saint-Didier, Quart e Villeneuve) che motivano l'assenza in quanto gli interventi sono ancora in fase di attuazione. Infine, per 25 Comuni viene indicato "*non ricorre la fattispecie*";

- tutti gli Enti dichiarano di prevedere di adottare ogni iniziativa necessaria per assicurare il rispetto delle scadenze di rendicontazione in modo da consentire la presentazione delle richieste di pagamento secondo il calendario indicativo stabilito nell'Accordo operativo, ad eccezione, ancora una volta, del Comune di Valtournenche che risponde "nrf";
- soltanto in 10 Comuni (Arnad, Donnas, Doues, Gressoney-Saint-Jean, Issogne, Oyace, Quart, Roisan, Saint-Denis e Verrès) i rispettivi Organi di revisione dichiarano di aver rilevato l'implementazione di un sistema interno di audit, eventualmente anche attraverso un adeguamento del sistema dei controlli interni, indicando la figura del Segretario quale incaricato dello stesso. Risposta negativa da parte di 29 Comuni e 13 "nrf", anche in tal caso da interpretare come risposta negativa, soprattutto in quanto, alla richiesta se gli Organi di revisione abbiano verificato l'adeguatezza del sistema dei controlli interni al fine di individuare criticità, anche per frodi, nella gestione dei fondi collegati all'attuazione degli interventi a valere sul PNRR, 45 Enti rispondono affermativamente e 7 negativamente (Challand-Saint-Victor, Charvensod, Fontainemore, La Salle, Pollein, Pré-Saint-Didier e Valtournenche).

Con riferimento a quanto precede, si osserva un avvio delle attività nell'annualità 2022 che sconta, preliminarmente, una non puntuale aderenza alle disposizioni concernenti la contabilizzazione delle risorse PNRR, di cui al DM 11 ottobre 2021, necessaria a garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico al tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa. Tale criticità appare, comunque, risolta, nell'esercizio successivo, come ricavabile dalle attestazioni rese, sul punto, dagli Organi di revisori nel questionario sul bilancio di previsione 2023-2025.

In relazione, poi, ai controlli svolti sia dagli Organi di revisione sia dagli Enti, questa Sezione raccomanda, ai primi, di svolgere ogni idonea verifica sulle modalità di accertamento, gestione e rendicontazione dei Fondi del PNRR, anche in relazione alla corretta alimentazione della banca dati Re.GiS, oltre a porre la massima attenzione nelle attestazioni rese nei questionari trasmessi a questa Corte, tenuto conto che la risposta "*non ricorre la fattispecie*" - come visto largamente utilizzata ma, su molti punti, per nulla conferente - deve essere utilizzata per segnalare che l'oggetto della domanda non è pertinente alle competenze o alle caratteristiche gestionali dell'Ente.

Quanto ai secondi, considerato il ridotto numero di enti nei quali è stata verificata l'implementazione dei controlli interni, come innanzi riportato, questa Sezione rammenta che il potenziamento dei

controlli interni di tutti i soggetti attuatori di progetti PNRR discende direttamente dall'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241, che disciplina il Dispositivo per la ripresa e la resilienza. La citata disposizione prevede che, nell'attuare il Dispositivo, gli Stati membri debbano adottare tutte le misure necessarie per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sia conforme al diritto dell'Unione e a quello nazionale applicabili, in particolare, per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interesse. Si rammentano, al riguardo, gli adempimenti posti in capo ai soggetti attuatori in tema di procedure, gestione e rendicontazione dei progetti, come declinati nella circolare MEF/RGS 11 agosto 2022, n. 30 e nelle Linee guida ad essa allegate.

Inoltre, in relazione alle verifiche in merito al rispetto del divieto del "doppio finanziamento", disposto all'art. 9 del sopra citato Regolamento (UE), si rammenta che la circolare MEF del 14 ottobre 2021, n. 21 annovera, tra gli obblighi da rispettare per tutti i progetti finanziati dal PNRR, l'assenza di doppio finanziamento, definito come "*una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale*".

Risulta, pertanto, ammissibile il cumulo di diverse fonti di finanziamento per costi diversi del medesimo progetto. Tale possibilità, nel rispetto del divieto di doppio finanziamento, è stata da ultimo ribadita dalla circolare MEF del 31 dicembre 2021, n. 33 concernente chiarimenti sull'addizionalità, il finanziamento complementare e obbligo di assenza del doppio finanziamento. Con tale atto, infatti, la Ragioneria dello Stato, nel richiamare i due principi portanti della normativa europea, il divieto di doppio finanziamento e il cumulo dei finanziamenti, chiarisce che, fatto salvo il divieto di doppio finanziamento, le misure finanziate all'interno del PNRR possono essere cumulate con altre agevolazioni, purché si tenga conto dei limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresa quelli riferiti agli aiuti di stato.

Per quanto sopra, si raccomanda agli Enti scrutinati di implementare, in rapporto alla propria specifica dimensione organizzativa, il sistema dei controlli nel rispetto della richiamata disciplina.

5. Le risorse umane dei Comuni valdostani.

Come già evidenziato, a più riprese, da questa Sezione, il sistema dei Comuni valdostani si delinea piuttosto differenziato, sebbene tutti gli Enti di cui si esso compone, ad eccezione del Comune di Aosta, siano ascrivibili, sotto il profilo demografico, nell’alveo della categoria normativa dei “piccoli comuni”³⁴. Nell’ambito dei 73 enti scrutinati, si rileva la situazione seguente: 42 enti (pari al 57,5%) con popolazione inferiore a 1.000 unità; 14 enti (pari al 19,2%) con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti; 9 enti (pari al 12,3%) con popolazione compresa tra 2000 e 3.000 abitanti; 4 enti con popolazione tra 3.000 e 4.000 abitanti (pari a 5,5%) e, infine, 4 enti con popolazione compresa tra 4.000 e 5.000 abitanti (pari al restante 5,5%).

Tale diversificazione demografica ha, in generale, inevitabili riflessi anche sulle dimensioni della struttura organizzativa e del bilancio.

Se, con riferimento a quest’ultimo, sia in base agli esiti del presente referto, sia in base al quadro tendenziale dell’ultimo quinquennio, è possibile riscontrare una tenuta del sistema in termini di dinamica degli equilibri, in relazione alle risorse umane effettivamente nella disponibilità degli enti locali – come peraltro rappresentato da diversi Comuni nei numerosi riscontri istruttori – la situazione appare meno rassicurante.

In sede di controllo del rendiconto 2017 (cfr. deliberazione n. 6/2020), questa Sezione ha aggiornato gli approfondimenti svolti in precedenza (cfr. deliberazione n. 17/2017) relativamente alle risorse umane dipendenti degli Enti locali della Regione.

In quella sede veniva rilevato che il dato complessivo riferito al 2017, pari a 2.073 unità di personale, che si profilava in leggero incremento rispetto al 2016 (+10 unità), era la risultante dell’incremento di personale nelle Unités (780 unità complessive, +5,9% rispetto al 2016) e del decremento di personale nei Comuni (1.293 unità complessive, -3,8% rispetto al 2016).

Per questi ultimi, si osservava che la contrazione di personale a tempo indeterminato nel periodo 2012-2017 era stata di 214 unità. Veniva, ulteriormente, evidenziato che “*Tale dato, pur tenendo conto che diverse funzioni comunali sono transitate alle Unités, disegna un quadro di potenziale criticità, soprattutto per quanto riguarda la “tenuta organizzativa” di tali enti, la cui tipologia dimensionale è connotata da contingenti piuttosto ridotti in termini di risorse umane effettivamente disponibili per il presidio di funzioni tanto importanti quanto necessarie (ad esempio, servizi finanziari e servizi tecnici). Se nel 2012 i comuni con*

³⁴ L’art. 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (recante “*Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni*”) riporta la seguente definizione: “*Ai fini della presente legge, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti*”. Il successivo DPCM 23 luglio 2021 (recante “*Definizione dell’elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158*”, riporta, all’allegato a), tutti i 73 comuni valdostani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

meno di dieci addetti erano 27, nel 2017 salgono a 33, pari al 45% del totale; tra questi, 9 non superano i cinque addetti”.

Rimarcava, infine, la Sezione che, come già evidenziato nel citato referto del 2017, “*Alla crisi economica manifestatasi nel 2008 e alle connesse esigenze di riduzione della spesa, anche in relazione al rispetto dei vincoli europei, è conseguita poi una rinnovata attenzione dei legislatori nei confronti dell’impiego delle risorse pubbliche, mediante l’introduzione di misure di contenimento della spesa per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni più severe, peraltro non facilmente coniugabili con quelle volte a incrementare la produttività del lavoro e il miglioramento dei servizi a favore dei cittadini e delle imprese”.*

L’evoluzione del personale in forza agli enti locali è stata ulteriormente monitorata in sede di controllo dei bilanci di previsione 2020-2022 e 2021-2023, ed ha interessato, in base ai dati all’epoca disponibili, il triennio 2018-2020 (cfr. deliberazione n. 25/2022). In quella sede, questa Sezione osservava che, rispetto al 2017, le unità complessive “*aumentano nel 2018 di 6 unità (da 2.073 a 2.079).* Per contro, si assiste ad una marcata diminuzione nel 2019 (-67 unità) e ad una ancor più significativa riduzione nel 2020 (-79). Nel complesso le risorse disponibili a tempo indeterminato diminuiscono dal 2017 al 2020 di 140 unità. Ciò si è verificato in maniera più consistente nei Comuni (-101 unità) che non nelle Unités (-39 unità). Per quanto riguarda i profili dimensionali riferiti a ciascun Comune, si osserva che, se nel 2012 i Comuni con meno di 10 addetti erano 27 (pari al 37%), nel 2017 salgono a 33 (pari al 45%), e nel 2020 sono 43 (pari al 59%). Tra questi, i Comuni che non superano i cinque addetti sono 18 (Allein, Bard, Bionaz, Chamois, Emarèse, Issime, Jovençan, La Magdeleine, Ollomont, Pontboset, Pontey, Rhêmes-Saint-Georges, Saint-Denis, Saint-Nicolas, Saint-Oyen, Valgrisenche, Valpelline, Valsavarenche). Tale contingente si profila in incremento rispetto alla precedente rilevazione, laddove veniva accertato che nel 2017 i Comuni che non superavano i cinque addetti erano soltanto 9. Per quanto riguarda la struttura del personale a tempo indeterminato, la ripartizione nei diversi ruoli funzionali, riferita all’anno 2020, è riportata nel grafico seguente. Da esso si rileva che poco più della metà (50,50%) è costituita da personale di categoria C (che conferma quanto già rilevato dalla Sezione nella citata deliberazione n. 17/2017). Seguono, in ordine di consistenza numerica le unità della categoria B (25,17%), della categoria D (13,84) e della categoria A (7,21%). I segretari comunali e dirigenti costituiscono, rispettivamente, il 2,68% e lo 0,59%. Sostanzialmente è possibile rilevare che la struttura del personale non si discosta da quella rilevata dalla Sezione nell’anno 2015”.

In sede di esame del rendiconto 2022, questa Sezione ha ritenuto opportuno aggiornare il monitoraggio delle risorse umane degli enti locali valdostani considerando il biennio **2021-2022**, atteso, tra l’altro, che tali annualità sono state caratterizzate dall’avvio delle attività progettuali previste ai sensi del PNRR e del PNC, con conseguenti sollecitazioni di ordine organizzativo, ulteriori rispetto alla gestione delle attività ordinarie.


Nella tabella n.29 e nell’unito grafico n. 8 che seguono, viene riportata l’evoluzione del personale a tempo indeterminato dei Comuni e delle Unités, sulla base delle più attuali rilevazioni disponibili nel Conto annuale riguardante la consistenza del personale e le relative spese sostenute dalle Amministrazioni pubbliche, predisposte a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, riferite al periodo 2012-2022 (non essendo alla data della presente istruttoria ancora disponibili i dati della rilevazione relativi all’anno 2023).³⁵

Con specifico riferimento ai Comuni, nella successiva tabella n. 30 si evidenzia l’andamento del personale a tempo indeterminato disaggregato tra il Comune di Aosta e i restanti 73 Comuni.

³⁵ Come indicato nella circolare MEF-GRS 3 luglio 2024, n. 32, avente ad oggetto “*Il Conto annuale 2023 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165*”, il termine per l’invio dei dati da parte dei soggetti interessati è fissato al 6 settembre 2024.

Tabella n. 29 e grafico n. 8 – Unità di personale a tempo indeterminato nei Comuni e nelle Unités. Periodo 2012-2022.

	Tempo indet. 2012	Tempo indet. 2013	Tempo indet. 2014	Tempo indet. 2015	Tempo indet. 2016	Tempo indet. 2017	Tempo indet. 2018	Tempo indet. 2019	Tempo indet. 2020	Tempo indet. 2021	Tempo indet. 2022	
Personale Comuni	Segretari Comunali	46	46	44	36	34	34	33	32	32	42	40
	Dirigenti	10	9	9	10	7	7	7	7	7	8	8
	Personale non dirigente	1451	1430	1409	1378	1301	1252	1241	1196	1153	1173	1152
	Totale personale comunale	1507	1485	1462	1424	1342	1293	1281	1235	1192	1223	1200
Personale Unité des communes valdotaines	Segretari Unité des communes valdotaines	6	6	7	7	7	7	6	6	7	7	
	Dirigenti	6	5	5	4	2	2	2	2	2	3	
	Personale non dirigente	718	716	695	684	712	771	789	769	733	732	745
	Totale personale Unités des communes valdotaines	730	727	707	695	721	780	798	777	741	741	755
TOTALE		2237	2212	2169	2119	2063	2073	2079	2012	1933	1964	1955



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del Conto annuale del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, riguardante la consistenza del personale e le relative spese sostenute dalle Amministrazioni pubbliche. Aggiornamento agli anni 2021 e 2022.

Tabella n. 30 – Unità di personale a tempo indeterminato nei Comuni e nelle Unités. Periodo 2012-2022. Comune di Aosta e restanti comuni valdostani.

		Tempo indet. 2012	Tempo indet. 2013	Tempo indet. 2014	Tempo indet. 2015	Tempo indet. 2016	Tempo indet. 2017	Tempo indet. 2018	Tempo indet. 2019	Tempo indet. 2020	Tempo indet. 2021	Tempo indet. 2022
Personale tutti i Comuni	Segretari Comunali	46	46	44	36	34	34	33	32	32	42	40
	Dirigenti	10	9	9	10	7	7	7	7	7	8	8
	Personale non dirigente	1451	1430	1409	1378	1301	1252	1241	1196	1153	1173	1152
	Totale personale comunale	1507	1485	1462	1424	1342	1293	1281	1235	1192	1223	1200
Personale comune di Aosta	Segretari Comunali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Dirigenti	8	8	8	8	6	6	6	6	6	7	7
	Personale non dirigente	389	385	378	368	345	334	331	324	312	306	304
	Totale personale comunale	398	394	387	377	352	341	338	331	319	314	312
Personale comuni con meno di 5.000 abitanti	Segretari Comunali	45	45	43	35	33	33	32	31	31	41	39
	Dirigenti	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
	Personale non dirigente	1062	1045	1031	1010	956	918	910	872	841	867	848
	Totale personale comunale	1109	1091	1075	1047	990	952	943	904	873	909	888


Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del Conto annuale del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, riguardante la consistenza del personale e le relative spese sostenute dalle Amministrazioni pubbliche. Aggiornamento agli anni 2021 e 2022.

Come evidenziato nella tabella precedente, nel periodo considerato si osserva una diminuzione di 86 unità nel Comune di Aosta e di 221 nei restanti comuni valdostani. Rispetto al contingente di personale rilevato nel 2012, la diminuzione in termini percentuali è, rispettivamente, del 21,60% e del 19,92%.

Complessivamente, rispetto al 2021, nel 2022 le unità di personale diminuiscono di 9 unità (da 1964 a 1955), dato in controtendenza rispetto all'anno precedente, dove si assisteva ad un aumento di personale (+ 31 unità). Nel complesso le risorse disponibili a tempo indeterminato diminuiscono dal 2019 (ultima annualità pre-pandemica) al 2022 di 57 unità. Ciò si è verificato in maniera più consistente nei Comuni (-35 unità) che non nelle Unités (-22 unità).

Per quanto riguarda i profili dimensionali riferiti a ciascun Comune, si osserva che, se nel 2020 i Comuni con meno di 10 addetti erano 43 (pari al 59%), nel 2021 sono diminuiti a 41 (pari al 55,4%) e nel 2022 restano invariati rispetto all'anno precedente. Tra questi, i Comuni che non superano i cinque addetti sono 14 (Allein, Bard, Bionaz, Chamois, Emarèse, Gaby, Jovençan, La Magdeleine, Lillianes, Ollomont, Pontboset, Saint-Nicolas, Saint-Oyen, Valgrisenche), uno in meno rispetto al 2021 (Saint-Denis per il quale, nel 2022, si rilevano n. 6 unità di personale).

Grafico n. 9 – Profili dimensionali delle unità di personale impiegata nei Comuni – anno 2022




Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del Conto annuale (anno 2022).

Per quanto riguarda la struttura organizzativa del personale a tempo indeterminato, la ripartizione nei diversi ruoli funzionali, riferita all'anno 2022, è riportata nel grafico seguente. Da esso si rileva che poco più della metà (53,50%) è costituita da personale di categoria C. Seguono, in ordine di consistenza numerica, le unità della categoria B (22,70%), della categoria D (14,10%) e della categoria A (5,70%). I segretari comunali e dirigenti costituiscono, rispettivamente, il 3,30% e lo 0,70%. Sostanzialmente è possibile osservare che la struttura del personale non si discosta da quella rilevata

dalla Sezione nel referto sui bilanci di previsione 2020/2022 – 2021/2023 di cui alla deliberazione n. 25/2022.


Grafico n. 10 – Struttura del personale a tempo indeterminato nei Comuni. Anno 2022.



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del Conto annuale (anno 2022).

Analizzando i dati della struttura del personale a tempo indeterminato dei Comuni dell'anno 2012 (primo anno preso in considerazione da questa Sezione), si evince, come da grafico sotto riportato, che la ripartizione dei ruoli funzionali risulta essere la seguente: poco meno della metà (49,50%) è costituita da personale di categoria C, seguono la categoria B (23,95%) e la categoria D (13,67%), mentre le percentuali più esigue (<10%) riguardano la categoria A (9,16%), i Segretari comunali (3,05%) e i Dirigenti (0,67%).

Grafico n. 11 – Struttura del personale a tempo indeterminato nei Comuni. Anno 2012.



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del Conto annuale (anno 2012).

La comparazione della struttura del personale evidenzia come, nell'arco di poco più di un decennio, la contrazione osservata abbia determinato una composizione dei vari livelli funzionali nella quale le qualifiche funzionali più specializzate assumono peso maggiore, con prevalenza, tra queste, della categoria C (+4%) e, in misura più contenuta della categoria D (+0,43%) e dei segretari e dirigenti (+0,33%).

La costante riduzione di personale in precedenza sintetizzata è un fenomeno che nell'ultimo decennio ha interessato tutta la pubblica amministrazione, sebbene con differenti incidenze tra i diversi comparti. Se si confronta l'andamento del personale non dirigente a tempo indeterminato dei Comuni valdostani, da dicembre 2018 a dicembre 2020, con quanto rilevato a livello nazionale per tutti i Comuni, si può notare come la riduzione, intervenuta nei primi, pari al 7,10%, sia più consistente di quella rilevata nei secondi, pari al 3,5% (da 336.511 unità a 325.470). In continuità con quanto esaminato nelle precedenti rilevazioni, questa Sezione osserva che, da dicembre 2021 a dicembre 2022, persiste una riduzione nei Comuni valdostani, seppur meno marcata rispetto agli anni precedenti, pari al 1,79% (da 1.173 a 1.152), ma, al tempo stesso, più significativa di quella registrata a livello nazionale, pari allo 0,43% (da 315.343 a 313.965).

Le tabelle contenenti i dati disaggregati per ciascun Comune, come risultanti dal Conto annuale (anno 2022) e riferiti alle unità di personale a tempo indeterminato, sono allegate alla presente relazione (allegato A).

Quanto al personale non a tempo indeterminato, la rilevazione del Conto annuale contiene dati e informazioni su altro personale utilizzato dagli enti, denominato "*personale con contratto di lavoro flessibile*", che risulta essere una categoria composita (in essa sono ricompresi i contratti a tempo determinato, interinali, formazione lavoro e LSU). Tale categoria, come già in passato rilevato da questa Sezione, appare quantitativamente piuttosto contenuta, e maggiormente presente nelle Unités che non nei Comuni, come riportato nella tabella che segue.

Tabella n. 31 – Personale a tempo determinato nei comuni e nelle Unités. Quadriennio 2019-2022

		2019	2020	2021	2022
Personale Comuni	Unità personale non a tempo indeterminato	46	46	39	59
Personale Unité des communes valdostaines	Unità personale non a tempo indeterminato	83	117	118	113


Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del Conto annuale (anno 2022).

Quanto, infine, al monitoraggio dei costi del personale dei Comuni, come riportati nel Conto annuale riferito agli dati aggiornati al **2022**, è possibile osservare, in correlazione alla diminuzione quantitativa delle unità di personale, un progressivo decremento (ad eccezione dell'annualità 2021) e, dunque, una minore incidenza degli stessi sui bilanci degli enti.

Tabella n. 32 e grafico n. 12 – Costi del lavoro dipendente dei Comuni. Quadriennio 2019-2022.

Costo del lavoro dipendente dei Comuni della Valle d'Aosta (valori espressi in milioni)					
	Voci di spesa	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
1	Retribuzioni lorde personale a tempo indeterminato (parte fissa + variabile della retribuzione)	38,62	37,12	38,79	37,68
2	Retribuzioni lorde personale a tempo determinato	0,2	0,18	0,19	0,24
3	Erogazione buoni pasto + gestione mense	0,47	0,34	0,39	0,53
4	Retribuzioni lorde personale (1+2+3)	39,29	37,64	39,37	38,45
5	Oneri a sociali a carico del datore di lavoro	12,21	10,97	11,27	11,08
6	Benessere del Personale	0,01	0,02	0,01	0,01
7	Somme rimborsate ad amministrazioni per spese personale comandato	3,01	2,68	3,13	3,37
8	Rimborsi ricevuti da amministrazioni per spese di personale	-2,58	-2,96	-3,1	-3,4
9	Redditi da lavoro dipendente (4+5+6+7+8)	51,94	48,35	50,68	49,51
10	Formazione del personale	0,02	0,04	0,05	0,05
11	Indennità di missione e trasferimento	0,02	0,02	0,01	0,01
12	IRAP	3,12	3,02	3,02	3,1
13	Costo del lavoro dipendente (9+10+11+12)	55,10	51,43	53,76	52,67

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati del Conto annuale (anno 2022).



Peraltro, il trend rilevato dei costi del personale conferma la tendenza di lungo periodo della contrazione degli stessi se confrontato con analoghe rilevazioni svolte dalla Sezione (di cui alla citata

deliberazione n. 17/2017) relativamente al periodo 2012-2015, laddove veniva evidenziata una diminuzione della voce finale “Costo del lavoro dipendente” da 62,12 milioni di euro del 2012 a 58,78 milioni di euro del 2015. Tale andamento in riduzione della voce finale si rileva anche negli anni 2016 (56,15 milioni di euro), 2017 (53,14 milioni di euro), 2018 (56,34 milioni di euro), 2019 (55,10 milioni di euro).

Come evidenziato dal precedente grafico, si rileva una diminuzione dei costi del personale nell’anno 2020 rispetto all’anno precedente (da 55,1 a 51,43 milioni di euro), un aumento degli stessi nell’anno 2021 (53,76 milioni di euro) ed un’ulteriore diminuzione, seppure più contenuta, nell’anno 2022 (52,67 milioni di euro); dati che trovano corrispondenza con la variazione del personale impiegato nei Comuni.

Complessivamente è possibile rilevare una diminuzione del costo del personale nei Comuni valdostani dal 2012 al 2022 pari a 9,45 milioni di euro.

La situazione sopra riportata, con specifico riferimento al personale a tempo indeterminato, continua a rappresentare ad avviso della Sezione un elemento di preoccupazione, in particolare per quanto riguarda il presidio di alcune funzioni essenziali (tra le quali i servizi finanziari e i servizi tecnici) e la disponibilità, unitamente alla continuità, di risorse umane preordinate a tali funzioni. Ciò assume ancor più rilevanza se si considerano le risorse finanziarie aggiuntive derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale complementare (PNC) e i vincoli, in termini di raggiungimento degli obiettivi fissati in tempi rigorosamente predeterminati, dagli stessi posti.

Particolare preoccupazione è da intendersi formulata in rapporto ai Comuni con ridotte dimensioni di organici e caratterizzati da uffici “mono-addetto”, laddove la cessazione dal servizio di una sola risorsa di personale o l’elevato *turn-over* possono comportare, specie in termini di necessaria continuità del presidio delle funzioni svolte, criticità relative alla corretta gestione economico-finanziaria e al tempestivo impiego delle risorse finanziarie disponibili.

Questa Sezione si riserva di esperire un ulteriore monitoraggio in sede di esame del rendiconto dell’esercizio 2023.

ALLEGATO A

**PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO NEI COMUNI DELLA VALLE D'AOSTA AL
31.12.2022 (AGGIORNAMENTO AGLI ANNI 2021 - 2022).**

Denominazione Comune	Personale impiegato	Tempo indeterminato 2020				Tempo indeterminato 2021				Tempo indeterminato 2022			
		TEMPO PIENO	P.TIME <50%	P.TIME >50%	TOTALE	TEMPO PIENO	P.TIME <50%	P.TIME >50%	TOTALE	TEMPO PIENO	P.TIME <50%	P.TIME >50%	TOTALE
Allein	Segretario Comunale												
	Personale non dirigente	4		1	5	4		1	5	4		1	5
	Totale personale comunale				5				5				5
Antey S.A.	Segretario Comunale	1		1	1				1	1			1
	Personale non dirigente	9		9	9				9	10			10
	Totale personale comunale				10				10				11
Aosta	Segretario Comunale	1		1	1				1	1			1
	Personale dirigente	6		6	7				7	7			7
	Personale non dirigente	259	5	48	312	249	5	52	306	244	7	53	304
	Totale personale comunale				319				314				312
Arnad	Segretario Comunale												
	Personale non dirigente	9		1	10	10		1	11	10		1	11
	Totale personale comunale				10				11				11
Arvier	Segretario Comunale	1		1	2				2	2			2
	Personale non dirigente	7		4	11	6		5	11	6		5	11
	Totale personale comunale				12				13				13
Avise	Segretario Comunale												
	Personale non dirigente	4		2	6	4		2	6	4		2	6
	Totale personale comunale				6				6				6
Ayas	Segretario Comunale	1		1	1				1	1			1
	Personale non dirigente	18	1	5	24	20	1	6	27	19	1	6	26
	Totale personale comunale				25				28				27
Aymavilles	Segretario Comunale					1			1	1			1
	Personale non dirigente	13	1	2	16	12	1	3	16	12		3	15
	Totale personale comunale				16				17				16
Bard	Segretario Comunale												
	Personale non dirigente	4		4	4				4	3			3
	Totale personale comunale				4				4				3
Bionaz	Segretario Comunale												
	Personale non dirigente	3	2	5	3	2			5	3	2		5
	Totale personale comunale				5				5				5
Brissogne	Segretario Comunale												
	Personale non dirigente	9		1	10	8		2	10	7		2	9
	Totale personale comunale				10				10				9
Brusson	Segretario Comunale					1			1	1			1
	Personale non dirigente	17		5	22	15		7	22	15		7	22
	Totale personale comunale				22				23				23
Challand Saint-Anselme	Segretario Comunale												
	Personale non dirigente	7		2	9	7		2	9	6	1	1	8
	Totale personale comunale				9				9				8
Challand Saint-Victor	Segretario Comunale												
	Personale non dirigente	7		1	8	6		1	7	6		1	7
	Totale personale comunale				8				7				7
Chambave	Segretario Comunale	1		1	1				1	1			1
	Personale non dirigente	9		9	10				10	10			10
	Totale personale comunale				10				11				11
Chamois	Segretario Comunale												
	Personale non dirigente	2		1	3	2		1	3	1		1	2
	Totale personale comunale				3				3				2
Champdepraz	Segretario Comunale												
	Personale non dirigente	8	1	1	10	7	1	1	9	8	1	1	10
	Totale personale comunale				10				9				10
Champorcher	Segretario Comunale												
	Personale non dirigente	7		7	6				6	6			6
	Totale personale comunale				7				6				6
Charvensod	Segretario Comunale					1			1	1			1
	Personale non dirigente	9		3	12	11		2	13	11		3	14
	Totale personale comunale				12				14				15
Châtillon	Segretario Comunale					1			1	1			1
	Personale non dirigente	30		2	32	30		2	32	29		2	31
	Totale personale comunale				32				33				32
Cogne	Segretario Comunale	1		1	1				1				
	Personale non dirigente	16	1	17	18	1			19	17	1	1	19
	Totale personale comunale				18				20				19
Courmayeur	Segretario Comunale		1	1	1	1			1	1			1
	Personale non dirigente	26	3	11	40	30	3	11	44	31	3	11	45
	Totale personale comunale				41				45				46

	Segretario Comunale				1			1	1			1
Donnas	Personale non dirigente	16		1	17	16		1	17	16		16
	Totale personale comunale				17			18				17
Doues	Segretario Comunale											
	Personale non dirigente	7	3		10	7	2		9	4	6	8
	Totale personale comunale				10			9				8
Emarèse	Segretario Comunale											
	Personale non dirigente	3			3	4			3	3		3
	Totale personale comunale				3			3				3
Etroubles	Segretario Comunale	1			1	1			1	1		1
	Personale non dirigente	6		2	8	7		2	9	7	2	9
	Totale personale comunale				9			10				10
Fenis	Segretario Comunale					1			1	1		1
	Personale non dirigente	10			10	11			11	12		12
	Totale personale comunale				10			12				13
Fontainemore	Segretario Comunale											
	Personale non dirigente	5	1	1	7	6	1	1	8	5	1	1
	Totale personale comunale				7			8				7
Gaby	Segretario Comunale											
	Personale non dirigente	6			6	5			5	5		5
	Totale personale comunale				6			5				5
Gignod	Segretario Comunale	1			1	1			1	1		1
	Personale non dirigente	9	1	1	11	10	1	1	12	7	1	1
	Totale personale comunale				12			13				10
Gressan	Segretario Comunale	1			1	1			1	1		1
	Personale non dirigente	18		3	21	17		4	21	18	2	20
	Totale personale comunale				22			22				21
Gressoney La Trinité	Segretario Comunale											
	Personale non dirigente	6			6	7			7	7		7
	Totale personale comunale				6			7				7
Gressoney Saint-Jean	Segretario Comunale	1			1	2			2	2		2
	Personale non dirigente	12	1	1	14	13	1	1	15	14	1	16
	Totale personale comunale				15			17				18
Hône	Segretario Comunale	1			1	2			2	2		2
	Personale non dirigente	10			10	10			10	9	1	10
	Totale personale comunale				11			12				12
Introd	Segretario Comunale	1			1	1			1	1		1
	Personale non dirigente	8			8	7			7	6	1	7
	Totale personale comunale				9			8				8
Issime	Segretario Comunale											
	Personale non dirigente	5			5	6			6	7		7
	Totale personale comunale				5			6				7
Issogne	Segretario Comunale	1			1	1			1	1		1
	Personale non dirigente	9		1	10	8	1		9	9	1	10
	Totale personale comunale				11			10				11
Jovençan	Segretario Comunale											
	Personale non dirigente	5			5	4		1	5	3	1	4
	Totale personale comunale				5			5				4
La Magdeleine	Segretario Comunale											
	Personale non dirigente	3	1	1	5	2	1	2	5	2	1	5
	Totale personale comunale				5			5				5
La Salle	Segretario Comunale					1			1	1		1
	Personale non dirigente	15	1	4	20	17	1	3	21	17	1	21
	Totale personale comunale				20			22				22
La Thuile	Segretario Comunale											
	Personale non dirigente	12		1	13	11		1	12	12	1	14
	Totale personale comunale				13			12				14
Lillianes	Segretario Comunale											
	Personale non dirigente	6			6	5			5	3	2	5
	Totale personale comunale				6			5				5
Montjovet	Segretario Comunale	2			2	1			1	1		1
	Personale non dirigente	12			12	11			11	10		10
	Totale personale comunale				14			12				11
Morgex	Segretario Comunale	2			2	1			1	1		1
	Personale non dirigente	17		4	21	13		6	19	13	5	18
	Totale personale comunale				23			20				19
Nus	Segretario Comunale					1			1	1		1
	Personale non dirigente	12		4	16	13		4	17	12	4	16
	Totale personale comunale				16			18				17
Ollomont	Segretario Comunale					2			2	2		2
	Personale non dirigente	2		1	3	2		1	3	2	1	3
	Totale personale comunale				3			5				5

	Segretario Comunale												
Oyace	Personale non dirigente	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6
	Totale personale comunale				6				6				6
Perloz	Segretario Comunale	1			1	1			1	1			1
	Personale non dirigente	7			7	7			7	7			7
	Totale personale comunale				8				8				8
Pollein	Segretario Comunale	1			1	1			1				
	Personale non dirigente	9	2	2	13	10	2	2	14	10	2	1	13
	Totale personale comunale				14				15				13
Pontboset	Segretario Comunale												
	Personale non dirigente	3			3	3			3	2		1	3
	Totale personale comunale				3				3				3
Pontey	Segretario Comunale												
	Personale non dirigente	4	1		5	6		1	7	6		1	7
	Totale personale comunale				5				7				7
Pont-Saint-Martin	Segretario Comunale	1			1	1			1	1			1
	Personale dirigente	1			1	1			1	1			1
	Personale non dirigente	21		5	26	22		4	26	23		4	27
	Totale personale comunale				28				28				29
Pré-Saint-Didier	Segretario Comunale												
	Personale non dirigente	8	2	6	16	11	2	3	16	11	1	3	15
	Totale personale comunale				16				16				15
Quart	Segretario Comunale	2			2	1			1	1			1
	Personale non dirigente	13		4	17	17		4	21	17		4	21
	Totale personale comunale				19				22				22
Rhêmes-Notre-Dame	Segretario Comunale												
	Personale non dirigente	6			6	7			7	6			6
	Totale personale comunale				6				7				6
Rhêmes-Saint-Georges	Segretario Comunale												
	Personale non dirigente	4	1		5	5	1		6	5	1		6
	Totale personale comunale				5				6				6
Roisan	Segretario Comunale	2			2	1			1	1			1
	Personale non dirigente	5	2	3	10	3	2	3	8	4	2	3	9
	Totale personale comunale				12				9				10
Saint-Christophe	Segretario Comunale							1		1			1
	Personale non dirigente	13		7	20	18		4	22	17		5	22
	Totale personale comunale				20				23				23
Saint-Denis	Segretario Comunale												
	Personale non dirigente	3		2	5	3		2	5	4		2	6
	Totale personale comunale				5				5				6
Saint-Marcel	Segretario Comunale	1			1								
	Personale non dirigente	5	1		6	8	1		9	7	1		8
	Totale personale comunale				7				9				8
Saint-Nicolas	Segretario Comunale												
	Personale non dirigente	2		2	4	4		1	5	3		1	4
	Totale personale comunale				4				5				4
Saint-Oyen	Segretario Comunale												
	Personale non dirigente	5			5	5			5	5			5
	Totale personale comunale				5				5				5
Saint-Pierre	Segretario Comunale							1		1			1
	Personale non dirigente	11		3	14	11		5	16	10		5	15
	Totale personale comunale				14				17				16
Saint-Rhémy-en-bosses	Segretario Comunale												
	Personale non dirigente	5		3	8	6		2	8	5	1	2	8
	Totale personale comunale				8				8				8
Saint-Vincent	Segretario Comunale	1			1	1			1	1			1
	Personale non dirigente	30	2	8	40	26	2	8	36	28	2	8	38
	Totale personale comunale				41				37				39
Sarre	Segretario Comunale	1											
	Personale non dirigente	18		2	20	21		2	23	20		2	22
	Totale personale comunale				21				24				23
Torgnon	Segretario Comunale												
	Personale non dirigente	6	3	1	10	4	1	4	9	4	1	4	9
	Totale personale comunale				10				9				9
Valgrisenche	Segretario Comunale												
	Personale non dirigente	3			3	4			4	4			4
	Totale personale comunale				3				4				4
Valpelline	Segretario Comunale												
	Personale non dirigente	4		1	5	5		1	6	6		1	7
	Totale personale comunale				5				6				7
Valsavarenche	Segretario Comunale							1		1			1
	Personale non dirigente	3	1	1	5	3	1	1	5	3	1	1	5
	Totale personale comunale				5				6				6
Valtournenche	Segretario Comunale	1											
	Personale non dirigente	29	2	2	33	30	2	2	34	30	1	2	33
	Totale personale comunale				34				35				34
Verrayes	Segretario Comunale	1			1	1			1	1			1
	Personale non dirigente	5		2	7	5		2	7	7		2	9
	Totale personale comunale				8				8				10
Verrès	Segretario Comunale	1											
	Personale non dirigente	16			16	17			17	16			16
	Totale personale comunale				17				18				17
Villeneuve	Segretario Comunale	1			1								
	Personale non dirigente	8		2	10	5		4	9	4		4	8
	Totale personale comunale				11				9				8

ALLEGATO B

RIEPILOGO DELLA COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2022.

Tabella B) - Riepilogo della composizione del risultato di amministrazione 2022.

COMUNI	Parte accantonata						Parte vincolata						Totale parte destinata agli investimenti (c)	Totale parte disponibile (d)	Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 (e)=a+b+c+d
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	Fondo perdite società partecipate	Fondo contenzioso	Altri accantonamenti	Totale parte accantonata (a)	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	Vincoli derivanti da trasferimenti	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	Altri vincoli	Totale parte vincolata (b)			
Allein	66.948,38	0,00	0,00	0,00	96.020,53	162.968,91	33.991,85	16.489,57	0,00	0,00	0,00	50.481,42	41.781,73	298.385,27	553.617,33
Antey-Saint-André	93.456,74	0,00	0,00	0,00	0,00	93.456,74	0,00	135.284,50	0,00	140.518,00	0,00	275.802,50	75.000,00	1.339.104,10	1.783.363,34
Arnad	110.209,24	0,00	0,00	0,00	40.000,00	150.209,24	0,00	246.641,09	0,00	11.411,72	0,00	258.052,81	155.499,24	3.227.268,06	3.791.029,35
Arvier	222.034,67	0,00	0,00	0,00	157.510,52	379.545,19	135.941,93	139.067,98	0,00	0,00	12.259,91	287.269,82	2.560,69	549.435,20	1.218.810,90
Avise	72.330,02	0,00	0,00	0,00	94.539,85	166.869,87	121.637,91	113.812,49	0,00	8.500,96	0,00	243.951,36	192.882,50	680.094,91	1.283.798,64
Ayas	802.187,42	0,00	0,00	435.800,00	153.355,81	1.391.343,23	145.093,12	153.811,63	0,00	0,00	0,00	298.904,75	454.062,59	4.282.997,75	6.427.308,32
Aymavilles	63.467,98	0,00	0,00	0,00	74.603,98	138.071,96	5.083,09	645.056,00	0,00	0,00	0,00	650.139,09	67.586,95	283.152,88	1.138.950,88
Bard	17.757,66	0,00	0,00	7.000,00	22.830,00	47.587,66	13.238,25	2.708,56	0,00	40.685,37	0,00	56.632,18	153.504,98	728.722,39	986.447,21
Bionaz	20.558,93	0,00	0,00	0,00	30.800,00	51.358,93	39.741,71	46.111,16	0,00	0,00	0,00	85.852,87	28.504,71	589.037,87	754.754,38
Brissogne	286.159,56	0,00	0,00	24.000,00	90.211,94	400.371,50	0,00	60.833,37	0,00	0,00	0,00	60.833,37	214.192,43	1.259.455,64	1.934.852,94
Brusson	498.881,06	0,00	0,00	18.536,00	154.322,10	671.739,16	143.435,54	485.735,12	270.462,11	0,00	0,00	899.632,77	133.512,55	567.789,32	2.272.673,80
Challand-Saint-Anselme	264.035,94	0,00	0,00	5.000,00	70.552,89	339.588,83	65.830,58	17.061,78	0,00	0,00	0,00	82.892,36	895.030,90	541.439,02	1.858.951,11
Challand-Saint-Victor	55.237,10	0,00	0,00	0,00	27.334,00	82.571,10	77.109,80	8.604,90	0,00	10.444,34	0,00	96.159,04	22.148,67	530.371,61	731.250,42
Chambave	49.054,36	0,00	0,00	0,00	60.260,42	109.314,78	158.950,68	43.345,55	0,00	0,00	0,00	202.296,23	150.000,00	635.521,11	1.097.132,12
Chamois	17.510,55	0,00	0,00	0,00	103.036,17	120.546,72	0,00	26.336,25	0,00	0,00	0,00	26.336,25	158.329,69	325.396,46	630.609,12
Champdepraz	234.193,42	0,00	0,00	17.500,00	103.623,05	355.316,47	31.873,69	362.643,59	0,00	14.289,86	0,00	408.807,14	115.975,85	1.028.675,01	1.908.774,47
Champorcher	359.158,56	0,00	0,00	5.000,00	64.600,00	428.758,56	8.250,06	25.633,48	0,00	0,00	0,00	33.883,54	0,00	670.432,10	1.133.074,20
Charvensod	449.603,13	0,00	100,00	48.843,87	115.200,00	613.747,00	63.163,62	1.302.296,32	0,00	17.123,69	0,00	1.382.583,63	255.951,66	41.195,30	2.293.477,59
Châtillon	1.153.534,44	0,00	0,00	0,00	290.260,94	1.443.795,38	172.130,98	215.826,94	43.650,97	0,00	0,00	431.608,89	168.557,43	1.622.403,97	3.666.365,67
Cogne	59.092,94	0,00	0,00	0,00	0,00	59.092,94	319.210,82	23.399,87	0,00	0,00	0,00	342.610,69	385.037,45	464.983,28	1.251.724,36
Courmayeur	950.463,18	0,00	0,00	10.000,00	254.062,15	1.214.525,33	127.740,09	1.657.385,88	0,00	350.000,00	0,00	2.135.125,97	211.900,04	4.271.917,88	7.833.469,22
Donnas	81.290,53	0,00	0,00	0,00	117.923,86	199.214,39	0,00	21.134,92	0,00	125.000,00	0,00	146.134,92	258.515,44	1.261.366,77	1.865.231,52
Doues	23.550,92	0,00	0,00	0,00	58.871,86	82.422,78	11.413,99	33.531,22	0,00	0,00	0,00	44.945,21	0,00	280.762,53	408.130,52
Emarèse	25.988,65	0,00	0,00	0,00	15.840,00	41.828,65	15.111,52	343.816,65	0,00	16.484,76	21.594,15	397.007,08	12.203,36	178.135,85	629.174,94
Etroubles	297.719,46	0,00	0,00	0,00	65.000,00	362.719,46	20.795,15	28.136,97	0,00	0,00	0,00	48.932,12	116.588,56	800.127,33	1.328.367,47
Fénis	213.997,72	0,00	0,00	0,00	66.409,00	280.406,72	2.453,00	796.887,41	0,00	3.998,59	0,00	803.339,00	115.055,26	1.818.319,82	3.017.120,80
Fontainemore	20.217,74	0,00	0,00	0,00	0,00	20.217,74	17.386,32	21.687,19	0,00	35.200,00	0,00	74.273,51	0,00	241.447,39	335.938,64
Gaby	21.900,73	0,00	0,00	0,00	74.045,64	95.946,37	19.207,94	17.590,71	0,00	0,00	0,00	36.798,65	0,00	840.375,01	973.120,03
Gignod	420.999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	420.999,88	39.333,07	26.955,10	0,00	0,00	0,00	66.288,17	505.342,50	751.625,03	1.744.255,58
Gressan	1.103.996,67	0,00	0,00	30.000,00	99.278,27	1.233.274,94	33.202,57	232.658,29	0,00	200,00	0,00	266.060,86	69.398,09	1.710.176,61	3.278.910,50
Gressoney-La-Trinité	154.216,11	0,00	0,00	95.000,00	56.302,22	305.518,33	47.069,77	49.092,73	0,00	0,00	0,00	96.162,50	0,00	991.844,77	1.393.525,60
Gressoney-Saint-Jean	369.719,43	0,00	0,00	30.000,00	70.000,00	469.719,43	430.225,14	28.364,47	0,00	2.758,40	0,00	461.348,01	52.131,23	802.614,79	1.785.813,46
Hône	105.570,73	0,00	0,00	0,00	73.758,19	179.328,92	4.271,55	44.968,17	0,00	0,00	0,00	49.239,72	22.902,82	664.676,62	916.148,08
Introd	95.090,66	0,00	0,00	0,00	88.500,00	183.590,66	149.762,03	66,00	0,00	0,00	0,00	149.828,03	100.974,63	426.048,87	860.442,19
Issime	11.026,23	0,00	0,00	0,00	28.276,13	39.302,36	47.033,00	30.398,51	0,00	0,00	0,00	77.431,51	306.483,25	707.725,74	1.130.942,86
Issogne	113.345,17	0,00	0,00	0,00	42.557,78	155.902,95	0,00	74.352,56	0,00	29.126,87	0,00	103.479,43	10.000,00	996.687,51	1.266.069,89
Jovençan	133.683,28	0,00	0,00	16.000,00	22.423,08	172.106,36	286,02	142.958,44	0,00	0,00	0,00	143.244,46	126.549,34	841.158,15	1.283.058,31

COMUNI	Parte accantonata						Parte vincolata						Totale parte destinata agli investimenti (c)	Totale parte disponibile (d)	Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 (e)=a+b+c+d
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	Fondo perdite società partecipate	Fondo contenzioso	Altri accantonamenti	Totale parte accantonata (a)	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	Vincoli derivanti da trasferimenti	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	Altri vincoli	Totale parte vincolata (b)			
La Magdeleine	35.061,90	0,00	0,00	10.000,00	0,00	45.061,90	0,00	35.995,80	0,00	17.108,50	0,00	53.104,30	157.067,03	474.279,04	729.512,27
La Salle	743.809,79	0,00	0,00	16.000,00	80.417,07	840.226,86	145.154,57	162.289,81	14.280,76	0,00	0,00	321.725,14	171.241,93	1.416.447,60	2.749.641,53
La Thuile	285.306,25	0,00	0,00	50.000,00	380.985,01	716.291,26	210.339,90	269.227,72	0,00	0,00	0,00	479.567,62	537.531,06	2.318.643,21	4.052.033,15
Lillianes	65.141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65.141,90	1.019,00	18.175,00	0,00	25.000,00	0,00	44.194,00	0,00	247.762,73	357.098,63
Montjovet	356.982,68	0,00	0,00	145.517,00	78.788,91	581.288,59	211.957,91	255.657,25	0,00	66.695,12	19.238,17	553.548,45	0,00	910.955,23	2.045.792,27
Morgex	159.571,60	0,00	0,00	10.000,00	118.610,20	288.181,80	273.372,65	370.954,90	0,00	0,00	0,00	644.327,55	121.042,64	678.987,71	1.732.539,70
Nus	488.072,16	0,00	0,00	0,00	91.222,00	579.294,16	201.433,72	1.931,07	0,00	11.819,56	0,00	215.184,35	212.041,56	457.721,98	1.464.242,05
Ollomont	9.725,30	0,00	0,00	0,00	32.070,00	41.795,30	31.132,79	182.178,32	0,00	0,00	0,00	213.311,11	60,00	584.429,14	839.595,55
Oyace	43.913,46	0,00	0,00	0,00	30.870,62	74.784,08	2.380,95	38.823,76	0,00	0,00	0,00	41.204,71	57.926,11	668.180,33	842.095,23
Perloz	37.447,61	0,00	0,00	0,00	0,00	37.447,61	45.455,00	4.864,24	0,00	117.713,02	0,00	168.032,26	0,00	131.235,29	336.715,16
Pollein	393.099,58	0,00	100,00	38.200,00	125.200,00	556.599,58	91.248,90	577.220,77	0,00	0,00	0,00	668.469,67	243.151,66	642.062,04	2.110.282,95
Pont-Saint-Martin	257.205,25	0,00	0,00	0,00	203.262,92	460.468,17	32.480,57	4.809,02	0,00	0,00	0,00	37.289,59	116.122,61	1.433.355,79	2.047.236,16
Pontboset	27.760,57	0,00	0,00	0,00	11.500,00	39.260,57	8.070,46	83.099,19	0,00	0,00	0,00	91.169,65	11.550,00	361.539,18	503.519,40
Pontey	163.710,20	0,00	0,00	0,00	12.574,15	176.284,35	66.467,27	202.732,82	47.505,64	0,00	0,00	316.705,73	174.431,19	798.464,53	1.465.885,80
Pré-Saint-Didier	340.101,60	0,00	0,00	0,00	81.753,72	421.855,32	66.569,18	92.045,91	0,00	0,00	2.538,20	161.153,29	71.051,63	8.987.224,62	9.641.284,86
Quart	1.175.971,45	0,00	0,00	5.000,00	288.064,20	1.469.035,65	240.695,51	531.458,91	0,00	54.150,90	0,00	826.305,32	783.475,36	1.283.390,77	4.362.207,10
Rhêmes-Notre-Dame	25.350,78	0,00	0,00	0,00	72.300,00	97.650,78	335.586,64	628,00	0,00	2.493,81	0,00	338.708,45	235.939,25	243.612,52	915.911,00
Rhêmes-Saint-Georges	13.254,53	0,00	0,00	0,00	75.250,00	88.504,53	259.730,07	480,00	0,00	0,00	0,00	260.210,07	114.221,86	185.646,01	648.582,47
Roisan	93.661,31	0,00	0,00	0,00	16.594,18	110.255,49	35.059,37	1.200.118,50	0,00	0,00	0,00	1.235.177,87	9.172,50	184.063,06	1.538.668,92
Saint-Christophe	1.112.682,19	0,00	0,00	180.000,00	206.160,40	1.498.842,59	0,00	348.362,19	0,00	0,00	0,00	348.362,19	462.634,30	2.525.444,55	4.835.283,63
Saint-Denis	72.775,03	0,00	0,00	0,00	21.000,00	93.775,03	3.747,64	312.018,04	0,00	1.076,65	0,00	316.842,33	0,00	593.013,68	1.003.631,04
Saint-Marcel	169.485,38	0,00	0,00	0,00	190.699,52	360.184,90	28.407,72	230.803,35	0,00	10.131,64	52.293,40	321.636,11	59.950,68	407.190,15	1.148.961,84
Saint-Nicolas	167.124,40	0,00	0,00	0,00	65.184,14	232.308,54	131.019,24	126.946,24	0,00	1.319,55	0,00	259.285,03	108.307,34	323.587,04	923.487,95
Saint-Oyen	104.849,50	0,00	0,00	0,00	17.340,00	122.189,50	60.368,40	104.100,24	0,00	0,00	0,00	164.468,64	12.301,63	434.137,98	733.097,75
Saint-Pierre	364.589,44	0,00	0,00	25.000,00	353.198,85	742.788,29	169.530,24	225.932,02	0,00	14.896,58	236.768,48	647.128,32	128.038,29	1.689.636,25	3.207.591,15
Saint-Rhémy-en-Bosses	95.187,90	0,00	0,00	52.000,00	41.489,43	188.677,33	37.204,19	61.871,80	0,00	619,13	0,00	99.695,12	63.639,63	688.345,68	1.040.357,76
Saint-Vincent	2.892.071,84	0,00	0,00	153.000,00	434.014,97	3.479.086,81	181.330,50	174.618,40	56.932,58	0,00	0,00	412.881,48	0,00	1.435.814,97	5.327.783,26
Sarre	769.734,28	0,00	0,00	50.000,00	84.054,05	903.788,33	123.097,05	362.909,58	0,00	461.459,81	0,00	947.466,44	545.845,34	942.879,86	3.339.979,97
Torgnon	122.228,81	0,00	0,00	0,00	0,00	122.228,81	0,00	62.350,00	0,00	105.328,61	0,00	167.678,61	0,00	592.374,45	882.281,87
Valgrisenche	224.810,88	0,00	27.326,40	0,00	71.717,39	323.854,67	35.277,03	143.448,45	2.754,83	0,00	0,00	181.480,31	10.412,97	745.927,61	1.261.675,56
Valpelline	83.557,14	0,00	0,00	0,00	41.778,88	125.336,02	54.902,47	324.069,46	353.488,72	0,00	0,00	732.460,65	0,00	356.600,30	1.214.396,97
Valsavarenche	60.379,08	0,00	0,00	0,00	36.999,62	97.378,70	52.673,87	268.923,58	345.896,07	90,61	0,00	667.584,13	26.207,47	556.230,03	1.347.400,33
Valtournenche	1.055.601,98	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00	1.555.601,98	55.019,59	1.037.386,27	0,00	8.515,60	0,00	1.100.921,46	947.405,52	872.005,83	4.475.934,79
Verrayes	148.628,88	0,00	0,00	0,00	52.114,33	200.743,21	23.404,87	240.729,93	0,00	0,00	0,00	264.134,80	0,00	281.325,04	746.203,05
Verrès	412.785,46	0,00	0,00	0,00	89.637,00	502.422,46	18.048,89	40.372,40	0,00	63.577,17	0,00	121.998,46	134.285,66	1.696.478,30	2.455.184,88
Villeneuve	129.986,83	0,00	0,00	0,00	83.000,00	212.986,83	7.067,50	229.566,85	0,00	897,59	0,00	237.531,94	68.663,01	334.490,44	853.672,22
TOTALE	21.739.816,13	-	27.526,40	1.677.396,87	6.670.161,94	30.114.901,34	5.739.228,45	15.947.786,16	1.134.971,68	1.768.636,41	344.692,31	24.935.315,01	11.161.882,77	73.734.354,86	139.946.453,98

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati BDAP.



CORTE DEI CONTI

